Senato della Repubblica

Camera dei deputati

I temi dell'attività parlamentare nella XVII legislatura

VIII Commissione

Ambiente

DOSSIER - XVIII LEGISLATURA

aprile 2018

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706 2451 - ✉ studi1@senato.it

SERVIZIO DEL BILANCIO
TEL. 06 6706 5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it

SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI
TEL. 06 6706 3666 - ✉ segreteriaaaii@senato.it

Camera dei deputati

SERVIZIO RESPONSABILE:
SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6760 3410 - ✉ st_segreteria@camera.it
Documentazione e ricerche n. 1/VIII

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
TEL.06 6760 2174 - ✉ bs_segreteria@camera.it

SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
TEL.06 6760 2145 - ✉ cdrue@camera.it

SERVIZIO BIBLIOTECA
TEL.06 6760 3805 - ✉ bib_segreteria@camera.it

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE
TEL.06 6760 3381 - ✉ sgcp_segreteria@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ANAS e concessioni autostradali 1
Biodiversità e aree protette 18
Bonifiche dei siti inquinati e danno ambientale 24
Cambiamenti climatici 41
Contratti pubblici 56
Difesa del suolo 71
Edilizia 93
Emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto 113
Expo 2015 127
Gestione e tutela delle acque 139
Green economy 163
L'economia circolare 168
Le infrastrutture strategiche 175
Mobilità sostenibile 190
Politiche abitative 201
Protezione civile 211
Rifiuti e discariche 221
Terremoti 253
Tutela dagli inquinamenti 278
Urbanistica 286
Valutazioni e controlli ambientali 295

ANAS e concessioni autostradali

Nel corso della XVII legislatura sono state approvate numerose norme, con riferimento al settore autostradale, volte, in una prima fase, a completare il processo di riorganizzazione della governance autostradale avviato nella legislatura precedente e, successivamente, a intervenire sulla disciplina delle concessioni autostradali. Con la legge di stabilità per il 2016 tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate all'ANAS sono confluite in un unico fondo ed è stata regolata in via legislativa la disciplina del contratto di programma tra ANAS e Ministero delle infrastrutture.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017) ha, inoltre, innovato la disciplina riguardante l'affidamento delle concessioni autostradali.
L'art. 49 del D.L. 50/2017 (c.d. manovrina) ha invece previsto il trasferimento delle azioni di ANAS S.p.A. alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Il completamento del processo di riorganizzazione della governance autostradale

Con l' art. 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono state dettate disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi MIT), delle attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali e delle altre attività, transitate al MIT a decorrere dal 1° ottobre 2012, in seguito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali.
A tal fine i commi da 1 a 4 dell'art. 25 hanno previsto il trasferimento al MIT delle necessarie risorse umane e finanziarie, nonché delle situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni trasferite e dell'eventuale contenzioso, sorti dal 1° ottobre 2012.
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 30 settembre 2014 che ha disciplinato il t rasferimento al MIT del personale proveniente dall'Ispettorato vigilanza concessionarie dell'ANAS.
Relativamente alla richiamata Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali si ricorda che essa era stata istituita (a decorrere dal 1° gennaio 2012) dall'art. 36 del decreto-legge n. 98/2011, che aveva introdotto un'articolata disciplina volta a ridefinire l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale. In particolare, la norma elencava una serie di funzioni attribuite all'Agenzia e prevedeva il subentro (entro il 30 settembre 2012) dell'Agenzia ad ANAS s.p.a. nelle funzioni di concedente, nonché l'esercizio, da parte dell'Agenzia, di competenze attribuite all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di ANAS s.p.a. o di amministrazioni dello Stato, per i quali era prevista la conseguente soppressione, ed il trasferimento all'Agenzia del relativo personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e delle risorse finanziarie.
La mancata emanazione entro i termini degli atti necessari all'istituzione dell'Agenzia (statuto e decreto di individuazione delle unità di personale da trasferire) ha comportato la conseguente soppressione dell'Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011, ed il trasferimento al MIT, a decorrere dal 1° ottobre 2012, delle attività e dei compiti già attribuiti alla medesima e delle risorse umane e finanziarie citate. Per un'analisi di dettaglio si rinvia al paragrafo Ridefinizione delle funzioni di

gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale e successivi, del tema sulle concessioni autostradali relativo alla scorsa legislatura.

L'art. 25 è intervenuto, inoltre, sull'organizzazione e sui poteri dell'ANAS, al fine di apportare i correttivi necessari in seguito alla soppressione dell'Agenzia.
Sono stati quindi differiti i termini per l'adozione del nuovo statuto dell'ANAS e la ricostituzione del consiglio di amministrazione della medesima società (comma 8), nonché modificata la disciplina sulle concessioni disegnata dall'art. 36 del D.L. 98/2011, al fine, in particolare, di sopprimere la possibilità:

- dell'affidamento diretto ad ANAS S.p.A. della costruzione di nuove autostrade, delle concessioni di gestione di autostrade in scadenza o revocate, ovvero delle concessioni per la costruzione e la gestione di nuove autostrade;
- del subentro, da parte dell'ANAS, nelle concessioni di gestione di autostrade in scadenza o revocate.

E' stata altresì soppressa la possibilità, per il MIT, che ha rilevato i compiti dell'Agenzia in seguito alla sua soppressione, di avvalersi dell'ANAS nello svolgimento dei compiti affidati.

Le tariffe autostradali e le delibere di regolazione del CIPE

Anche in materia di tariffe autostradali nel corso della XVII legislatura sono state emanate norme per tener conto del processo di ridefinizione delle funzioni di gestione della rete autostradale.
L'art. 27 del D.L. 69/2013, infatti, ha modificato la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale.
In primo luogo, è stata soppressa quella parte della disposizione (dettata dal comma 5 dell'art. 21 del D.L. 355/2003) che disciplinava, nell'ambito della citata procedura, il rapporto tra concedente e MIT, cioè tra due soggetti che nel mutato assetto vengono a coincidere. Ulteriori modifiche hanno riguardato le mutate scadenze temporali e l'inserimento del parametro K.
E' stato infatti previsto che la proposta relativa alle variazioni tariffarie che il concessionario intende applicare (comprensiva dell'indicazione della componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi) debba essere formulata al concedente (quindi al MIT), entro il 15 ottobre di ogni anno, e che tale proposta sia approvata o rigettata entro il 15 dicembre, con decreto motivato del MIT (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).
Si ricorda che la componente investimenti del parametro K (indicata anche con la simbologia $K_{INVESTIMENTI}$) rappresenta, nelle formule di adeguamento tariffario, la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione. Benché non contemplata dal testo previgente, il parametro K era comunque già tenuto in considerazione nell'ambito della procedura di cui trattasi, essendo stato inserito nell'ordinamento nazionale con la delibera CIPE 39/2007, con cui è stata integrata la riforma del sistema regolatorio autostradale operata dall'art. 2, commi 82-90, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. Tale riforma, lo si ricorda, ha fissato, per la gran parte delle società concessionarie, principi innovativi rispetto al

passato nella determinazione dei pedaggi autostradali, da recepirsi in sede di sottoscrizione di convenzioni uniche. In particolare, è stato definito il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti solo a fronte dell'effettiva realizzazione degli stessi, accertata dal concedente.

Cenni sul sistema regolatorio
Le nuove regole stabilite dal D.L. 262/2006 e dalla delibera CIPE 39/2007 hanno consentito la predisposizione degli schemi di convenzione che sono poi divenuti pienamente efficaci in virtù della loro approvazione in forza di legge operata dall'art. 8- *duodecies* del D.L. 59/2008.
Ulteriori modifiche al sistema regolatorio sono state apportate dalla delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013 (pubblicata sulla G.U. 24 maggio 2013, n. 120) che ha integrato la delibera n. 39/2007, introducendo innovazioni procedurali e nuovi criteri per l'aggiornamento periodico dei piani finanziari (che sono parti integranti delle convenzioni). Le principali modifiche hanno riguardato la modalità di determinazione del tasso di congrua remunerazione del capitale investito, nonché i criteri di calcolo dei parametri di aggiornamento tariffario relativi agli investimenti. Si segnala altresì la direttiva in materia di requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie autostradali (integrativa della delibera n. 39/2007) approvata con delibera CIPE 19 luglio 2013, n. 30.
I criteri per la regolazione economica degli aggiornamenti dei piani economico finanziari delle società concessionarie autostradali dettati dalla delibera n. 27/2013 sono stati poi modificati dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68.

In materia di tariffe occorre segnalare anche l'art. 5 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) che ha dettato disposizioni riguardanti l'aggiornamento delle concessioni, anche al fine (così recita la norma) di "assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti". Per un commento di tali disposizioni si rinvia al paragrafo "Lo stato delle concessioni e il loro aggiornamento".

Sugli aggiornamenti tariffari registrati nel 2015, nonché sulle agevolazioni per i pendolari, elementi di informazione sono stati forniti dal Governo in risposta all'interrogazione n. 5-03199.
Ulteriori e più dettagliate ed aggiornate informazioni sulle variazioni tariffarie e le agevolazioni per i pendolari sono contenute nella "Relazione sull'attività 2016" della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (v. pagine 86-88).
Relativamente alle agevolazioni per i pendolari, in risposta all'interrogazione 4-17910, nella seduta del 17 novembre 2017 il rappresentante del Governo ha ricordato che "con il protocollo d'intesa del 24 febbraio 2014 tra Ministero delle infrastrutture e Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, con decorrenza 1° febbraio 2014, in corso di proroga fino al 31 dicembre 2017, è stata autorizzata un'agevolazione tariffaria rivolta ai pendolari che utilizzano il telepass sul proprio veicolo e che percorrono tratte autostradali non superiori a 50 km".

Si segnala inoltre che con il D.M. infrastrutture e trasporti 7 agosto 2017 sono state individuate - in attuazione dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - le tariffe (nonché le relative modalità di versamento) da

porre a carico dei gestori stradali non pubblici e necessarie allo svolgimento delle attività, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative al controllo sui progetti, alla classificazione della rete ed all'ispezione sulle strade esistenti.

Il contratto di programma ANAS e le risorse previste dalla legge di stabilità 2016

Con i commi da 868 a 874 della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) è stato operato un importante intervento di riordino della disciplina relativa alla gestione, nel bilancio dello Stato, delle risorse relative all'ANAS, nonché ai rapporti tra ANAS e Ministero delle infrastrutture dei rapporti (MIT).
Tali commi infatti sono volti a:

1. far confluire (a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito Fondo dello stato di previsione del MIT (comma 868). Viene inoltre stabilito che le risorse del Fondo confluiscono nel conto di tesoreria intestato alla medesima società e sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste nella "parte investimenti" del contratto di programma, sulla base dell'avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Si disciplina, inoltre, il monitoraggio delle risorse (in particolare viene prevista la rendicontazione trimestrale dall'ANAS al MIT delle risorse utilizzate) e adeguati meccanismi di supervisione e controllo, che dovranno essere definiti con un apposito decreto interministeriale (comma 869);
2. disciplinare in una norma di rango primario l'attuale regolazione del contratto di programma tra ANAS S.p.A. e MIT. In particolare il comma 870 stabilisce, tra l'altro, che tale contratto ha durata quinquennale; riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad ANAS S.p.A. nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che Anas garantisce su tutto il territorio nazionale; definisce il corrispettivo annuale in favore dell'ANAS; è basato su un piano pluriennale; stabilisce gli standard qualitativi, il cronoprogramma delle opere, nonché le priorità. Viene altresì disciplinata la procedura per l'approvazione del contratto di programma, per il suo monitoraggio ed il suo aggiornamento. Con riferimento a tali ultimi due aspetti viene previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS trasmetta al MIT una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma e della situazione finanziaria, che deve essere validata dal MIT e inoltrata al CIPE, al MEF nonché alle competenti Commissioni parlamentari (comma 871) e che entro il 31 gennaio di ciascun anno il CIPE, su proposta del MIT, approvi eventuali aggiornamenti del contratto di programma e, in particolare, del piano pluriennale delle opere (comma 872). Viene altresì consentito all'ANAS S.p.A. di attingere al Fondo istituito dal comma 868 per quei finanziamenti necessari a fronteggiare emergenze o altri eventi che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, nonché sono disciplinate le modalità procedurali da seguire in tali casi (comma 873). Viene infine dettata una disposizione transitoria che prevede, nelle more

dell'approvazione del nuovo contratto di programma 2016-2020 secondo le disposizioni dei commi in esame, l'applicazione delle norme finalizzate alla confluenza delle risorse in un unico fondo (quindi dei commi 868-869) alle opere già approvate o finanziate, nonché a quelle contenute nel contratto di programma 2015 (comma 874).

In attuazione delle citate disposizioni è stato istituito, nel bilancio dello Stato, all'interno dello stato di previsione del MIT, il capitolo 7002, in cui sono confluite tutte le risorse destinate all'ANAS. Le risorse allocate in tale capitolo, come risulta dal decreto 28 dicembre 2017 (recante "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020") sono complessivamente pari a circa 7,8 miliardi di euro per il triennio 2018-2020.

Nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2015 è stata pubblicata la delibera 6 agosto 2015, n. 63 , con cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha espresso il proprio parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra MIT e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2015, comprensivo del Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019. I contenuti dei nuovi documenti programmatori citati sono stati sintetizzati nel comunicato del MIT del 25 novembre 2015 e nella presentazione sintetica curata dall'ANAS allegata al medesimo comunicato.

Nella seduta del 7 agosto 2017, con la delibera n. 65/2017, il CIPE ha approvato lo schema di contratto di programma tra MIT e ANAS per il 2016-2020. Nella seduta del 4 ottobre 2017 dell'VIII Commissione (Ambiente), si è svolta l'audizione del Presidente di Anas S.p.A. sul nuovo contratto di programma 2016-2020. Con il decreto interministeriale del 27.12.2017, n. 588, è stato approvato il contratto di programma, sottoscritto in data 21.12.2017, recependo le prescrizioni indicate nella delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017.

Lo stato delle concessioni e il loro aggiornamento

La rete autostradale italiana in concessione

Secondo quanto riportato nella " Relazione sull'attività 2016" della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), la rete autostradale italiana (la cui estensione complessiva è pari a 7.543,2 Km) è affidata in concessione a società con diversi concedenti:

- il MIT, subentrato ad Anas S.p.A. in tale ruolo a far data dal 1° ottobre 2012. Al Ministero (che ha operato attraverso la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali istituita con Decreto Ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 e successivamente con la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72) fa capo la maggior parte della rete in

concessione. La rete autostradale a pedaggio data in concessione dal MIT (che si sviluppa per 5.886,6 Km ed è tutta in esercizio) è gestita da 24 società (i rapporti concessori in essere sono però 25, dato che SATAP S.p.A. risulta titolare della concessione per la A21 Torino-Piacenza e la A4 Torino-Milano). I rapporti concessori sono regolati da specifici atti convenzionali stipulati tra il MIT e le società concessionarie;
- l'Anas S.p.A., società pubblica sottoposta alla vigilanza del MIT, che gestisce alcune tratte direttamente, mentre per altre svolge il ruolo di concedente in via indiretta, partecipando al 50% al capitale sociale in società regionali;
- alcune società regionali che svolgono il ruolo di concedente di infrastrutture poste esclusivamente nel territorio della regione cui fanno riferimento.

In proposito, si segnala la norma contenuta nell'art. 5- *bis* del D.L. 133/2014, relativa alla possibilità per il MIT di subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente (e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione) dell'asse autostradale denominato "Autostrada Cispadana", previo parere del CIPE.

Lo stato delle concessioni del MIT

Per quanto riguarda la rete affidata in concessione dal MIT, n el " Primo Rapporto Annuale al Parlamento " (presentato nel luglio 2014) l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ricorda l'approvazione *ex lege* delle convenzioni uniche sottoscritte nel 2007, operata dalla legge n. 101/2008 (di conversione del D.L. 59/2008), nonché delle convenzioni stipulate tra il 2009 ed il 2010, operata dalla legge 191/2009 (legge finanziaria 2010). La stessa Autorità fa notare, con riferimento alle concessioni in corso, come "la durata delle concessioni sia solitamente molto lunga e la scadenza in molti casi ancora lontana. Inoltre, fino alla fine degli anni '90 tutte le concessioni sono state periodicamente prorogate (generalmente senza bando di gara), giustificando i rinnovi con la necessità di effettuare nuovi investimenti e, quindi, di permettere il recupero del capitale necessario".
Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle seguenti concessioni:

- A21 Piacenza-Cremona-Brescia, già gestita dalla Società concessionaria Centro Padane;
- A3 Napoli-Salerno, già gestita dalla Società concessionaria Autostrade Meridionali;
- A22 Modena-Brennero, già gestita dalla Società concessionaria Autostrada del Brennero.

Con riferimento a tali concessioni, nel Secondo rapporto annuale, presentato nel luglio 2015, l'Autorità sottolinea (a pag. 48) che "il Gruppo Gavio si è recentemente aggiudicato la gara per la concessione dell'autostrada Piacenza-Cremona-Brescia (tratta A21) in attesa dell'aggiudicazione definitiva spettante al Ministero delle Infrastrutture. Inoltre, è in corso di svolgimento la gara per l'affidamento della concessione relativa all'Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno". Per quanto riguarda l'A22, è stato siglato il protocollo d'intesa tra il MIT e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che prevede il rinnovo trenntennale della

concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti. Sul punto è intervenuto l'art. 13-*bis* del D.L. 148/2017 che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, che risultano scadute. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016. Le disposizioni relative all'A22 sono state successivamente modificate dal comma 1165 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che, in particolare, ha previsto l'inserimento di un valore minimo che il concessionario subentrante versa allo Stato (160 milioni di euro per il 2018; 70 milioni annui per gli anni 2019-2024) e di un termine per la stipula degli atti convenzionali (30 settembre 2018).

Nell'ultimo rapporto dell'ART presentato al Parlamento (Doc. CCXVI, n. 4) vengono invece fornite informazioni circa l'attività connessa alla scadenza della concessione relativa alla gestione della tratta autostradale Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.A. (ATIVA).

La seguente tabella - contenuta nella succitata "Relazione sull'attività 2016" della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del MIT - dà conto delle concessioni in essere e della loro scadenza:

CONVENZIONI UNICHE EX L. 101/2008				
Società		Data di sottoscrizione	Data di efficacia	Data di scadenza
ATIVA		07/11/2007	08/06/2008	31/08/2016
Autostrade per l'Italia	Conv. Unica	12/10/2007	08/06/2008	31/12/2038
	Atto Agg.	23/12/2013	29/05/2014	
Autovie Venete	Conv. Unica	07/11/2007	08/06/2008	31/03/2017
	Atto Agg.	18/11/2009	22/12/2010	
	Atto Integrativo	04/11/2011		
Autostrada Brescia – Padova		09/07/2007	04/11/2009	30/06/2013
Autocamionale della Cisa		03/03/2010	12/11/2010	31/12/2031
Autostrade Centro Padane	Conv. Unica	07/11/2007	08/06/2008	30/09/2011
	Atto Agg.	01/08/2012		**Gara in corso**
Autostrada dei Fiori		02/09/2009	12/11/2010	30/11/2021
RAV		29/12/2009	24/11/2010	31/12/2032
SALT		02/09/2009	12/11/2010	31/07/2019
Autostrade Meridionali		28/07/2009	29/11/2010	31/12/2012 **Gara in corso**
SAT		28/06/2011	28/06/2011	31/12/2046
SATAP - tronco A21		10/10/2007	08/06/2008	30/06/2017
SAV		02/09/2009	12/11/2010	31/12/2032
Milano Serravalle – Milano Tangenziali	Conv. Unica	07/11/2007	08/06/2008	31/12/2026
	Atto Agg.	15/06/2016	10/03/2017	
SITAF		22/12/2009	12/11/2010	31/12/2050
Tangenziale di Napoli		28/07/2009	24/11/2010	31/12/2037
SATAP - tronco A4	Conv. Unica	10/10/2007	08/06/2008	31/12/2026
	Atto Agg.	27/12/2013	29/05/2014	
Autostrada Torino - Savona		18/11/2009	22/12/2010	31/12/2038
Strada dei Parchi		18/11/2009	29/11/2010	31/12/2030
CONVENZIONE UNICA DECRETO INTERMINISTERIALE 21.11.2007				
Autostrada Asti - Cuneo		01/08/2007	11/02/2008	30/06/2035
CONVENZIONE EX L. 244/2007				
CAV		23/03/2010	23/02/2012	31/12/2032
CONVENZIONI EX L. 498/1992				
Autostrada del Brennero		18/10/2005	27/12/2005	30/04/2014 Gara revocata con sentenza CdS n. 1243/2014
CAS		27/11/2000	13/07/2001	31/12/2030
CONVENZIONE EX ARTT. 153 E 175 DLGS 163/2006 (FINANZA DI PROGETTO)				
Passante Dorico		18/12/2013	11/02/2015	11/02/2051
Società Autostrada Ragusa Catania		07/11/2014	30/08/2016	30/01/2056
CONVENZIONI SOGGETTE A TRATTATI INTERNAZIONALI				
SITRASB		11/03/1964		31/12/2034
SITMB		17/11/1971		31/12/2050

Le norme incidenti sull'aggiornamento delle concessioni

Sulla materia delle concessioni è dapprima intervenuto, nel corso dell'attuale legislatura, l' art. 5 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) che – al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento e adeguamento delle autostrade nazionali, nonché per assicurare tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti – ha previsto l'avvio, da parte dei concessionari di tratte autostradali nazionali, di una procedura di modifica del rapporto concessorio, articolata in due fasi e secondo una tempistica predeterminata. La procedura, come modificata sulla base delle proroghe di termini

operate dall'art. 8, comma 10, del D.L. 192/2014, prevedeva che:

- entro il 30 giugno 2015, il concessionario sottoponesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue o tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario doveva sottoporre al medesimo Ministro un nuovo piano economico-finanziario (PEF) corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati;
- entro il 31 dicembre 2015 dovesse intervenire la stipulazione di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria.

L'attuazione delle disposizioni citate era subordinata (dal comma 4- *bis* del medesimo articolo 5) al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

La norma è stata abrogata dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).
Sulle modalità di affidamento delle concessioni autostradali sono intervenuti, infatti, i criteri dettati dalle lettere lll) e mmm) dell'art. 1 della legge n. 11/2016, che ha delegato il Governo a recepire le direttive europee in materia di appalti pubblici e di concessioni del 2014, nonché al riordino della normativa vigente. In particolare, la lettera lll) ha previsto l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, nonché la revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione dettata dalla direttiva 2014/23/UE.
La successiva lettera mmm) ha previsto l'introduzione di una disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, siano scadute o prossime alla scadenza, al fine di assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché - nei casi di concessione in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercitl sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi (concessioni *in house*) - dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE, che regolano le concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico.

L'art. 177 del Codice ha introdotto una nuova disciplina per l'esecuzione delle concessioni già in essere, in base alla quale i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, mediante procedura ad evidenza pubblica.
Tale quota, inizialmente pari all'80 per cento, è stata ridotta al 60 per cento dal comma 568 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).
La restante quota può essere realizzata da società *in house* per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti

privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Le concessioni già in essere devono adeguarsi alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Codice. Le modalità per la verifica del rispetto delle quote indicate, che è annuale, è demandata a linee guida da adottare entro novanta giorni, ma non dall'entrata in vigore del Codice (come prevedeva il testo iniziale dello stesso), bensì dall'entrata in vigore della disposizione (sulla base della riscrittura del comma 3 dell'art. 177 operata dal citato comma 568 della legge di bilancio 2018). Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente deve applicare una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.
Disposizioni specifiche per il settore autostradale sono dettate dall'art. 178 del Codice che, in attuazione dei citati criteri di delega, ferma restando la possibilità di affidamento ***in house,*** prevede:
- l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l' affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di 24 mesi prima della scadenza di quelle in essere;
- una disciplina transitoria per l' affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica.
Si prevede inoltre, per le concessioni autostradali, che il " rischio operativo" (definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz), del Codice) si intende comprensivo del rischio traffico.
La citata lettera zz) definisce come «rischio operativo» quello "legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile".

In tema di concessioni autostradali, anche se non relativamente al loro aggiornamento, si richiama il comma 299 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha previsto l'istituzione di un Fondo prioritariamente finalizzato alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico-finanziario (PEF). Il fondo è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 20 milioni di euro annui dal 2017 al 2031, pari complessivamente a 300 milioni di euro. Alla ripartizione delle risorse, da utilizzare esclusivamente in erogazione diretta, si provvede con delibera del CIPE su proposta del MIT.

Le norme relative all'ANAS approvate nella XVII legislatura

Oltre agli interventi normativi operati dall'art. 25 del D.L. 69/2013 in materia di governance (v. paragrafo " Il completamento del processo di riorganizzazione della governance autostradale") e dai commi 868-874 della L. 208/2015 sulla disciplina del contratto di programma MIT-ANAS e sulle risorse destinate all'ANAS (v. paragrafo " Il contratto di programma ANAS e le risorse previste dalla legge di stabilità 2016"), nella XVII legislatura sono stati adottati numerosi interventi normativi puntuali incidenti sui compiti, sulle funzioni e sul bilancio dell'ANAS. Di seguito vengono illustrate le varie norme approvate, procedendo in ordine cronologico e tralasciando disposizioni unicamente di carattere finanziario o destinate a specifiche infrastrutture (quali il comma 68 dell'art. 1 della L. 147/2013 e l'art. 15, comma 3, lettera b), del D.L. 102/2013, o come il comma 1164 dell'art. 1 della L. 205/2017).

Programma ponti, viadotti e gallerie

Un primo intervento (art. 18, comma 10, del D.L. 69/2013) ha riguardato l'istituzione del Programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS. Sulla disposizione è successivamente intervenuto il comma 70 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). Una norma che riguarda il medesimo programma è inoltre prevista dal comma 296 della L. 190/2014 (v. *infra*).

Passi carrai

Un secondo filone di intervento ha riguardato la c.d. questione dei passi carrai. L'art. 1, comma 531, della L. 147/2013 ha istituito un tavolo tra funzionari del MIT, ANAS e rappresentanti dei comitati dei passi carrai per la soluzione, entro il 1° luglio 2014, della questione dei canoni dovuti dai titolari di passi carrabili su strade statali, ai sensi dell'articolo 55, comma 23, della legge n. 449/1997. Successivamente, l'art. 16- *bis* del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) ha introdotto i nuovi commi da 23- *bis* a 23- *octies* al citato articolo 55 , al fine di disciplinare sia gli accessi autorizzati (comma 23- *bis*) che non autorizzati (comma 23- *ter*), nonché la riduzione delle somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 (comma 23- *quater*) e le somme da versare per i nuovi accessi (comma 23- *quinquies*). Ulteriori disposizioni prevedono la non applicazione della nuova disciplina agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi e agli accessi ad impianti di carburanti, nonché il censimento, da parte dell'ANAS, di tutti gli accessi esistenti, autorizzati e non, sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi.

Le norme introdotte dalla legge di stabilità 2015

Disposizioni relative all'ANAS sono contenute anche nella legge di stabilità 2015 (L. 190/2014).

Un primo gruppo di disposizioni è contenuto nei commi 295-296. Il comma 295 prevede, con l'aggiunta di un nuovo comma 3-bis all'art. 36 del D.L. n. 98/2011, il riconoscimento ad ANAS S.p.A., in relazione alle attività di costruzione, gestione,

manutenzione e miglioramento della rete delle strade e delle autostrade statali, di una quota non superiore al 12,5% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il comma 296 stabilisce che la disposizione del comma 295 è applicabile anche al c.d. Programma ponti e gallerie, previsto dal comma 10 dell'art. 18 del D.L. n. 69/2013.
Il comma 362 ha dimezzato, a decorrere dal 2017, la quota di spettanza dell'ANAS S.p.A. del canone annuo a carico dei concessionari autostradali disciplinato dal comma 1020 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che quindi è passato dal 42% al 21%. Per compensare i minori introiti, lo stesso comma prevede che l'ANAS effettui risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

Le norme introdotte dalla legge di stabilità 2016

Ulteriori disposizioni sono state dettate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
Il comma 656 ha autorizzato l'ANAS a stipulare accordi con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale. Tali accordi (che devono essere pubblicati in ogni loro parte sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati) possono essere siglati, previa intesa con il MIT, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro.
Su tale norma è intervenuto, successivamente, l'articolo 7 -*bis* , comma 2, del D.L. 113/2016, che, limitatamente all'anno 2016, ha assegnato le risorse previste (pari a 100 milioni di euro) alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Il successivo comma 3 ha demandato il riparto delle risorse alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In seguito alla stipula dell'accordo è stato emanato il D.M. Interno 17 ottobre 2016 con cui si è proceduto al riparto delle citate risorse .

In base al comma 875, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni, ANAS è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.

Il "fondo investimenti"

L'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il

D.P.C.M. 21 luglio 2017 recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese".
Nel documento consegnato dal Ministro dell'economia alle Camere, volto ad illustrare nel dettaglio la destinazione delle risorse del fondo in questione (noto anche come "fondo investimenti"), vengono indicate le seguenti linee di finanziamento destinate all'ANAS nel periodo 2017-2032:
- ANAS Contratto di programma - Piano manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di 875 milioni di euro;
- ANAS Contratto di programma - Investimenti e infrastrutture stradali e viabilità, per un importo complessivo di circa 5,5 miliardi di euro;
- ANAS - Ripristino viabilità strade danneggiate dal sisma, per un importo complessivo di 574,9 milioni di euro;
- ANAS - Infrastrutture sicurezza stradale, per un importo complessivo di 28,5 milioni di euro.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) è intervenuta sul "fondo investimenti" sia modificando le dotazioni finanziarie destinate alle varie finalizzazioni (comma 1166) che operando (al comma 1072) un rifinanziamento del fondo (800 milioni di euro per l'anno 2018; 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033).

L'integrazione ANAS-FS

L' articolo 49 del D.L. 50/2017 prevede lo sviluppo, da parte di ANAS S.p.A., di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato (FS), al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti di almeno il 10% (rispetto al 2016) sia nel 2017 che nel 2018 (comma 1).
Viene quindi previsto il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS (comma 2).
L'articolo detta altresì le condizioni per il trasferimento delle quote societarie (comma 3) e disciplina gli effetti del medesimo trasferimento su atti e operazioni societarie (commi 4 e 5).
Vengono altresì dettate disposizioni: per l'abrogazione di norme precedenti, che risultano superate (commi 6, 9 e 10) e per la definizione del contenzioso (commi 7 e 8).
Ulteriori disposizioni (recate dall'art. 49 del D.L. 50/2017) riguardano la disapplicazione di norme sul contenimento della spesa (comma 11), nonché per l'utilizzo di risorse, nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, per la realizzazione di attività di progettazione e manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale (comma 12). Viene altresì modificata la destinazione delle risorse attribuite all'ANAS in seguito alla soppressione (operata dal comma 1025 della L. 296/2006) del Fondo centrale di garanzia, stabilendo che le stesse non siano più destinate agli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, bensì ad integrazione delle risorse già stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS 2016-2020 (comma 12-*bis*).

Le norme sul contenzioso

L'art. 49, commi 7-8, del D.L. 50/2017 ha dettato disposizioni per la definizione del contenzioso, anche attraverso la messa a disposizione di un volume di risorse nel limite di 700 milioni di euro.
Tale disciplina è stata dapprima oggetto dell' atto di segnalazione n. 3, inviato dall'ANAC al Governo e al Parlamento nel novembre 2017, e poi modificata e integrata dal comma 1179 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). In particolare, il comma 1179 ha previsto che l'ANAC verifichi in via preventiva (con le modalità definite in apposita convenzione stipulata tra l'Anas S.p.A. e l'ANAC) la correttezza della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni (nuovo comma 7- *bis* dell'art. 49 del D.L. 50/2017).
Il CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2017, ha individuato le risorse eccedenti il fabbisogno dei lavori assegnati con delibere CIPE n. 96/2002, n. 14/2004 e n. 95/2004, effettivamente disponibili per il piano di deflazione del contenzioso ANAS, ai sensi del citato art. 49, commi 7 e 8, corrispondenti a residui disponibili non andati in perenzione relativi a lotti completati e collaudati (63.621.000,0 euro per l'annualità 2014, 63.621.000,0 euro per l'annualità 2015, 38.734.081,3 euro per l'annualità 2016 e 38.734.081,3 euro per l'annualità 2017).

Ulteriori disposizioni

I commi da 9- *quater* a 9- *septies* dell'art. 9 del D.L. 244/2016 prevedono disposizioni per lo svolgimento di specifiche attività del Gruppo Anas e l'assegnazione di 5 milioni di euro alla provincia di Belluno per la sicurezza della rete stradale.
Si segnala inoltre che il "Gruppo Anas" risulta incluso nell'allegato A al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 , recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (p ubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. 210). L'art. 26 del medesimo decreto esclude, per le società elencate nell'allegato A, l'applicazione delle norme dettate dall'art. 4, che disciplina le f inalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche.
L'art. 6, comma 1, della legge n. 158/2017 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni) consente ai piccoli comuni, anche in forma associata, di acquisire case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale.

L'attività conoscitiva e di indirizzo del Parlamento

Attività conoscitive

Il tema delle concessioni autostradali è stato oggetto di due distinte indagini conoscitive, presso i due rami del Parlamento.
Nell'ambito dell' indagine conoscitiva presso l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera (deliberata in data 22 gennaio 2015), uno degli argomenti su cui si è incentrata l'attenzione - nel corso delle audizioni - è stato l'insieme delle disposizioni introdotte dall'art. 5 del c.d. decreto sblocca Italia.

Nell'ambito dell' indagine conoscitiva presso l'8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato sono state svolte solamente due audizioni, l'ultima delle quali tenutasi nel febbraio 2014.

Utili elementi di informazioni sono stati inoltre acquisiti durante le audizioni del Presidente dell'ANAS, tenute dalle Commissioni di Camera (VIII Commissione) e Senato (8 ª Commissione).
Di seguito i link per accedere alla documentazione consegnata dal Presidente di ANAS S.p.A. nel corso delle audizioni più recenti:
- documento sul contratto di programma ANAS (VIII Commissione, 4 ottobre 2017);
- documenti sulle prospettive di sviluppo industriale di ANAS S.p.A. (8 ª Commissione, 9 novembre e 6 dicembre 2016);
- documento sulla situazione attuale e sulle prospettive di sviluppo della società (8 ª Commissione, 16 febbraio 2016).

Atti di indirizzo

Tra gli atti di indirizzo approvati, oltre a quelli relativi a specifiche tratte autostradali (quali ad esempio le risoluzioni nn. 8/00128, 8/00129, relative alla frana che ha investito il viadotto Himera dell'autostrada Palermo-Catania, e la risoluzione n. 8-00079 sulle modalità di realizzazione della bretella di Campogalliano Sassuolo), si segnalano le risoluzioni nn. 8/00118 e 8/00124 volte ad impegnare il Governo ad assumere iniziative per reperire e stanziare le risorse necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale nazionale in modo da aumentare la sicurezza nei trasporti. Con la risoluzione 8-00267, invece, si è impegnato il Governo a provvedere alla revisione della rete stradale nazionale.

Si segnala altresì l'approvazione, da parte dell'8 ª Commissione del Senato, nella seduta del 26 luglio 2017, di una risoluzione relativa ad una serie di proposte legislative dell'UE, riguardanti tra l'altro l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale (Doc. Senato XVIII, n. 213).

Ulteriori norme in materia stradale

Nel corso della XVII legislatura sono state approvate diverse disposizioni finalizzate alla manutenzione, alla messa in sicurezza o alla riclassificazione di tratti stradali.

Manutenzione e messa in sicurezza di tratti stradali

L'art. 20, comma 3, del D.L. 50/2017, ha autorizzato un contributo di 170 milioni di euro per l'anno 2017 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario per la

manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza, Il successivo comma 4 ha demandato ad un apposito decreto ministeriale, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, il riparto dei contributi. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il decreto 14 luglio 2017.
I commi 1076-1078 dell'art. 1 della legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) autorizzano una spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.
Ulteriori disposizioni sono contenute nell' art. 17 del D.L. 50/2017, che disciplina il riparto di contributi in favore di Province e Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilità (oltre che all'edilizia scolastica), nonchè nell'art. 18 che introduce norme per consentire agli enti di area vasta, nel 2017 e nel 2018, di utilizzare i proventi delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada per interventi volti a migliorare la sicurezza stradale (comma 3- *bis*).
L'articolo 52- *quinquies* detta invece disposizioni finalizzate, attraverso la sospensione del versamento delle rate relative agli anni 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione da parte della società concessionaria Strada dei Parchi, a consentire l'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Analoga finalità è perseguita dall'art. 16- *bis* del D.L. 91/2017 che, tra l'altro, a tal fine, ha autorizzato un contributo di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025) a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.
Su tale ultima disposizione è poi intervenuto il comma 725 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di stabilità 2018) che ha modificato la distribuzione temporale dei finanziamenti, incrementando di 58 milioni di euro le risorse per il 2018 e riducendo corrispondentemente le risorse di competenza degli esercizi successivi.
Si ricorda infine l'articolo 15- *quater* del D.L. 148/2017, che reca una autorizzazione di spesa (nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017) finalizzata alla realizzazione degli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.

Riclassificazione di tratti stradali

Nelle premesse della risoluzione 8-00267 , approvata dall'VIII Commissione (Ambiente) della Camera nella seduta dell'8 novembre 2017, viene considerata urgente una revisione complessiva della rete stradale nazionale, alla luce del fatto che il processo di regionalizzazione avvenuto alla fine degli anni Novanta " ha dato luogo a un sistema che non risponde all'esigenza di eliminare le disuguaglianze territoriali e di garantire l'accesso alla rete autostradale e alle reti europee ed è carente sia in termini di tempi di percorrenza sia di comfort e di sicurezza rispetto alle moderne esigenze di accessibilità sostenibile e di facilità di raggiungimento di nodi strategici del sistema medesimo". In considerazione della citata urgenza, la risoluzione ha impegnato il G overno: ad accelerare l' *iter* di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la modifica della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, con la sua rapida trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari e, nelle more della conclusione di tale iter, ad assumere iniziative per anticipare l'operatività del trasferimento all'Anas delle strade

di cui è certa la riclassificazione; nonché a prevedere adeguate risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2018.
Lo schema di decreto citato, presentato alle Camere il 22 dicembre 2017 (atto del Governo n. 489), prevede una revisione della rete stradale di interesse nazionale attraverso il trasferimento alla rete nazionale di circa 3.601 km di strade e la contestuale declassificazione a rete regionale di circa 592 km di strade nazionali.
Lo schema riguarda le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. Le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, e le Province autonome di Trento e Bolzano, non sono interessate dallo schema di decreto in esame in quanto (come ricordato nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a pag. 3) il "relativo riordino della viabilità, effettuato rispettivamente con i decreti legislativi n. 320/94, 111/2004 e 320/97, non ha richiesto alcuna riclassificazione. Per quanto riguarda le Regioni Autonome di Sicilia e Sardegna, ad oggi non è stato ancora effettuato il trasferimento [...] delle strade statali non inserite nella rete stradale di interesse nazionale". Lo schema non riguarda altresì le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, per le quali si è ritenuto di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio. Su tale schema la Commissione VIII ha espresso il proprio parere, favorevole con condizioni, nella seduta del 10 gennaio 2018.

Biodiversità e aree protette

Nella XVII legislatura è proseguito il percorso di attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) e sono state emanate norme, sia per la conservazione delle specie, sia per l'istituzione, il finanziamento e la governance delle aree protette. Nel corso della legislatura, è stata inoltre esaminata una proposta di legge di riforma della legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991), che non è stata definitamente approvata.

La tutela della biodiversità

L'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB)

Nel corso della XVII legislatura è proseguito il percorso di attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità (elaborata con l'intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 ottobre 2010),che rappresenta uno strumento per l'attuazione della Convenzione sulla Diversità Biologica (adottata il 5 giugno del 1992, al Summit mondiale di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, e ratificata dall'Italia con la legge n. 124 del 1994).
Nella G.U. n. 206 del 5 settembre 2014 sono infatti stati pubblicati i seguenti due documenti attuativi della SNB, approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 10 luglio 2014:

- 1° rapporto sull'attuazione della SNB (periodo 2011-2012);
- SNB: prime indicazioni programmatiche fino al 2015.

Nella seduta del 26 maggio 2016, la Conferenza unificata ha approvato i seguenti ulteriori documenti:

- accordo sullo schema di 2° rapporto sull'attuazione della SNB (periodo 2013-2014);
- intesa sulla revisione intermedia della SNB fino al 2020.

Le norme emanate nella XVII legislatura

L'art. 1, comma 355, della L. 190/2014 (stabilità 2015) ha ridotto di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla biodiversità.
Ulteriori norme sono contenute nell'art. 11 del D.L. 91/2014. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 recano misure volte rispettivamente a promuovere intese e accordi per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione e a provvedere agli oneri di funzionamento della Commissione CITES (Convenzione sul

commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con la legge n. 874/1975) . I l successivo comma 12- *bis* prevede invece l'inserimento delle nutrie tra le specie non tutelate.
L' articolo 7 della L. 221/2015 (c.d. collegato ambientale) ha dettato disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e relativamente alle autorizzazioni per il prelievo dello storno, al controllo delle popolazioni di talpe, ratti, nutrie e specie arvicole, nonché all'installazione degli appostamenti fissi. L'articolo 75 della medesima legge ha previsto la rivalutazione, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).
L'art. 1, comma 143, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha istituito, p resso il Ministero dell'ambiente, un fondo per la realizzazione di investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro (3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021).
Si ricorda, inoltre, che nella Gazzetta ufficiale del 25 maggio 2017 è stato pubblicato l' accordo, siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul Piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, in attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità.

Le norme per le specie alloctone

L' art. 3 della legge n. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015) ha delegato il Governo ad adottare, entro il 16 settembre 2017, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
In attuazione di tale delega è stato emanato il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230.
Disposizioni sulle specie alloctone, in particolare per il loro controllo, erano state in precedenza dettate anche dal comma 12 dell'art. 11 del D.L. 91/2014. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 19 gennaio 2015.

Le aree protette

Lo stato attuale

La conservazione dei territori naturali che ancora mantengono inalterate le matrici ecosistemiche rappresenta il principale obiettivo dell'istituzione di aree naturali protette. La legge 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette") ha provveduto alla classificazione delle aree naturali protette ed ha istituito, altresì, l'Elenco ufficiale delle aree protette (attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e recepito con il D.M. 27 aprile 2010 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2010).
L'ultima relazione del Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (Doc. CXXXVIII, n. 5, presentato alla Camera nel gennaio 2018) sottolinea che dal citato elenco si "rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50% del territorio

nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste". Nella medesima relazione viene sottolineato che "nel 2016 è proseguita la procedura avviata nel 2015 per la predisposizione del 7° aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette".

Alle succitate aree protette vanno aggiunte le zone di protezione facenti parte della rete europea "Natura 2000" (istituita con la c.d. direttiva habitat n. 92/43/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 357/1997, a sua volta integrato con il D.P.R. 120/2003), concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse europeo.

Della "rete Natura 2000", istituita dalla c.d. direttiva Habitat (che ha previsto l'individuazione di Siti di importanza Comunitaria e la loro successiva designazione in Zone Speciali di Conservazione), fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della c.d. direttiva uccelli (direttiva n. 79/409/CEE, sostituita dalla direttiva 2009/147/CE).

Nella citata relazione del Ministero dell'ambiente viene sottolineato che il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete "Natura 2000". Tale sovrapposizione, in riferimento alla superficie totale delle aree protette nazionali (parchi nazionali, aree marine protette e riserve statali), raggiunge quasi il 79%.

Nella medesima relazione si segnala che è attualmente in corso il processo di designazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) in ZSC (Zone Speciali di Conservazione), che prevede l'individuazione di misure sito specifiche, e che nel 2016 è proseguito il lavoro mirato all'integrazione di tali misure negli strumenti pianificatori e regolamentari delle aree naturali protette di rilievo nazionale. Questo impegno - sempre secondo la medesima relazione - "si è rafforzato anche a causa della chiusura negativa del caso EU PILOT 4999/13, aperto nei confronti dello Stato italiano ad aprile 2013 dalla Commissione Europea per insufficiente designazione delle ZSC, con l'automatica apertura, ad ottobre 2015, della procedura di infrazione n. 2163/2015, sulla cui risoluzione sarà necessario un significativo apporto da parte di tutti gli attori coinvolti".

Informazioni sulla zone SIC, ZSC e ZPS individuate nel territorio nazionale, con i link ai decreti di designazione, sono disponibili nella sezione " SIC, ZSC e ZPS in Italia" del sito *web* del Ministero dell'ambiente.

Le norme emanate nel corso della XVII legislatura

Nel corso della XVII legislatura sono stati adottati numerosi interventi normativi in materia di aree protette.

Disposizioni per l'istituzione e/o il finanziamento di aree marine

Con i commi 116 e 117 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) sono state introdotte norme finalizzate all'istituzione e al finanziamento di alcune aree marine protette (Grotte di Ripalta-Torre Calderina e Capo Milazzo).

Ulteriori norme sono contenute nell'art. 11, comma 1- *bis*, del D.L. 91/2014, che interviene sulla disciplina relativa all'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.

L'articolo 6 della L. 221/2015 (c.d. collegato ambientale) ha ampliato l'elenco delle zone in cui è consentita l'istituzione di parchi marini e riserve marine attraverso l'aggiunta delle aree di Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, nonché reca uno stanziamento di 800.000 euro per l'anno 2015, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, e uno stanziamento di un milione di euro, a decorrere dal 2016, per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite.

La lettera b) del comma 1112 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) è intervenuta in materia di aree marine di reperimento, ridenominate di Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli-Capo di Leuca, e Capo Spartivento. I commi 1113-1114 hanno previsto:
- per l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine, il finanziamento entro limiti massimi di spesa di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018;
- un finanziamento di 300.000 euro per ciascuna riserva, a decorrere dal 2019, per assicurarne il funzionamento.
I commi 1116-1118 della L. 205/2017 istituiscono il Parco nazionale di Portofino . L'istituzione e il primo avviamento del parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000, per l'esercizio 2018. Il funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, con 1 milione di euro.

Disposizioni per l'istituzione e/o il finanziamento di aree terrestri

Il comma 237 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali.
L'articolo 17- *ter*, del D.L. 148/2017, inserisce gli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2018.
Numerose norme sono poi contenute nell'art. 1 della legge di stabilità 2018 (L. 205/2017).
Il comma 1112, lettera a), provvede ad istituire il Parco del Delta del Po. Conseguentemente, il comma 1115 dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991, in base al quale si prevedeva la procedura per l'istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po.
I commi 1116-1118 della L. 205/2017 istituiscono il Parco nazionale del Matese. L'istituzione e il primo avviamento del parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000, per l'esercizio 2018. Il funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, con 2 milioni di euro.
Il successivo comma 1119 destina una quota dei proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2018-2020, nel limite di 10 milioni di euro annui , prioritariamente al finanziamento delle attività relative al programma triennale per le aree naturali protette (previsto dall'art. 4 della L. 394/1991).

Ulteriori disposizioni

Nel corso della legislatura sono state emanate disposizioni incidenti sulla ***governance*** di specifiche aree protette.
L'art. 11, comma 8, del D.L. 91/2014, ha attribuito le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio alla regione Lombardia. L'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è stata demandata ad una successiva norma di attuazione dello

Statuto della regione medesima. In seguito a tale disposizione è stato quindi emanato il D.Lgs. 13 gennaio 2016, n. 14 (recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio").

Al fine di assicurare l'applicazione delle citate disposizioni, il comma 471 della L. 208/2015 ha previsto l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di personale presso il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio.

Il comma 4 dell'art. 11 del D.L. 91/2014 ha invece dettato disposizioni per la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre.

Ulteriori norme, in qualche modo incidenti sul territorio delle aree protette, sono contenute:

- nel comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha autorizzato una spesa di 2 milioni di euro per il 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio in relazione alla realizzazione del Grande progetto Pompei, per la messa in sicurezza della Strada Matrone, nel comune di Boscotrecase (NA), compromessa a seguito degli incendi boschivi e relativi eventi franosi che nei mesi di luglio e agosto 2017 hanno interessato l'area vesuviana;
- nel comma 363 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), che ha dettato norme finalizzate alla semplificazione delle valutazioni di incidenza di taluni interventi edilizi minori nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti nel cui territorio ricadono interamente siti di importanza comunitaria (SIC).

Tale disposizione è stata riprodotta quasi interamente, con una formulazione pressoché identica, dall'art. 57, comma 1, della L. 221/2015.

L'articolo 17-*bis* del D.L. 148/2017 ha poi integrato tale ultima disposizione, aggiungendovi un comma 1-*bis* al fine di precisare che la competenza in ordine alle valutazioni di incidenza di opere edilizie minori, da realizzare nei siti di importanza comunitaria (SIC), è esercitata dai comuni nel cui territorio devono essere eseguiti tali interventi, non solo nel caso di siti ricadenti interamente nel territorio del comune (come previsto dal comma 363 e dal comma 1 dell'art. 57), ma anche di siti che interessano il territorio di più comuni.

L'attività parlamentare

Il disegno di legge di modifica della legge quadro sulle aree protette

Nella seduta del 10 novembre 2016, dopo un lungo esame in sede referente, l'Assemblea del Senato ha approvato un progetto di legge recante "Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette". Tale provvedimento, modificato dall'Assemblea della Camera (nella seduta del 20 giugno 2017), non è però giunto alla sua approvazione definitiva.

Per un approfondimento sui contenuti del progetto di legge si rinvia alla scheda "Disposizioni in materia di aree protette".

Il riparto dei contributi destinati alle aree protette

In attuazione del comma 40 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ogni anno il Ministero dell'ambiente sottopone al parere delle Commissioni parlamentari competenti uno schema di decreto che provvede a ripartire annualmente le risorse del capitolo 1551, piano gestionale n. 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
L'ultimo di tali schemi , relativo all'esercizio 2017, è stato trasmesso, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari (Atto del Governo n. 478), nel mese di novembre 2017.

Gli atti di indirizzo e controllo

La tematica delle aree protette e della tutela della biodiversità è oggetto costante di interrogazioni e interpellanze rivolte al Governo. Tra le più recenti e significative si segnalano l'interrogazione 4-02275, sulla designazione dei SIC in ZSC; le interrogazioni 5-06940 e 4-13995, in risposta alla quale il Governo ha fornito elementi sulla situazione delle nomine degli organi dei Parchi nazionali, l'interrogazione 4-00850 in merito al caso EU Pilot 6730/14/ENVI, riguardante la Rete Natura, e alla Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB), nonchè le interrogazioni 4-14539 e 5-12308 sulle specie alloctone e l'interrogazione 5-10841 su ll'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

Le proposte di nomina

La competenti Commissioni parlamentari esaminano le proposte di nomina a presidente degli enti parco, che sono trasmesse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 gennaio 1978 ai fini dell'espressione del parere.

Bonifiche dei siti inquinati e danno ambientale

La disciplina sulla bonifica dei siti inquinati (contenuta nel Titolo V, parte quarta, del Decreto legislativo 152/2006, c.d. Codice dell'Ambiente), nel corso della XVII legislatura, è stata oggetto di una serie di modifiche e integrazioni sui processi di bonifica e sulla riqualificazione delle aree contaminate.
In materia di danni all'ambiente sono invece state approvate norme per la chiusura del contenzioso con l'UE e la riscrittura della disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale.

I siti inquinati di interesse nazionale

I siti inquinati di interesse nazionale (SIN)

Nelle disposizioni in materia di bonifica, l' art. 252 del D.Lgs n. 152 del 2006 disciplina l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN), per i quali la procedura di bonifica adottata è quella ordinaria, come prevede l'art. 242 del D.Lgs 152 del 2006, con la competenza in capo al Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dello sviluppo economico.
Tali siti sono individuabili in relazione alle caratteristiche, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. In particolare, il comma 2 specifica che all' individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo specifici principi e criteri direttivi. Conseguentemente, con il D.M. 11 gennaio 2013 sono stati indicati 18 siti di interesse nazionale (dei 57 SIN esistenti in precedenza) che sono stati trasferiti alla competenza regionale in quanto non soddisfacevano i requi siti previsti.
In risposta all' interrogazione 5-10451, il sottosegretario all'ambiente ha sottolineato che " la competenza in materia di siti contaminati, che non siano stati individuati di interesse regionale o nazionale, e la conseguente bonifica è del Comune, residuando in capo all'amministrazione regionale esclusivamente le funzioni pianificatorie e programmatorie degli interventi sostitutivi, nonché quelle di coordinamento e indirizzo nei confronti delle Province e dei Comuni, mentre resta in capo al Ministero dell'ambiente la competenza in materia di danno ambientale".
In proposito al citato trasferimento alla competenza regionale di alcuni siti, occorre segnalare che, con la sentenza n. 7586/2014 del 16 luglio 2014, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso contro il declassamento a sito inquinato di interesse regionale del sito "Bacino del fiume Sacco" operato dal citato decreto 11 gennaio 2013. Di conseguenza il numero dei SIN rimasti di competenza statale è salito a 40.

In seguito all'approvazione del comma 245 della legge di stabilità 2018 (L. 205/2017), che ha qualificato come SIN il sito Officina Grande Riparazione ETR di

Bologna, il numero dei SIN è ora pari a 41.

Il comma 2- *bis* dell'art. 252, inserito dall' art. 36- *bis*, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, specifica inoltre che in ogni caso sono individuati siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto. Il successivo comma 4 dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dall'art. 36, comma 4, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83) dispone altresì che il Ministero dell'ambiente adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

Le norme sui SIN emanate nel corso della legislatura

Nel corso dell'attuale legislatura sono state introdotte diverse disposizioni relative ai siti inquinati di interesse nazionale (SIN).
Un primo intervento in materia è consistito nell'introduzione di una disciplina speciale finalizzata a consentire l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei SIN, per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie, di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, nonché altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali (art. 41, comma 3- *bis,* del D.L. 69/2013, cd. decreto del fare).
Ulteriori disposizioni sui SIN sono state emanate con il D.L. 145/2013 (cd. decreto Destinazione Italia), che ha riscritto la disciplina per la riconversione industriale dei SIN di preminente interesse pubblico dettata dall'art. 252-*bis* del D.Lgs. 152/2006 (si rinvia in proposito al paragrafo "La procedura per la riconversione industriale di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico").

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha destinato quota parte della dotazione aggiuntiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) al finanziamento degli interventi di bonifica di SIN (comma 7) e ha previsto l'assegnazione di 25 milioni di euro, sempre a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del SIN di Brindisi (comma 12).
Il comma 7 è però stato successivamente abrogato dall' art. 1, comma 704, lett. b), della legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190).

Anche nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) sono contenute norme in materia di SIN.
Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei SIN, il comma 476 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018), 10 milioni dei quali (5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017) destinati agli interventi di bonifica del SIN Valle del Sacco.
Su tale disposizione interviene il citato comma 245 della legge di stabilità 2018 (L. 205/2017), che ha qualificato come SIN il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna. Tale norma, in primo luogo, destina la somma di 1 milione di euro (per l'anno 2018) agli interventi urgenti di competenza pubblica di

messa in sicurezza dell'area, a valere sulle risorse previste dal comma 476. In secondo luogo modifica il comma 476 al fine di chiarire che le risorse del Fondo sono destinate agli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica (il testo previgente si limitava a far riferimento agli interventi di messa in sicurezza e bonifica).
Il comma 815 della legge di stabilità 2016 ha dettato disposizioni volte ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per le attività di bonifica e messa in sicurezza del SIN Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 14, comma 12, del D.L. 244/2016, ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine relativo alla gestione emergenziale della situazione ambientale dello stabilimento «Stoppani» nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018 dal comma 1133 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

Ulteriori norme incidenti sui SIN riguardano le bonifiche da amianto (v. paragrafo " Bonifica di siti, beni e strutture contaminati da amianto") e i dragaggi (v. paragrafo "Dragaggi").

L'attività parlamentare

Le relazioni approvate dalla "Commissione bicamerale rifiuti"

La Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato, nel corso della XVII legislatura, le seguenti relazioni incentrate su alcuni siti inquinati:
- Doc. XXIII, n. 9: Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel SIN di Venezia-Porto Marghera;
- Doc. XXIII, n. 11: Relazione sulle bonifiche dei poli chimici: il «Quadrilatero del Nord» - Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna;
- Doc. XXIII, n. 15: Relazione sul sito di interesse regionale "Basso bacino del fiume Chienti";
- Doc. XXIII, n. 19: Relazione sulla situazione delle bonifiche dei siti contaminati: il Sin di Bussi sul Tirino;
- Doc. XXIII, n. 22: Relazione sulla situazione dei lavori di bonifica del SIN Laghi di Mantova e polo chimico;
- Doc. XXIII, n. 28: Relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera.

Nella seduta del 28 febbraio 2018 la medesima Commissione ha approvato la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nei siti di interesse nazionale (Doc. XXIII, n. 50) nonché la relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 53).

Gli atti di indirizzo e controllo

Nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha svolto un considerevole numero di interrogazioni e interpellanze in materia di SIN, con le quali sono state acquisite informazioni sullo stato delle bonifiche in corso.
Una panoramica complessiva, benché sintetica, sulle attività di bonifica dei SIN e gli

stanziamenti ad esse finalizzati, è contenuta nel documento pubblicato dal Ministero dell'ambiente e relativo al *question time* tenutosi al Senato nella seduta del 19 gennaio 2017. Informazioni più dettagliate, ma meno recenti, sono state fornite nel corso dell' audizione del Ministro dell'ambiente presso la "Commissione rifiuti" del 25 gennaio 2016 .

Da ricordare anche che la 13 ª Commissione (Ambiente) del Senato ha concluso:
- l'affare assegnato sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola di Trieste con l'approvazione della risoluzione Doc. Senato XXIV, n. 60;
- l'affare assegnato concernente le problematiche dell'ex cava di tufo Monti sita in Maddaloni, in provincia di Caserta, con l'approvazione della risoluzione Doc. Senato XXIV, n. 58;
- l'affare assegnato concernente le problematiche ambientali connesse allo smaltimento illegale di rifiuti industriali e tossici che interessa le aree circostanti il sito portuale della Spezia, anche con riferimento all'ex sito di interesse nazionale, con l'approvazione della risoluzione Doc. Senato XXIV, n. 23.

Nella seduta del 6 dicembre 2017, l'Assemblea della Camera ha approvato (per parti separate) le mozioni 1-01644 e 1-01775, discusse congiuntamente, relative agli interventi per la bonifica e la protezione ambientale del territorio bresciano.

La procedura per la riconversione industriale di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico

L'articolo 4, comma 1, del D.L. 145/2013 (cd. "D.L. Destinazione Italia") ha integralmente sostituito la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'art. 252-***bis*** del D.Lgs. 152/2006, al fine di consentire la stipula di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei SIN, individuati entro il 30 aprile 2007.
I commi da 1 a 11 del nuovo art. 252- *bis* del Codice dell'ambiente prevedono:

- la stipulazione di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007. Da tale procedura è prevista l'esclusione per le aree dello stabilimento ILVA di Taranto (comma 1). Tale esclusione, in base all'art. 2, comma 11, del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, non opera qualora l'impresa sia ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;
- le modalità, i criteri ed i contenuti obbligatori degli accordi di programma (commi 2 e 3),
- i requisiti dei soggetti interessati e gli impegni assunti dai medesimi, con l'individuazione delle rispettive responsabilità (commi da 4 a 7);

- le modalità di approvazione degli interventi per l'attuazione dei progetti integrati e gli effetti prodotti dai decreti di approvazione, che consentono la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse (commi 8 e 9);
- la costituzione di società ***in house*** per la progettazione, il coordinamento e il monitoraggio dei citati progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico (comma 10);
- l'adozione di misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonché a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 previamente incluse negli accordi di programma (comma 11).

L'articolo 4, comma 2, ha inoltre previsto la concessione di un credito d'imposta alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art. 252-***bis*** a fronte dell' acquisizione di nuovi beni strumentali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. I commi da 3 a 10 dell'articolo 4 medesimo disciplinano, nel dettaglio, le modalità di attribuzione del citato credito d'imposta.
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il decreto del 7 agosto 2014 con cui sono state stabilite le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione del credito di imposta in favore delle imprese sottoscrittrici dei suddetti accordi di programma. Successivamente, con il decreto direttoriale 18 maggio 2015 del Ministero dello sviluppo economico sono stati definiti modalità e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta e stabilita, altresì, la procedura di prenotazione delle risorse finanziarie per la concessione del credito.

La procedura semplificata di bonifica

L'art. 13, commi 1-3, del D.L. 91 del 2014 (c.d. decreto competitività), ha introdotto nella parte IV, titolo V, del D.Lgs 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente) l'art. 242-***bis***, con cui viene disciplinata una nuova procedura semplificata, per le operazioni di bonifica del suolo che l'operatore interessato effettua, a proprie spese, per la riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. Tale disciplina, che è alternativa alla procedura ordinaria (disciplinata dall'art. 242) ed è applicabile anche ai siti di interesse nazionale (la cui procedura ordinaria è disciplinata dall'art. 252 del medesimo Codice), è stata successivamente modificata dall'art. 34, comma 10- *bis*, lettere a) e b), del D.L. n. 133 del 2014 (c.d. decreto sblocca Italia).
Nell'ambito di tale procedura semplificata, l'operatore può presentare all'amministrazione competente (regionale, di cui all'articolo 242, o statale, di cui all'articolo 252) uno specifico progetto, completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione previste dagli articoli

242 (procedura ordinaria svolta dalle regioni) e 252 (procedura ordinaria per i siti di interesse nazionale, svolta dal Ministero dell'Ambiente), bensì al controllo ***ex post***, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 242- *bis*, per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) nei suoli per specifica destinazione d'uso (comma 1).
L'operatore deve presentare un programma di interventi alla amministrazione competente, che ha 120 giorni di tempo per approvarlo e autorizzarlo. Una volta autorizzato, l'operatore ha 30 giorni di tempo per avviare i lavori, che devono concludersi entro 18 mesi (o 24 mesi, nel caso di proroga). Scaduti tali termini, si rientra nelle procedure ordinarie di bonifica, vale a dire quelle disciplinate dall'art. 242 o dall'art. 252 a seconda che il sito sia o meno di interesse nazionale (comma 2).
Per i siti tra 15.000 e 400.000 metri quadrati, i progetti di bonifica possono essere attuati in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta ai predetti vincoli temporali; per i siti superiori a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l'autorità competente (comma 1- *bis*).
Il comma 2- *bis* introduce un privilegio *ex lege* per il riutilizzo in situ dei materiali trattati e, più in generale, per le modalità tecniche di intervento che minimizzino il ricorso alla discarica.
Ultimati gli interventi di bonifica, l'operatore presenta il piano di caratterizzazione all'autorità competente, di cui agli articoli 242 o 252, al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso, che lo approva nei successivi 45 giorni. In via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di 45 giorni, il piano di caratterizzazione si intende approvato (comma 3).
La validazione dei risultati del piano di caratterizzazione del sito è effettuata da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente, con costi a carico dell'operatore, e costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, l'ARPA territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e all'operatore, che deve presentare, entro i successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 (comma 4).
In via transitoria, l' art. 13, comma 2 del D.L. 91 del 2014 prevede l' applicazione della disciplina semplificata anche ai procedimenti di cui agli articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, cioé alla data del 25 giugno 2014. Il comma 3 del medesimo art. 13 stabilisce che i procedimenti avviati prima del 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs 152 del 2006 e la cui istruttoria non sia conclusa alla data del 25 giugno 2014, sono invece definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.
L'art. 13, comma 3- *ter*, modifica inoltre l'articolo 242 (procedura ordinaria) precisando, con l'aggiunta del comma 13 -*bis*, che per la rete di distribuzioni

carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4. Con il decreto 12 febbraio 2015, n. 31 , è stato adottato il regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La procedura di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli-Coroglio

La disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. 133/2014

L'articolo 33 del D.L. 133 del 2014 (cd. decreto sblocca Italia) ha introdotto una disciplina speciale (commi 1-10) per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri, attraverso la predisposizione di uno specifico programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana.
E' previsto altresì che tale disciplina venga applicata al comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel comune di Napoli, dichiarato area di rilevante interesse nazionale, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree medesime (comma 11).
Tali disposizioni hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi (comma 1).
Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti sono attribuite allo Stato, con la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio (comma 2), che le esercita attraverso la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto Attuatore (commi 5 e 6).
Con il D.P.C.M. 3 settembre 2015 (registrato alla Corte dei conti in data 17 settembre 2015), per un periodo di tre anni, è stato nominato Commissario straordinario del Governo, Salvatore Nastasi. Con il successivo D.P.C.M. 15 ottobre 2015 è stato invece nominato soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. (Invitalia).
Il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto Attuatore sono preposti alla formazione, all'approvazione e all'attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale (comma 4).
In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, i successivi commi da 12 a 13- *quater* dettano disposizioni sul trasferimento della proprietà delle aree e degli immobili in possesso della società Bagnoli Futura S.p.A., sulla sostenibilità economica e finanziaria del suddetto programma e sulla sua compatibilità con i piani di evacuazione per l'emergenza Vesuvio, sull'acquisizione delle proposte del comune di Napoli e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali della società Bagnoli Futura S.p.A.

Modifiche successive

Una prima modifica della disciplina introdotta dal succitato articolo 33 è stata operata dal comma 356 della L. 190/2014, al fine di fare corretto riferimento all'ultimo dei decreti di perimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio. La previgente formulazione del comma 11 faceva infatti riferimento al D.M. Ambiente 31 agosto 2001, ma (in attuazione dell'art. 36- *bis*, comma 3, del D.L. 83/2012) il sito in oggetto è stato successivamente riperimetrato con D.M. Ambiente 8 agosto 2014, pubblicato nella G.U. n. 195 del 23 agosto 2014. Tale riperimetrazione ha escluso alcune aree dalla competenza del Ministero dell'ambiente per trasferirle alla competenza della Regione Campania.

Modifiche più sostanziali sono state apportate dal comma 16-***quater*** dell'articolo 11 del D.L. 78 del 2015 . Tali modifiche sono intervenute sulla procedura di selezione del Commissario straordinario di Governo (lett. a), nonché hanno provveduto all'individuazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. (Invitalia) quale soggetto attuatore e all'istituzione di una Cabina di regia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al comprensorio di Bagnoli-Coroglio (lett. b e c). Conseguentemente sono state modificate le disposizioni riguardanti la definizione del programma di rigenerazione urbana, anche con riguardo al coinvolgimento del comune di Napoli. Sulla composizione della cabina di regia è intervenuto l' articolo 3 del D.L. 243/2016 al fine di prevedere che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.

Un'ulteriore modifica è stata prevista dalla lettera c) del comma 12 dell'articolo 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, che ha modificato l'articolo 33, comma 3, primo periodo, del D.L. 133/2014, al fine di prevedere che la delibera del Consiglio dei ministri, per l'individuazione delle aree di rilevante interesse nazionale, alle quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 33, venga adottata su proposta dei Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti.

L' articolo 11- ***bis*** del D.L. 210 del 2015 *(*cd. milleproroghe 2016) è intervenuto con diverse modifiche sull' articolo 33 del D.L. n. 133/2014. In particolare, è stato modificato il comma 10 dell'art. 33, al fine di prorogare di sessanta giorni il termine per l'adozione del programma di rigenerazione urbana delle aree in questione da parte del Commissario straordinario del Governo ed è stato previsto che le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente per il sito di "Bagnoli-Coroglio" ed erogati al Comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio (di cui all'art. 33, comma 13, del citato D.L. 133/2014).

Ulteriori interventi disposti dall'articolo 11-bis hanno riguardato il comma 12 del citato articolo 33, al fine: di sopprimere ogni riferimento nella disciplina vigente alla previsione della costituzione di una apposita società per

azioni da parte del soggetto attuatore per il trasferimento delle aree e degli immobili relativi in possesso della società Bagnoli Futura S.p.A, di inserire una disciplina degli strumenti finanziari per un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, versato alla curatela fallimentare, di precisare che l'emissione dei predetti strumenti finanziari non comporta l'esclusione dalla disciplina sui compensi degli amministratori e dei dipendenti relativa al limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali (prevista dall'articolo 23-bis del D.L. 201 del 2011), di chiarire che la trascrizione del decreto di trasferimento (delle aree e degli immobili) deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione e di mantenere fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica.
Il comma 12 del citato art. 33 è stato ulteriormente modificato dall'art. 13- *bis* del D.L. 91/2017, al fine di conferire certezza ai termini dì versamento alla curatela fallimentare della società Bagnoli futura S.p.A., in liquidazione.
La novella (che mira a superare le eccezioni di incostituzionalità, sollevate nel corso di un giudizio innanzi il Consiglio di Stato, in quanto le modalità di indennizzo prospettate non darebbero certezza del ristoro) attiene al versamento dell'importo del valore determinato dall'Agenzia del demanio della proprietà degli immobili e delle aree del sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio, la cui proprietà è trasferita *ex lege* al Soggetto Attuatore, disciplinando anche forme, modalità e termini di eventuali contestazioni in sede giurisdizionale della stima effettuata dalla predetta Agenzia. Contestualmente, si è previsto che il Soggetto attuatore possa acquisire la necessaria provvista finanziaria per il versamento dell'importo determinato dall'Agenzia del Demanio mediante l'emissione, su mercati regolamentati, di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni non condizionando il versamento dell'importo del valore della proprietà dei predetti immobili e aree alla curatela fallimentare alla predetta emissione.

Disposizioni di attuazione

In attuazione delle disposizioni succitate è stato emanato il D.P.C.M. 15 ottobre 2015 (a cui il D.P.C.M. 27 febbraio 2017 ha apportato una modifica inerente la composizione della Cabina di regia) che, tra l'altro, ha previsto che, nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del D.L. n. 133 del 2014, continua l'attuazione dell' Accordo di programma "per l'attuazione delle iniziative, delle misure, delle attività e degli interventi necessari per il corretto esercizio delle funzioni di custodia giudiziaria dinamica disposta con provvedimento del 21 novembre 2014 del Presidente del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Penale, apposto in calce alla lettera della Procura della Repubblica di Napoli in data 18 novembre 2014, da espletare nelle aree ex ILVA ed ex Italsider del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio oggetto di sequestro giudiziario", sottoscritto il 16 aprile 2015 dal Ministero dell'ambiente e dal Comune di Napoli, approvato con d.d. prot. n. 136/STA del 16 aprile 2015 e registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2015, reg. n. 1, fog. n. 1592.
Conseguentemente, al fine di attuare quanto disposto nel citato Accordo, l'articolo 4 del medesimo D.P.C.M. 15 ottobre 2015 ha previsto che le risorse finanziarie già trasferite dal Ministero dell'ambiente nel bilancio del comune di Napoli ai fini della bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio in coerenza con l'assetto delle

competenze previgente all'art. 33 del D.L. 133/2014, nonché quelle per la bonifica dell'amianto nell'area ex Eternit, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma e del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al predetto art. 33, secondo gli indirizzi della Cabina di regia, che, come riferito dal Ministro dell'ambiente, in risposta all'interrogazione n. 3-01660, risulta finanziato per 4,5 milioni di euro a valere sulle risorse residue pari a circa 45 milioni di euro già al netto di circa 3 milioni spesi dal custode giudiziario pro tempore per le finalità di messa in sicurezza, che conseguentemente risultano pari a 40,5 milioni.
Una ricostruzione completa degli accordi di programma stipulati in relazione all'area di Bagnoli-Coroglio è stata fornita dal Ministro dell'ambiente, in data 9 ottobre 2015, in risposta all'interrogazione n. 4-01394.
Informazioni sull' attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma del 16 aprile 2015, in capo al Custode giudiziario - Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'ambiente, sono contenute nella Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento delle attività riguardanti la bonifica ed il recupero ambientale dell'area ex-industriale di Bagnoli (Doc. CXXIX, n. 3), presentata alle Camere nel gennaio 2017.
Nel comunicato stampa del 4 agosto 2017, viene segnalato lo svolgimento della riunione della Cabina di Regia di Bagnoli per il recepimento dell' Accordo interistituzionale tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli, siglato il 19 luglio 2017 presso la Prefettura di Napoli, sul programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio.

Finanziamento degli interventi

Sul sito di Invitalia, nella sezione "Rilancio Bagnoli", è disponibile il testo del Programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, il quale indica, tra l'altro, gli interventi previsti e il quadro delle fonti di finanziamento (punto 2.5 del programma). Tale quadro può essere così sintetizzato:

- 4,5 milioni di euro, resi disponibili con il citato accordo di programma del 16 aprile 2015;
- 50 milioni di euro, stanziati dall' art. 1 del D.L. 185/2015, che ha previsto i l trasferimento immediato di tale importo, per l'anno 2015, al soggetto attuatore, per la realizzazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana;
- 42,1 milioni di euro, derivanti dalla disposizione di cui all'art. 11-bis, comma 2, del D.L. 210/2015, che ha previsto che entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi;
- 10,5 milioni di euro, derivanti dallo stanziamento autorizzato dall'art. 1,

comma 50, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per il proseguimento delle bonifiche dei SIN contaminati dall'amianto.

Si ricorda che tale comma 50, al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, ha stanziato 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli. Il successivo comma ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dell'ambiente l'individuazione delle risorse da trasferire a ciascun ente beneficiario. Tale decreto, emanato in data 18 febbraio 2015, ha previsto la citata somma di 10,5 milioni, sulla base del fabbisogno richiesto dal Comune di Napoli;

- ulteriori risorse derivanti dai soggetti privati, sulla base del principio europeo "chi inquina paga", riaffermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4466/2015.

L' art. 17, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio, ha previsto l'assegnazione al soggetto attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge (Atto Senato n. 2942) si legge che "in previsione della piena attuazione della riqualificazione del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, mediante l'indizione di una gara europea per l'esecuzione degli interventi di bonifica nel 2018, il Soggetto Attuatore necessita di un ulteriore finanziamento, articolato in due *tranche*, finalizzato a definire gli interventi propedeutici al completamento della bonifica e della rigenerazione urbana. Le risorse per il 2017 occorrono per l'urgente completamento della definizione degli interventi che verranno realizzati nell'anno successivo".

Interventi per gli appalti di bonifica dei siti inquinati e la costruzione di opere lineari

L'articolo 34 del D.L. 133 del 2014 (cd. "D.L. Sblocca Italia") contiene una serie di disposizioni applicabili nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, che perseguono due distinte finalità.

Una prima finalità (commi 1-6) è di intervenire sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi, operata mediante una serie di modifiche al "vecchio" Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), abrogato e sostituito dal "nuovo" Codice (D.lgs. 50/2016). Tali commi 1-6 sono stati espressamente abrogati dall'a rt. 217, comma 1, lett. rr), del "nuovo" Codice.

Una seconda finalità è di consentire l'effettuazione, nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica, di una serie di interventi riguardanti la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la manutenzione di impianti e infrastrutture, le opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e le altre opere lineari di pubblico interesse, alle condizioni indicate (comma 7, come sostituito dall' art. 1, comma 551, lett. b), della legge n. 190 del 2014 - Legge di stabilità 2015 - a decorrere dal 12 novembre 2014). I successivi commi 8, 9, 10 e 10-*ter* introducono disposizioni volte a disciplinare, in dettaglio, le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni/materiali movimentati.

Le aree militari

L' art. 13, comma 5, lettera b), del D.L. 91 del 2014 (c.d. decreto competitività) ha introdotto un nuovo articolo 241-***bis*** (Aree militari) nel D.Lgs 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente), il quale stabilisce che ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica (e relativa istruttoria), da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate, si applicano sempre le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dal cd. Codice dell'ambiente per i siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale e ad uso commerciale o industriale (tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs 152/2006), individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari. Gli obiettivi di intervento nelle predette aree sono determinati mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.
Le CSC delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella I dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del Codice dell'ambiente devono essere definite dall'Istituto Superiore di Sanità, sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
Un'ulteriore disposizione in materia è contenuta nell' art. 13 comma 5 lettera a) del D.L. 91 del 2014 che ha riscritto la disciplina per la gestione dei c.d. rifiuti militari dettata dal comma 5- *bis* dell'articolo 184 del cd. Codice dell'ambiente.

La nuova disciplina delle acque di falda emunte

E' stata sostanzialmente modificata la disciplina che riguarda la gestione delle acque emunte nell'ambito di interventi di bonifica: si tratta, infatti, di una fattispecie che ricorre frequentemente nell'ambito delle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica delle falde acquifere sotterranee effettuate all'interno dei siti contaminati (art. 41 del D.L. 69/2013, che ha integralmente riscritto l' art. 243 del D.Lgs. 152/2006).
La nuova disciplina prevede che, al fine di impedire ed arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre all' adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, siano individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette. Solo nel caso in cui non sia possibile conseguire tali obiettivi, è consentito il ricorso al barrieramento fisico.
E' stato, inoltre, chiarito il regime giuridico cui sono sottoposte le acque emunte prevedendone, alle condizioni previste nella norma, l' assimilazione alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico.
Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici

superficiali.

Bonifica di siti, beni e strutture contaminati da amianto

In merito agli interventi per la bonifica di siti contaminati da amianto, l' art. 13, comma 9, del D.L. 91 del 2014 (cd. decreto Competitività) ha modificato il comma 7 della legge di stabilità 2014, al fine di estendere l'utilizzo delle citate risorse destinate alla bonifica dei SIN alle bonifiche dei beni contenenti amianto. Tuttavia, dal 1° gennaio 2015, il medesimo comma 7 della legge di stabilità 2014 è stato abrogato dall'art. 1, comma 704, lett. b), della legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190).
L' art. 33-bis del D.L. 133 del 2014 (cd. decreto sblocca Italia) ha previsto per l'anno 2015 che le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del SIN di "Casale Monferrato", a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune.
La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), ai commi 50 e 51, al fine di proseguire le bonifiche dei SIN contaminati dall'amianto, ha stanziato 135 milioni di euro (45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017), di cui 75 milioni di euro (25 milioni annui per il triennio) in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli, e ha demandato a un decreto del Ministero dell'ambiente da adottare entro il 15 febbraio 2015 l'individuazione delle risorse da trasferire a ciascun ente beneficiario.
Nell'ambito degli obiettivi del patto di stabilità interno, il D.L. 78/2015, all'art. 1, comma 2 lett. b) e comma 3, ha previsto, in ciascuno degli anni 2015-2018, l'attribuzione ai comuni di spazi finanziari, per un importo di 40 milioni di euro, per spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto.
L' art. 56 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015) ha istituito invece un credito d'imposta per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Ambiente 15 giugno 2016, con cui sono state dettate le norme applicative per l'attribuzione del credito d'imposta.
Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, lo stesso articolo 56 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Ambiente 21 settembre 2016, che ha provveduto all'istituzione del citato fondo e ne ha disciplinato le modalità di funzionamento ed i criteri di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti.

Con riferimento al Piano nazionale amianto, in risposta all'interrogazione 4-02088, nella seduta del 20 aprile 2016 il Ministro dell'ambiente ha ricordato che

"nella Conferenza unificata dell'11 giugno scorso si è deciso di formulare uno specifico accordo per la costituzione di un Tavolo interistituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che avrà il compito di recuperare il Piano nazionale amianto, rendendolo sostenibile rispetto alle obiezioni del Ministero dell'economia e delle finanze, superando così l'impasse che lo aveva bloccato".

Dragaggi

L' art. 22, comma 1, del D.L. 69/2013 ha apportato alcune modifiche alla disciplina relativa ai dragaggi nei porti, al fine di prevedere che la contestualità tra operazioni di dragaggio e predisposizioni delle operazioni di bonifica avvenga non in tutti i siti oggetto degli interventi come era previsto precedentemente, ma nelle aree portuali e marino costiere poste nei siti medesimi. Ulteriori modifiche hanno inoltre riguardato la sottoposizione dei progetti di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale al fine di semplificare la procedura, nonché le modalità per l'emanazione delle norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio.

In attuazione di tale ultima disposizione è stato emanato il D.M. Ambiente 15 luglio 2016, n. 172 (" Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84").

Un ulteriore intervento in materia è stato successivamente operato dall' art. 78 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015), che ha modificato le norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 5- *bis* della legge 84/1994).

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. Ambiente 8 giugno 2016, che ha dettato i criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti per i materiali risultanti dalle attività di dragaggio".

Ulteriori disposizioni in materia di bonifiche

Il comma 716 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto disposizioni volte ad incentivare la realizzazione di interventi di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie. Tale comma prevede infatti l'esclusione, per l'anno 2016, dal saldo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali (individuato ai sensi del comma 710 della medesima legge), delle spese sostenute dagli enti locali per i citati interventi di bonifica, per un limite massimo di 20 milioni di euro.

A tal fine, è stato previsto che gli enti locali comunichino, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi (nel rispetto dei vincolo previsti dai commi 710-711) e che, con successivo D.P.C.M. (da emanare entro il 15 aprile 2016, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali) siano individuati i comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa. In caso di richiesta complessiva

superiore agli spazi finanziari disponibili, i medesimi sono assegnati in proporzione alle richieste.

Il comma 475 della medesima legge ha previsto invece l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo (con una dotazione di 300 milioni di euro per il biennio 2016-2017) finalizzato ad interventi di carattere ambientale, economico e sociale nei territori della c.d. Terra dei fuochi. Nell'ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 6 milioni di euro (3 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017), è destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica.

In attuazione di tale disposizione, all'a ttribuzione delle risorse si è provveduto con il D.P.C.M. 12 luglio 2016 e con il D.P.C.M. 30 dicembre 2016.

L'art. 1, comma 492, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha disciplinato l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali nel triennio 2017-2019 tenendo conto di alcuni criteri di ordine di priorità tra cui rientrano gli investimenti finalizzati alla messa in sicurezza di siti inquinati ad alto rischio ambientale.

L'art. 1, comma 140, della medesima legge di bilancio 2017 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 9 miliardi di euro nel triennio 2017-2019 (1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019) e di 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire con appositi D.P.C.M., per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (c.d. fondo investimenti), anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Tale fondo è destinato ad una serie di settori di spesa, tra cui quello del "risanamento ambientale e bonifiche". In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 21 luglio 2017 recante " Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese".

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) è intervenuta sul "fondo investimenti" sia modificando le dotazioni finanziarie destinate alle varie finalizzazioni (comma 1166), sia operando (al comma 1072) un rifinanziamento del fondo (800 milioni di euro per l'anno 2018; 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033).

Ulteriori disposizioni contenute nella legge di bilancio 2018 riguardano l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un fondo per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane (comma 536). La dotazione del fondo è pari a 15 milioni di euro (5 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020). Viene altresì prevista l'integrazione del contributo (disposto dall'art. 5, comma 14, del D.L. 35/2005) per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (comma 1167).

Un'ulteriore disposizione è contenuta nell'art. 17, comma 2, del D.L. 148/2017, che dispone il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali

o complementari agli interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019".

Le norme sul danno ambientale

Il primo intervento in materia di danni all'ambiente effettuato nel corso della XVII legislatura è rappresentato dall' articolo 25 della legge europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97), che ha modificato in più punti la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, contenuta nella parte sesta del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), al fine di superare le seguenti contestazioni formulate nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679:

- violazione della regola generale della responsabilità oggettiva di cui all'art. 3, par. 1 della direttiva. Sul punto interviene il comma 1, lettera a), dell'art. 25, che introduce un nuovo art. 298-*bis (Principi generali)* nel testo del D.Lgs. 152/2006, con cui si inquadra l'ambito di applicazione del decreto. La previsione della regola della responsabilità oggettiva risarcitoria è introdotta, in particolare, sganciando, dai requisiti del dolo e della colpa la responsabilità per danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III della direttiva;
- violazione degli articoli 1 e 7 e dell'allegato II della direttiva, per la previsione del risarcimento pecuniario in luogo della riparazione. In proposito l'art. 25 prevede, in particolare, una serie di modifiche all'art. 311 del D.Lgs. 152/2006 con riferimento alle procedure risarcitorie modificando l'ambito di applicazione ed eliminando, sia nella rubrica della norma che al comma 2, ogni riferimento al risarcimento per equivalente patrimoniale. Viene pertanto previsto, in primo luogo, l'obbligo di riparazione e, solo qualora le misure di riparazione siano state in tutto o in parte omesse o comunque attuate in modo incompleto o difforme dai termini prescritti, viene stabilito che il Ministro dell'ambiente provvede ad una determinazione dei costi necessari per dare completa e corretta attuazione alle misure citate e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti (lettere f) e g) del comma 1);
- violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva, per aver inserito una previsione non contemplata dalla direttiva stessa cioè l'inapplicabilità della tutela risarcitoria (ai sensi dell'art. 303, comma 1, lettera i) del TU) alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale (la Commissione ritiene che l'effettiva portata dall'esclusione dalla disciplina generale non sia stata sufficientemente precisata dal legislatore italiano). Sul punto interviene la lettera e) del comma 1, che abroga la lettera i) del comma 1 dell'art. 303 del Codice, consentendo così che la disciplina sulla tutela risarcitoria possa essere applicata anche alle situazioni di inquinamento per le quali siano avviate le procedure di bonifica dei siti o sia stata avviata o intervenuta la bonifica dei siti.

Un ulteriore intervento è stato infine operato dall' art. 31 della L. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), che ha modificato la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale , introdotta nell'ordinamento dall' art. 2 del D.L. 208/2008 (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all'interno del cd. Codice ambientale (nuovo articolo 306- *bis* del D.Lgs. 152/2006).

Cambiamenti climatici

Nella XVII legislatura le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sono state affrontate sia nell'esame del c.d Allegato Kyoto al Documento di economia e finanza, sia attraverso l'approvazione di atti di indirizzo e nel corso dell'esame "in fase ascendente" di atti europei. In vista della COP21 di Parigi, così come sulla base dei relativi esiti, sono stati approvati vari atti di indirizzo da parte del Parlamento. Disposizioni in materia di emission trading, principalmente vertenti sulla destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissione, sono state introdotte dal c.d. collegato ambientale, dalla legge di stabilità 2016, dal D.L. 148/2017 e dal comma 1119 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018.
La legge 3 maggio 2016, n. 79, ha ratificato i contenuti dell'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, mentre l'art. 32 della legge n. 122/2016 ha modificato la disciplina sullo stoccaggio della CO_2. L'Accordo di Parigi è stato ratificato con la legge n. 204/2016.

L'attuazione del Protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi

Il primo periodo di impegno (2008-2012)

Il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) è entrato in vigore nel febbraio 2005 e ha regolamentato le emissioni di gas ad effetto serra per il periodo 2008-2012. Obiettivo del Protocollo è la riduzione delle emissioni globali di sei gas-serra (divenuti sette in seguito all'approvazione dell'emendamento di Doha, v. *infra*), primo tra tutti l'anidride carbonica (CO_2).
Il Protocollo è stato ratificato dall'UE (che si è impegnata a ridurre le proprie emissioni dell'8% rispetto ai livelli del 1990) e successivamente dai suoi Stati membri. La percentuale fissata a livello europeo è stata ripartita in maniera differenziata tra gli Stati Membri. In tale contesto l'Italia (che ha provveduto alla ratifica con la L. 120/2002) si è impegnata a ridurre entro il 2012 le proprie emissioni del 6,5% rispetto al 1990.
Dal *Report on the individual review of the report upon expiration of the additional period for fulfilling commitments (true-up period) for the first commitment period of the Kyoto Protocol of Italy*, inviato ufficialmente all'Italia dall'UNFCCC, si evince che gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto per il primo periodo di impegno sono stati raggiunti dall'Italia, con una limitata quantità in eccedenza, traslata al secondo periodo di riferimento, quantificata in circa 800 mila AAU, poco più di 2 milioni di CER e di 1 milione di ERU.
CER è l'acronimo di *Certified Emissions Reductions* (Riduzioni di emissioni certificate), mentre ERU di *Emissions Reduction Units* (Unità di riduzione di emissioni). Si tratta di crediti di emissione generati dalla realizzazione di un progetto finalizzato a ridurre le emissioni, rispettivamente, in un Paese in via di sviluppo o in un Paese con economia in transizione. Le AAU (*Assigned Amount Units)* sono le quantità di emissioni

che un Paese può emettere gratuitamente nel periodo 2008-2012.

Il raggiungimento dell'obiettivo è stato reso possibile dall' accordo siglato nell'ottobre 2015 tra Italia e Polonia con il quale l'Italia ha potuto acquistare le unità di quantità assegnate (AAU) necessarie a coprire il *gap* certificato nell'allegato Kyoto dell'aprile 2015, pari a 23,4 MtCO2Eq (milioni di tonnellate di CO_2 equivalente).
In una nota del Ministero dell'ambiente inviata al CIPE nel luglio 2015 veniva preventivata una spesa di 5 milioni di dollari, da sostenere utilizzando "le risorse già stanziate presso la Banca Mondiale".

Il secondo periodo di impegno (post-2012): la COP21 e il nuovo accordo per il 2020

Poiché il Protocollo di Kyoto ha regolamentato le emissioni solo per il periodo 2008-2012, a livello internazionale si è ritenuto necessario avviare il negoziato per giungere all'adozione di uno strumento vincolante per la riduzione delle emissioni di gas-serra per il periodo post-2012.
Nel corso della Conferenza delle Parti (COP 18-COP/MOP8), conclusasi a Doha (Qatar) l'8 dicembre 2012, l'impegno per la prosecuzione oltre il 2012 delle misure previste dal Protocollo è stato assunto solamente da un gruppo ristretto di Paesi, oltre all'UE, con l'approvazione dell' Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. I 200 Paesi partecipanti hanno invece lanciato, dal 2013, un percorso volto al raggiungimento, entro il 2015, di un nuovo accordo che dovrà entrare in vigore nel 2020. Tale accordo ha rappresentato l'obiettivo principale della COP21 di Parigi.
L'impegno sottoscritto dall'UE per il periodo successivo al 2012 (c.d. emendamento di Doha) coincide con quello già assunto unilateralmente con l'adozione del "pacchetto clima-energia", che prevede una riduzione delle emissioni di gas-serra del 20% al 2020 rispetto ai livelli del 1990.
L'obiettivo indicato dal "pacchetto clima-energia" è stato perseguito mediante una serie di strumenti normativi. In particolare si ricordano, per il loro impatto sul sistema produttivo nonché sulla finanza pubblica, la direttiva 2009/29/CE (che ha aggiornato la precedente direttiva 2003/87/CE, c.d. direttiva *emission trading*) e la Decisione 406/2009 del 23 aprile 2009 ("***effort sharing***"), che ha ripartito tra gli Stati Membri l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas-serra per i settori non-ETS, cioè non regolati dalla direttiva 2009/29/CE (identificabili approssimativamente con i settori agricolo, trasporti, residenziale e civile). Per l'Italia l' obiettivo di riduzione è del 13% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020.
Le assegnazioni annuali di emissioni di gas-serra di tutti gli Stati membri per il periodo 2017-2020 (già disposte dalla decisione 2013/162/UE per il periodo 2013-2020) sono state rivedute dalla decisione n. 2017/1471/UE.

La proposta di regolamento (COM(2016)482), del Parlamento europeo e del Consiglio, fissa gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra, per il periodo 2021-2030, per ciascuno degli Stati membri, da raggiungere nei settori non-ETS. La riduzione prevista per l'Italia dall' allegato I prevede una riduzione del 33%. Su tale proposta la 13 ª Commissione del Senato ha approvato, nella seduta del 26 ottobre 2016, la risoluzione Doc. XVIII n. 172.

Nella Relazione del Ministro dell'ambiente sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017, nota come "allegato Kyoto", viene riportata, per i settori non-ETS , una stima delle emissioni nazionali di gas-serra per gli anni 2013-2016 e 2020 (c.d. scenario di riferimento) che tiene conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni, delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2014 ed elencate in Allegato 2 (v. pag. 269). In apposito paragrafo (il paragrafo III.2), viene fornito un elenco di provvedimenti ed atti, completati e in corso di definizione, su efficienza energetica e fonti rinnovabili, considerati come "azioni da attuare in via prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi annuali di cui alla decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".
Nel medesimo documento vengono fornite (a pag. 273) le proiezioni al 2030 delle emissioni nazionali di gas-serra sulla base dello scenario di riferimento (che tiene conto di una serie di misure attuate e adottate fino al dicembre 2014, elencate nell'allegato 2): per il settore non-ETS viene stimata una riduzione pari al 23%, inferiore a quella richiesta dalla proposta COM(2016)482.

In risposta all'interrogazione 4-17070 , nella seduta del 6 ottobre 2017 il Ministro dell'ambiente ha sottolineato che " l'Italia ha messo in atto politiche e misure che le hanno consentito già nel 2015 di raggiungere tutti gli obiettivi previsti dal pacchetto clima-energia al 2020: l'obiettivo sull'efficienza energetica, quello sulle energie rinnovabili e il target nel settore non-ETS. Rispetto a quest'ultimo obiettivo, l'Italia, stante i dati forniti dalla commissione, supererà il proprio target al 2020 con un surplus di quote pari a 217 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente, tale surplus è tra i più alti d'Europa. Di fatto dunque, l'Italia sta già ora contribuendo con il proprio surplus al raggiungimento dell'obiettivo EU al 2030".

La ratifica dell'Emendamento di Doha da parte dell'UE e dell'Italia

Analogamente a quanto avvenuto nel primo periodo di impegno di Kyoto, la Commissione UE ha avviato il processo per ripartire formalmente tra gli Stati membri le percentuali nell'ambito del secondo periodo di impegno del Protocollo.
A tal fine l'UE, a seguito della proposta della Commissione UE presentata il 6 novembre 2013, ha approvato un pacchetto per la ratifica da parte dell'UE del secondo periodo di impegno di Kyoto, composto da una decisione, relativa alla ratifica dell'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto all'UNFCCC, e da un regolamento relativo al meccanismo di monitoraggio, che modifica il Regolamento 525/2013/UE. L'adozione di tale pacchetto è avvenuta con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 662/2014 e della decisione della UE 2015/1339 del Consiglio del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'UE, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.
Relativamente ai contenuti del c.d. Emendamento di Doha, esso, in estrema sintesi:
- istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo di Kyoto;
- aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco dei sei gas serra già contemplati dal Protocollo;
- agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole parti.

La ratifica e l'esecuzione, da parte dell'Italia, dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto è prevista dalla legge 3 maggio 2016, n. 79.
Tale legge non si limita a prevedere la ratifica citata, ma contiene anche rilevanti disposizioni in materia di programmazione e monitoraggio delle politiche in materia di cambiamenti climatici. L'art. 4 prevede l'adozione, da parte del CIPE, del la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio (prevista dall'art. 4 del regolamento dell'UE n. 525/2013) e che lo stesso Comitato invii alle Camere, entro il mese di giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia volta ad illustrare i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas-serra, gli interventi e le politiche adottati e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali stipulati nell'ambito dell'UNFCCC. Il successivo art. 5 istituisce il Sistema (informativo) nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi dell'UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'art. 12 del regolamento (UE) n. 525/2013. L'art. 6 prevede che il Ministero dell'ambiente assicuri la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne curi la diffusione, nonché adegui alle nuove disposizioni il "documento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato al Documento di economia e finanza" (c.d. allegato Kyoto).
In attuazione della legge 79/2016 è stato emanato il D.M. Ambiente 9 dicembre 2016, che disciplina le modalità e i tempi con i quali i Ministeri interessati collaborano alla raccolta delle informazioni.

Gli esiti della COP21 e il dibattito parlamentare

La COP21 di Parigi si è chiusa con la firma di un accordo (siglato in data 12 dicembre 2015) che, in linea con il percorso precedente, conferma la volontà di mantenere l'aumento di temperatura "ben al disotto dei 2° C" integrandola con l'intento di compiere "gli sforzi per limitare l'aumento a 1,5°", prevede la revisione quinquennale (a partire dal 2020) degli impegni assunti (per renderli più ambiziosi) e il rafforzamento dei "meccanismi economici" per aiutare i Paesi in via di sviluppo nelle politiche di mitigazione e adattamento.

Nella seduta del 3 febbraio 2016, presso la 13 ª Commissione del Senato, si sono tenute le comunicazioni del Ministro dell'ambiente sulla Conferenza COP21 di Parigi.
Sulla missione della delegazione parlamentare italiana alla COP21 è incentrata la relazione allegata al resoconto della seduta del 9 febbraio 2016 della Commissione VIII (Ambiente) della Camera.
L'11 aprile 2016 con la decisione (UE) n. 2016/590 il Consiglio dell'Unione ha autorizzato la firma, a nome dell'UE, dell'accordo di Parigi. In precedenza la Commissione europea aveva emanato la comunicazione "Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'Accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui

cambiamenti climatici" (COM (2016) 110 def.).

Su tali documenti, nella seduta del 7 aprile 2016, la 13ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con l'approvazione delle risoluzioni Doc. XVIII n. 119 e Doc. XVIII n. 120.

Nella seduta del 20 dicembre 2017, la 13 ª Commissione (Territorio) del Senato ha approvato una risoluzione (Doc. Senato XVIII, n. 230) sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Due anni dopo Parigi - Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'UE in materia di clima (COM(2017) 646 final).

La ratifica dell'Accordo di Parigi e la sua entrata in vigore

Il 22 aprile 2016, in occasione della Giornata della Terra, si è tenuta a New York, presso le Nazioni Unite, una cerimonia che ha visto la partecipazione di Capi di Stato e di governo di tutto il mondo e nel corso della quale l'Accordo di Parigi è stato firmato da più di centosettanta Paesi (compresa l'Italia e l'UE) ed è stato avviato il processo di ratifica.
La quota di ratifiche necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo (55 Paesi, rappresentanti almeno il 55% delle emissioni globali di gas-serra) è stata raggiunta il 5 ottobre 2016, data in cui l'UE ha provveduto alla ratifica con la Decisione (UE) n. 2016/1841. L'accordo di Parigi è quindi entrato in vigore il 4 novembre 2016. La prima sessione della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi (CMA1) si è tenuta a Marrakech in concomitanza con la COP22 (sui risultati raggiunti nel corso della COP22 si rinvia alla relazione sulla missione della delegazione parlamentare svoltasi a Marrakech dal 7 al 18 novembre 2016, contenuta in allegato al resoconto della seduta del 24 gennaio 2017 della Commissione Ambiente).
Per quanto riguarda l'Italia, la r atifica e l'esecuzione dell'Accordo di Parigi è prevista dalla legge 4 novembre 2016, n. 204. In base a quanto chiarito con il Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2016, l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia il giorno 11 dicembre 2016.

Sui contenuti della ratifica dell'Accordo di Parigi, presso la 13 ª Commissione (Ambiente) del Senato si sono tenute, nella seduta del 25 ottobre 2016, le comunicazioni del Ministro dell'ambiente. Ulteriori elementi di informazione sono stati forniti dal medesimo Ministro in risposta all'interrogazione 4/03684.

Il recepimento della direttiva emission trading

Nell'ambito delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 ha istituito un sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (denominato *EU Emission Trading System - EU ETS*).
La direttiva *emission trading* è stata recepita con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Con il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257, inoltre, è stata recepita la direttiva

2008/101/CE che ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nell'ETS.
Con il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30, adottato alla fine della XVI legislatura, è stata attuata la direttiva 2009/29/CE (che ha operato una serie di modifiche alla direttiva 2003/87/CE) relativa alla revisione per il periodo post-2012 del sistema ETS. Tra le principali novità introdotte dalla direttiva 2009/29/CE la previsione che, dal 2013, il criterio principale per l'allocazione delle quote agli impianti (in precedenza gratuita e basata sulle emissioni storiche) sia l'assegnazione a titolo oneroso tramite asta.
Nel corso della XVII legislatura è stato presentato alle Camere, per il parere, uno schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 155), che apporta una serie di modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30/2013 al fine di garantire l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina europea, anche al fine di superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 6400/14/CLIM. Il testo definitivo del decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 168 del 22 luglio 2015 (D.Lgs. n. 111 del 2 luglio 2015).
Con il D.M. Ambiente 25 luglio 2016 (pubblicato nella G.U. n. 224 del 24 settembre 2016) sono state invece disciplinate le t ariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema EU-ETS.

Le modifiche operate dal collegato ambientale e dai provvedimenti successivi

L'articolo 10 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015) ha modificato il succitato D.Lgs. 30/2013 al fine di includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema EU-ETS, la compensazione dei costi sostenuti per aiutare le imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica. Gli aiuti in questione sono destinati con priorità alle imprese in possesso della certificazione ISO 50001. Un'altra modifica riguarda la copertura dei costi del le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.

Ulteriori disposizioni, anch'esse vertenti sulla destinazione dei proventi delle citate aste, sono contenute nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
Il comma 492 prevede che il 50% dei proventi derivanti dalle aste sia destinato al completamento del rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che, a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti", non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito di quote di anidride carbonica (CO_2) per il periodo 2008-2012. Si prevede che la quota di detti proventi, a seguito del completamento del medesimo rimborso, sia riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.
Il successivo comma 838 prevede che le risorse non impegnate derivanti dai proventi delle aste, assegnate al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto interministeriale n. 231 del 2014, vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO_2) a titolo gratuito a causa

dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto "nuovi entranti". Si prevede inoltre che per gli esercizi successivi, con i successivi decreti di riparto, si effettuino anche i conguagli necessari a rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse previste dalla normativa vigente in attuazione della disciplina europea.
Precisi impegni al Governo, sulla questione dei crediti spettanti ai nuovi entranti e, più in generale, sulla destinazione dei proventi delle aste, sono contenuti nella risoluzione, conclusiva di dibattito, n. 8-00168, approvata dalla Commissione VIII (ambiente) nella seduta del 26 gennaio 2016.

Nel testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono presenti alcune disposizioni finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto medesimo, mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO_2. (cfr. art. 17, comma 3, art. 20, comma 5, lettera c), e comma 7).
Il comma 1119 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) destina invece (nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30/2013) una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente, per gli anni 2018-2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, prioritariamente al finanziamento delle attività relative al programma triennale per le aree naturali protette.

Il fondo rotativo Kyoto

Nel corso della XVII legislatura sono state introdotte alcune disposizioni finalizzate a convogliare le risorse del c.d. Fondo rotativo Kyoto (istituito dai commi 1110-1115 della L. 296/2006, presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto) per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici.
L'art. 9, comma 1, del decreto-legge 91/2014, ha disposto infatti che, a valere sul citato Fondo rotativo e nel limite di 350 milioni di euro, potessero essere concessi finanziamenti a tasso agevolato, ai soggetti pubblici competenti, al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia.
In attuazione delle citate disposizioni dettate dall'art. 9 del D.L. 91/2014 è stato emanato il decreto interministeriale 14 aprile 2015 (pubblicato nella G.U. n. 109 del 13 maggio 2015).
Secondo quanto riferito dal Governo in data 28 gennaio 2016, in risposta all'interrogazione 5-07545, in seguito alla pubblicazione del bando (che prevedeva la disponibilità di 350 milioni di euro) sono pervenute domande per un importo complessivo di circa 98 milioni di euro. Pertanto "per superare queste criticità e procedere alla riprogrammazione delle risorse residue per le medesime finalità di efficientamento energetico degli edifici scolastici, è già stato avviato un confronto anche con l'ENEA per valutare la possibilità di supportare gli Enti locali nella predisposizione della diagnosi energetica. Ciò posto, il Ministero ha già predisposto uno schema di decreto ministeriale per la riprogrammazione delle

risorse residue pari a circa 252.000.000". Tale schema è stato definitivamente approvato (D.M. Ambiente 22 febbraio 2016, n. 40) e pubblicato nella G.U. n. 59 dell'11 marzo 2016 . Nella medesima risposta è stato sottolineato che, in prospettiva futura, inoltre, "è priorità del Governo mettere a punto l'ampliamento della platea degli edifici oggetto di interventi di efficientamento energetico attraverso le risorse del Fondo rotativo di Kyoto, in modo da consentire l'accesso ai finanziamenti anche agli immobili comunali di diversa destinazione, quali ad esempio palestre ed impianti sportivi". La scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi di cui al D.M. 40/2016 è stata prorogata alle ore 17 del 30 giugno 2017 dal D.M. Ambiente 14 ottobre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 250 del 2016) e alle ore 17 del 30 giugno 2018 dal D.M. 27 giugno 2017.

Con il D.M. Ambiente 2 febbraio 2016, n. 65 è stato integrato l'elenco dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, al fine di includervi quello delle "i nfrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile".

Nel documento predisposto per l'audizione del Ministro dell'ambiente presso la 13ª Commissione del Senato, tenutasi nella seduta del 16 febbraio 2017, è stato ricordato che "ad oggi sono stati ammessi a finanziamento" al Fondo rotativo "circa 190 istanze di finanziamento per un importo complessivo di risorse pari a 100 milioni di euro. Il bando è attivo e resterà aperto fino al 30 giugno 2017".

Le politiche per il clima: mitigazione e adattamento

Le politiche di contrasto al cambiamento climatico consistono, da un lato, in politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas-serra (politiche di mitigazione), dall'altro, in politiche volte alla minimizzazione degli impatti derivanti dai mutamenti del clima (politiche di adattamento).
Di seguito si dà sinteticamente conto delle principali politiche nazionali attuate, in corso o programmate nel corso della XVII legislatura.

Le politiche di mitigazione

Dal punto di vista della mitigazione, nell' Allegato IV al DEF 2017 (c.d. allegato Kyoto) vengono indicate (a pag. 269) le azioni che il Governo considera come prioritarie per garantire una riduzione delle emissioni compatibile con gli obiettivi della c.d. decisione *effort sharing*, principalmente inquadrabili nell'ambito dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'incremento dell'efficienza energetica. Tali misure "prioritarie" riguardano, in sintesi:

- proroga e potenziamento delle detrazioni fiscali al 65% degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili privati (c.d. ecobonus) sino al 31 dicembre 2017, prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016);
- misure in materia di efficienza energetica degli edifici quali: quelle recate dai tre

decreti del 26 giugno 2015; la predisposizione dei decreti attuativi del D.Lgs. 102/2014 (di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e l'attivazione della Cabina di regia sull'efficienza energetica (D.M. 9 gennaio 2015) per la predisposizione di tali decreti;

Nell'allegato IV si richiamano: il decreto interministeriale 16 settembre 2016 (recante le modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A. centrale, attuativo dell' art. 5 del D.Lgs. 102/2014); il decreto interministeriale 5 dicembre 2016 (recante approvazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della P.A. centrale, ai sensi dell' art. 5, comma 2, del D.Lgs. 102/2014 e dell'art. 9, comma 1, del D.I. 16 settembre 2016); predisposizione del decreto sul Fondo nazionale per l'efficienza energetica (art. 15, D.Lgs. 102/2014).

- decreto 16 febbraio 2016 recante "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili" (c.d. conto termico);
- aggiornamento del meccanismo dei c.d. certificati bianchi e determinazione di nuovi obiettivi di efficienza energetica per i grandi distributori di energia elettrica e gas.

  In attuazione di quanto sopra previsto, si ricorda che il D.M. 11 gennaio 2017, in attuazione dell'articolo 7 del D.lgs. n. 102/2014, ha stabilito: a) gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica; b) gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020; c) le nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei Certificati Bianchi.
- decreti interdirettoriali sui Programmi regionali di *audit* di efficienza energetica alle PMI.

  L'articolo 8, comma 9 del D.lgs. n. 102/2014 dispone che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, pubblichi, entro il 31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. Con D.M. 21 dicembre 2016 sono stati approvati i programmi relativi alla seconda annualità, presentati da 11 regioni per un totale di circa 8 milioni di euro.
- i decreti attuativi dell'art. 9 del D.L. 91/2014, per il finanziamento (a valere sul c.d. Fondo rotativo Kyoto) di interventi di efficientamento energetico su immobili di proprietà pubblica destinati all'istruzione;

  Si rinvia in proposito al paragrafo "Il fondo rotativo Kyoto".
- decreto 23 giugno 2016, di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
- decreto 13 ottobre 2016, n. 264, recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti;
- predisposizione dello schema di decreto sulle emissioni da impianti di biomassa che contribuiscono al quadro normativo delle fonti rinnovabili elettriche (il riferimento sembra essere alle disposizioni poi emanate con il D.M. 14 aprile 2017).

Le misure suindicate erano già contemplate nell'allegato al DEF 2016.
Rispetto a tale allegato vengono inoltre aggiunte, dall'allegato IV al DEF 2017, le seguenti misure prioritarie:

- finanziamenti a valere sui fondi di sviluppo e coesione (circa 100 milioni, destinati a 66 progetti di efficientamento energetico di edifici pubblici di enti locali) e finanziamenti per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica dei siti comunali interessati dai percorsi giubilari;
- attivazione di un protocollo con centri di ricerca/amministrazioni pubbliche per lo sviluppo della produzione e uso dei biocarburanti nel settore dell'aviazione;
- decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- predisposizione degli schemi di decreto sull'incentivazione del biometano quando immesso in rete, nonché sui metodi di calcolo e sugli obblighi di comunicazione relativi alla qualità della benzina e del combustibile diesel (decreto legislativo n. 51/2017).

In risposta all'interrogazione 4-17070, nella seduta del 6 ottobre 2017 il Ministro dell'ambiente ha sottolineato che "l'Italia ha messo in atto politiche e misure che le hanno consentito già nel 2015 di raggiungere tutti gli obiettivi previsti dal pacchetto clima-energia al 2020: l'obiettivo sull'efficienza energetica, quello sulle energie rinnovabili e il target nel settore non-ETS. Rispetto a quest'ultimo obiettivo, l'Italia, stante i dati forniti dalla commissione, supererà il proprio target al 2020 con un surplus di quote pari a 217 milioni di tonnellate di CO_2 equivalente, tale surplus è tra i più alti d'Europa. Di fatto dunque, l'Italia sta già ora contribuendo con il proprio surplus al raggiungimento dell'obiettivo EU al 2030".

La strategia di adattamento

Dal punto di vista dell'adattamento, il documento più rilevante elaborato nel corso della XVII legislatura è la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, presentata dal Ministero dell'ambiente il 29 ottobre 2013 su impulso della Commissione europea che il 16 aprile 2013 ha diffuso la "Strategia dell'Ue di adattamento ai cambiamenti climatici" (comunicazione 16 aprile 2013, COM(2013) 216 final).
Dopo essere stata sottoposta alla consultazione degli operatori interessati, la Strategia ha ricevuto il definitivo via libera con il parere positivo espresso dalla Conferenza Unificata in data 30 ottobre 2014 e nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2015 è stato pubblicato un comunicato del Ministero dell'ambiente con cui è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione del decreto direttoriale prot. n. 86/CLE del 16 giugno 2015, recante «Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici».
La Strategia nazionale è volta a definire le azioni e gli indirizzi per fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici, considerati gli effetti che potranno determinare sulle risorse idriche, sul territorio e sugli ecosistemi.

Nel documento predisposto per il question time al Senato del 19 gennaio 2017, il Ministro dell'ambiente ha ricordato che alla fine del 2016 è stato predisposto in bozza il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e che lo stesso

"sarà sottoposto a breve alla consultazione con le istituzioni (Regioni e Ministeri) e il partenariato economico e sociale. Si prevede la sua ultimazione ad aprile 2017".
In risposta all'interpellanza 2-01877, nella seduta del 14 luglio 2017 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha ricordato che il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici "è attualmente in fase di completamento" e che una prima stesura di tale documento "è già stata condivisa con enti di ricerca ed istituzioni, amministrazioni centrali e regioni", nonché che è stata, inoltre, realizzata una consultazione pubblica rivolta ai principali portatori di interesse".
Sul sito del Ministero dell'ambiente sono disponibili i documenti relativi alla consultazione.

Il dibattito parlamentare

Il dibattito sul Pacchetto "Unione dell'energia"

In sede di esame degli atti europei nell'ambito della cosiddetta "fase ascendente", le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive), dopo aver svolto una serie di audizioni nei mesi di aprile e maggio, hanno approvato, in data 8 luglio 2015, un documento finale sul Pacchetto «Unione dell'energia» e segnatamente sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final). Sui medesimi atti è stata approvata una risoluzione anche da parte delle Commissioni Industria e Territorio del Senato (Doc. Senato XVIII, n. 92).

Il dibattito in vista della COP21 e riguardo ai relativi esiti

Un intenso dibattito parlamentare ha riguardato la Conferenza di Parigi (COP21). In vista di tale appuntamento, nella seduta del 28 luglio 2015, l'Assemblea della Camera ha approvato una serie di mozioni (nn. 1-00815, 1-00941, 1-00951, 1-00953, 1-00954, 1-00955 e 1-00961) concernenti iniziative per contrastare i cambiamenti climatici.
Nella seduta del 26 novembre 2015, presso la medesima Assemblea, si sono svolte le comunicazioni del Governo in vista della COP21 e, a seguire, sono state approvate diverse risoluzioni (nn. 6-00174, 6-00175, 6-00176, 6-00178, 6-00179, 6-00180, 6-00181).
Pochi giorni dopo, nella seduta del 2 dicembre 2015, l'Assemblea del Senato ha discusso (e in parte approvato) una serie di mozioni (nn. 1-00441, 1-00477, 1-00485, 1-00489, 1-00490 e 1-00491) sulle politiche di contrasto ai cambiamenti

climatici.
In materia occorre inoltre ricordare, per quanto riguarda l'attività conoscitiva, che il 24 settembre 2015 si è svolta presso le Commissioni riunite Esteri, Ambiente, Attività produttive e Agricoltura della Camera, l' audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sugli appuntamenti internazionali sui cambiamenti climatici, con particolare riguardo alla COP21 di Parigi.

Nella seduta del 3 febbraio 2016 , presso la 13 ª Commissione del Senato, si sono tenute le comunicazioni del Ministro dell'ambiente sugli esiti della Conferenza COP21 di Parigi .
Si segnala altresì che in risposta all'interrogazione 3-01886 , il Ministro dell'ambiente ha dato conto delle risorse disponibili in bilancio per la lotta ai cambiamenti climatici, al fine di chiarire le dichiarazioni, rese nel corso della COP21, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, circa lo stanziamento di 4 miliardi di dollari fino al 2020.
Sulla proposta di decisione del Consiglio dell'Unione che autorizza la firma, a nome dell'UE, dell'accordo di Parigi, nonché sulla comunicazione "Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'Accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici" (COM (2016) 110 def.), la 13ªCommissione del Senato ha espresso, nella seduta del 7 aprile 2016, parere favorevole con l'approvazione delle risoluzioni Doc. Senato XVIII, n. 119 e Doc. Senato XVIII, n. 120.
Nella seduta del 25 ottobre 2016, il Ministro dell'ambiente ha reso comunicazioni sui contenuti della ratifica dell'Accordo di Parigi.

Nella seduta del 20 dicembre 2017, la 13ª Commissione (Territorio) del Senato ha approvato una risoluzione (Doc. Senato XVIII, n. 230) sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Due anni dopo Parigi - Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'UE in materia di clima (COM(2017) 646 final).

Il dibattito sulla Strategia energetica nazionale (SEN)

Nella seduta del 16 febbraio 2017, a conclusione dell'affare sui profili ambientali della Strategia energetica nazionale (SEN), la 13ª Commissione del Senato ha approvato una risoluzione (Doc. Senato XXIV, n. 69) con cui ha impegnato il Governo, tra l'altro, "a definire politiche di decarbonizzazione rafforzate, supportate anche da un'adeguata e coerente fiscalità ambientale, per rendere più convenienti le fonti rinnovabili con incentivi impliciti ai combustibili alternativi e all'efficienza, in grado di sostenere il raggiungimento degli obiettivi europei sull'economia circolare, di rilanciare il sistema degli ETS (*emission trading system*), rivedendo il sistema delle accise sulla base delle emissioni di CO_2".
Per ulteriori informazioni sulla strategia si rinvia al tema "Mercati energetici e Autorità di regolazione".

Ulteriore attività di indirizzo

Nella seduta del 17 giugno 2015, l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha approvato la risoluzione 8-00120 sulla Strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Occorre inoltre ricordare la risoluzione n. 7-00187, approvata il 14 ottobre 2015 dalla 13 ª Commissione del Senato, e il documento finale approvato dalle Commissioni VIII e X della Camera il 2 febbraio 2016, con riferimento al la nuova proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE, c.d. direttiva *emission trading* (COM(2015) 337 def.). Sempre in materia di *emission trading* l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, nella seduta del 26 gennaio 2016, ha approvato la risoluzione n. 8-00168, sui criteri di assegnazione dei proventi delle aste per lo scambio delle quote di emissione di gas-serra.

Nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE riferiti all'anno 2016, nonché del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'UE, l'Assemblea della Camera ha approvato la risoluzione n. 6-00223 che, in tema di politiche ambientali e sul clima, impegna il Governo, tra l'altro, ad adoperarsi affinché l'Unione Europea "sostenga con adeguate misure sistemi virtuosi di gestione del ciclo dei rifiuti, anche mediante l'introduzione di una tassazione sulle emissioni di carbonio, i cui proventi dovrebbero essere destinati al finanziamento di politiche ambientali", nonché ad adoperarsi "per la tempestiva adozione di tutte le misure attuative dell'Unione dell'energia".

Nella seduta del 26 ottobre 2016 la 13 ª Commissione (Ambiente) del Senato ha approvato una r isoluzione sulla proposta di regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) nel quadro 2030 per il clima e l'energia (Doc. Senato XVIII n. 171), nonché una risoluzione sulla proposta di regolamento relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas-serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 (Doc. Senato XVIII n. 172).

Si segnala inoltre che, nella seduta del 1° marzo 2017, la 13ª Commissione (Ambiente) del Senato ha approvato una risoluzione (Doc. Senato XVIII, n. 188) sulla R elazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Attuazione dell'accordo di Parigi. Progressi dell'UE verso il raggiungimento dell'obiettivo minimo "-40%"», con la quale si è pronunciata "per quanto di competenza, in senso favorevole".

Nella seduta del 19 aprile 2017, le Commissioni riunite 10ª e 13ª del Senato hanno approvato una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla *governance* dell'Unione dell'energia (Doc. Senato XVIII, n. 198).

A conclusione dell'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 e sul Programma di lavoro della Commissione per il 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5-A), l'Assemblea della Camera ha approvato alcune risoluzioni, nella seduta del 19 luglio 2017, che contengono indicazioni di politica energetica e di lotta ai cambiamenti climatici. In particolare, la risoluzione 6-00321, impegna il Governo, tra l'altro, "a seguire attivamente la attuazione del progetto dell'Unione dell'energia facendo valere le esigenze prioritarie del nostro Paese con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti,

al potenziamento delle reti e delle interconnessioni, allo sviluppo delle fonti rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico e alla revisione del sistema ETS", mentre la risoluzione 6-00323 , impegna il Governo, tra l'altro, ad attivarsi "affinché tutti gli Stati membri adottino opportune forme di fiscalità ambientale che rivedano le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione della sostenibilità, anche valutando la possibilità di rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, al fine di accelerare la conversione degli attuali sistemi energetici verso modelli a emissioni basse o nulle, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili" nonché a "concludere in tempi rapidi il processo di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra (sistema ETS)".
Il tema della revisione e della fiscalità ambientale è stato anche oggetto della risoluzione 7/00344, approvata dalle Commissioni riunite 10ª e 13ª, del Senato nella seduta del 1° agosto 2017. Con tale risoluzione, le Commissioni hanno i mpegnato il Governo a "prendere iniziative in sede europea, per rompere il meccanismo vizioso dell'attuale politica UE di decarbonizzazione, affiancando all'*Emission trading scheme* la previsione di una Imposta sulle Emissioni Aggiunte (ImEA), quale strumento per la perequazione internazionale dei costi energetici e ambientali sulla produzione dei beni, sulla base del carbonio emesso, a prescindere dal luogo di fabbricazione", nonché a "i ndividuare misure direttamente applicabili a livello nazionale che agiscano come leva di fiscalità ambientale tramite la modulazione delle aliquote IVA. Tali misure non avranno l'obiettivo di aumentare il gettito fiscale, ma saranno finalizzate ad incentivare le produzioni più pulite e a disincentivare le altre, a prescindere dal luogo di produzione dei beni".

Le modifiche alla disciplina sullo stoccaggio di CO2

Al fine di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM, è stata modificata in più punti la disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/UE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO2).
Sulle citate disposizioni è intervenuto dapprima l' art. 24 della legge 115/2015 (Legge europea 2014) e, successivamente, l' art. 32 della legge 122/2016 (Legge europea 2015-2016) .

I gas fluorurati ad effetto serra (c.d. F-gas)

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il protocollo di Kyoto contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra, quindi non solamente l'anidride carbonica (CO_2).
Al fine di ridurre le emissioni dei gas fluorurati (c.d. F-gas) contemplati dal protocollo di Kyoto (HFC, PFC, e SF_6), cioè rispettivamente idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) l'UE ha emanato il regolamento n. 842/2006, la cui attuazione è stata operata nella parte finale della XVI legislatura, con il D.P.R. 43/2012 a cui si è aggiunto, per i profili sanzionatori, il D.Lgs. 26/2013.
In seguito alla riscrittura del regolamento europeo, operata dal nuovo regolamento

16 aprile 2014, n. 517/2014/UE, il Ministero dell'ambiente - come ricordato dal sottosegretario all'ambiente in risposta, nella seduta del 23 novembre 2017, all'interrogazione 5/12786 - ha predisposto uno schema di decreto che modifica e supera, abrogandole, le attuali disposizioni in materia dettate dal D.P.R. 43/2012.Tale schema non è ancora stato emanato.

Ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia

Nel corso della XVII legislatura, nell'ambito delle leggi di bilancio, sono state introdotte alcune disposizioni finalizzate al sostegno della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia.
Il comma 477 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha autorizzato un contributo annuo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, per le attività di ricerca svolte dall'infrastruttura di ricerca già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici.
Il comma 606 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha previsto finanziamenti a favore della partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea, del rafforzamento della ricerca nel settore della meteorologia e climatologia e della realizzazione delle infrastrutture necessarie per il relativo progetto di localizzazione .
Gli stanziamenti autorizzati da tale comma sono complessivamente pari a 50 milioni di euro nel triennio 2017-2019 (15 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018 e altri 15 milioni per il 2019), a cui si aggiunge un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
L'attuazione delle disposizioni del comma 606 è stata demandata ad un apposito decreto del Ministro per l'istruzione, per l'università e per la ricerca.
I commi 549-561 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevedono l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore. Viene inoltre istituita l' Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo", con sede a Bologna, sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento di tali organi, nonchè a stanziare le necessarie risorse finanziarie per il funzionamento dell'Agenzia.

Contratti pubblici

Nella XVII legislatura, la materia dei contratti pubblici è stata oggetto di numerose modifiche e di un sostanziale intervento di riforma anche in attuazione delle direttive europee del 2014 riguardanti gli appalti pubblici e l'aggiudicazione delle concessioni (nuovo Codice degli appalti e delle conessioni). Ulteriori interventi hanno riguardato la governance del settore, attraverso il trasferimento all'Autorità nazionale anticorruzione delle funzioni in materia di vigilanza e di regolazione dei contratti pubblici, nonché la centralizzazione degli acquisti.

Le modifiche alla normativa sui contratti pubblici prima del nuovo Codice

Nel corso della XVII legislatura, la materia dei contratti pubblici, in cui sono ricompresi i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, è stata interessata da un consistente e continuo numero di modifiche normative.
Prima dell'adozione del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono state approvate, infatti, numerose modifiche al previgente D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ulteriori disposizioni, che hanno interessato molteplici ambiti della materia dei contratti pubblici, dalla qualificazione alla progettazione, dalla centralizzazione degli acquisti alla verifica del possesso dei requisiti.
Per una disamina di tali modifiche si rinvia al focus "Le modifiche normative prima del D.lgs. 50/2016".

Il nuovo Codice dei contratti pubblici

La legge delega

La legge 28 gennaio 2016, n. 11, ha delegato il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché a procedere a un complessivo riordino della normativa sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
La legge elenca un'articolata serie di principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe sulla base dei quali procedere a una revisione sostanziale della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, che interessa tutti gli ambiti, dall'affidamento all'esecuzione, e il ruolo stesso dei principali attori del settore (per una trattazione dei contenuti della legge delega si rinvia alla scheda " Deleghe in materia di appalti pubblici e concessioni").

Il nuovo Codice e il decreto "correttivo" 56/2017

Benché la delega consentisse l'emanazione di due distinti decreti legislativi per provvedere dapprima al recepimento delle direttive (si veda la scheda " Pacchetto direttive UE appalti pubblici") e poi al riordino complessivo della normativa in materia, il Governo ha preferito adottare entro il 18 aprile 2016 (termine di recepimento delle direttive europee) il decreto legislativo n. 50 del 2016, entrato in vigore il 19 aprile 2016 e composto da 220 articoli e 25 allegati (il testo del nuovo Codice è stato oggetto di numerose correzioni, rese pubbliche con il comunicato pubblicato nella G.U. n. 164 del 15 luglio 2016).

Il nuovo Codice è stato emanato dopo l'ottenimento dei pareri prescritti dalla legge delega. In particolare, sullo schema di decreto si sono espresse le Commissioni parlamentari competenti della Camera e del Senato con l'identico parere approvato nella seduta del 7 aprile 2016 (per visualizzare l'iter del decreto e i pareri clicca qui).

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, oltre a dettare la nuova disciplina della materia, ha anche abrogato il precedente codice (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207 del 2010), nonché altre disposizioni incompatibili, e ha previsto altresì opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative.

L'articolo 1, comma 8, della legge delega consentiva al Governo - entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice - di adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e della procedura disciplinata dalla medesima legge delega. Il decreto "correttivo è stato adottato con il decreto legislativo n. 56 del 2017, che è entrato in vigore il 20 maggio 2017. Il decreto consta di 131 articoli, che intervengono su numerosi articoli del Codice con modifiche di carattere formale e sostanziale. Nella sedute del 6 aprile 2017, è stato espresso un parere di tenore sostanzialmente identico da parte delle competenti Commissioni della Camera e del Senato. Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e 8 ª (Lavori pubblici), di Camera e Senato, nei mesi antecedenti all'esame del decreto correttivo, hanno svolto un' indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Di seguito si dà conto in sintesi delle principali innovazioni in materia di appalti pubblici e concessioni introdotte dal Codice, come modificato dal decreto "correttivo".

Le nuove regole per gli appalti pubblici

La nuova disciplina interviene in maniera sostanziale su tutte le fasi del contratto apportando una serie di innovazioni di rilievo in parte riconducibili all'attuazione delle direttive europee, in parte al riordino della normativa.

Rientrano tra le novità più importanti legate al recepimento della normativa europea:

- l'adeguamento e l'introduzione di nuove procedure di scelta del contraente, tra le quali la procedura competitiva con negoziazione (art. 62) e il partenariato per

l'innovazione (art. 65);
- la previsione del documento di gara unico europeo – DGUE (art. 85);
- la valorizzazione dei criteri sociali e ambientali (tra gli altri, l'art. 30); per una disamina delle innovazioni introdotte con riguardo ai criteri ambientali, si rinvia al paragrafo "Appalti verdi" del tema web *Green economy*;
- la preferenza per il criterio di aggiudicazione dell' offerta economicamente più vantaggiosa, anche se è consentita la possibilità di ricorrere al criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro (art. 95, come modificato dal decreto "correttivo");
- l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nelle comunicazioni (art. 52).
Tra le novità più rilevanti, che rientrano invece nel riordino della normativa, rientrano:
- la qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38);
- l'obbligo di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (art. 50);
Tale disposizione si applica agli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti "ad alta intensità di manodopera" (cioè quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto).
- l'istituzione di un albo dei componenti delle commissioni aggiudicatrici (art. 78); con deliberazione dell'ANAC sono stati fissati i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (deliberazione 1190/2016 aggiornata con la delibera 4/2018);
- la qualificazione degli operatori economici attraverso l'istituzione di un sistema del *rating* di impresa connesso a criteri reputazionali (art. 83);
- la nuova disciplina del subappalto in cui si prevede, tra l'altro, l'obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea (art. 105);
- la ridefinizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, che non devono più essere destinati alla progettazione, ma esclusivamente ad altre attività tra le quali la programmazione, la direzione dei lavori e il collaudo (art. 113).
Specifiche disposizioni riguardano la ridefinizione dei livelli di progettazione in materia di lavori pubblici, che si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo (art. 23). Il decreto "correttivo" ha previsto che, ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico nonché dei concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione che prevedono anche la predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. Particolare rilevanza, al riguardo, riveste il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà definire i contenuti della progettazione nei tre livelli considerato che, fino alla data di entrata in vigore di tale provvedimento, continuano ad essere applicate le norme del regolamento richiamate nella disciplina transitoria (art. 216, comma 4). Il decreto correttivo ha demandato a un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la

disciplina di una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro e l'individuazione delle modalità e dei criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.
Gli obiettivi della progettazione sono, oltre al soddisfacimento dei bisogni della collettività e alla conformità con le norme ambientali e urbanistiche vigenti, già previsti dalla normativa previgente, anche quelli di garantire la qualità architettonica e tecnico funzionale dell'opera ed il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (nell'ambito di tali strumenti è incluso il *Building Information Modeling - BIM*).
Una nuova disciplina è, inoltre, prevista per la centralizzazione delle committenze (art. 37), disciplina che in parte si intreccia anche con il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Si demanda, infine, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per l'individuazione delle opere per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, nonché la definizione delle modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura (art. 22). Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico. Il decreto correttivo ha demandato al medesimo decreto la definizione delle modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico a tal fine istituendo una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi.
Con riferimento ai progetti di appalti relativi ai lavori, il decreto correttivo ha previsto che, nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle predette variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese.

Le modifiche al sistema delle concessioni

Gli articoli da 164 a 178, inclusi nella parte III del nuovo Codice, recano la disciplina dei contratti di concessione che, sulla scorta di quanto prevede la direttiva 2014/23/UE, per la prima volta detta regole generali unitarie per le concessioni di lavori e di servizi alle quali, nella precedente disciplina, si applicavano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Tra le caratteristiche qualificanti del contratto di concessione, in base alla nuova disciplina, si prevede il trasferimento al concessionario del rischio operativo (definito dalla lettera zz *)* del comma 1 dell'articolo 3) legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi. La norma specifica che il rischio è riferito alla possibilità che, in condizioni

operative normali, le variazioni relative ai costi e ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario, che rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
La durata massima delle concessioni, che è limitata e determinata nel bando in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario, non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario.
Si prevede una nuova disciplina per l' esecuzione delle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera iii) dell'articolo 1 della legge n. 11 del 2016, in base alla quale i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, relativi alle concessioni, mediante procedura ad evidenza pubblica. Il restante 20 per cento può essere realizzato da società *in house* per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Le modalità per la verifica del rispetto della quota dell'80%, che è annuale, è demandata a linee guida da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente deve applicare una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica. Nella legge di bilancio è stata prevista una deroga per le concessioni autostradali per le quali la predetta quota dell'ottanta per cento è ridotta al sessanta per cento.
Un particolare regime transitorio è, infine, previsto per le concessioni autostradali scadute ovvero per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, al fine di procedere all'affidamento secondo procedure di evidenza pubblica. Si prevede, inoltre, lo svolgimento di tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura da parte del concedente, almeno due anni prima della data di scadenza della concessione, in contraddittorio con il concessionario. Nell'ambito di tali verifiche, sono ordinati, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente. Per le opere assentite che il concessionario ha già eseguito e

non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori.

Le norme riguardanti le infrastrutture prioritarie, il PPP e il contraente generale

Il nuovo Codice dei contratti pubblici dedica il titolo I della parte IV (articoli 180-191) alla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP). Per una disamina delle innovazioni introdotte dal Codice si rinvia al paragrafo "Il partenariato pubblico privato nel nuovo Codice dei contratti" del tema web Infrastrutture strategiche.
Gli articoli da 194 a 199 del nuovo Codice recano la disciplina del contraente generale (*general contractor*), di cui si dà conto nel relativo paragrafo del tema web Infrastrutture strategiche.
Gli articoli da 200 a 203 contengono invece la disciplina riguardante le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, che è stata inserita in conseguenza dell'abrogazione della cd. "legge obiettivo" e della disciplina speciale riguardante le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale. Di tale disciplina si dà conto nel paragrafo "Il superamento della "legge obiettivo" e il nuovo Codice dei contratti pubblici" del tema web Infrastrutture strategiche.

Le norme riguardanti il contenzioso

In materia di ricorsi giurisdizionali, l'art. 204 del Codice novella l'art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) prevedendo:

- per determinate categorie di vizi degli atti delle procedure di affidamento un procedimento decisionale più rapido;
- una nuova disposizione secondo cui nella decisione in sede cautelare, in materia di procedure di affidamento (e relativi provvedimenti dell'ANAC), il giudice deve tenere conto delle esigenze imperative connesse ad un interesse generale all'esecuzione dell'appalto;
- se i motivi di ricorso sullo stesso atto sono identici, la possibilità di presentare un ricorso cumulativo quando siano presentate offerte per più lotti.

Per quanto riguarda i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, si segnala che si prevede l'estensione dell' accordo bonario anche in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi (art. 206). Per le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, l'art. 208 prevede la residualità del ricorso alla transazione civilistica (art. 1965 e ss.) rispetto ad altri metodi alternativi.
L'articolo 209 disciplina l' arbitrato prevedendo, tra l'altro, che si può ricorrere all'arbitrato anche per le controversie relative a concessioni e appalti pubblici in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o una società controllata nonché in tutte le ipotesi in cui la controversia abbia a oggetto opere o forniture finanziate con risorse pubbliche. Il collegio arbitrale deve essere nominato dalla Camera arbitrale

istituita presso l'ANAC, che provvede anche a designarne il Presidente, scegliendolo tra un elenco tenuto dalla stessa Camera. Per quanto riguarda l'arbitro scelto dalla parte pubblica, la riforma prevede che debba trattarsi obbligatoriamente di un dirigente pubblico se la controversia è tra due pubbliche amministrazioni e che debba trattarsi preferibilmente di un dirigente pubblico se la controversia è tra una p.a. e una parte privata. Se l'amministrazione non intende designare come arbitro un dirigente pubblico, deve attingere dall'elenco tenuto dalla Camera arbitrale. Sono ampliate le categorie di soggetti che non possono svolgere la funzione di arbitro. La sede del collegio arbitrale è scelta dalle parti; in mancanza, la sede è quella della camera arbitrale. L'art. 210 istituisce la Camera arbitrale presso l'ANAC.
L'art. 211, modifcato dall'articolo 52-ter del D.L. 50/2017, in materia di pareri di precontenzioso dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), legittima l'ANAC ad agire in giudizio per l'impugnazione di atti e provvedimenti viziati da violazioni della normativa in materia di contratti pubblici e attribuisce all'ANAC il potere di adottare pareri motivati, qualora reputi che la stazione appaltante abbia adottato provvedimenti viziati da gravi violazioni del Codice dei contratti pubblici.

L'attuazione del nuovo Codice

L'attuazione della nuova disciplina non è più demandata a un regolamento di attuazione ed esecuzione, ma a linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché a provvedimenti della stessa Autorità. Nella *governance* del settore, infatti, un ruolo centrale è assunto dall'Autorità a cui sono attribuite più ampie funzioni di vigilanza e di regolazione, anche attraverso l'adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile.
Relativamente ai bandi tipo si segnala che con il provvedimento 22 novembre 2017 è stato adottato lo schema di disciplinare di gara, che si applica alle procedure aperte per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia di rilevanza europea, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo (bando-tipo n. 1/2017).
Ulteriori provvedimenti di attuazione riguardano l'adozione di decreti ministeriali a cui il nuovo Codice demanda la definizione di specifici aspetti della nuova disciplina. Tra i provvedimenti attuativi previsti, finora adottati, si segnalano:
- il D.M. Ambiente 24 maggio 2016, che disciplina l'i ncremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture ;
- il D.M. Giustizia 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del codice;
- il D.P.C.M. 10 agosto 2016, che ha disciplinato la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia prevista dall'art. 212, comma 5, del codice;
- il D.M. 10 novembre 2016, n. 248, recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;
- il D.M. 2 dicembre 2016, che ha disciplinato la definizione degli indirizzi generali di

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, che provvede alla definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e all'individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee;
- il D.M. 1° dicembre 2017, n. 560, che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- il D.M. 7 dicembre 2017, n. 567, che fissa le modalità e i limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale;
- il D.M. 22 agosto 2017, n. 154, recante il regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali.
Si segnala, inoltre, che sono stati trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico (atto del Governo 494) e lo schema di decreto ministeriale di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (atto del Governo 493) sul quale la Commissione ambiente della Camera ha espresso il prescritto parere nella seduta del 20 febbraio 2018.
Occorre altresì segnalare la trasmissione al Parlamento, da parte dell'ANAC, della relazione (prevista dall'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 50/2016) sugli esiti della ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione (nel sito dell'ANAC è disponibile un documento di sintesi intitolato " Stralcio della ricognizione straordinaria sulle Società Organismi di Attestazione (SOA)").
Si segnala, inoltre, che il CIPE, con la delibera del 3 marzo 2017, ha espresso il parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze «Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali» (Delibera n. 24/2017).

Le ulteriori modifiche al Codice disposte dopo il decreto "correttivo"

L'articolo 19- *quater* del D.L. 148/2017 ha autorizzato la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018 per assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici, che è gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 81, comma 1, del Codice, richiamato nella disposizione in esame, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice e per il controllo in fase

di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
La legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) ha apportato una serie di modfiche al Codice volte a:
- specificare che gli incentivi previsti per le funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture (comma 526);
- ridurre, per i titolari di concessioni autostradali, al sessanta per cento la quota dei contratti di lavori, servizi e forniture che i medesimi concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedure ad evidenza pubblica (comma 568);
- intervenire sulla disciplina riguardante la sede delle società organismi di attestazione (SOA) ovvero degli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), al fine di disporre l'obbligo di sede in uno Stato membro dello stesso Spazio economico europeo (SEE) che attribuisca all'attestazione la capacità di provare il requisito di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici (comma 569);
- intervenire in materia di termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, al fine di ridurre da 45 a 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il termine entro il quale i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere emessi, fatte salve le ipotesi in cui sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (comma 586);
- prevedere che la pubblicità delle gare in caso di subappalto sia assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente (comma 1102).

Il mercato dei contratti pubblici nel periodo 2012-2016

Il rapporto "Il mercato dei contratti pubblici - Lavori, servizi e forniture nel periodo 2012-2016", predisposto dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione, analizza le dinamiche del mercato dei contratti pubblici dal 2012 al 2016 e contiene elementi di informazione sulla domanda e sulle aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, con particolare attenzione alle procedure di scelta del contraente adottate dalle stazioni appaltanti nazionali, alla dimensione economica dei contratti, alle committenze e al territorio.
I principali dati che emergono dall'analisi del mercato evidenziano una riduzione della domanda di contratti pubblici nel 2016, che corrisponde al numero più basso del quinquennio 2012-2016, che interessa soprattutto i lavori. La contrazione del numero di procedure interessa quasi tutte le procedure di scelta del contraente e riguarda soprattutto i contratti piccoli e medi. L'analisi dei dati per tipologie di stazioni appaltanti evidenzia una riduzione delle procedure degli enti locali, degli enti della sanità e dei gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici e un aumento delle procedure attivate dalle centrali di committenza. La domanda di servizi di

architettura e di ingegneria registra invece nel 2016 i valori annui più alti del quinquennio 2012-2016, per numero di procedure e per importo.Le procedure di affidamento con operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) nel 2016 riguardano principalmente i settori dell'acqua, dell'energia, dei rifiuti e delle telecomunicazioni.

La governance del settore dei contratti pubblici

Nel corso della XVII legislatura è stata disposta la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi (articolo 19 del D.L. 90/2014). Contestualmente, i compiti e le funzioni dell'AVCP sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Con la medesima disposizione sono state, tra l'altro, ridefinite complessivamente le attribuzioni spettanti all'ANAC. Infatti, oltre a quelle ereditate dall'AVCP, sono state attribuite all'Autorità ulteriori nuove funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
All'esito di tale riordino, la missione istituzionale dell'ANAC è individuata nella " *prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione*".
Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, l'ANAC è tenuta anche ad evidenziare le possibili criticità del quadro normativo ed amministrativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione .
Per una più generale trattazione dei temi della prevenzione della corruzione, e del ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare

Il ruolo e le funzioni dell'ANAC nell'ambito del settore dei contratti pubblici sono stati rivisti, e soprattutto ampliati, dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). L'articolo 213, al comma 1, prevede che la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici è stato adottato con il Provvedimento 28 giugno 2017.
Nella relazione dell'ANAC 2016 si fornisce un quadro generale delle funzioni e delle attività svolte con riguardo ai vari profili riguardanti la vigilanza,il controllo, la regolazione, l'attività consultiva, nonché la prevenzione della corruzione.

La centralizzazione degli acquisti

Le norme del D.L. 66/2014

L' art. 9 del D.L. 66/2014 ha introdotto una nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisto, che ha previsto l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), dell' elenco dei soggetti aggregatori. Il comma 5 del medesimo articolo ha stabilito che il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere in ogni caso superiore a 35.

L'elenco dei soggetti aggregatori (in cui, per espressa disposizione del comma 1 dell'art. 9 citato, sono inclusi Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione) è stato definito, sulla base delle procedure e dei criteri previsti dal citato art. 9 e dai relativi provvedimenti di attuazione (cfr. D.P.C.M. 11 novembre 2014, con cui sono stati definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori), con la Delibera n. 58 del 22 luglio 2015 emanata dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Con la delibera del 17 gennaio 2018 n. 31 si è proceduto all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori.

Lo stesso D.L. 66/2014 (art. 9, comma 3) ha previsto, inoltre:

- l'individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del S.S.N. ricorrono a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure (in attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 24 dicembre 2015). In caso di inosservanza dell'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, l'ANAC non rilascia il CIG (codice identificativo di gara) alle stazioni appaltanti; tale disposizione è stata integrata dal comma 421 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), che ha disciplinato i casi di disapplicazione dell'obbligo citato, vale a dire "qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori [...] e in caso di motivata urgenza" (comma 3-*bis* dell'art. 9 del D.L. 66/2014);
- l'istituzione (avvenuta con il D.P.C.M. 14 novembre 2014) del Tavolo dei soggetti aggregatori con compiti, tra l'altro, in tema di pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto e di supporto tecnico, monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e della centralizzazione degli acquisti, nonché promozione di azioni volte all'utilizzo di piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori.
  Tale disposizione è stata integrata dal comma 420 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), che ha istituito - nell'ambito del Tavolo in questione - un Comitato guida e ne ha disciplinato le funzioni (comma 2-*bis* dell'art. 9 del D.L. 66/2014).

L'art. 9 ha altresì disciplinato la procedura per l'individuazione di prezzi di riferimento. Il successivo art. 10, comma 3, ha inoltre previsto una procedura per addivenire alla pubblicazione dei prezzi "***benchmark*** Consip". In attuazione di tale ultima previsione, il Ministero dell'economia e delle finanze ha, dapprima, emanato il D.M. 15 settembre 2014 e, successivamente, reso nota la pubblicazione

sui siti *www.acquistinretepa.it* e *www.consip.it* dell' elenco dei prezzi *benchmark* di beni e servizi acquistabili dalle pubbliche amministrazoni.

Il comma 9 del medesimo articolo 9, inoltre, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, ha istituito il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Lo stesso comma ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.
In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il D.M. 16 dicembre 2015, per l'anno 2015, il D.M. 20 dicembre 2016, per l'anno 2016 e il D.M. 4 agosto 2017, per gli anni 2017-2018.
Lo stesso articolo 9 ha altresì modificato la disciplina per la centralizzazione degli acquisti nei piccoli comuni, che è stata tuttavia successivamente riscritta dal Codice dei contratti pubblici (più precisamente dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016).

Le norme della legge di stabilità 2016

I commi da 494 a 499 e da 501 a 510 dell'articolo 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) contengono numerose disposizioni che intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni stesse, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo (comma 494). Tale limite deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro e, per talune categorie merceologiche, inferiore ad almeno il 3%.
Viene anche prevista un' estensione dell'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 498), a tutte le stazioni appaltanti (commi 496-498) ed agli enti locali.
Quest'ultimo ampliamento viene operato (dalla lettera d) del comma 499), che aggiunge gli enti locali al novero dei soggetti obbligati, dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 66/2014, a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Un'altra modifica degna di rilievo operata dal comma 499 è quella prevista dalla lettera a), che integra il comma 2 dell'art. 9 del D.L. 66/2014 al fine di autorizzare i soggetti aggregatori che non fanno parte dell'elenco dei soggetti aggregatori tenuto dall'ANAC a stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni Consip. Per tali soggetti aggregatori, l'ambito territoriale di competenza coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie di beni e per le soglie individuate dal D.P.C.M. che elenca i casi in cui scatta l'obbligo di rivolgersi alla Consip o agli altri soggetti aggregatori (comma 3 dell'art. 9 del D.L. 66/2014).
Ulteriori disposizioni volte ad ampliare l'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato sono contenute nel comma 504, in base al quale l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai

lavori manutentivi.
La legge di stabilità punta inoltre ad incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 498, 507, 508; in attuazione del comma 507, per la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a., sono stati emanati, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il D.M. 21 giugno 2016 e il D.M. 2 8 novembre 2017).
Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l' obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 510).
Altre modifiche sono motivate da un'esigenza di semplificazione, mirando a garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (commi 501, 502 e 503).
Rilevante anche la disposizione dettata dal comma 511, che introduce una specifica disciplina per la riconduzione ad equità, o la revisione, del prezzo di servizi e forniture nell'ambito di contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del D.L. 66/2014.

Le norme del Codice dei contratti e del successivo correttivo

Il tema dell'aggregazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, è stato affrontato anche dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, come modificato dal c.d. decreto correttivo di cui al D.Lgs. 56/2017), che tuttavia non ha operato un riordino della disciplina.
Gli articoli 37 e 38, in attuazione delle disposizioni europee e dei criteri di delega dettati dal Parlamento, recano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti.
Rileva il criterio di delega di cui alla lettera dd) dell'art. 1 della L. 11/2016, che prevede il "contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera bb), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità, salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea".

Il nuovo sistema di qualificazione delineato dagli articoli 37 e 38 prevede:

- l'istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo) di cui fanno parte anche le centrali di committenza (art. 38);
  In base allo stesso art. 38, sono iscritti di diritto nell'elenco in questione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014.
- e modalità di acquisizione differenziate, in particolare per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione (art. 37).
  Viene previsto che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica (comma 3). Tale regola può essere derogata per contratti di importo limitato: vengono infatti fissate delle

soglie al di sotto delle quali le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, forniture e servizi anche se non in possesso della necessaria qualificazione.

Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia (in base all'art. 37, comma 4), essa deve procedere secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta.

I criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia sono demandati (dal successivo comma 5) ad un apposito D.P.C.M. che non è ancora stato emanato.
Ulteriori disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti sono contenute negli articoli 39-43 del Codice.
In particolare l'articolo 39 (in linea con il disposto della normativa europea) dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza. L'articolo 40 prevede l' obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione svolte da centrali di committenza, mentre l'articolo 41 contiene misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza.

Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici

In questo paragrafo viene fornita una sintesi delle norme in materia di contratti pubblici, emanate nel corso della XVII legislatura, non incidenti sul Codice dei contratti pubblici.

Responsabilità solidale nei contratti di appalto

Disposizioni esterne al Codice dei contratti sono quelle in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto contemplate dall'art. 50 del D.L. 69/2013, e relative alla responsabilità solidale dell'appaltatore per i versamenti di natura fiscale del subappaltatore, nonché dall'art. 9, comma 1, del D.L. 76/2013 .
Sul punto, si ricorda che il D.L. 25/2017 ha modificato la disciplina in materia in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare: è stata eliminata la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli

appalti; è stato eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore. Per completezza, si segnala che tale normativa ha fatto seguito alla richiesta referendaria in materia.

Accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti

L'articolo 12 della legge 81/2017, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia; di costituire consorzi stabili professionali; di costituire associazioni temporanee professionali, in quanto compatibile.

Appalti nei piccoli comuni

L'articolo 11 della legge 158/2017, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, prevede che nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali (stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011), dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

Difesa del suolo

Nel corso della XVII legislatura, sono state adottate numerose disposizioni volte a contrastare il dissesto idrogeologico, che hanno interessato la disciplina della governance, il coordinamento e la gestione degli interventi, nonché le risorse finanziarie. Nel paragrafo "La pianificazione degli interventi per il dissesto idrogeologico e le risorse disponibili" si dà conto dello stato della programmazione e delle risorse disponibili. Nel corso della XVII legislatura, inoltre, diverse iniziative hanno riguardato il fenomeno degli incendi boschivi.

Le misure contro il dissesto idrogeologico contenute nella legge di stabilità 2014

Nell'ambito della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) sono state inserite diverse norme al fine di contrastare il dissesto idrogeologico del territorio nazionale. In primo luogo, è stata definita un'articolata disciplina volta a destinare risorse ad interventi immediatamente cantierabili e a definire una specifica procedura per l'utilizzo delle risorse finanziarie (comma 111).
Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, ai progetti immediatamente cantierabili sono state destinate:

- le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro;
- le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 pari complessivamente a 804,7 milioni di euro (rispettivamente 130 milioni e 674,7 milioni di euro).

Alle citate risorse, stanziate nella scorsa legislatura per il finanziamento di piani straordinari per il rischio idrogeologico, il comma 111 ha aggiunto un nuovo finanziamento di 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016, così ripartito: 30 milioni per il 2014; 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016.
E' stata prevista, inoltre, una specifica procedura per l'utilizzo delle citate risorse, con precise scadenze temporali ed è stato stabilito che la mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 (termine prorogato al 30 giugno 2015 dall' art. 9, comma 2, del D.L. 192/2014, c.d. milleproroghe) comporti la revoca del finanziamento statale (concesso dal comma 111) e la contestuale rifinalizzazione (con decreto interministeriale) delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

All'interno della legge di stabilità 2014 altre norme, oltre a quelle menzionate, erano finalizzate al contrasto del dissesto idrogeologico. E' il caso ad esempio del comma 70, che ha ampliato il novero degli interventi finanziabili

nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale gestita da ANAS S.p.A., al fine di ricomprendervi anche l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria, con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.
Un'altra norma era contenuta nel comma 7, che destinava quota parte (senza tuttavia specificarne l'ammontare) delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) al finanziamento di una serie di interventi, tra cui quelli di messa in sicurezza del territorio. Tale disposizione è però stata abrogata dalla lettera b) del comma 704 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), nell'ambito della ridefinizione delle procedure di programmazione delle risorse del FSC operata dal comma 703 della medesima legge.

Specifici stanziamenti hanno invece riguardato i territori interessati da situazioni di emergenza. Sono stati, infatti, destinati stanziamenti per complessivi 150 milioni per il triennio 2014-2016 per interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal 2009 (commi 120-121) ed è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, per interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori interessati da eventi emergenziali pregressi, per i quali il rientro alla disciplina ordinaria è già avvenuto o deve avvenire nel corso del 2014 (commi 346-347).
Il comma 379 aveva inoltre autorizzato la spesa per il 2014 di 30 milioni di euro per il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con destinazione prioritaria di tali risorse ad interventi di messa in sicurezza del territorio, ma tale finanziamento è stato azzerato dall'art. 16, comma 5, del D.L. 66/2014.

Le gestioni commissariali per il dissesto idrogeologico

Nel corso della legislatura è stata modificata la disciplina dei commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da una serie di disposizioni, prevalentemente contenute nell'art. 6 del D.L. 136/2013.
In primo luogo, è stato prorogato al 30 dicembre 2014 il termine per poter nominare ulteriori commissari. Il termine in realtà era stato differito alla fine del 2015 dalla legge di stabilità 2014, ma in sede di conversione del decreto-legge n. 136/2013 è stato anticipato di un anno. E' stato, inoltre, fissato un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari ed è stata prevista la possibilità di nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, è stato previsto il subentro dei Presidenti delle regioni ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (di cui si è in precedenza parlato) giacenti, a tale data, nelle medesime contabilità speciali. I Presidenti delle regioni, nell'espletamento di tali compiti, possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi

dei comuni e delle regioni interessati, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche e dell'ANAS, nonché dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto.
Le risorse giacenti nelle contabilità speciali sono quindi trasferite nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico attraverso accordi di programma sottoscritti dalle regioni interessate e dal Ministero dell'ambiente in cui si definiscono anche le quote del cofinanziamento regionale (ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 191/2009 - legge finanziaria 2010).
Le spese effettuate dalle regioni per la realizzazione dei predetti interventi sono escluse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità.
Il subentro dei Presidenti delle regioni ai commissari straordinari è stato anticipato, dall'art. 10 del D.L. 91/2014, al 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Lo stesso decreto ha dettato ulteriori disposizioni di riassetto delle procedure di utilizzo delle risorse ed attuazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico (si veda in proposito il successivo paragrafo).

Le misure per il dissesto idrogeologico contenute nei decreti-legge nn. 91 e 133 del 2014

Con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. decreto competitività) sono state introdotte numerose disposizioni in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, principalmente finalizzate ad un ridisegno della *governance* del sistema nel tentativo di dare nuovo impulso al processo di attuazione degli interventi.
I commi da 1 a 7, 9 e 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 hanno inciso infatti sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, prevedendo, tra l'altro:

- l'immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali (comma 1);
- la possibilità per i Presidenti delle Regioni di avvalersi di una serie di soggetti pubblici per l'espletamento di alcune funzioni (comma 4), nonchè di delegare un apposito soggetto attuatore (comma *2-ter);*
- che l'approvazione, da parte del Presidente della regione, sostituisce tutti i visti, pareri, autorizzazioni, nulla osta ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio (comma 6);
- la trasformazione dell'Ispettorato generale (competente in materia di difesa del suolo), presso il Ministero dell'ambiente in una Direzione generale (comma 7). Le funzioni dell'Ispettorato sono ora svolte, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 142/2014 di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, dalla *Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;*
- la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole ubicate su terreni al di sopra di 1.000 metri di altitudine per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come

piccole manutenzioni stradali, spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali (comma *7-bis);*
- la fissazione del termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio (comma 9);
- l'istituzione di una apposita struttura di missione (comma 11).

Con il D.P.C.M. 27 maggio 2014 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Segretariato generale – la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. La principale finalità della struttura di missione è imprimere un'accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, nonché per lo sviluppo di infrastrutture idriche. Alla struttura di missione è attribuito il compito di curare:
- l'impulso, il coordinamento, il monitoraggio e il controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico nonché per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, siano essi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi, con particolare riferimento a quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni nonché in tutti gli altri accordi fra pubbliche amministrazioni in cui vi sia allocazione di risorse statali, facenti capo, nelle materie sopra indicate, agli Enti ed Organi preposti;
- l'impulso, il coordinamento il monitoraggio e il controllo in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse attualmente disponibili per le finalità sopraindicate in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi europei finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione del necessari interventi;
- l'acquisizione dagli enti ed organi preposti del cronoprogramma delle attività delle opere di competenza degli stessi nonché referti trimestrali sullo stato di attuazione delle opere e degli interventi.

Con il D.L. 133/2014 (cd. "sblocca Italia") sono state dettate ulteriori disposizioni per il contrasto del dissesto idrogeologico, che si innestano su quelle in precedenza dettate dal citato art. 10 del D.L. 91/2014 e, ancor prima, dal comma 111 della legge di stabilità 2014.
Il comma 111 ha dettato norme precipuamente finalizzate a convogliare le risorse disponibili (derivanti principalmente dagli stanziamenti destinati dall'art. 2, comma 240, della L. 191/2009, a piani straordinari contro il rischio idrogeologico da attuare mediante accordi di programma) agli interventi cantierabili nel 2014.
Le norme dettate dal D.L. 133/2014 hanno disciplinato il recupero delle risorse finanziarie inutilizzate e la loro programmazione a decorrere dal 2015. In particolare si ricordano le seguenti disposizioni contenute nell'art. 7:

- il comma 2 dispone che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente. Gli interventi sono invece individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del medesimo Ministero, ed attuati dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico. La stessa norma stabilisce alcuni criteri da seguire nella programmazione e realizzazione degli interventi, tra cui quello secondo cui negli interventi in questione assume

priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

- il comma 3 disciplina le modalità di revoca di risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti (a partire dai decreti attuativi del D.L. 180 del 1998 fino ai decreti attuativi dell'art. 2 del D.L. 262 del 2006) per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Gli accertamenti finalizzati alle revoche devono essere svolti dall'ISPRA entro il 30 novembre 2014. Le risorse così revocate confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente;
  Informazioni sugli esiti di tali procedure di revoca sono state fornite, dal Ministro dell'ambiente, nella seduta del 5 luglio 2017, in risposta all'interrogazione 3/03130.
- il comma 5 prevede una semplificazione delle procedure di esproprio ed occupazione di urgenza;
- il comma 8, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, prevede l'assegnazione alle regioni (previa istruttoria del Ministero dell'ambiente, di concerto con la Struttura di missione) della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua;
- il comma 9 dispone che la struttura di missione opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate agli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Ulteriori norme sono contenute nell'art. 9 del decreto 133/2014, che è volto a qualificare come interventi di "estrema urgenza", considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria (5,2 milioni di euro), anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1). Per la realizzazione di tali interventi sono introdotte disposizioni che incidono sulle procedure di scelta del contraente e sulle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel D.Lgs. 163/2006 (comma 2).
Da segnalare anche le disposizioni dettate dai commi 2-sexies e 2-septies del medesimo articolo 9. Il comma *2-sexies* stabilisce che le esigenze di tutela dell'incolumità pubblica figurino tra le "esigenze imperative connesse a un interesse generale" - in presenza delle quali il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010, art. 121) consente di conservare efficacia al contratto di aggiudicazione di lavori pubblici stipulato in violazione di legge, che sarebbe altrimenti da annullare. Si dispone, inoltre, che, nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei succitati casi di "estrema urgenza", il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza siano ritenuti

prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Il successivo comma *2-septies* esclude i lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati, con D.P.C.M., tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni (ai sensi del comma 240 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010, n. 191/2009), dall'applicazione dei commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) che prevedevano, rispettivamente, la stipula del contratto, solo dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante, e la sospensione dell'aggiudicazione del contratto, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.

Si segnala infine che, in seguito alle modifiche operate dal comma 238 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), il comma 3 dell'art. 3 del D.L. 133/2014 prevede che una quota, pari a 50 milioni di euro, a valere sulle risorse del c.d. Fondo "sblocca cantieri" (di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge) sia destinata all'attuazione di interventi urgenti in materia di:

- dissesto idrogeologico;
- difesa e messa in sicurezza di beni pubblici;
- completamento di opere in corso di esecuzione;
- miglioramento infrastrutturale.

Lo stesso comma 3, nel testo novellato dalla legge di stabilità 2015, prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provveda all'individuazione, d'intesa con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (istituita con il D.P.C.M. 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale), degli interventi e delle procedure di attuazione.

La pianificazione degli interventi per il dissesto idrogeologico e le risorse disponibili

L'obiettivo perseguito in via principale, nel corso della XVII legislatura, dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (istituita con il D.P.C.M. 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale) è stato quello di dare impulso e coordinare la programmazione degli interventi.
Ciò è stato fatto procedendo su un doppio binario: da un lato cercando di completare gli interventi pianificati nell'ambito delle programmazioni precedenti e, dall'altro, di mettere in piedi una nuova programmazione al fine di giungere all'elaborazione e approvazione di un Piano nazionale di prevenzione e di contrasto al dissesto per gli anni 2015-2020, sulla base delle richieste dei Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto.

La programmazione 2000-2014

Le risorse della programmazione precedente l'istituzione della Struttura di missione,

quelle cioè relative al periodo 2000-2014, sono pari a 9,5 miliardi di euro. Poco meno di un quarto di tali risorse (1.781 interventi per un importo di 2.260 milioni di euro) risultavano bloccate alla data di attivazione della Struttura di missione.

Si fa notare che le risorse stanziate dall'art. 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), pari a 180 milioni di euro, sono state per lo più destinate dal Ministero dell'ambiente alla copertura della parte residua degli Accordi di Programma 2009-2010, che allo stato risultavano non ancora integralmente finanziati. Una quota del finanziamento (pari a 40 milioni di euro) è invece stato fatto confluire nella nuova programmazione, al fine di consentire l'avvio del Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane a rischio di alluvione (v. *infra*).

La nuova programmazione 2015-2020

Al fine di pervenire all'elaborazione e approvazione di un Piano nazionale di prevenzione e di contrasto al dissesto per gli anni 2015-2020, la Struttura ha proceduto all'acquisizione delle richieste dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto.

Alla data del mese di luglio 2015 le Regioni avevano segnalato oltre 7.000 interventi di mitigazione del dissesto, per un valore di circa 22 miliardi di euro, il 90% dei quali rappresentato da opere ancora da progettare, specie nel Mezzogiorno.

Il primo stralcio del Piano nazionale è costituito dal "Piano straordinario per interventi tempestivamente cantierabili contro le alluvioni nelle città metropolitane e nelle aree urbane a maggiore rischio per popolazione esposta", che prevede un investimento pari a 1.250 milioni di euro. Per il finanziamento di una prima tranche di interventi di tale "piano stralcio", con la delibera CIPE 20 febbraio 2015 n. 32 (pubblicata nella G.U. del 4 luglio 2015), sono stati destinati 600 milioni di euro, di cui 450 milioni di euro come anticipazione a valere sul FSC 2014-2020 e 150 milioni di euro a legislazione vigente (40 milioni di euro provenienti dal comma 111 della L. 147/2013, citati poc'anzi, e 110 milioni a valere sullo stanziamento autorizzato dal comma 8 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, a valere sulle risorse FSC 2007-2013, per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua finalizzati a fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione).

Con il successivo D.P.C.M. 15 settembre 2015 sono stati individuati (nell'allegata tabella A) gli interventi di riduzione del rischio alluvionale tempestivamente cantierabili in quanto dotati di progettazione definitiva o esecutiva, con l'indicazione del finanziamento statale richiesto (circa 1.154 milioni di euro), che fanno parte del Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio. Tali interventi sono suddivisi in quelli che costituiscono la c.d. prima *tranche* (indicati nella tabella B allegata al D.P.C.M., a cui vengono destinati 654,2 milioni di euro, vale a dire le risorse indicate dalla delibera CIPE n. 32/2015, pari a 600 milioni di euro, nonché ulteriori 54,2 milioni messi a disposizione dal Ministero dell'ambiente) e negli altri interventi ancora da finanziare (indicati nella tabella C), per i quali occorre un finanziamento di circa 499,8 milioni di euro.

In allegato al decreto è inoltre presente una tabella D che contiene interventi con un livello di progettazione meno avanzata e che richiedono un finanziamento di circa 149 milioni di euro. Tali interventi (come dispone l'art. 3, comma 2, del D.P.C.M.) saranno finanziati a valere su risorse residue e su eventuali nuove risorse.

L'art. 2, comma 5, del D.P.C.M. ha demandato ad appositi accordi di

programma, da stipularsi tra il Ministro dell'ambiente e i presidenti delle regioni, in qualità di commissari del Governo, il finanziamento effettivo degli interventi individuati (dalla tabella B) e la definizione delle modalità di attuazione.
La stipula di tali accordi è avvenuta il 4 novembre 2015 (come risulta dal comunicato *web* del 4 novembre 2015 della Struttura di missione).
Utili informazioni - incluso un quadro puntuale dello stato degli interventi finanziati dal Piano Stralcio Aree Metropolitane, indicati alla tabella B del D.P.C.M. 15 settembre 2015, e delle risorse erogate fino a dicembre 2016 - sono contenute nella risposta all'interrogazione 5/10840, fornita nella seduta del 27 aprile 2017, e nella risposta all' interrogazione 4/03685, fornita nella seduta del 30 novembre 2017.

Relativamente alla distribuzione delle risorse (come ricordato dal Governo in risposta all' interrogazione 3/03077, nonché all' interrogazione 4/14345) "è stato elaborato un indicatore di riparto - calcolato sulla base di dati ed elaborazioni fornite da ISPRA - approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, che tiene conto della superficie territoriale e della popolazione residente in ciascuna Regione - seguendo il modello adottato nella legge n. 183 del 1989 - con l'aggiunta di un indicatore sintetico di rischio, calcolato sulla base di quattro indicatori relativi a frane, alluvioni, erosione costiera e valanghe".
Occorre inoltre considerare che un altro pilastro del Piano nazionale è rappresentato (come sottolineato dal Governo nelle citate risposte) "dai Patti per lo sviluppo sottoscritti dalle Regioni e dalle Città metropolitane del Sud con il Governo, apposita sezione dei quali è stata dedicata agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Con delibera CIPE del 10 agosto 2016 è stata, infatti, prevista l'assegnazione a questi strumenti di 13,4 miliardi di euro, di cui circa 1,5 miliardi di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico" e che "il finanziamento delle ulteriori fasi del Piano nazionale sarà sostenuto anche dalla stipula di un mutuo presso la Banca europea degli investimenti per l'anticipo di risorse per circa 1,8 miliardi di euro. La Struttura ha partecipato direttamente al confronto con l'istituzione europea per l'ottenimento del finanziamento, avviando le attività istruttorie finalizzate a sostenere la richiesta di prestito".

Le risorse stanziate dalle leggi di stabilità e di bilancio

Dopo i finanziamenti disposti dalla legge di stabilità 2014 (di cui si è dato conto nel paragrafo " Le misure contro il dissesto idrogeologico contenute nella legge di stabilità 2014"), nuove importanti risorse per il dissesto idrogeologico sono state destinate dalle successive leggi di stabilità e di bilancio.
La tabella E della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha disposto un rifinanziamento di 1.950 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 150 milioni di euro per il 2018 e 1.700 milioni di euro per gli anni 2019 e successivi) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), utilizzata per la copertura delle esigenze della programmazione ante-2015 nonché della nuova programmazione, come illustrato in precedenza.
L'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un

fondo con una dotazione di 9 miliardi di euro nel triennio 2017-2019 (1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018 e 3.500 milioni di euro per l'anno 2019) e di 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire con appositi D.P.C.M., per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (c.d. fondo investimenti), anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Tale fondo (che è stato rifinanziato dal comma 1072 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018) è destinato ad una serie di settori di spesa, tra cui quelli della difesa del suolo e del dissesto idrogeologico.
Lo schema di decreto di riparto di tale fondo è stato trasmesso alle Camere (Atto del Governo n. 421). Il testo definitivo del decreto è stato pubblicato nella G.U. del 27 settembre 2017 (D.P.C.M. 21 luglio 2017).

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) non si è limitata a rifinanziare il citato "fondo investimenti", ma ha anche stabilito che - ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del "fondo investimenti" e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse - ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione contenente anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.
La stessa legge ha inoltre previsto una specifica destinazione per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Il comma 1073 dell'art. 1 di tale legge ha previsto infatti che una quota annua pari a 70 milioni di euro del "fondo investimenti" può essere destinata al finanziamento:
a) degli interventi individuati dal D.P.C.M. 15 settembre 2015 di approvazione del "Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione" e non ancora finanziati;
b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati nell'ambito di un programma nazionale, disciplinato dal successivo comma 1074 (v. *infra*).

Le norme previste dal c.d. collegato ambientale per la progettazione

L' articolo 55 della legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale) ha previsto, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e ha demandato ad un apposito D.P.C.M. (da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge) la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo medesimo (t ale definizione è avvenuta con il D.P.C.M. 14 luglio 2016). La norma ha consentito di destinare alla progettazione degli interventi le risorse, pari a 100 milioni di euro (a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020), assegnate dal punto 1.4 della delibera CIPE n. 32/2015.

Utili informazioni s ullo stato di attuazione del Fondo sono state fornite in risposta all' interrogazione 5/12057, nella seduta del 3 agosto 2017.

Il rapporto di #Italiasicura del maggio 2017

Nel maggio 2017 la struttura di missione ha presentato il rapporto " Il piano nazionale di opere e interventi e il piano finanziario per la riduzione del rischio idrogeologico ", ove sono contenute le schede di dettaglio, regione per regione, degli interventi e una sintesi (riportata nell'appendice 1) dei principali dati finanziari.
In tale rapporto si legge che "ciò che è emerso, attraverso la piattaforma telematica ReNDiS curata dall'Ispra, è un fabbisogno espresso ad oggi di circa 9.400 progetti per una richiesta di fondi statali per circa 26 miliardi di euro".
Viene inoltre presentata una infografica relativa all'attivazione dei cantieri che risultavano bloccati a giugno 2014 (1.781 interventi per un importo di 2.260 milioni di euro), che evidenzia che 1.337 interventi (quindi il 75% del totale), per un importo di 1.409 milioni (quindi il 62,4% del totale), sono stati attivati, alla data di aprile 2017, dalla Struttura di missione. 891 di questi interventi (per un valore di 740 milioni) sono stati conclusi alla medesima data.
Relativamente al piano 2015-2023 viene invece fornito il seguente quadro finanziario riepilogativo:

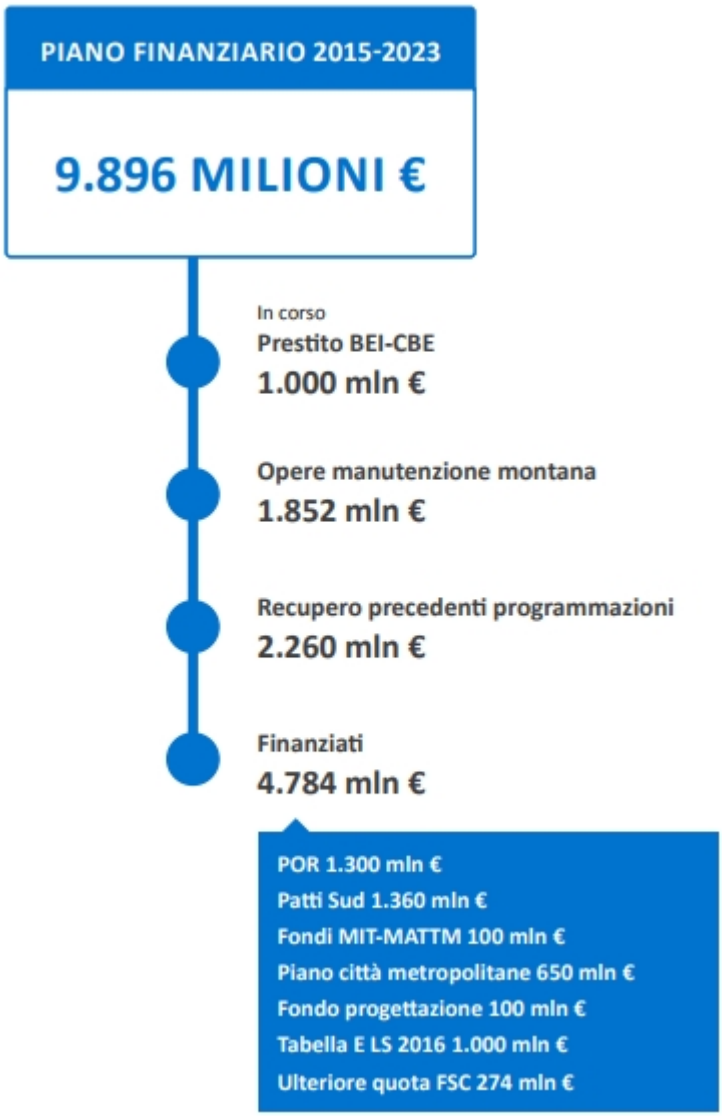

In un successivo comunicato stampa (diramato da Italiasicura in data 13 settembre 2017) viene evidenziato che "il vero ritardo, a dimostrazione di un lavoro di prevenzione mai realizzato finora, sta nelle progettazioni. Sulle 9.397 opere richieste dalle Regioni solo l'11% dei progetti pervenuti sono esecutivi e pronti per gare e finanziamento".

Riguardo ai prestiti BEI-CBE indicati nella figura precedente, occorre ricordare che nella risposta all' interrogazione 5/12425, fornita nella seduta del 12 ottobre 2017, è stato sottolineato che "nessuna richiesta di finanziamento con la Bei e la Ceb ... è stata sottoscritta".
La struttura di missione #Italiasicura ha però sottolineato (in un comunicato datato 22 dicembre 2017) che le disposizioni del comma 1074 dell'art. 1 della L. 205/2017 (v. *infra*) consentono di sbloccare "in tutto 1 miliardo di euro in arrivo dalla Banca europea degli investimenti".

Gli spazi finanziari per regioni ed enti locali

Nella legge di stabilità per il 2015 sono contenute misure riguardanti l'adozione di misure di flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità interno per gli enti locali che hanno sostenuto oneri, tra l'altro, per interventi di messa in sicurezza del territorio (comma 489). In tema di patto di stabilità si ricorda altresì l'art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. 78/2015, con cui viene disposto un allentamento dei vincoli del patto di stabilità in favore dei comuni, consentendo spazi finanziari per determinate tipologie di spese per il periodo 2015-2018, tra cui quelle relative ad eventi calamitosi e messa in sicurezza del territorio.
I commi da 485 a 501 e da 506 a 508 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) assegnano alle regioni e agli enti locali spazi finanziari per l'effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Tra gli investimenti che possono essere finanziati con priorità sono inclusi quelli finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico. In attuazione di tali disposizioni sono stati adottati il D.M. 14 marzo 2017 e il D.M. 26 aprile 2017.
Le norme recate dai commi indicati sono state modificate dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). In particolare il comma 886 dell'art. 1 ha introdotto, tra gli investimenti finanziabili in via prioritaria, gli "investimenti degli enti locali, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza".

Ulteriori risorse per gli enti locali

L' articolo 17-*quater* del D.L. 148/2017 - nell'apportare una serie di modifiche alla disciplina (dettata dall'art. 41- *bis* del D.L. 50/2017) relativa alla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione di opere pubbliche - ne ha ampliato il campo di applicazione, al fine di includervi le spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. Ulteriori modifiche hanno riguardato, tra l'altro, i criteri di priorità per la quantificazione dei contributi, nonché l'introduzione di un tetto massimo alla misura del singolo contributo erogabile e di una disciplina di dettaglio delle richieste di contributo da inoltrare al Ministero dell'interno.
Occorre inoltre ricordare l' art. 3 della L. 158/2017 (recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni") che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti, tra l'altro, alla mitigazione del rischio idrogeologico. La dotazione del fondo, inizialmente quantificata in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stata integrata dal comma 862 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018, che ne ha disposto un incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Le risorse dei Patti per lo sviluppo

Come si è avuto modo di ricordare in precedenza, in risposta all' interrogazione 4/14345 il Governo ha sottolineato che un " pilastro del Piano nazionale è rappresentato dai Patti per lo sviluppo sottoscritti dalle Regioni e dalle Città metropolitane del Sud con il Governo, apposita sezione dei quali è stata dedicata agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Con delibera CIPE del 10 agosto 2016 è stata, infatti, prevista l'assegnazione a questi strumenti di 13,4 miliardi di euro, di cui circa 1,5 miliardi di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico".

In materia è intervenuto il comma 512 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha stabilito che le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presìdi di protezione civile confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri previsti dall'art. 10 del D.L. 91/2014 (si rinvia, in proposito, al paragrafo "Le misure contenute nei decreti-legge nn. 91 e 133 del 2014").

Il successivo comma 513 dispone che agli interventi in questione non si applica l' art. 7, comma 2, secondo periodo, del D.L. 133/2014, che prevede l'individuazione degli interventi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente.

Il programma nazionale previsto dalla legge di bilancio 2018

Il comma 1074 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede la predisposizione di un programma nazionale di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Lo stesso comma prevede che tale programma sia approvato dal CIPE su proposta della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di accordi di programma sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei ministri con le regioni o con le province autonome.

Il comma 1073 prevede che agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati nell'ambito del citato programma nazionale, possa essere destinata una parte della quota annua (pari a 70 milioni di euro) del "fondo investimenti".

Il comma 1074 dispone altresì che i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la

Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CBE), con la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del "Fondo investimenti". Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori (sempre secondo quanto previsto dal comma 1074) direttamente dallo Stato.

Le risorse per la subsidenza previste dalla legge di bilancio 2018

Il comma 129 della legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) - al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po, e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo - ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.
Sul tema, prima dell'approvazione di tale disposizione, sono state svolte diverse interrogazioni parlamentari (nn. 5-07434, 4-13497 e 4-17784).

Le misure in materia di difesa del suolo contenute nel c.d. collegato ambientale

La legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha dettato diverse disposizioni in materia di difesa del suolo.
L' articolo 51 ha introdotto un'articolata disciplina volta prevalentemente alla riorganizzazione dei distretti idrografici in materia di difesa del suolo, modificando in particolare diversi articoli del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs 152 del 2006). La norma ha introdotto la definizione di Autorità di bacino distrettuale e di Piano di bacino distrettuale, nonché la disciplina dell'Autorità di bacino distrettuale; ha stabilito che il Ministero dell'ambiente assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità, avvalendosi dell'ISPRA; prevede la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti). Sono stati inoltre ridefiniti i distretti idrografici e differito al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione regionale dei piani di tutela. E' stata assegnata inoltre alle Autorità di bacino, in concorso con altri enti competenti, la predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico.
L' articolo 52 ha previsto un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2016), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili abusivi, realizzati nelle aree classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico,

sulla base di un elenco del Ministero dell'ambiente, adottato annualmente dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Ambiente 22 luglio 2016, recante "Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l'accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire". L'indicatore di riparto delle risorse è stato successivamente adottato con la delibera della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 22 dicembre 2016.

L' articolo 54 ha modificato in più punti il testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico. E' stato previsto, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.

L' articolo 55 ha previsto, al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico e ha demandato ad un successivo D.P.C.M. la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo medesimo. Tale definizione è avvenuta con il D.P.C.M. 14 luglio 2016.

L' articolo 59 ha disciplinato i contratti di fiume , inserendo l'articolo 68- *bis* al D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). Tali contratti concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Impegni precisi in merito alla valorizzazione e al finanziamento dei contratti di fiume sono stati indirizzati al Governo con l'approvazione, nella seduta del 15 novembre 2017 dell'VIII Commissione (Ambiente), della risoluzione 8/00271.

La governance della difesa del suolo

L'intervento principale operato nel corso della XVII legislatura, tramite le disposizioni dell'art. 51 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015), è stato finalizzato ad accelerare il processo di riorganizzazione distrettuale della *governance* in materia di difesa del suolo previsto dal cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

La riforma distrettuale operata dal Codice dell'ambiente

Al fine di recepire le disposizioni della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, l'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 ha previsto l'istituzione delle autorità di bacino distrettuale nei distretti idrografici individuati nel successivo articolo 64. L'attivazione delle citate autorità è stata condizionata all'emanazione di un apposito D.P.C.M., che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse umane e strumentali dalle "vecchie" autorità di bacino (istituite dalla L. 183/1989, abrogata dal D.Lgs. 152/2006) alle "nuove" autorità distrettuali.

Tale decreto attuativo non è però stato adottato.

Per ovviare a questa situazione, in via transitoria, con successivi interventi (D.Lgs. 284/2006 e D.L. 208/2008) il legislatore ha disposto che "nelle more della costituzione dei distretti idrografici […] e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'articolo 63".
E' altresì intervenuto l'art. 4 del D.Lgs. 219/2010 che – "ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" – ha assegnato alle "vecchie" autorità di bacino di rilievo nazionale (istituite ai sensi della L. 183/89) il ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza.

Una prima disposizione introdotta nel corso della XVII legislatura è stata quella dettata dal comma 2 dell'articolo 24 della legge europea per il 2013 (legge 97/2013), che ha disposto che le Autorità di bacino di rilievo nazionale (di cui alla legge 183/1989 sulla difesa del suolo) continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali, dell'attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito, al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, nonché dalla direttiva 2007/60/CE (relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

Decisamente più ampio l'intervento operato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) con gli articoli 51, che contiene un'articolata disciplina volta prevalentemente alla riorganizzazione dei distretti idrografici, e con l' articolo 59 che disciplina i contratti di fiume (in proposito si rinvia al paragrafo "Le misure in materia di difesa del suolo contenute nel cd. collegato ambientale").

Ulteriori disposizioni sono state successivamente dettate dai commi 532-536 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che destinano risorse per lo svolgimento delle funzioni delle autorità di bacino distrettuali e per l'adeguamento della struttura organizzativa di alcune autorità (Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno; Autorità di distretto dell'Appennino meridionale; Autorità di distretto del fiume Po). Tali norme autorizzano inoltre l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ad assumere personale e prorogano l'applicazione del contratto collettivo nazionale regioni ed enti locali a favore del personale delle autorità di bacino distrettuali.

Il sistema di allertamento idrogeologico e l'inventario dei fenomeni franosi

Il sistema di allertamento per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico

I commi 1-sexies e 1- *septies* dell'art. 2 del D.L. 74/2014 sono finalizzati - secondo quanto indicato nella norma stessa - a limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza e, quindi, ridurre l'impiego del Fondo per le emergenze

nazionali. Si prevede infatti l'emanazione di un D.P.C.M. finalizzato a definire i criteri e le modalità con cui ripartire le risorse economiche (pari a 6 milioni di euro per il 2014), quale co-finanziamento statale, necessarie ad assicurare, senza soluzioni di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico istituito dall'articolo 3- *bis* della L. 225/1992. In particolare la norma fa riferimento alle attività afferenti la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-metereologica al suolo e della rete dei radar metereologici utilizzati dai Centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 13 maggio 2015 (pubblicato nella G.U. 13 agosto 2015, n. 187), che riporta, in allegato, la ripartizione del contributo inerente le reti idro-meteo-pluviometriche regionali.
Informazioni sul sistema di allertamento sono contenute nella relazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, presentata nel corso dell'audizione del 20 settembre 2017.

L'inventario dei fenomeni franosi

In risposta all'interrogazione 3/03940, il rappresentante del Governo, nella seduta del 12 ottobre 2017, ha sottolineato che "l'ISPRA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati in materia di difesa del suolo, realizza, in collaborazione con le Regioni e Province autonome, l'inventario dei fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI) che contiene ad oggi oltre 614.000 frane, verificatesi sul territorio nazionale. L'ISPRA realizza, altresì, le mosaicature nazionali della pericolosità da frana - piani di assetto idrogeologico (PAI) - e idraulica e gli indicatori nazionali di rischio idrogeologico che forniscono un quadro ufficiale di riferimento sul rischio per frane e alluvioni in Italia e un importante strumento a supporto delle politiche di mitigazione".
Tali dati sono stati presentati nel rapporto Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - 2015, pubblicato dall'ISPRA nel dicembre 2015.

Correttivi alle norme di recepimento della "direttiva alluvioni"

L' art. 19 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2054, ha modificato in più punti il decreto legislativo di recepimento della direttiva alluvioni (D.Lgs. 49/2010). Le modifiche apportate riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i piani di gestione del rischio di alluvioni.
Si ricorda che il decreto legislativo ha attribuito alle autorità di bacino distrettuali (istituite dall'art. 63 del D.Lgs. 152/2006) la competenza per la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 4), l'individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni (art. 5), la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6). Lo stesso decreto dispone, inoltre, la predisposizione, da parte della autorità di bacino distrettuali, di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico, che è l'unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni. Le regioni, in coordinamento tra di loro e in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, sono competenti in relazione al sistema di allertamento.
Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 49/2010 sono contenute nel D.L. 91/2014,

che dispone:

- l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni per il distretto idrografico di riferimento, di competenza delle regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene (art. 10, comma 10);
- la proroga, dal 22 giugno 2015 al 22 dicembre 2015, del termine entro il quale si prevede l'ultimazione e la pubblicazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni da parte delle Autorità di bacino (art. 10, comma 11-*bis*).

Con riferimento ai succitati piani di gestione, si segnala che con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015 sono stati emanati indirizzi operativi riguardanti la predisposizione della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

L'attività parlamentare in materia di dissesto idrogeologico

Gli atti di indirizzo approvati dalle Camere

Il dibattito parlamentare sulle tematiche riguardanti la difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio è proseguito anche nella XVII legislatura, in continuità con quanto accaduto nella precedente legislatura. Ciò è avvenuto, in particolare, con l'approvazione (nella seduta del 26 giugno 2013) della mozione n. 1-00017, con cui l'Assemblea della Camera ha impegnato il Governo a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità per il Paese e a finanziare un Piano organico a breve e medio termine per la sicurezza e la manutenzione del territorio. Tali impegni sono stati ribaditi dall'VIII Commissione (Ambiente), con l'approvazione (nella seduta del 3 ottobre 2013) della risoluzione n. 8-00016, con cui si è impegnato il Governo a prevedere, nel disegno di legge di stabilità per il 2014, stanziamenti pluriennali certi, pari ad almeno 500 milioni annui, per la realizzazione del citato Piano organico.
Nella seduta del 16 aprile 2014 l'Assemblea della Camera ha approvato un gruppo di mozioni sul dissesto idrogeologico, che contengono una serie di impegni al Governo. In particolare le mozioni approvate chiedono l'esclusione delle spese per contrastare il dissesto idrogeologico dai vincoli del patto di stabilità.
L'esigenza di escludere le spese per il dissesto dal patto di stabilità e di dotare il Paese di un piano per la difesa del suolo sono state ribadite dagli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea del Senato nella seduta del 22 ottobre 2014. Con tali atti si è impegnato il Governo, oltre a quanto indicato, a prevedere, tra l'altro, che le risorse destinate ogni anno contro il dissesto idrogeologico siano diversificate tra emergenze e opere di prevenzione, in modo da incoraggiare una pianificazione della prevenzione tramite finanziamenti certi, abbandonando gradualmente la continua rincorsa delle emergenze; nonchè a prevedere nel disegno di legge di

stabilità, per il triennio 2015-2017, tutte le risorse necessarie attraverso stanziamenti pluriennali certi, non inferiori ad un miliardo di euro l'anno, per la realizzazione del piano straordinario di difesa del suolo e l'avvio dell'insieme di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza del territorio italiano.
Nella seduta del 20 dicembre 2016 è stata approvata la risoluzione 7-01147 su un quadro a livello europeo in materia di tutela del suolo.
Nella seduta del 7 marzo 2017, l'Assemblea del Senato ha approvato la mozione n. 1/00707 (testo 3) sul progetto di realizzazione della nuova carta geologica, denominato «Progetto Carg» (informazioni relative al medesimo progetto sono state fornite in risposta all' interrogazione 4/15360).
Con la risoluzione 8/00271, approvata nella seduta del 15 novembre 2017 dell'VIII Commissione (Ambiente), sono invece stati indirizzati al Governo precisi impegni in merito alla valorizzazione e al finanziamento dei contratti di fiume.

Le proposte di legge esaminate ma non concluse

L'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha esaminato la proposta di legge n. 3342, che contiene disposizioni per agevolare la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e sismico prevedendo detrazioni fiscali (articoli 1, 2 e 3) e l'esclusione dal patto di stabilità interno di talune tipologie di spese. Ulteriori disposizioni riguardano l'istituzione degli uffici geologici comunali e delle cabine di regia regionali per il dissesto idrogeologico (art. 5), la promozione delle tecniche di ingegneria naturalistica (art. 7 e allegato 1), nonché l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (art. 9).
Nella seduta della V Commissione (Bilancio) del 5 marzo 2014 è stato avviato l'esame della proposta di legge n. 1233, che è finalizzata ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti territoriali per interventi di messa in sicurezza, manutenzione e consolidamento di territori esposti a eventi calamitosi, nonché per interventi strutturali finalizzati ad agevolare la riduzione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico, e minimizzare gli impatti sulla popolazione di eventi calamitosi.
Presso il Senato è invece stato avviato l'esame del disegno di legge n. 1101 recante "Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico", su cui la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento in data 22 dicembre 2016.
Sempre presso il Senato si è svolto l'esame del disegno di legge n. 2734 (recante "Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale"), che si propone di dare seguito agli impegni presi dal Governo con la citata mozione n. 1/00707 (testo 3). Nel corso dell'esame di tale disegno di legge, la 13ª Commissione ha svolto una serie di audizioni informali.

Incendi boschivi

La cornice normativa

La materia degli incendi boschivi è disciplinata dalla legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000, che ha definito la ripartizione delle responsabilità e delle competenze affidate al Servizio nazionale di protezione civile e quelle affidate alle regioni. A queste ultime è attribuito il compito di programmare ed attuare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (ossia ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei) mediante l'approvazione di un piano regionale, a revisione annuale, per la programmazione delle predette attività.
La medesima legge ha affidato al Dipartimento della protezione civile la responsabilità di garantire, tramite il Centro operativo aereo unificato (COAU), il coordinamento del concorso della flotta aerea dello Stato a supporto delle regioni, mentre al Ministero dell'ambiente è stato affidato il compito di curare la pianificazione anti incendi boschivi (AIB) delle aree protette statali, ferma restando la diretta competenza delle Regioni nella lotta attiva, anche all'interno delle citate aree protette.

Le norme e le iniziative adottate nel corso della XVII legislatura

Il primo atto normativo emanato nella XVII legislatura, in materia di incendi, è stato il D.P.R. 5 aprile 2013, n. 40, con cui - in attuazione delle norme di riforma della protezione civile approvate nella legislatura precedente e contenute nel D.L. 59/2012 - è stato regolato il trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco (informazioni sull'entità dei velivoli trasferiti sono state fornite dal Governo in risposta all' interrogazione 4/05449, nella seduta del 6 marzo 2015).
Con l' art. 11 del D.L. 93/2013 sono invece state dettate disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Una norma che avuto impatti sull'assetto organizzativo delle attività AIB è scaturita dall'attuazione della delega recata dall'art. 8, comma 1, lettera a), della L. 124/2015. Con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. 228/2017) , infatti, è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).
Al fine di definire ogni utile sinergia operativa e di migliorare ulteriormente l'efficacia degli interventi nell'ambito del nuovo quadro organizzativo scaturito dal D.Lgs. 177/2016 (come sottolineato dal Governo in risposta all'interrogazione 4-17411), in data 5 aprile 2017, in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, è stato firmato un apposito protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Al fine di prevenire, per quanto possibile, su tutto il territorio nazionale, eventuali disfunzioni operative in materia di lotta attiva agli incendi boschivi (come sottolineato dal Governo in risposta all'interrogazione 4-17319), è stato sottoscritto il 4 maggio 2017, un apposito accordo quadro tra il Governo e le regioni, pubblicato nella G.U.

del 14 giugno 2017.
Ulteriori indicazioni sono state diramate con il comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U. del 15 giugno 2017, recante "A ttività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti" (si tratta di un comunicato che viene diramato ogni anno all'inizio della stagione estiva, essendo la stessa la più critica dal punto di vista degli incendi boschivi, in attuazione del disposto dell' art. 1 del D.L. 90/2005).
Pochi giorni dopo, nella G.U. del 23 giugno 2017, è stato pubblicato il D.Lgs. 97/2017 con cui è stata modificata la disciplina concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione agli incendi boschivi.
In particolare l'art. 4 dispone, tra l'altro, che ferme restando le competenze delle regioni e del Dipartimento della protezione civile, in materia di spegnimento degli incendi boschivi, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano "gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi". Ulteriori disposizioni relative al Corpo dei vigili del fuoco sono state emanate con il D.M. Interno 1 2 gennaio 2018 che - in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 177/2016, e in relazione al trasferimento dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi e delle relative risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie - ha disciplinato l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali.
Con l' articolo 9-*sexies* del D.L. 91/2017 (introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123) al fine di rafforzare gli interventi per il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi dolosi, sono state poi introdotte misure volte ad impedire lo sfruttamento successivo dei terreni incendiati.
In risposta all' interrogazione 4-07942, il Ministro dell'ambiente ha ricordato di aver provveduto ad emanare una direttiva, in data 12 luglio 2017, "ove sono previste, tra l'altro, raccomandazioni volte a rafforzare le attività di programmazione, prevenzione, lotta attiva (in particolare per la gestione dei mezzi antincendio boschivo), nonché a promuovere il catasto delle aree percorse dal fuoco dei Comuni ricadenti nelle aree protette statali. Secondo la direttiva, gli enti gestori delle aree protette statali dovranno inviare ogni anno apposita circolare ai Comuni ricadenti nelle suddette aree al fine di sollecitare i Comuni inadempienti nel predisporre o aggiornare il relativo "catasto delle aree percorse dal fuoco" di cui all'art. 10 della legge n. 353 del 2000" (ulteriori informazioni sulle attività svolte dal Ministero e sulla situazione dei piani AIB delle aree protette sono state fornite in risposta all'interrogazione 4/17569, nella seduta del 27 ottobre 2017).
Con decreto del direttore della Direzione generale per il clima e l'energia n. 460 del'11 ottobre 2017 è stato approvato il « Programma nazionale di

incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalità dei loro servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della biodiversità (flora, fauna, vegetazione e paesaggio naturale e rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco» per la cui attuazione sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro. Di tale approvazione è stato dato avviso nella G.U. del 15 gennaio 2018.

L'attività parlamentare svolta nel corso della XVII legislatura

Oltre all'attività di sindacato ispettivo, di cui si è dato conto nel paragrafo precedente, il Parlamento ha svolto numerose audizioni, a partire dal luglio 2017, al fine di acquisire elementi conoscitivi sulla grave emergenza incendi.

Nelle sedute del 18, 19, 25 e 27 luglio 2017, la 13ª Commissione del Senato ha svolto audizioni informali sugli incendi che hanno interessato il territorio nazionale, con particolare riferimento alla Sicilia e al Parco nazionale del Vesuvio.
Nella seduta del 20 luglio 2017 dell'Assemblea della Camera dei deputati, si è svolta un'informativa urgente del Governo sull'emergenza incendi.
Ulteriori informazioni sono contenute nella r elazione sullo stato dell'attività del Dipartimento della protezione civile e nei relativi allegati di approfondimento, consegnati, nel corso dell'audizione del 20 settembre 2017, dal Capo del medesimo Dipartimento.
Nella seduta del 25 ottobre 2017, la Commissione VIII (Ambiente) della Camera ha svolto l'audizione di rappresentanti del Corpo nazionale Vigili del fuoco, nel corso del quale è stato consegnato un documento che sintetizza i dati principali della campagna AIB 2017.

Edilizia

Nella XVII legislatura, sono state adottate numerose disposizioni, volte a modificare la disciplina contenuta nel Testo Unico in materia edilizia anche con finalità di semplificazione, che hanno riguardato, tra l'altro, gli interventi di ristrutturazione edilizia, il certificato di agibilità, i titoli abilitativi. In occasione delle diverse leggi di bilancio, inoltre, sono state prorogate le misure di incentivazione fiscale per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

Le semplificazioni in materia edilizia contenute nel D.L. 69/2013 (cd. decreto del fare)

L' art. 30 del D.L. 69/2013 (c.d. decreto del fare) ha introdotto numerose disposizioni in materia edilizia che hanno modificato in più punti il D.P.R. 380/2001 (cd. Testo Unico per l'Edilizia, di cui con il recente D.M. 17 gennaio 2018 sono state a ggiornate le norme tecniche per le costruzioni).
In estrema sintesi, le principali norme introdotte riguardano:

- la facoltà, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. n. 1444/1968 - che detta nel suo complesso una serie di disposizioni volte a fissare limiti inderogabili di densità edilizia (art. 7), di altezza (art. 8), di distanza fra i fabbricati (art. 9) - e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali (lettera 0a) del comma 1);
- l'inclusione, nel novero degli "interventi di ristrutturazione edilizia" - elencati dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 - di quelli di demolizione e ricostruzione che comportano variazioni nella sagoma. Viene inoltre introdotto, alla citata lettera d), un periodo che mira a ricomprendere nella ristrutturazione edilizia anche il ripristino/ricostruzione di edifici crollati o demoliti. Il rispetto della sagoma dell'edificio preesistente viene invece ancora considerato come elemento per considerare l'intervento – sia di demolizione/ricostruzione, sia di ripristino/ricostruzione di edifici crollati/demoliti – come "di ristrutturazione edilizia" qualora l'immobile sia vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Viene altresì stabilito che gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non sono più soggetti a permesso di costruire, a meno che non riguardino immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (lettere a), c) ed e) del comma 1). La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi comportanti modifiche della sagoma non trova applicazione, inoltre, nelle zone "A" del territorio comunale (agglomerati

urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) nelle more dell'adozione di un'apposita delibera comunale che individui le aree in cui è sufficiente la SCIA (comma 4 dell'art. 23-bis del T.U. edilizia, introdotto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30 in questione);

- la disciplina relativa al certificato di agibilità. In particolare viene introdotta una norma che consente il rilascio del certificato di agibilità parziale (lettere g) ed h) del comma 1);
- la proroga di 2 anni (ferma restando la diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato) dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati per il permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività - DIA/SCIA e la proroga di tre anni del termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 21 agosto 2013 (commi 3 e 4).

Ulteriori disposizioni introdotte dall'art. 30 del D.L. 69/2013 hanno riguardato la dichiarazione del tecnico abilitato per interventi di edilizia libera (lettera b) del comma 1), il rilascio del permesso di costruire su immobili vincolati (lettera d) del comma 1) e le autorizzazioni preliminari alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e alla comunicazione di inizio dei lavori (lettera f) del comma 1, che ha introdotto l'articolo 23- *bis* nel T.U. edilizia). Il comma 3- *bis* ha prorogato di tre anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine dei lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/1942, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012. Il successivo comma 5- *bis* riguarda invece la tariffazione delle attività svolte dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Merita altresì ricordare la norma relativa alle cosiddette opere precarie (quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, etc.) dettata dall' art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189/2015, che ha integrato il disposto della lettera e.5) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, al fine di ricomprendere tra gli interventi di nuova costruzione (che hanno quindi necessità del permesso di costruire) i manufatti citati anche nel caso in cui siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.
L'inclusione di tali interventi era stata disposta dalla suddetta norma premettendo la parola "ancorché", locuzione sostituita successivamente dalle parole "salvo che" dall'articolo 10-ter, comma 1, del D.L. 47/2014, che conseguentemente ha escluso tali interventi con temporaneo ancoraggio al suolo dal novero degli interventi di "nuova costruzione".
Da ultimo, la legge n. 221 del 2015 (cd. collegato ambientale), con l'art. 52, comma 2, ha nuovamente modificato la suddetta disciplina prevedendo che non siano considerati interventi di nuova costruzione, e quindi non subordinati a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili:
- diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

- o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Le principali norme in materia edilizia contenute nel D.L. 133/2014 (cd. decreto sblocca Italia)

L' articolo 17 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) ha modificato in più punti il T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001).
Un primo e corposo gruppo di modifiche riguarda quelle relative alla disciplina delle c.d. opere interne e dei relativi titoli abilitativi. In particolare, viene modificata la definizione di interventi di manutenzione straordinaria. Per essere considerati tali non è più richiesta l'invarianza dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, ma solo che non sia alterata la volumetria complessiva degli edifici. Nella nuova definizione di manutenzione straordinaria vengono fatti rientrare gli interventi consistenti nel frazionamento/accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso (lettera a) del comma 1). Tali interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, quindi semplicemente previa Comunicazione, anche per via telematica, di Inizio dei Lavori (CIL), a condizione che l'intervento non riguardi le parti strutturali dell'edificio (lettera c) del comma 1). Alle modifiche citate si accompagna quella disposta dalla lettera d) del medesimo comma 1, secondo cui non è più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici. In base al nuovo disposto il permesso di costruire serve invece se vi è una modifica della volumetria complessiva degli edifici (oltre che nel caso, già contemplato dal testo previgente dell'art. 10, comma 1, lett. c), del T.U. edilizia, di modifica dei prospetti).
Ulteriori disposizioni riguardano l'inclusione, tra gli interventi di manutenzione ordinaria eseguibili senza titolo abilitativo, dell' installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW (lettera c), numero 01), del comma 1), nonchè la disciplina relativa alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, che ai sensi del numero 1), lett. b), della lettera c) del comma 1, possono essere eseguite semplicemente previa CIL, a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali.
Oltre a semplificare la disciplina delle opere interne, l'art. 17 del D.L. 133/2014 ha introdotto norme che incidono sulle responsabilità dei progettisti. La lettera c), numero 2), prevede infatti, per gli interventi di manutenzione straordinaria e per le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, che la CIL sia asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in

materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. All'amministrazione comunale deve essere altresì trasmesso l'elaborato progettuale. La sanzione per la mancata presentazione della CIL nei casi citati è elevata da 258 a 1.000 euro (lettera c), numero 5), del comma 1).
Per tutti gli interventi eseguibili semplicemente tramite CIL (vale a dire quelli elencati dal comma 2 dell'art. 6 del T.U. edilizia), la semplificazione introdotta dal numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'art. 17 del D.L. 133/2014 svincola il soggetto interessato dall'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, a condizione che la CIL venga integrata con la comunicazione di fine lavori.
Un secondo gruppo di disposizioni riguarda il permesso di costruire. Nello specifico, riguardano l'introduzione di una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse (art. 17, comma 1, lettera e), e del permesso di costruire convenzionato (art. 17, comma 1, lettera q). Si prevede, inoltre, la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate (art. 17, comma 1, lettera f, n. 2). Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, si prevede, altresì, una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni (art. 17, comma 1, lettera h, n. 2). Vengono poi integrati i criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al fine di prevedere, da un lato, un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione e, dall'altro, un criterio di valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso (art. 17, comma 1, lettera g, n. 3).
Ulteriori disposizioni dettate dall'art. 17 in questione riguardano l'introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti (art. 17, comma 1, lettera n) e di sanzioni pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all'ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i cui proventi sono destinati, tra l'altro, alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive (art. 17, comma 1, lettera q- *bis*). Si introduce nel T.U. una disciplina riguardante gli " interventi di conservazione" (art. 17, comma 1, lettera b); in particolare, la norma stabilisce che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione - incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta - e dispone altresì che, nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi (ad eccezione della

demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario).
Il successivo articolo 17- *bis* ha introdotto infine norme finalizzate, tra l'altro, all'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti. In attuazione di quanto disposto è stata siglata l' Intesa 20 ottobre 2016, n. 125/CU .(pubblicata nella G.U. n. 268 del 2016), in cui si stabilisce tra l'altro che le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo e che i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale.
L'art. 25 del D.L. 133/2014, nell'ambito delle misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale, ha modificato, con il comma 2, l'articolo 12, comma 2, del D.L. n. 83 del 2014, integrando i contenuti del regolamento finalizzato a dettare disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali). Conseguentemente, è stato emanato il D.P.R. n. 31 del 2017, in cui sono individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (Allegati A e B), che abroga il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L'Allegato A del D.P.R. 31/2017 elenca 31 interventi esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, tra i quali, opere interne che modificano la destinazione d'uso ma non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, interventi sui prospetti e sulle coperture che rispettino il piano del colore, la realizzazione di aperture esterne e finestre a tetto, interventi di consolidamento statico degli edifici (se non modificano il volume, l'altezza, ecc), interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di pannelli solari su coperture piane e non visibili dall'esterno, installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati e interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che, in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, risultino in tutto o in parte crollati o demoliti. L'Allegato B invece elenca 42 interventi che prevedono un regime semplificato di autorizzazione paesaggistica, tra i quali, opere che comportano aumenti di volume fino al 10% degli edifici che non alterano le caratteristiche del fabbricato, gli interventi antisismici, di miglioramento energetico o necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano innovazione sulla sagoma dell'edificio e anche la realizzazione di tettoie, porticati, chiostri da giardino permanenti, purché non superino la superficie di 30 mq. Il D.P.R. 31/2017 stabilisce altresì l'esonero dall'obbligo di autorizzazione semplificata per alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, e ricadenti negli Allegati A e B, qualora il piano contenga già le specifiche prescrizioni d'uso tese ad assicurare la tutela del bene paesaggistico. Al riguardo, il Mibact ha pubblicato con la circolare 15/2017 una prima nota informativa di carattere generale, in merito alla fase di prima applicazione del decreto, con specifico riguardo alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Le detrazioni fiscali per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio

Le detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica dispiegano i propri effetti nel mercato rispettivamente dal 1998 e dal 2007 e la loro applicabilità è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, nonché di modifiche che hanno inciso sulle aliquote, sui limiti massimi di spesa, sulle categorie di interventi agevolabili. Nel corso della XVII legislatura, le varie leggi di bilancio hanno prorogato l'applicazione delle detrazioni e hanno introdotto importanti innovazioni anche con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

La legge di stabilità per il 2014

La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013) ha disposto la proroga delle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico. In particolare, per le ristrutturazioni edilizie, confermando il limite di 96.000 euro per immobile, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 50 per cento, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015. Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento, stabilendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento per l'anno 2015. Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), è stata prorogata al 31 dicembre 2014 la misura della detrazione al 65 per cento, mentre per l'anno 2015 è stato previsto che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento.Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali è stata prorogata sino al 30 giugno 2015 la misura della detrazione al 65 per cento, prevedendo altresì che la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.

La legge di stabilità per il 2015

Il comma 47 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha previsto un'ulteriore proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le misure del 50 per cento per le ristrutturazioni e del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Tali norme sono state estese alle schermature solari (fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro), agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili (nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro) nonché all'adozione di misure antisismiche, confermando la misura del 65 per cento. Inoltre, il comma 657 della legge di stabilità 2015, modificando l'articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha elevato dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.

La legge di stabilità per il 2016

I commi 74, 87 e 88 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) hanno prorogato fino al 31 dicembre 2016 le citate detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica nella misura del:

- 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
- 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali è stata prevista la possibilità per i soggetti che si trovano nella *no tax area* (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, secondo le modalità definite dal Provvedimento 22 marzo 2016 pubblicato nel sito dell'Agenzia delle entrate (comma 74), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.
Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a 16.000 euro (comma 75). Tale detrazione non è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (vedi *infra*).
Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (comma 87).
Le predette detrazioni sono state estese anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88).

La legge di bilancio per il 2017 e il D.L. 50/2017

La legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 2-3 della legge n. 232 del 2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ***ecobonus***), per le schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione, confermando i limiti di spesa, e prevedendo una estensione della suddetta proroga al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio. Con riferimento a tali interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali si prevede la possibilità per i soggetti che si trovano nella *no tax area* (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori, secondo le modalità definite dal Provvedimento 22 marzo 2016 ,

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.
La misura della detrazione è stata ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per tali interventi, i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari (i n attuazione di quanto disposto, si veda il Provvedimento 8 giugno 2017) . Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
E' stata disposta, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2017 della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4- *bis*) ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella ***no tax area*** (pensionati, dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. La detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per tali soggetti viene quindi eliminato il divieto di cedere il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, in conseguenza delle ulteriori innovazioni normative, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

La legge di bilancio 2017, con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (cd. ***sismabonus)*** a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 prevede inoltre una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell' 80 per cento.
Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell' 85 per cento (passaggio di due classi). Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche

di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. L' articolo 46-***quater*** del D.L. 50/17 prevede inoltre che, qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico , le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell' 85 per cento , se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Le detrazioni spettano all'acquirente dell'unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro , i quali possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
Con il D.M. del 28 febbraio 2017, n. 58, poi modificato dal D.M. 7 marzo 2017 n. 65, sono state adottate le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

La legge di bilancio per il 2018

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 3 della L. 205/17) ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2018 della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ***ecobonus***).
L' *ecobonus* è ridotto al 50 per cento per l'acquisto e l'installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Nel caso di installazione di determinati impianti di climatizzazione invernale (caldaie con efficienza pari alla classe A contestualmente installate con sistemi di controllo della temperatura evoluti , impianti ibridi e generatori d'aria calda a condensazione) la detrazione prevista risulta maggiorata al 65% nel 2018.

E' stato introdotto un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.
La possibilità di cessione del credito, corrispondente alla detrazione usufruita, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti

privati, con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, rimanendo ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
E' prevista altresì una detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della detrazione è dell'80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.
La legge di bilancio 2018 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2018, la detrazione del 50 per cento, confermando il limite di 96.000 euro per immobile, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Si prevede l'utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, ***sisma bonus***) da parte degli IACP e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (c.d. ***sisma bonus***) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La legge di bilancio 2018 ha inoltre introdotto (commi da 12 a 15), limitatamente all'anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

L'attività parlamentare

Il Parlamento, in continuità con le precedenti legislature, ha svolto un'attività di indirizzo in relazione alla materia delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica. Relativamente agli atti di indirizzo della XVII egislatura, si segnala la risoluzione n. 8-00014, approvata dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente) nella seduta del 26 settembre 2013, con cui le Commissioni hanno impegnato il Governo a dare stabilità all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista dal decreto-legge n. 63 del 2013, per un verso, mantenendo la differenza di 15 punti percentuali fra la predetta agevolazione fiscale e quella riconosciuta per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia e, per l'altro, ampliando i soggetti fruitori dell'agevolazione medesima. Analoghe sollecitazioni

erano contenute nella risoluzione n. 7-00003, approvata dalla Commissione ambiente, nella seduta del 15 maggio 2013. Al Senato nella seduta del 12 aprile 2016 sono state approvate diverse mozioni che hanno impegnato il Governo a dare stabilità, per il triennio 2017-2019, all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista per la riqualificazione energetica degli edifici.
Presso l'VIII Commissione Ambiente, nella seduta del 28 settembre 2017, si è svolta l'a udizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul rafforzamento delle misure per la riqualificazione, la messa in sicurezza e il risparmio energetico del patrimonio edilizio da inserire nel disegno di legge di bilancio 2018.
Sulla tematica delle detrazioni fiscali si segnala, infine, lo studio realizzato dal Servizio Studi della Camera in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME " Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione", pubblicato nel mese di novembre 2013. Lo studio è stato aggiornato in successive edizioni: si segnalano l' aggiornamento di giugno 2014, l' aggiornamento di ottobre 2015, l' aggiornamento di settembre 2016 e l 'ultimo aggiornamento di settembre 2017. Dalle stime dell'ultimo aggiornamento emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2017 16 milioni di interventi, ossia il 62% del numero di famiglie italiane stimato dall'ISTAT pari a 25,9 milioni. Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e 34,6 miliardi la riqualificazione energetica. Il dato a consuntivo per il 2016 indica un volume di investimenti pari a 28.243 milioni di euro veicolati dagli incentivi riconducibili a 3.309 milioni di euro per la riqualificazione energetica e a 24.934 milioni di euro per il recupero edilizio. Le previsioni per il 2017, sulla base delle dinamiche registrate nei primi sette mesi dell'anno, indicano un volume di spesa complessivo sui livelli del 2016, con 28.030 milioni di euro, imputabili per 3.249 milioni di euro alla riqualificazione energetica e per 24.781 milioni al recupero edilizio.
Per ulteriori approfondimenti sulla normativa si rinvia anche alle seguenti schede tematiche:

- Tassazione immobiliare;
- Risparmio ed efficienza energetica.

Utilizzo dei proventi derivanti dai permessi di costruire

Il comma 4-*ter* dell' articolo 10 del D.L. 35/2013 ha modificato l' articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) disponendo l'applicazione, anche per gli anni 2013 e 2014, della disciplina ivi prevista concernente l' utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie (ora "permessi di costruire") e delle sanzioni previste dal Testo unico sull'edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Tale comma 8 ha consentito di utilizzare, dal 2008 al 2012, i predetti proventi:

- per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti;
- per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio

comunale.

Il comma 536 della legge di stabilità 2015 ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2015 della disciplina in questione.
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), al comma 737, ha consentito ai comuni di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R n. 380 del 2001 (escluse le sanzioni irrogate in caso di inottemperanza accertata all'ingiunzione alla demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso ovvero con variazioni essenziali) per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 460 e 461, legge n. 232 del 2016) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal citato Testo unico sull'edilizia, esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, abrogando nel contempo il citato articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007.
Successivamente l'art. 1-bis del D.L. 148/17 ha esteso la destinazione dei proventi dei titoli edilizi e delle sanzioni anche alle spese di progettazione per opere pubbliche.

Moduli unificati per l'edilizia

L'art. 24, comma 3, del D.L. 90/2014 ha previsto la conclusione, tra Governo, regioni ed enti locali, in sede di Conferenza unificata, di accordi per l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.
In attuazione di tale disposizione, nella G.U. del 19 febbraio 2015 è stato pubblicato l' accordo 18 dicembre 2014 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Tale accordo ha fissato un termine di 60 giorni per l'adeguamento da parte di regioni e comuni, vale a dire entro il 16 febbraio 2015 (l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 24 del D.L. 90/2014 dispone che le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono

comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini).
Nella Conferenza unificata del 16 luglio 2015 è stato siglato l' accordo per l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (c.d. superDIA).
Si segnala che in precedenza era stato pubblicato (nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, supplemento ordinario n. 56) l'accordo siglato in data 12 giugno 2014 tra Governo, regioni ed enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell' istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in edilizia.
In merito alla DIA l'allegato del decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 23, comma 1-ter, ultimo periodo, del D.P.R. n.380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), inserito dall'articolo 13, comma 2, lettera e), n.1), del decreto-legge, 22 giugno 2012, n. 83, che prevedeva un regolamento con cui individuare i criteri e le modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici, ai fini della presentazione della medesima denuncia di inizio attività.
In attuazione della delega contenuta nell'articolo 5, comma 1, della legge 124/2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, è stato dapprima emanato il D.Lgs. 126/2016 (cd. Scia 1), che detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività, nonché ha definito le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione. L'articolo 2 di tale decreto prevede l'adozione di moduli unificati e standardizzati, anche con riferimento all'edilizia, mentre l'articolo 3 del decreto n. 126 del 2016, che introduce l'art. 19-bis nella legge 241/1990, disciplina la concentrazione dei regimi amministrativi, che viene individuata per ciascuna attività nell'apposita colonna della Tabella A allegata al decreto n. 222 del 2016 (vedi *infra*).
Successivamente, in attuazione della suddetta delega contenuta nella legge 124/2015, è stato adottato il D.lgs 222 del 2016 (cd. SCIA 2), che provvede alla individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o di Scia o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso.
Con l'Accordo 4 maggio 2017 (Repertorio atti n. 46/CU in G.U. 128/2017) tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, sono stati adottati tra l'altro i moduli unificati e standardizzati in materia di attivita' edilizia (allegato 2) , nonche' le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica. Si tratta dei seguenti documenti: CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati), Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL), comunicazione di fine lavori e SCIA per l'agibilità. A tale fine, le regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in

uso sulla base delle previsioni dell'accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017.
Successivamente, al fine di procedere al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 , tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata, è stato pubblicato l' Accordo 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU in G.U. 190/17), che prevede, in merito al solo permesso di costruire (Allegato 2), l'adeguamento della modulistica uniforme e standardizzata, entro il 30 settembre 2017, per le regioni ed entro e non oltre il 20 ottobre 2017 per i comuni.

Semplificazione dei titoli abilitativi

L' articolo 3 del D.Lgs 222 del 2016 (cd. SCIA 2) è intervenuto sulla normativa in materia edilizia attraverso numerose modifiche al D.P.R. 380 del 2001, volte, tra l'altro, a una semplificazione dei titoli abilitativi, mediante l'eliminazione della comunicazione di inizio lavori (CIL), e l' ampliamento delle ipotesi di attività edilizia libera, a un'esplicitazione degli interventi assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché alla sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità.
Le principali novità possono essere così sintetizzate:
- soppressione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e conseguente ampliamento delle fattispecie di attività edilizia libera (la soppressione della CIL comporta inoltre che le disposizioni procedurali ad essa relative vengano riferite alla comunicazione di inizio lavori asseverata);
-introduzione di un criterio residuale per individuare gli interventi sottoposti a CILA: sono assoggettati a CILA tutti gli interventi non riconducibili ad attività di edilizia libera e per i quali non è previsto il permesso di costruire o la presentazione della SCIA, (in altre parole, il regime ordinario e, come si è detto, anche residuale per gli interventi non diversamente disciplinati diviene quello della CILA, e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi);
- previsione di un D.M. finalizzato alla definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici; esplicitazione degli interventi assoggettati a SCIA;
- ricollocazione della disciplina della super-DIA nell'ambito del testo unico attraverso la modifica della denominazione dell'art. 23 del D.P.R. 380 del 2001, in segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (denominata super-SCIA);
- sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità;
- semplificazioni in materia di certificazioni connesse al collaudo statico dell'opera.

Nella tabella A, allegata al D.Lgs 222 del 2016, che elenca le attività soggette ai diversi regimi amministrativi, la sezione II è dedicata all'edilizia e in tale ambito sono indicati il regime amministrativo (ad esempio, autorizzazione, SCIA, etc), la concentrazione dei regimi amministrativi (descritta solo nel caso in cui si applichi quanto previsto dall'art. 19-bis della legge 241 del 1990 inserito dall' art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 126 del 2016), nonché i riferimenti normativi. Il comma 2

dell'articolo 1 del D.Lgs 222 del 2016, con riferimento alla materia edilizia, prevede l'adozione, mediante un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della citata tabella A.

In sintesi, il decreto prevede che, eliminata la comunicazione di inizio lavori (CIL), possano essere eseguiti senza necessità di una comunicazione preventiva al Comune i seguenti interventi:

- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (art. 6 D.P.R 380/2001).

Per quanto riguarda le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, permane l'obbligo di una previa comunicazione dell'avvio dei lavori al Comune (art. 6 D.P.R 380/2001). .

Sono assoggettati a SCIA (art. 22 D.P.R. 380/2001):

- gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli assoggettati a permesso di costruire.

Si ricorda che sono altresì assoggettati a SCIA:

- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma degli edifici vincolati;
- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.

Interventi assoggettati a super-SCIA (e come tali soggetti al contributo di costruzione) sono quindi gli stessi assoggettati in base alle norme previgenti a super-DIA, vale a dire, in sintesi (art. 23 D.P.R 380/2001):

- gli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire (cioè quelli indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera c);
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

La CILA diventa il titolo abilitativo "residuale": è prevista la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi che non ricadono tra quelli soggetti a permesso di costruire o a SCIA e che non rientrano nell'attività edilizia libera.

Il certificato di agibilità viene sostituito da una segnalazione certificata: la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestate mediante segnalazione certificata. Le Regioni le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane disciplinano le modalità per l'effettuazione dei controlli, anche a campione e attraverso sopralluoghi in loco. La segnalazione certificata è corredata, tra l'altro, dalla dichiarazione dell'impresa

installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
Per un approfondimento delle predette innovazioni normative, si veda la scheda di commento dell' articolo 3 del testo dello schema di decreto trasmesso al Parlamento.

Si ricorda inoltre che, in attuazione dell'articolo 2 della citata legge n. 124 del 2015, è stato adottato il D.Lgs. 30 giugno 2016 n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, che è intervenuto sulla disciplina dello sportello unico per l'edilizia, prevedendo, in particolare, che lo sportello unico per l'edilizia (SUE) acquisisca gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, ai sensi della normativa concernente la conferenza di servizi.

L'eliminazione delle barriere architettoniche

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è previsto uno stanziamento pari a 180 milioni di euro per il periodo 2017-2032, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (D.P.C.M. 21 luglio 2017, emanato ai sensi dell 'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017).
La finalità di abbattimento delle barriere architettoniche è altresì considerata quale criterio prioritario ai fini dell'attribuzione degli spazi finanziari agli enti locali per interventi su impianti sportivi esistenti (comma 874 legge di bilancio per il 2018).
Si segnala, infine, che nel corso della XVII legislatura è stata esaminata una proposta di legge contenente disposizioni finalizzate al coordinamento e all'aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche (contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989), per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e nei servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità. Il testo è stato approvato in prima lettura dalla Camera (A.S. 2930). In particolare, la proposta di legge prevede l'emanazione di un regolamento del Governo entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge.

La demolizione degli immobili abusivi

L'articolo 52 della legge 221/2015 (cd. collegato ambientale), che ha introdotto nel D.Lgs 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente) l'art. 72-bis, recante disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, ha previsto un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2016), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili abusivi, sulla base di un elenco del Ministero dell'ambiente, adottato annualmente dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali (si veda il D.M. 22 luglio 2016, pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2016).

La legge di bilancio 2018 (commi 26 e 27) istituisce - nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) - un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. E' prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture trasporti per la definizione dei criteri per l'utilizzazione e la ripartizione del fondo. Si prevede, inoltre, l'istituzione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presso il MIT, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché gli uffici giudiziari competenti, al fine dell'attuazione delle misure previste, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Si ricorda infine che nel corso della legislatura è stata esaminata una proposta di legge (A.C. 1994-B) diretta a disciplinare i criteri di priorità nelle demolizioni di opere abusive, nonché degli ordini di rimessione in pristino in caso di abusi edilizi su beni paesaggistici.

Ulteriori disposizioni

Le misure previste dal "collegato ambientale"

Nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) talune disposizioni riguardano il settore dell'edilizia.
L'articolo 22 ha modificato l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al R.D. 499/1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti contemplati dall'art. 2643, numero 2- *bis*, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.
L'articolo 74 ha disciplinato l' espropriabilità dei beni gravati da uso civico, prevedendo che tali beni possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico (nuovo comma 1- *bis* dell'articolo 4 del D.P.R. n.327/2001).
E' stato previsto inoltre, al comma 2 dell'art. 52, che non sono subordinate a permesso di costruire le opere dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricomprese in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Per approfondire la successione degli interventi normativi sulle opere precarie si rinvia al paragrafo " Le semplificazioni in materia edilizia contenute nel D.L. 69/2013 (cd. decreto del fare)".
L'articolo 54 ha modificato in più punti il testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni le procedure, la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico. Si prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio

idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso.
L'articolo 57 ha previsto, inoltre, che, al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi provvede entro il termine di sessanta giorni.

Le misure previste dalla legge di stabilità 2016

Nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) sono diverse le misure previste, principalmente, volte a favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione di specifiche aree urbane e al l'acquisto di immobili ad uso abitativo, nonché di natura fiscale.
In materia di acquisto e locazione di immobili rilevano le misure concernenti il cd. *leasing immobiliare* (commi da 76 a 84) e la nuova disciplina concernente l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni (comma 59, in cui si chiarisce che la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione *ex lege*, per mancata o parziale registrazione del contratto è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile). Per una trattazione di tali interventi si rinvia al paragrafo "Le misure in materia di politiche abitative nella legge di stabilità 2016" del tema "Politiche abitative".
Sulla fiscalità immobiliare, la legge di stabilità 2016 ha previsto vari interventi, tra cui l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (comma 58), una detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici (comma 56), la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi 53 e 54), nonché l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio (commi 10-28). I commi 89 e 90 hanno esteso inoltre l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati (e loro consorzi), anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati costituiti e siano operanti al 31 dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di ***in house providing.***
In particolare, le agevolazioni fiscali riguardano la riduzione dell'IRES alla metà e l'esclusione dalla base imponibile a fini IRES dei finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia

residenziale pubblica concessi a tali società *in house.* E' stato previsto altresì un credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa) (comma 320).
Per una trattazione completa delle disposizioni di carattere fiscale relative agli immobili si rinvia al tema " Tassazione immobiliare ".
Nella legge di stabilità 2016 viene altresì stabilito che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (SIC), effettuano le valutazioni di incidenza (VINCA) di taluni interventi edilizi (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti) (comma 363). Disposizioni analoghe sono contenute nell' articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. collegato ambientale).

Ulteriori disposizioni

Si ricorda che la legge 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto (commi 172 e 173) obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, il comma 172 dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Il comma 173 prevede una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della predetta legge, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con eventuali sanzioni ove non adempia.

Si segnala, inoltre, che l'art. 65-bis del D.L. 50/17 ha modificato il comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del D.P.R. 380/01 (T. U. edilizia), in materia di definizione degli interventi edilizi di restauro e di risanamento conservativo, al fine di prevedere che tali interventi consentono, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d'uso, purché con tali elementi compatibili nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

La legge di bilancio 2018 (comma 1122, lettera i) ha previsto, in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (G.U. n. 95 del 26 aprile 1994), ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 (G.U. n. 76 del 30 marzo 2012), l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni indicate nella

norma, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche.

Emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto

Nel corso della XVII legislatura sono state adottate diverse disposizioni riguardanti il commissariamento di stabilimenti di interesse strategico nazionale e, in particolare, per lo stabilimento ILVA di Taranto. A partire dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, sono state dettate norme per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Il commissariamento

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 61

Il D.L. 61/2013 rappresenta il primo di una serie di interventi normativi operati, nel corso della XVII legislatura, per fronteggiare la situazione di emergenza ambientale nell'area di Taranto, strettamente collegata alle vicende dello stabilimento ILVA.

La citata emergenza è stata affrontata inizialmente dal Governo con l'emanazione del D.L. 7 agosto 2012, n. 129, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.
In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'AIA, rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - Best Available Techniques) relative al settore siderurgico. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.
In conseguenza dell'emanazione di un nuovo provvedimento da parte del GIP di Taranto (datato 26 novembre 2012), con cui è stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento, e del rigetto (avvenuto in data 30 novembre 2012), da parte del medesimo Gip, dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda, è stato adottato il D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, che ha dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale e dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti, anche di quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto. Lo stesso decreto ha previsto la nomina di un garante (avvenuta con D.P.R. 16 gennaio 2013), incaricato di vigilare, avvalendosi dell'ISPRA, sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge.
Nel successivo mese di gennaio 2013 il Tribunale di Taranto ed il G.I.P. del medesimo tribunale, nell'ambito di ricorsi volti ad ottenere il dissequestro dei citati prodotti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di conversione del decreto n. 207 e rimesso gli atti alla Consulta, la quale, con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate. A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza, è stato disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.
Le ulteriori vicende giudiziarie (in particolare il sequestro preventivo dei beni della capogruppo Riva Fire per 8,1 miliardi di euro, che ha portato alle dimissioni del Consiglio di amministrazione) hanno creato le premesse per l'emanazione del D.L. 61/2013.

Il decreto-legge n. 61/2013 contiene disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art.

2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA.
In particolare, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del D.L. 61/2013, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente è tenuto a nominare un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica.
Tale comitato, sentito il commissario straordinario, entro 60 giorni dalla nomina, propone al Ministro il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il Piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. Nel medesimo comma vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di Piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati.
Entro il termine di 30 giorni dal decreto di approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, il comma 6 dell'art. 1 del D.L. 61/2013 stabilisce che il commissario straordinario – comunicato il piano industriale ai responsabili dell'impresa, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni – predispone il Piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.

L'art. 12 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101

Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, l' art. 12 del D.L. 101/2013 introduce una serie di disposizioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale, con oneri a carico dell'ILVA s.p.a. A tal fine, in particolare, il comma 1 di tale articolo autorizza la costruzione e la gestione di due discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, già sottoposte in passato a parere di compatibilità ambientale.
Lo stesso articolo 12 detta disposizioni in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico nazionale e quindi relative anche all'ILVA (art. 12, commi da 3 a 5- *quinquies*).

Gli articoli 7 e 8 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136

L'articolo 7 del D.L. 136/2013 modifica in più punti la disciplina (dettata dall'art. 1 del D.L. 61/2013) che prevede in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
In particolare, il comma 1, alla lettera a), modifica la procedura di

approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del c.d. "piano industriale".
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso conclude i procedimenti di riesame dell'AIA e costituisce integrazione dell'AIA medesima.
Ulteriori disposizioni, contemplate dalle lettere c), d) ed f), sono volte a definire i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'AIA da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'AIA o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale (lett. e).
Un'importante modifica riguarda, nel caso in cui l'impresa commissariata sia esercitata in forma societaria, l'attribuzione al commissario del potere di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale.
L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

L'articolo 22-*quater* del D.L. 24 giugno 2014, n. 91

I commi 1, 4, 5 e 6 dell' articolo 22-*quater* del D.L. 91/2014 riproducono le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, non convertito in legge, che conteneva misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Tali misure sono finalizzate:
- a consentire all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all'esercizio dell'impresa;
- a disciplinare la tempistica per l'attuazione del c.d. piano ambientale, pubblicato poco prima dell'emanazione del decreto-legge in questione;

Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) è stato adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. Tale piano ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012, con esclusione di quelli che devono essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano.

- a disciplinare lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano.

I restanti commi dell'art. 22- *quater* contengono disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo delle somme sottoposte a sequestro penale (comma 2) e ad affidare al sub-commissario la responsabilità per l'attuazione del "piano ambientale", nonché a velocizzare le procedure di approvazione dei progetti (comma 3).

I commissari straordinari

Nella G.U. n. 147 del 27 giugno 2014 è stato pubblicato il D.P.C.M. 6 giugno 2014 che ha nominato Piero Gnudi Commissario straordinario per l'ILVA S.p.A. (in sostituzione del precedente Commissario, Enrico Bondi, nominato in attuazione del D.L. 61/2013, il cui incarico è scaduto in data 4 giugno 2014) per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 4 giugno 2014, eventualmente prorogabili di ulteriori dodici mesi. Successivamente, nella G.U. n. 227 del 30 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto 21 agosto 2014 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha nominato Corrado Carrubba subcommissario presso l'ILVA S.p.a. in carica fino alla scadenza del mandato del commissario straordinario.

Oltre ai commissari deputati a gestire l'amministrazione straordinaria, è stato nominato un Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (al decreto di nomina, emanato con il D.P.C.M. 8 luglio 2014 in attuazione del D.L. 129/2012, è seguito il D.P.C.M. 8 luglio 2015, con cui l'incarico è stato prorogato fino all'8 luglio 2016 ed il D.P.C.M. 7 luglio 2016, che ha previsto la proroga per un ulteriore anno), nella persona di Vera Corbelli. A tale soggetto è stato altresì conferito l'incarico di Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte (la nomina è stata disposta con il D.P.C.M. 19 novembre 2015, a cui ha fatto seguito il D.P.C.M. 7 dicembre 2016 che ha prorogato la durata dell'incarico).
Tale Commissario ha riferito sullo stato della progettazione ed esecuzione delle attività relative al sito Cemerad di Statte, nel corso dell' audizione svolta, in data 3 aprile 2017, presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

L'amministrazione straordinaria

Il D.L. 5 gennaio 2015, n. 1

Il 5 gennaio 2015 è stato emanato il decreto-legge n. 1/2015 (recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto").
Una delle principali finalità del decreto (convertito in legge con la L. 4 marzo 2015, n. 20) è quella di est endere alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, quali l'ILVA, la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi recata dal D.L. 347/2003.
In particolare l'art. 1 prevede che il commissario straordinario dell'impresa di interesse strategico nazionale, nominato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 61/2013, presenti l'istanza per l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e possa essere nominato egli stesso commissario della procedura di amministrazione straordinaria.
In data 21 gennaio 2015 il Commissario Gnudi (nominato ai sensi del D.L. 61/2013) ha presentato, secondo quanto consentito dal D.L. 1/2015, l' istanza per l'ammissione immediata della ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale istanza è stata accolta con il

D.M. Sviluppo economico 21 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2015). Con tale decreto sono stati nominati commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria Piero Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi.

L'articolo 2 contiene una serie di disposizioni applicabili alla società ILVA S.p.A. al fine di determinare la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del "piano ambientale" (comma 1), nonché disciplinare i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'AIA (comma 2).

Per facilitare la citata transizione, il comma 9 dell'art. 2 del decreto-legge ha disposto che i riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti nella normativa adottata in precedenza (con i decreti-legge 61/2013, 101/2013, 91/2014), si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 347/2003, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 61/2013 si deve intendere come riferimento al piano ambientale adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014.

Viene altresì introdotta una presunzione di liceità delle condotte poste in essere in attuazione del "piano ambientale", nonchè stabilito che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta (art. 2, commi 6-7). Ulteriori norme sono volte a prevedere interventi diretti al potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto (art. 2, commi 6- *bis* e 6- *ter*). Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla tutela dell'indotto.

L'articolo 3 contiene una serie di disposizioni di carattere finanziario volte a consentire all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. di utilizzare le somme già sequestrate dall'autorità giudiziaria per emettere obbligazioni (comma 1), nonché ad autorizzare l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione (comma 1- *ter*). Ulteriori norme sono volte a destinare fino a 10 milioni di euro alla messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte, in provincia di Taranto (comma 5- *bis*).

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di discariche e gestione dei rifiuti riguardanti l'ILVA, mentre gli articoli successivi (5-8) disciplinano programmi ed interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Nel mese di gennaio 2015, le Commissioni riunite 10 a e 13 a del Senato hanno svolto numerose audizioni relative all'ILVA, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del D.L. 1/2015.

L'art. 21-***octies*** del D.L. 27 giugno 2015, n. 83

L'articolo 21- *octies* del D.L. 83/2015 (che reca il medesimo contenuto dell'art. 3 del D.L. 92/2015, non convertito in legge) prevede (al comma 1) che l' esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale

non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

La disciplina in esame è volta ad ampliare quanto già previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 207/2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto, per le cui disposizioni la Corte Costituzionale ha già chiarito, nella sentenza n. 85 del 2013, la possibilità di un intervento del legislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari.

La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di 12 mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori dell'impianto (commi 2, 3 e 4). La descritta disciplina si applica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. 92/2015). Sia il termine di 12 mesi per il protrarsi dell'attività d'impresa che quello di 30 giorni per la redazione del piano per la sicurezza decorrono dalla data sopracitata (comma 5).

Nella seduta del 23 luglio 2015 delle Commissioni Riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera, si è svolta l'audizione informale dei Commissari straordinari dell'ILVA. Nel documento consegnato nel corso dell'audizione viene affrontata la questione del sequestro dell'impianto su cui è intervenuto il D.L. 92/2015 e, successivamente, l'art. 21- *octies* del D.L. 83/2015.

La cessione a terzi

Il D.L. 4 dicembre 2015, n. 191

Il decreto-legge n. 191/2015, convertito dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, contiene, all'articolo 1, una serie di disposizioni principalmente finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (l'articolo 2 disciplina solamente l'entrata in vigore del decreto).

Il comma 1 interviene sulla procedura di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ed in particolare sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA S.p.a in amministrazione straordinaria. A tal fine il comma 2 fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali.

I commi 3-5 dispongono altresì l' erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro, disciplinandone la copertura finanziaria e le modalità di erogazione. Un'ulteriore disposizione di carattere finanziario riguarda il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria (comma 6).

I commi da 6- *bis* a 6- *septies* recano disposizioni che autorizzano i commissari straordinari a contrarre finanziamenti statali per 800 milioni di euro, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di natura ambientale e sanitaria, mentre il comma 6-

undecies disciplina l'impiego delle somme eventualmente confiscate all'esito di procedimenti penali.
Viene, altresì, fissato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del "piano ambientale" (comma 7).
L'articolo 1 inoltre disciplina l'invio di relazioni al Parlamento da parte dell'aggiudicatario e dei commissari del gruppo ILVA (commi 8- *bis* e 10- *bis*) e interviene sulle procedure di modifica del "piano ambientale" (commi 8-9).
Con lettera datata il 25 luglio 2016, i Commissari straordinari hanno trasmesso alle Camere, in attuazione dell'art. 1, comma 10- *bis*, del D.L. 191/2015, la relazione riguardante il materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo e conseguenti attività (Doc. XXVII, n. 26).
Nella seduta del 25 febbraio 2016, la X Commissione (Attività produttive) della Camera ha svolto l'audizione informale dei Commissari straordinari del Gruppo ILVA in relazione alle prospettive del gruppo e agli sviluppi dell'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo a ILVA S.p.A. e ad altre società del medesimo gruppo. Nel corso dell'audizione, i Commissari hanno depositato un documento che illustra sinteticamente le *performance* del gruppo e il processo di vendita.

Il D.L. 9 giugno 2016, n. 98

Il decreto-legge n. 98/2016 (convertito dalla legge n. 151/2016) ha dettato disposizioni principalmente finalizzate a consentire il completamento della procedura di cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei precedenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del "piano ambientale" nonché i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) dei complessi medesimi.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), pone a carico dell'amministrazione straordinaria (e non più dell'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione) l'onere di rimborso dei 300 milioni di euro erogati, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 191/2015, all' amministrazione straordinaria.
Viene inoltre estesa all'aggiudicatario della procedura di cessione (affittuario o acquirente) l 'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti riconosciuta dal D.L. 207/2012 all'ILVA spa di Taranto (art. 1, comma 3).
L'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del c.d. Piano ambientale definendo una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali, nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovi commi 8 e 8.1 dell'art. 1 del D.L. 191/2015).
La nuova procedura di modifica e integrazione del "piano ambientale" è stata ritenuta "non priva di giustificazione sul piano costituzionale né, tanto meno, irragionevolmente discriminatoria" con la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2017, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 98/2016.

Ulteriori modifiche previste dalla lettera b) riguardano la nomina di un nuovo Comitato di esperti deputati allo svolgimento dell'istruttoria sulle predette modifiche e la limitazione dell'applicazione della disciplina vigente, riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali prevista per i proprietari dei siti

oggetto di bonifica, ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda oggetto del trasferimento (nuovi commi 8.2 e 8.3 introdotti nel testo dell'art. 1 del D.L. 191/2015).

Rilevanti anche le disposizioni che prevedono l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati, con l'obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano ambientale, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni, nonché la possibilità per la Regione Puglia di autorizzare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Puglia ad assumere personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di controllo sull'attuazione del Piano medesimo (nuovi commi 8.2- *bis* e 8.2- *ter* introdotti nel testo dell'art. 1 del D.L. 191/2015).

Il comma 4 dell'articolo 1, consente la proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale (lettera a) ed estende all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l' esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso (lettera b).

Il successivo comma 5 prevede che le disposizioni del medesimo articolo si applichino anche alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si prevede inoltre, con riferimento alla restituzione dei finanziamenti statali (pari ad 800 milioni di euro, di cui 600 milioni per l'anno 2016 e i restanti 200 milioni per il 2017) che i commissari del Gruppo ILVA avevano titolo ad acquisire, ai sensi dell'art. 1, comma 6-*bis*, del D.L. 191/2015, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del "piano ambientale" dell'impresa in amministrazione straordinaria, che questa avvenga nell'anno 2018 (non più quindi nel medesimo esercizio nel quale era avvenuta l'erogazione), ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati. Viene pertanto esplicitato il regime di restituzione di tali debiti (art. 2, comma 1) ed è disciplinata la copertura finanziaria (art. 2, commi 2-4).

Sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di restituzione del citato finanziamento statale di 800 milioni, intervengono i commi 609-610 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016). In particolare, il comma 609 innalza l'importo degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA, mentre il comma 610 introduce talune disposizioni che in sostanza sono finalizzate ad intervenire sulla disciplina delle garanzie di restituzione del citato finanziamento.

Il comma 607 del medesimo articolo destina al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle società del gruppo ILVA le somme che saranno eventualmente confiscate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in conseguenza dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) nei confronti delle società del gruppo ILVA o delle persone giuridiche che, prima del commissariamento del medesimo gruppo (operato ai sensi del D.L. n. 61/2013), abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento delle medesime società.

Ulteriori disposizioni da segnalare sono quelle previste dal comma 2 dell'art. 1 che stabilisce l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 104 -*bis* (diritto all'ispezione dell'azienda, diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria), richiamati dall'art. 4, comma 4- *quater*, del D.L. 347/2003 qualora il contratto d'affitto dell'azienda, nell'ambito della procedura, preveda l'obbligo di acquisto della medesima (anche sottoposto a condizione o termine). E' conseguentemente esclusa anche l'applicazione della disposizione concernente il diritto di prelazione dell'affittuario in relazione all'ipotesi di cessione. Rilevanti anche le norme (contenute nei commi 1-*bis* e 1- *ter* dell'art. 1) che intervengono a vietare per l' *advisor* finanziario di avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario, nonché a modificare la disciplina della prededucibilità dei crediti.
In materia di rifiuti si segnalano, infine, il comma 5- *bis* dell'art. 1, che disciplina l'applicazione del test di cessione per il recupero, al di fuori degli stabilimenti ILVA, dei residui della produzione di tali stabilimenti, nonché l'articolo 1- *bis* in base al quale, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente la mappatura dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti ILVA.
Nel mese di giugno 2016, le Commissioni riunite VIII e X della Camera hanno svolto una serie di audizioni relative all'ILVA, nell'ambito dell'esame del ddl di conversione del D.L. 98/2016. I commissari ILVA sono stati inoltre auditi, in merito soprattutto alle procedure di cessione del gruppo, il 21 settembre 2016 (leggi il documento consegnato nel corso dell'audizione) dalla Commissione X (Attività produttive) della Camera.

Il D.L. 29 dicembre 2016, n. 243

L' articolo 1 del D.L. 243/2016 detta una serie di disposizioni, tra le quali si segnala innanzitutto quella recata dalla lettera a) del comma 1, che modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., che viene fissata entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA, e non più a decorrere dal decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è assoggettata.
La successiva lettera b) demanda al contratto che regola il trasferimento in capo all'aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo ILVA la definizione delle modalità attraverso cui, successivamente al trasferimento, i commissari straordinari svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Viene altresì modificato il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano.
Ulteriori disposizioni (contemplate sempre dalla citata lettera b)) prevedono che, entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma ad stesso strettamente connessi. Viene altresì imposto ai Commissari straordinari di specificare, nella relazione alle Camere (prevista dal

comma 10-bis dell'art. 1 del D.L. n. 191/2015), i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, nonché lo stato di attuazione degli interventi stessi.
La norma (contenuta nella citata lettera b)) prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale-sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola.
Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, si autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014- 2020", approvato con la delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 10.
L'articolo interviene poi sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'art. 1, comma 6- *bis*, del D.L. 191/2015), che vengono destinate:
a) nel limite di 30 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019) al citato Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale (comma 2, lettera a);
b) nel limite di 70 milioni di euro (50 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018) al Ministero della Salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni (comma 2, lettera b).

Ulteriori disposizioni relative all'ILVA sono contenute:
- nell' articolo 1-***bis***, che autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 (e, in base alla proroga disposta dal comma 1167 dell'art. 1 della L. 205/2017, anche per il 2018) ad integrazione del trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;
- e nell' articolo 3-***bis***, che autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, ad effettuare l' affidamento alla Sogin S.p.A. del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, nonché l'attività finale di bonifica radiologica e il rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di società controllate. Lo stesso articolo disciplina le risorse utilizzabili a tal fine e proroga la durata delle funzioni e dei poteri del medesimo Commissario fino al completamento delle attività affidate.
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del D.L. 243/2016, la V Commissione (Bilancio) della Camera, nella seduta del 19 gennaio 2017, ha svolto l'audizione dei commissari straordinari di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria (leggi il documento consegnato nel corso dell'audizione).

Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244

L'articolo 6, commi 10- *bis* e 10- *ter* , del D.L. 244/2016 interviene sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con particolare riferimento alla procedura di presentazione delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del "piano

ambientale" previste dal D.L. 191/2015 .
La lettera a) del comma 10- *bis* interviene sulla disposizione (articolo 1, comma 8 del D.L. n. 191/2015) che esclude dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere espresso dal Ministero dell'ambiente sulle proposte (dagli stessi avanzate in sede di presentazione dell'offerta) di modifiche o integrazioni al Piano ambientale, ovvero che non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta definitiva vincolante presentata. Al riguardo, la lettera a) precisa che l' esclusione dalla procedura di aggiudicazione opera per coloro che non adeguano l'offerta definitiva vincolante alle prescrizioni contenute nel parere relative alla realizzazione di specifici interventi, da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in corso di validità. La lettera a) prevede altresì che alla data di scadenza dell'AIA sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 1/2015.
L'articolo 2, comma 5, D.L. 1/2015 (come modificato dall'art. 1, comma 7, del D.L. 191/2015 e dal D.L. 98/2016) dispone che il "piano ambientale" adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80%, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al D.M. del Ministro dell'ambiente n. 53/2014, è fissato al 30 giugno 2017, prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi. La proroga opera su istanza dell'aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali. L'istanza deve essere formulata con la domanda dell'aggiudicatario di autorizzazione a nuovi interventi e alla modifica del Piano (ai sensi di quanto previsto dal comma 8.1 dell'art.1, D.L. n. 191/2015). La proroga è autorizzata con il D.P.C.M. di approvazione delle modifiche del Piano e per un periodo non superiore a 18 mesi. Questo termine si applica ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in A.S. e alle altre società partecipate anch'esse in A.S. e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine per la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ILVA e per l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa, fissato dall'art. 3, comma 3, del D.L. 207/2012.
La data di scadenza dell'AIA, come ricordato nelle premesse del D.P.C.M. 29 settembre 2017, è il 23 agosto 2023.

La lettera b) del comma 10- *bis*, rende obbligatoria la presentazione da parte dell'aggiudicatario della domanda di autorizzazione a nuovi interventi di modifica del piano e fissa, altresì, il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di autorizzazione.
La lettera c), nelle more della procedura di valutazione delle proposte di modifica al Piano ambientale e di aggiudicazione dei complessi aziendali:
- interviene sul termine per l'attuazione del Piano ambientale (fissato al 30 giugno 2017 e prorogabile di 18 mesi), disponendone la proroga al 30 settembre 2017 ovvero alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione delle modifiche del Piano, se anteriore alla suddetta data del 30 settembre, rimanendo comunque ferma la sua ulteriore prorogabilità di diciotto mesi;
- proroga, sino alla medesima data (e ferma la sua ulteriore prorogabilità di 18 mesi, decorrenti, in base alla novella operata dal comma 10-*ter*, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano ambientale), il termine di esonero dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o

acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per le condotte poste in essere in attuazione del Piano.
Il decreto di approvazione delle modifiche al "piano ambientale", a cui si fa riferimento, è stato pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017.

L'art. 13 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91

L' articolo 13 del D.L. 91/2017 contiene, al comma 1, disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6- *undecies* del D.L. n. 191/2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento.
Il comma 1 in esame prevede che - qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei suddetti procedimenti penali) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale di 800 milioni di euro concesso ad ILVA (ai sensi dell'art. 1, comma 6- *bis*, del D.L. 191/2015) è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.
Il comma 1- *bis* apporta invece modifiche al citato comma 6- *undecies*, al fine di specificare le modalità operative attraverso le quali, a seguito dell'integrale restituzione del finanziamento statale, le residue risorse potranno essere utilizzate per le ulteriori finalità già previste a legislazione vigente. Il successivo comma 1- *ter* fornisce, in proposito, un chiarimento sulle modalità di destinazione delle risorse alla attuazione e realizzazione del Piano ambientale.

Il c.d. piano ambientale

Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) è stato adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. Tale piano prevede:

- le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012, con esclusione di quelli che devono essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano.

Al fine di garantire la tutela ambientale nell'ambito del processo di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con il D.L. 9 giugno 2016, n. 98, sono state introdotte (mediante la modifica del comma 8 e l'inserimento dei nuovi commi da 8.1 a 8.3 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015) disposizioni volte a porre in stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del "piano ambientale" .

Ai sensi dunque delle citate disposizioni (come modificate e integrate dal D.L. 244/2016), se le offerte presentate (nel termine del 30 giugno 2016), prevedono modifiche o integrazioni al "piano ambientale" approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 (o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti), i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati da un comitato di esperti appositamente nominato che può richiedere a ciascun offerente le opportune integrazioni della documentazione prodotta in sede di offerta. In tale sede gli offerenti possono altresì presentare richiesta motivata di un eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine del 30 giugno 2017, ossia del termine ultimo per l'attuazione del Piano (di cui all'art. 2, comma 5, terzo periodo, del D.L. 1/2015).
Il comma 8.1 dell'art. 1 del D.L. 191/2015 (come modificato dal D.L. 244/2016) prevede che dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, presenta apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del "piano ambientale" approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 , o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente, viene istruita dal citato comitato di esperti.
La norma dispone altresì che le modifiche o integrazioni al "piano ambientale" (o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto):
- devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del piano approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 ;
- sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Tale decreto di modifica del "piano ambientale", che ha valore di AIA, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di AIA in corso presso il Ministero dell'ambiente.
Il successivo comma 8.1-*bis* (introdotto dall'art. 6, comma 10-*bis*, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) , ha stabilito che, nelle more della procedura testé illustrata, il termine del 30 giugno 2017 è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del "piano ambientale", se antecedente alla suddetta data.

In attuazione delle citate disposizioni - e in seguito all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy s.r.l. e alla presentazione, da parte della medesima società, in data 5 luglio 2017, della domanda di AIA - è stato emanato il D.P.C.M. 29 settembre 2017 di a pprovazione delle modifiche al "piano ambientale" di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. Tale decreto è stato pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017.
In risposta all'interrogazione 5/12546, nella seduta del 26 ottobre 2017, il sottosegretario all'ambiente ha ricordato che la copertura dei parchi primari, ai sensi del D.P.C.M. 29 settembre 2017, sarà "realizzata entro 36 mesi dalla data in cui subentrerà il nuovo gestore del sito. Le relative attività di cantiere dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2018. Il predetto D.P.C.M., oltre a fissare tempi certi per tutte le prescrizioni, prevede un investimento complessivo sull'intero piano ambientale da parte del nuovo gestore di oltre un miliardo di euro, ed in particolare, sui parchi primari di circa 400 milioni di euro".

L'attività parlamentare

L'attività di indirizzo e controllo

Oltre ad aver svolto numerose audizioni (di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti), soprattutto nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di conversione dei vari decreti-legge emanati nel corso della legislatura, le Commissioni

parlamentari hanno svolto anche un'intensa attività di indirizzo e controllo sull'attuazione di tale normativa.
Si ricordano, in proposito, la risoluzione 7-00503 - approvata dalla Commissione VIII (Ambiente) nella seduta del 6 novembre 2014 - che ha impegnato il Governo a verificare che le risorse dissequestrate siano effettivamente destinate quanto prima al risanamento e alla bonifica ambientale, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 11, del D.L. 61/2013.
Con le interrogazioni 4-10964 e 4-14220 sono stati richiesti al Ministro dell'ambiente elementi di informazione sull'esito dei controlli ambientali svolti da ISPRA presso lo stabilimento siderurgico del gruppo ILVA di Taranto. Le prescrizioni dell'AIA e il relativo stato di attuazione, nonché le emissioni nocive in atmosfera prodotte dallo stabilimento ILVA di Taranto, sono state oggetto dell' interrogazione 4-01623 (a cui è stata fornita risposta nella seduta del 22 febbraio 2017).
In risposta all' interrogazione 5/12055, nella seduta del 3 agosto 2017, il sottosegretario all'ambiente ha invece ricordato i passaggi effettuati in vista dell'emanazione del decreto di modifica del "piano ambientale" (poi emanato in data 29 settembre 2017).
Occorre inoltre ricordare che la 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato ha svolto un' indagine conoscitiva sul Gruppo ILVA nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana, nel corso della quale sono stati auditi, dal giugno 2013 al novembre 2017, numerosi soggetti.

Le relazioni al Parlamento

In attuazione delle prescrizioni normative introdotte durante la XVII legislatura, sono state presentate al Parlamento le seguenti relazioni:

- relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento (DOC. CCIV). L'ultima relazione disponibile è quella aggiornata al 31 gennaio 2016 (DOC. CCIV, n. 6);
- relazione sul documento di valutazione del danno sanitario (VDS), sullo stato di salute della popolazione coinvolta e sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e i loro benefìci, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto (DOC. CCIV-bis). L'aggiornamento di tale relazione è stato presentato nel dicembre 2017 ed è disponibile nella sezione AIA del sito *web* del Ministero dell'ambiente;
- relazione riguardante il materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo e conseguenti attività (Doc. XXVII, n. 26), trasmessa nel mese di luglio 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 10-*bis*, del D.L. 191/2015.

Expo 2015

Nel corso della XVII legislatura, sono state adottate numerose disposizioni per lo svolgimento dell'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", tenutasi dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, finalizzate alla governance dell'evento e a introdurre misure di carattere economico e finanziario, volte alla realizzazione delle opere previste, nonché alla conclusione dell'evento e alla valorizzazione dell'area interessata. Le tematiche dell'evento e le sue potenzialità sono state approfondite dalla XIII Commissione agricoltura della Camera nell'indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.

I contenuti dell'evento Expo 2015

Il tema dell'Expo 2015 "***Nutrire il pianeta, energia per la vita***" ha affrontato le problematiche di ordine globale relative alla qualità dello sviluppo umano e alla sfida alimentare, energetica, ambientale del pianeta. L'evento era sostanzialmente finalizzato a trovare chiavi di lettura nuove per declinare in modo più proficuo e sostenibile il rapporto con le risorse fondamentali per il sostentamento umano, in un contesto nel quale l'aumento delle popolazione mondiale nel 2050 arriverà – secondo i dati FAO - ai 9 miliardi di individui e imporrà un necessario aumento della produzione agricola e alimentare.
L' EXPO si è posto dunque in primo luogo come evento dedicato alle questioni relative alla qualità e alla sicurezza dell'alimentazione (la cd. *global food security*) considerate quali migliori strategie per prevenire le nuove grandi malattie sociali dell'epoca attuale, quali l'obesità e le malattie cardiovascolari e tumorali. Ulteriori questioni hanno riguardato: la ricerca e l'innovazione, l' educazione alla corretta alimentazione nonché la tutela della biodiversità ed il rispetto dell'ambiente e dell' ecosistema.
Numerosi sono stati gli interventi legislativi adottati nel corso della XVII legislatura in vista dello svolgimento dell'evento. Per i provvedimenti emanati nel corso della precedente legislatura si rinvia invece alla scheda "Expo 2015" relativa alla XVI legislatura.

La governance dell'evento Expo 2015

Le misure adottate nel corso della XVII legislatura hanno riguardato, in primo luogo, la ridefinizione degli organi e dei soggetti competenti a svolgere funzioni di *governance* dell'evento.
L'articolo 5 del D.L. 43/2013 ha previsto, infatti, l'istituzione della figura di un Commissario unico delegato del Governo, che ha sostituito i commissari nominati nella precedente legislatura. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri (D.P.C.M.) del 6 maggio 2013 il dott. Giuseppe Sala è stato nominato Commissario unico fino al 31 dicembre 2016. Al Commissario unico sono stati attribuiti:

- i poteri e le funzioni già conferiti al Commissario straordinario, incluse le deroghe previste nelle ordinanze di protezione civile, con cui è stato disciplinato il "grande evento" Expo 2015" e che sono richiamate nell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 59/2012;
- i poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse, previste dagli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, confluiti nel D.P.C.M. del 6 maggio 2013;
- i poteri di deroga in materia di legislazione vigente, attraverso l'emanazione di ordinanze, nei limiti stabiliti con una delibera del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione Lombardia.

E' stata prevista inoltre una relazione finale del Commissario unico da inviare al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse, sullo stato di attuazione delle opere, sulla rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015.

In merito alla pubblicità degli atti, l' articolo 5 del decreto-legge 43/2013 ha stabilito che le ordinanze del Commissario unico, così come i provvedimenti commissariali, anche adottati dai soggetti delegati, siano immediatamente efficaci e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per l'Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015.

Il D.P.C.M. del 6 maggio 2013, oltre alla nomina del Commissario unico, ha disciplinato l'istituzione di organi e soggetti per la gestione delle attività e di un tavolo istituzionale, cosiddetto Tavolo tecnico, per gli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente pro-tempore della Regione Lombardia, nonché i criteri di ripartizione e le modalità di assegnazione dei finanziamenti.

Il D.L. 43/2013 ha previsto, entro il 31 maggio 2013, la nomina fino ad un massimo di tre soggetti di alta e riconosciuta professionalità, in materia economico-giuridica o ingegneristica, o dalla comprovata esperienza istituzionale, da effettuarsi con provvedimento del Commissario unico.

Con il D.P.C.M. 23 aprile 2014 sono state delegate funzioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Expo 2015, con l'esclusione dell'adozione di atti riguardanti la *governance.*

Al Comitato Interministeriale di Programmazione Economica (CIPE) sono state assegnate funzioni decisionali e di coordinamento amministrativo per l'EXPO 2015, in collaborazione con il Commissario unico, il Commissario del Padiglione Italia, la regione Lombardia, la Camera di commercio di Milano, la provincia e il comune di Milano, e le altre istituzioni locali coinvolte nell'Expo 2015 (art. 5, co. 1, lett. g, D.L. 43/2013).

Nel D.P.C.M. del 22 aprile 2016 è contenuto il quadro finale delle risorse finanziarie correlato alle opere essenziali realizzate in occasione dell'evento Expo Milano 2015 come specificato dalla tabella allegata al decreto medesimo.

Con il D.P.C.M. 13 giugno 2016, al fine di garantire l'adeguato completamento delle attivita' amministrative connesse alla chiusura di Expo Milano 2015 e allo

smantellamento del sito espositivo, sono stati attribuiti al dott. Giovanni Confalonieri, fino al 31 dicembre 2016, i poteri e le funzioni gia' attribuiti al Commissario unico delegato del Governo per il citato evento dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, ad esclusione della facolta' di adottare ordinanze in deroga alla legislazione vigente.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/16, commi da 126 a 139), oltre a prevedere la nomina con D.P.C.M. di un Commissario straordinario per la liquidazione (commi 126-128), hanno individuato e disciplinato i contributi per la liquidazione della società, (pari a 23,7 milioni di euro) posti a carico dei relativi soci, nonché le modalità di copertura dei contributi a carico del Ministero dell'economia e delle finanze (commi 129-133). In particolare, le risorse di competenza del MEF (pari a 9,5 milioni di euro) destinate alla copertura del Fondo di liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1°gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del MEF il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovranno concludersi entro il 2021.

E' stato previsto inoltre l'avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università di Milano, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di 8 milioni di euro (commi 134-135), nonché l'eventuale stipula di convenzioni da parte della società AREXPO S.p.A. (vedi *infra*) per la collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici e delle rispettive società in *house* (comma 136). E' stata inoltre modificata la disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società operanti nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse ad Expo 2015 (commi 137-138) e prevista, infine, la possibilità, per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci, di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari vigenti (comma 139).

L'art. 6, comma 10-*quater*, del D.L. 244/16 (cd. proroga termini) ha previsto la non applicazione alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione delle disposizioni sul contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fino all'entrata in vigore del previsto D.P.C.M. di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione. Successivamente, c on D.P.C.M. 24 marzo 2017 e' stato nominato il dott. Giovanni Confalonieri, Commissario straordinario per la liquidazione della societa' EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione fino al 31 dicembre 2019.

Le risorse finanziarie per la realizzazione delle opere di Expo 2015

Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo

svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 è stata autorizzata una spesa complessiva di 1.486 milioni di euro per il periodo 2009-2015 (art. 14 del decreto-legge 112/2008).
Nella XVII legislatura sono state adottate disposizioni finalizzate, in primo luogo, a destinare risorse ad alcune opere ritenute prioritarie ai fini dello svolgimento dell'evento.
L' art. 5 del D.L. 43/2013, oltre a contenere disposizioni per l'istituzione del Commissario unico e più in generale per la *governance* dell'evento, ha previsto che le risorse provenienti dalle economie di gara potessero essere utilizzate anche per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento, ma solo previa attestazione della società Expo 2015 della conclusione del piano delle opere. Il citato articolo 5, inoltre, da un lato, ha consentito alla Società Expo 2015 S.p.A. di stipulare un Protocollo con l'Onu per disciplinare la partecipazione di tale organizzazione a supporto dell'Expo 2015, anche attraverso la costituzione di un Fondo fiduciario ad hoc (*Trust Fund*) e, dall'altro, ha consentito al Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia di istituire uno specifico Fondo economale a valere sulle risorse della propria contabilità speciale (istituito con decreto del 26 settembre 2013).
Con l' articolo 13 del D.L. 145/2013 ("Destinazione Italia") sono state revocate risorse, assegnate per diversi lavori non avviati indicati nelle delibere CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 e n. 33 del 13 maggio 2010, risorse che sono confluite nel cosiddetto " Fondo revoche", istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere su tali risorse sono stati quindi attribuiti complessivi 96 milioni di euro per la realizzazione delle seguenti opere, di cui:

- 31 milioni di euro per il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata;
- 17,2 milioni di euro per il collegamento Zara- Expo S.S. 11 – S.S. 233, lotto 1-B, a cui si sommano ulteriori 42,8 milioni di euro, derivanti dalla riduzione di quanto assegnato per l'annualità 2013 dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013, per la realizzazione della linea M4 della metropolitana di Milano;
- 5 milioni di euro per le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo.

Con il D.L. 78 del 2015, art. 7, comma 9-quater, le somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233" Zara -Expo, dall'Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013, e quelle destinate al lotto 1 B del medesimo intervento dal decreto-legge 145 del 2013 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233".
Alla linea M4 di Milano sono comunque riassegnati i 42,8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo revoche, che erano stati assegnati nella seduta del CIPE del 9 settembre 2013.
Oltre ai 96 milioni di euro per le opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'evento, l' articolo 13 del D.L. 145/2013 ha destinato 45 milioni di euro, a valere sulle risorse del "Fondo revoche", ad opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria dei terminal T1-T2 dell'aeroporto di Malpensa.
Al fine di garantire la realizzazione delle opere indispensabili per l'Expo, l' articolo 1, comma 101, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha fissato una nuova

disciplina delle modalità di revoca dei finanziamenti relativi all'evento Expo 2015 e una procedura di rifinalizzazione e assegnazione delle risorse revocate. E' stato, altresì, istituito il Fondo unico EXPO nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in cui sono confluite, tra l'altro, le risorse revocate. Con l'articolo 5 del D.L n. 185 del 2015 è stata prevista la revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1° lotto funzionale, e la loro destinazione, al fine di accelerarne la messa a disposizione, anche in attuazione del citato articolo 1, comma 101, della legge n. 147 del 2013, alla Società Expo S.p.A. per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano (comma 5) .
Sempre l'articolo 5 del D.L. 185 del 2015 ha autorizzato una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell' attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.A., anche mediante partecipazione al capitale della società AREXPO proprietaria delle stesse (comma 1). Conseguentemente, è stato adottato il D.P.C.M. del 9 marzo 2016, che include tra le iniziative di valorizzazione del sito anche quelle relative alla fase transitoria convenzionalmente denominata " Fast Post Expo", dirette ad assicurare l'uso collettivo delle aree o di parte di esse, prevenendone, al contempo, il possibile degrado. Il medesimo D.PC.M. ha previsto la partecipazione del MEF al capitale di AREXPO, attraverso un intervento finanziario dello Stato attuato con la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, condizionato a specifiche modifiche dello Statuto societario che prevedono tra l'altro la proroga della durata della società (fissata al 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2050.

Le misure economiche e finanziarie per le attività connesse all'evento Expo 2015

Sono state adottate diverse misure di carattere economico e finanziario finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento dell'evento e contenute in vari provvedimenti d'urgenza, adottati fin dall'inizio della legislatura.
Gli articoli 46, 46-bis e art. 46-ter del D.L. 69/2013 (cd. Decreto Fare) hanno previsto:

- la non applicazione dei limiti di spesa vigenti per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e missioni, in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2015, agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 (art. 46, co. 1). L'articolo 15, comma 2-bis, del D.L. 66/2014 ha esteso anche alla regione Lombardia la suddetta deroga per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
- l'assegnazione al Ministero degli affari esteri di un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per le attività di organizzazione logistica e comunicazione relative alla partecipazione all'Expo 2015, a sostegno della presentazione delle iniziative e delle esperienze della cooperazione italiana (art. 46, co. 1-*bis*);
- una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e

2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il rilancio del settore agricolo e la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento EXPO 2015, nonché per la partecipazione all'evento medesimo (art. 46-*bis*).

L'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 è stata incrementata di 4,8 milioni di euro (art. 16, comma 7 , del D.L. 66/2014).
Altri interventi sono stati adottati per prevedere:
- la possibilità, per la società Expo 2015, di avvalersi - per lo svolgimento delle attività di propria competenza - della struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza (art. 46- *ter,* co. 1);
- la possibilità per la società Expo 2015 S.p.A. di richiedere il supporto di Consip S.p.A. nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi acquisiti. Per fornire tale supporto la Consip si può avvalere anche dell'elenco dei "prezzi *benchmark* Consip", individuato in attuazione dell' art. 10, comma 3, del D.L. n. 66/2014 (nuovo secondo periodo del comma 1 dell'art. 46- *ter* del D.L. n. 69/2013). Inoltre, la società Expo 2015 può avvalersi del supporto tecnico-economico della Consip anche in quei casi in cui procede all'acquisizione di servizi in maniera autonoma, cioè senza avvalersi della possibilità (concessa dal primo periodo del comma 1 dell'art. 46- *ter* del D.L. n. 69/2013) di ricorrere alla Consip quale centrale acquisti (legge di stabilità 2015, comma 548);
- fino al 31 dicembre 2015, l'esclusione dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, nonché di quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente, a carico dei soggetti inclusi nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) (legge di stabilità 2015, comma 547);
- la possibilità, per le società in *house* degli enti locali soci della società Expo 2015 S.p.A., fino al 31 dicembre 2015, di assumere personale a tempo determinato necessario per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività (art. 46- *ter,* co. 2); tale disposizione è stata estesa dal comma 533 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) anche agli enti locali e regionali, per le attività funzionali all'Expo 2015, prorogando non oltre il 31 dicembre 2016 il suddetto termine per usufruire della prevista deroga;
- l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento in relazione ai diritti per l' accesso (biglietti) all'Expo 2015 di Milano (art. 46- *ter,* co. 4);
- l'applicazione della disciplina del reverse charge sull' Iva per le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 46- *ter,* co. 3).
Sono state adottate, inoltre, misure specificamente destinate al comune di Milano al fine di prevedere:
- la possibilità di destinare fino all'80 per cento dell'imposta di soggiorno, per gli anni 2013, 2014, 2015, al programma *City operations* approvato con la delibera della Giunta Comunale di Milano del 15 giugno 2013 (art. 46, co. 1- *quater*). Questa facoltà è stata estesa anche ai comuni della Provincia di Milano, che intendano istituire l'imposta di soggiorno (art. 46, co. 1- *sexies,* del D.L. 69/2013);

- la pubblicazione, da parte del Comune di Milano, nonché degli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sul proprio sito ufficiale delle risorse utilizzate per l'organizzazione dell'evento per finalità di trasparenza (art. 46, co. 1-ter, del D.L. 69/2013);
- la proroga al 2015 della disciplina per l' utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni in materia edilizia (art. 13, co.1, del D.L. 47/2014);
- l'assegnazione di un contributo di 25 milioni di euro, a titolo di concorso agli oneri che il medesimo comune sostiene per la realizzazione dell' EXPO 2015, che è stato escluso dal patto di stabilità interno per l'anno 2014 (art. 13, co.4, del D.L. 47/2014);
- la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, destinati alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per interventi conservativi e manutentivi straordinari del Duomo, necessari anche in vista dello svolgimento di EXPO 2015 (legge di stabilità 2015, comma 535);
- una serie di deroghe a norme vigenti relative al contenimento per la spesa di personale (legge di stabilità 2015, comma 532);

In primo luogo,è stata prevista la non applicazione, per il 2015, delle norme che limitano la spesa per il personale con contratto a termine (articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010).

In secondo luogo, in deroga alla normativa vigente e al CCNL enti locali , è stato autorizzato il Comune di Milano a corrispondere, al personale non dirigenziale (compresi i titolari di posizione organizzativa) impiegato nelle attività strettamente connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, 45 ore pro-capite mensili, sino al 31 dicembre 2015, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

- la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'Evento Expo Milano 2015 (legge di stabilità 2015, comma 534).

Inoltre con il D.L.78 del 2015, articolo 7, comma 9-quater, il Comune di Milano è stato autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze impreviste e a variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere essenziali per lo svolgimento dell'evento Expo Milano 2015, inserite nell'Allegato 1 del D.P.C.M. 6 maggio 2013 (vedi *supra)*.

Per quanto riguarda le società operanti per la realizzazione di EXPO 2015, i commi 49, 49- *bis* e 49- *ter* dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 (disposizioni riguardanti città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni) hanno disciplinato il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'EXPO 2015. L' articolo 23, comma 1, lettera b), del D.L. 90/2014 prevedeva che tale subentro riguardasse anche tutte le partecipazioni azionarie detenute dalla provincia di Monza e Brianza nelle predette società.

Le procedure contrattuali dell'evento Expo 2015

L'Expo 2015 è stato dichiarato "grande evento" con D.P.C.M. 30 agosto 2007 ai sensi dell'art. 5- *bis,* comma 5, del D.L. 343/2001, che consentiva al Dipartimento della protezione civile di operare anche con riferimento ai grandi eventi diversi da

quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. Nonostante l'abrogazione di tale ultima disposizione, sono rimasti fermi gli effetti della dichiarazione di "grande evento" relativi a Expo 2015 (art. 3, co. 1, lett.a, del D.L. 59/2012). Ciò implica che restano fermi gli effetti di talune ordinanze di protezione civile, che erano state adottate per lo svolgimento dell'evento al fine di prevedere la realizzazione delle opere necessarie all'Expo entro tempi certi.
Per tale ragione, l' articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto-legge 43/2013 ha consentito alla società Expo 2015 S.p.A. e alle stazioni appaltanti di operare secondo specifiche deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali e della normativa europea. In particolare, è stato previsto che ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 si applichino direttamente le deroghe normative in materia di contratti pubblici per il Commissario in base a quanto previsto nelle ordinanze di protezione civile richiamate dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del D.L. 59/2012. La citata lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del D.L. 43/2013 ha previsto, inoltre, che la società Expo 2015 S.p.A.:

- ha facoltà di deroga alle norme in materia di livelli della progettazione per gli appalti e le concessioni di lavori e alle procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto,
- ha facoltà di deroga alla disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
- ha facoltà di deroga, per le opere temporanee, all'applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici concernenti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- può utilizzare materie prime secondarie (Mps) per le opere in corso di realizzazione e da realizzare, riguardanti recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata;
- può utilizzare la procedura degli accordi quadro tra stazione appaltante e operatori economici, per l'affidamento di tutti i lavori previsti, anche diversi da quelli di manutenzione;
- può applicare per i contratti pubblici, anche oltre il 31 dicembre 2013 e per i contratti che superano le soglie di rilevanza europea, le disposizioni sull'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Anche le stazioni appaltanti hanno avuto la possibilità di applicare le deroghe concesse alla società Expo 2015 S.p.A. per le seguenti opere: interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino; linea Metropolitana di Milano M4; linea Metropolitana di Milano M5; strada di collegamento SS11 e SS 233 Zara - Expo; Parcheggi Remoti Expo; collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; adeguamento dell'Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera.
La società EXPO 2015 S.p.A e le stazioni appaltanti hanno avuto inoltre la possibilità di derogare alla disciplina riguardante i contratti di sponsorizzazione e le concessioni di servizi (articolo 13, co. 2, del D.L. 47/2014, che integra la lett. c del co. 1 dell'art. 5 del D.L. 43/2013).

La lett. d) del comma 1 dell'articolo 5 del D.L. 43/2013 ha previsto inoltre la qualifica di edifici temporanei per determinate opere di Expo 2015. Questi edifici possono essere realizzati senza titolo abilitativo ed, in particolare, esonerati dal rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO^2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge.
La lett. f) del comma 1 dell'articolo 5 del D.L. 43/2013 ha p revisto, inoltre, l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010), riguardanti le controversie relative a infrastrutture strategiche, nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.
Da ultimo, l' articolo 19, comma 7, del D.L. 90/2014 ha previsto che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) formulasse proposte al Commissario unico ed alla Società Expo 2015 per la corretta gestione delle procedure di appalto per la realizzazione dell'evento.

L'istituzione dell'Unità operativa Expo 2015

L'articolo 30 del D.L. 90/2014 ha attribuito al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell' EXPO 2015 e, a tal fine, ha previsto che esso si avvalesse di una apposita unità operativa speciale, istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. L'Unità operativa speciale doveva operare fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2017 dall'art. 1, comma 14, del D.L. 244/16).
Per le suddette finalità, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unità, in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:

- ha verificato, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;

- ha esercitato i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresi i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica (articolo 97, comma 1, del Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

La tutela dei marchi di EXPO 2015

L' articolo 5 del D.L. 43/2013 ha previsto misure per la tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA, in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015". Sono stati inoltre individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da EXPO 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico – cosiddetto fenomeno dell' *ambush marketing* - anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

La vigilanza per lo svolgimento di Expo 2015

Per le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è stata autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e di 88 milioni di euro per l'anno 2015 (articolo 1, comma 102, della legge 147/2013 - legge di stabilità 2014).
Per le medesime finalità, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l'anno 2015. Inoltre, l'articolo 3, comma 3-bis del D.L. 90/2014, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, ha autorizzato le forze di polizia, in via straordinaria, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, relative ai predetti concorsi.
Anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell' Expo Milano 2015, il comma 6 dell'articolo 4 del D.L. 192 del 2014 (cd. D.L. milleproroghe) ha prorogato al 31 marzo 2015 il piano di impiego operativo, di cui al comma 1 dell'articolo 7- *bis* del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. L'articolo 5, comma 1, del D.L. 7 del 2015 ha esteso la suddetta proroga del piano di impiego operativo al 30 giugno 2015, incrementandolo di ulteriori 1.800 unità, e il comma 3 del citato articolo 5,

relativamente al periodo 15 aprile – 1 novembre 2015, ha autorizzato l'impiego di un ulteriore contingente di personale militare, pari a 600 unità, per l'espletamento dei servizi di sicurezza del sito Expo 2015.
L'articolo 5 del D.L. n. 185 del 2015 ha autorizzato per l'anno 2015 un contributo dello Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.A. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento (comma 4).

L'indagine conoscitiva della Commissione agricoltura per Expo 2015

La XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha svolto una indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'esposizione universale di Milano 2015, approvando un documento il 27 novembre 2014.
Il documento concusivo elaborava, in prospettiva dell'Expo, le seguenti linee guida *:*

- *sull'agricoltura a fini alimentari:*

i. tracciare una direzione aggregante nella quale la dimensione sociale, ambientale ed economica dell'agricoltura possano contare su un definito piano di sostegno e crescita;
ii. promuovere, supportare e facilitare il trasferimento della conoscenza e della ricerca scientifica, al fine di favorire l'autosufficienza alimentare e stabilizzare i mercati;
iii. elaborare e incentivare nuove pratiche agronomiche al fine di arrestare l'attuale «impronta ambientale» dell'attività agricola, che ha provocato, negli ultimi decenni, la perdita di interi ecosistemi;
iv. definire impegni da parte della comunità internazionale che puntino a stabilire un limite di destinazione delle produzioni agricole tra cibo ed energia, nonché un chiaro e certo quadro normativo di contrasto alla speculazione finanziaria sulle materie prime alimentari;

- *sull'agricoltura sostenibile:*

i. definire una strategia concreta per l'elaborazione di una politica internazionale che poggi su un coordinamento globale che metta a sistema scelte di politica agricola e di sostenibilità ambientale, regole sul funzionamento dei mercati e meccanismi internazionali per la stabilizzazione dei prezzi, riconoscendo, al contempo, il valore e l'importanza dell'agricoltura familiare;
ii. elaborare politiche pubbliche per l'incremento produttivo nelle aree del mondo meno produttive, per avvicinare la domanda di cibo in aumento alla capacità di offerta attraverso pratiche agricole ecosostenibili;
iii. incentivare le politiche e i programmi di sviluppo rurale nelle aree agricole mondiali per consentire agli Stati di valorizzare le produzioni e le materie prime locali, proseguendo il cammino intrapreso in sede europea, di revisione della normativa in materia di coltivazioni di organismi geneticamente modificati, al fine di lasciare libertà di scelta agli Stati membri in ordine all'autorizzazione alla

coltivazione di tale tipo di sementi;

iv. definire pratiche innovative che utilizzino alte tecnologie, metodi indicati dalle coltivazioni biologiche, sistemi agricoli di precisione, anche al fine di un utilizzo oculato delle risorse idriche;

v. utilizzare la finestra di opportunità di Expo 2015 per definire l'ossatura di un Protocollo internazionale di intesa sull'agricoltura sostenibile per i prossimi anni;

- *sulla riduzione degli sprechi nella filiera alimentare:*

i. modificare le distorsioni della catena alimentare dovute a fattori tecnici, economici e comportamentali;

ii. ridurre del 50 per cento entro il 2020 l'attuale spreco di oltre 1,3 milioni di tonnellate di cibo commestibile e perseguire l'obiettivo fissato dalla FAO e dal *World food programme*;

- *sull'eradicazione della fame e lotta all'obesità:*

i. perseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio fissati dalle Nazioni Unite, che individuano le azioni tese a fornire a tutte le fasce della popolazione l'accesso permanente al cibo, a porre fine alla malnutrizione, a rendere i sistemi di produzione alimentare più efficienti, assicurando l'accesso al mercato ai piccoli produttori alimentari;

- *sulla promozione del valore del cibo e di stili alimentari bilanciati:*

i. definire un impegno comune della comunità internazionale e delle relative istituzioni rappresentative al fine di promuovere ed affermare un nuovo approccio al cibo che ne sottolinei il valore nella scala delle priorità dei consumi;

ii. favorire la diffusione di modelli nutrizionali attenti all'impatto sulla salute e sull'ambiente, attraverso informazioni accessibili al consumatore.

Gestione e tutela delle acque

Nel corso della XVII legislatura, sono state adottate varie norme in materia di tutela delle acque e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, anche al fine di superare le censure nell'ambito di procedure di infrazione europee. L'articolo 7 del "decreto sblocca Italia" è intervenuto, tra l'altro, sulla governance del servizio idrico. Numerose disposizioni in materia di acque sono state inoltre introdotte dal c.d. collegato ambientale.
La Commissione Ambiente della Camera ha svolto un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla in considerazione della crisi idrica che ha colpito diverse zone del territorio nazionale nell'estate 2017.

Servizio idrico

Nel corso della XVII legislatura, numerose disposizioni sono intervenute sulla *governance* del servizio idrico anche alla luce della soppressione delle autorità di gestione degli ambiti territoriali ottimali (ATO).

Le misure previste dal c.d. decreto sblocca Italia

L'intervento più corposo è senz'altro quello operato dell' art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia), che ha dettato una serie di modifiche alle norme della parte terza del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), volte in particolare a:

- fissare il termine perentorio del 31 dicembre 2014, entro il quale le Regioni devono emanare una delibera di individuazione degli enti di governo dell'ATO che subentrano alle soppresse autorità d'ambito;
- ribadire l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d'ambito e il conseguente trasferimento, a tali enti di governo, delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche (nuovo ultimo periodo del comma 1 dell'art. 147 del Codice che riproduce, per i nuovi enti d'ambito, quanto già disposto per le autorità d'ambito dall'art. 148 del Codice);
- ripristinare il requisito dell'unicità della gestione, in luogo di quello (meno stringente) dell'unitarietà (che era stato introdotto dal D.Lgs. 4/2008, c.d. secondo correttivo al Codice), facendo però salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- modificare la disciplina relativa alla scelta della forma di gestione e alle procedure di affidamento del servizio idrico (nuovo art. 149-*bis* del Codice). In estrema sintesi, la nuova disciplina prevede che l'ente d'ambito deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina europea e nazionale. Viene precisato che

l'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house,* purché partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ATO. Tale disposizione è stata successivamente modificata dal comma 615 dell'art. 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che – con riferimento alla società affidataria – ha eliminato il requisito della partecipazione esclusiva e diretta da parte degli enti locali dell'ATO, e consentito quindi l'affidamento diretto anche nei confronti delle società partecipate indirettamente e in forma non esclusiva dagli enti locali dell'ATO, purché interamente pubbliche e "comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale";

- modificare i primi cinque commi dell'art. 172 del Codice al fine di garantire che in tutti gli ATO il servizio idrico sia affidato a gestori unici.

In proposito occorre ricordare che, nel corso della legislatura, il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 150/2013 ha previsto che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale o la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Ai sensi del successivo comma 3 il mancato rispetto dei termini citati comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito abbia invece già avviato le procedure di affidamento il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Il nuovo comma 1 dell'art. 172 ha disciplinato il caso in cui il piano di ambito non sia stato redatto o l'ente di governo dell'ambito non abbia ancora scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento. In tali casi è stato introdotto il termine perentorio del 30 settembre 2015 per la conclusione di procedure di affidamento ad un gestore unico, con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente. Nei casi non contemplati dal comma 1 si applicano le disposizioni dettate dal comma 3.

Il comma 2 ha previsto invece, in via generale, l'immediato subentro (decorrente dall'entrata in vigore della disposizione) del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, a meno che tali soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*: in tali casi il subentro non è immediato ma decorre dalla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

Il contenuto dei commi 1, 2 e 3 può essere così sintetizzato.

Dall'entrata in vigore del decreto-legge avviene il subentro del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, esclusi i soggetti contemplati dall'ultimo periodo del comma 2, che sono indicati come "soggetti residui". Tali "soggetti residui" sono quei soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege. Per tali "soggetti residui" il subentro decorre dalla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (comma 2). Per quanto riguarda le procedure di affidamento vengono distinti due casi:	

CASO 1 (comma 1) Il piano di ambito non è stato redatto o l'ente di governo dell'ambito non ha ancora scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento.	CASO 2 (comma 3) Il piano di ambito è stato redatto e l'ente di governo dell'ambito ha scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento ("fuori dai casi di cui al comma 1").
Obbligo di concludere le procedure di affidamento ad un gestore unico entro il 30 settembre 2015.	(In sede di prima applicazione) Procedura per disporre l'affidamento ad un gestore unico alla scadenza di una o più gestioni "residue" esistenti, aventi un bacino complessivo almeno pari al 25% della popolazione dell'ambito. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti "residui" alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

Per garantire l'attuazione delle citate disposizioni è, da un lato, prevista l'attivazione di poteri sostitutivi e, dall'altro, l'obbligo, in capo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di presentare una relazione semestrale al Parlamento (entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) relativa al rispetto delle prescrizioni citate (nuovo comma 3- *bis* dell'art. 172, introdotto dalla lettera i) dell'art. 7 del D.L. 133/2014).
In attuazione di tale disposizione, l'AEEGSI ha relazionato al Parlamento in merito all'adempimento, da parte delle Regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dalla legge nell'ambito del servizio idrico integrato (Doc. CCXXXII). L'ultima relazione in materia, recante l'aggiornamento al secondo semestre del 2017 (Doc. CCXXXII, n. 5), è stata presentata alle Camere il 27 dicembre 2017.
Nelle premesse di tale ultima relazione si legge che essa "intende rappresentare il quadro aggiornato della situazione, segnalando l'eventuale superamento delle problematiche in precedenza riscontrate, nonché i casi in cui permangono criticità, relativamente: i) alla congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), ii) alla costituzione dei relativi enti di governo e all'effettiva operatività degli stessi, iii) all'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito, iv) al perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito".

Ulteriori norme sul servizio idrico

In tema di servizio idrico, ma non con riferimento alla *governance,* occorre ricordare l'art. 30- *quater* del D.L. 91/2014, che ha incluso i consumatori del servizio idrico integrato tra coloro che possono beneficiare dei progetti finanziati con il fondo in cui confluiscono le sanzioni irrogate dall'Autorità di settore (AEEGSI).
Ulteriori disposizioni relative al servizio idrico sono contenute nel c.d. collegato ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e riguardano l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche, il contenimento della morosità, nonché l'aggiunta di fattispecie derogatorie che consentono di fare salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale dettata dall'articolo 147 del D.Lgs. 152/2006 (si rinvia in proposito al paragrafo "Le norme in

materia di acque contenute nel c.d. collegato ambientale").
In attuazione dell'art. 61 del "collegato ambientale" è stato emanato il D.P.C.M. 29 agosto 2016, che stabilisce i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua (pari a 50 litri per abitante) necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

Le deleghe per il riordino dei SPL e delle concessioni del settore idrico e la relativa attuazione

Con l'approvazione delle leggi-delega in materia di servizi pubblici locali (L. 124/2015) e di contratti pubblici (L. 11/2016), il Parlamento ha individuato specifici criteri anche per l'elaborazione di disposizioni incidenti sul settore idrico.
Si ricorda, in proposito, l'art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 124/2015 che, nell'ambito della delega concessa al Governo per il riordino della disciplina dei SPL di interesse economico generale, prevede, tra i criteri di delega, con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, la "risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011".
All'interno della legge-delega n. 11/2016 per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti e di concessioni e per il riordino della normativa vigente, la lettera hhh) dell'articolo 1 ha previsto, tra l'altro, l'adozione di una disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE (si tratta delle cosiddette concessioni escluse tra cui rientra il settore idrico), nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico. Tale criterio di delega non è stato attuato dal D.Lgs. 50/2016, (Codice dei contratti pubblici), che si è limitato, nell'art. 12, a recepire le e sclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico (previste dall'art. 12 della direttiva 2014/23/UE).

In attuazione della L. 124/2015 è invece stato presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo, Atto del Governo n. 308, contenente norme incidenti sulla disciplina del servizio idrico integrato limitatamente alle modalità di affidamento.
Tale schema non è però stato adottato definitivamente e, nel frattempo, è scaduta la delega per la sua emanazione .

L'Autorità di settore e la relativa attività di regolazione

L 'Autorità di settore ha emanato, nel corso del 2015, importanti delibere di regolazione del settore idrico. Con la delibera 23 dicembre 2015, n. 656/2015/R/IDR è stata adottata, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 152/2006, la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, alla quale devono essere adeguate le convenzioni di

gestione attualmente in vigore. Con la delibera n. 655/2015/R/Idr, emanata nella medesima data, l'Autorità ha provveduto alla regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.
Nel mese di dicembre 2015 è stato inoltre deliberato, dalla medesima Autorità, il nuovo metodo tariffario 2016-2019 per il servizio idrico integrato. Relativamente agli aspetti legati alla tariffazione del servizio idrico si rinvia al paragrafo "La tariffa del servizio idrico".
Informazioni approfondite sull'attività regolatoria dell'Autorità sono contenute nella Relazione annuale 2017 dell'Autorità medesima .

I commi 527-530 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno attribuito all'Autorità di regolazione del settore idrico, anche funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete. In conseguenza dell'ampliamento delle competenze, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha assunto la denominazione di "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).
Si ricorda che disposizioni analoghe erano già previste dallo schema di decreto di legislativo attuativo della L. 124/2015 (A.G. n. 308). Tale schema di decreto però, come ricordato poc'anzi, non è mai stato adottato in via definitiva.

La tariffa del servizio idrico

Le disposizioni vigenti

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della tariffa, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, l'art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'EGATO, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».
Prima di proseguire occorre richiamare il riparto di competenze stabilito, in materia tariffaria, dal D.P.C.M. 20 luglio 2012 (che ha individuato le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite, dall'art. 21 del D.L. 201/2011, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, AEEGSI). In estrema sintesi, in ambito tariffario viene attribuito al Ministero dell'ambiente (in particolare dalle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 1) il compito di definire i criteri che devono essere seguiti dall'Autorità nel disciplinare le componenti di costo per la determinazione della tariffa. Lo stesso D.P.C.M. stabilisce che l' Autorità predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e approva le tariffe del servizio idrico integrato proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito.
Relativamente ai compiti del Ministero dell'ambiente si ricorda che l'art. 154,

comma 2, del D.Lgs. 152/2006 ha demandato al Ministero l'individuazione delle " componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua". L'art. 170, comma 3, lettera l), del medesimo decreto legislativo dispone che - in via transitoria - fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 154, continua ad applicarsi il D.M. 1° agosto 1996 recante criteri di definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato costituenti un "metodo normalizzato".

Le disposizioni di attuazione adottate nel corso della legislatura

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico approvato dall'AEEGSI con la deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR, attuativa delle succitate previsioni dettate dal D.P.C.M. 20 luglio 2012. Le principali novità del nuovo metodo tariffario riguardano la soppressione della componente "remunerazione del capitale" (in linea con il risultato del referendum del 2011) e l'inclusione dei costi ambientali tra le componenti di costo.
A partire dal 1° gennaio 2016 il metodo tariffario è invece disciplinato dalla delibera 28 dicembre 2015, n. 664/2015/R/idr. Come sottolineato nel comunicato stampa diramato dall'Autorità, il nuovo metodo tariffario (c.d. Metodo Tariffario Idrico 2, MTI 2) "poggia sui due principi guida del precedente metodo valido per il 2014/2015, con particolare riferimento alla selettività e alla responsabilizzazione, da attuare attraverso una regolazione asimmetrica, capace di adattarsi alle diverse esigenze di un settore molto differenziato a livello locale e nella governance. La regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio è riconducibile quindi ad una matrice di schemi regolatori (rispetto al precedente metodo tariffario, si amplia la gamma dei diversi tipi di schemi tariffari, sei e non più quattro) nell'ambito della quale ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace in base alle proprie realtà".

Si ricorda altresì che, in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera d), del citato D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il D.M. Ambiente 24 febbraio 2015, n. 39 è stato emanato il regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua (pubblicato nella G.U. n. 81 dell'8 aprile 2015).

Sullo stato della regolazione tariffaria sul territorio nazionale, utili elementi di informazione sono stati forniti dal Ministro dell'ambiente nella seduta del 9 novembre 2015, in risposta all'interrogazione 4-01684. Informazioni più approfondite e dettagliate sono disponibili nella Relazione annuale 2017 dell'AEEGSI.

Le norme del collegato ambientale in materia di tariffe

L'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) prevede che, a decorrere dal 2016, una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità e indicata separatamente in bolletta, sia destinata ad alimentare il Fondo di garanzia per il settore idrico, istituito dalla medesima norma presso la Cassa

conguaglio per il settore elettrico.
L'articolo 60 prevede invece che l'Autorità, sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa sociale del servizio idrico integrato. In sintesi, tale decreto prevede un quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fissato in 50 litri per abitante al giorno, una tariffa agevolata, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale.
E' previsto, inoltre, che, nel disciplinare il bonus acqua, si dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico-finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto di determinati criteri.

L'attività parlamentare sul servizio idrico

L'attività di indirizzo

Nella prima fase della legislatura, la Commissione VIII (Ambiente) della Camera ha svolto una serie di audizioni informali, a partire dal 13 novembre 2013, a seguito della presentazione delle risoluzioni 7-00036 e 7-00149.
Utili informazioni sulla governance del servizio idrico sono state fornite in risposta alle interrogazioni nn. 4-03993 e 4-16122.

La proposta di legge sulla gestione pubblica delle acque

Nella seduta del 4 giugno 2015, la Commissione VIII (Ambiente) della Camera ha iniziato l'esame della proposta di legge n. 2212 (recante " Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento"), avente come finalità quella di dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
Al termine dell'esame in VIII Commissione, l a proposta di legge è stata oggetto di modifiche e conseguentemente il titolo è stato cambiato in "Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque". Tra le principali disposizioni della proposta di legge (approvata dall'Assemblea della Camera nella seduta del 20 aprile 2016 e trasmessa al Senato, A.S. 2343) si segnalano:

- le norme sul diritto all'acqua, la morosità incolpevole e il risparmio idrico, tra cui la fissazione con un DPCM del quantitativo minimo vitale di

acqua nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, anche in caso di morosità (art. 2, comma 3, e art. 7);
- la qualificazione del servizio idrico integrato che (a differenza del testo iniziale) viene considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività (art. 4);
- le norme finalizzate a garantire un governo partecipativo del servizio idrico integrato (art. 11);
- l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari (art. 12);

Le audizioni svolte durante l'iter della pdl

Al fine di acquisire elementi informativi utili per l'esame della proposta di legge n. 2212, nel secondo semestre del 2015 la Commissione VIII (ambiente) della Camera ha svolto un ciclo di audizioni informali, nel corso delle quali è stata acquisita la documentazione consegnata dai soggetti auditi. La proposta di legge n. 2212 è stata altresì oggetto di un documento, approvato il 20 ottobre 2015 dalla Conferenza delle Regioni, che contiene una serie di osservazioni. Nella seduta del 3 febbraio 2016, presso la medesima Commissione, si è tenuta l'audizione del Ministro dell'ambiente, che ha consegnato un documento che analizza le disposizioni della proposta di legge n. 2212.

Dopo il passaggio del testo al Senato, la 13ª Commissione ha svolto nei mesi di giugno, luglio e settembre 2016 una serie di audizioni informali nell'ambito dell'esame dell'A.S. 2343.

Sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e infrastrutture idriche

Numerosi interventi normativi approvati durante l'attuale legislatura hanno perseguito l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, anche al fine di conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Il piano straordinario previsto dalla legge di stabilità 2014

Un primo intervento è stato operato dal comma 112 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Al fondo, che deve essere ripartito sentita la Conferenza unificata, è stata assegnata una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (10 milioni per il 2014; 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per l'esercizio 2016).
Il citato piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica deve essere preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali

interessati e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente (D.M. n. 271 del 13 novembre 2014, non pubblicato in G.U.).

In merito alla entità del fabbisogno economico necessario, nella relazione del Ministro dell'Ambiente trasmessa alla Camera l'8 maggio 2014, sulla procedura di infrazione 2014/2059 per l'attuazione della direttiva 1991/271/CEE, che interessa complessivamente 878 agglomerati e 55 aree sensibili come da tabella 1 allegata alla medesima relazione, viene sottolineato che "l'istruttoria che il Ministero dell'ambiente ha avviato, nel primo bimestre del 2014, presso tutte le Regioni per l'identificazione degli interventi ritenuti dalle stesse indispensabili per la risoluzione del contenzioso in generale e, in particolare, per la procedura d'infrazione 2014/2059, ha individuato un fabbisogno pari a circa tre miliardi e 800 milioni di euro".

Nella medesima relazione, si sottolinea che la delibera 60/2012, relativa alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del periodo 2007-2013 per interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche, ha assegnato "oltre un miliardo e 700 milioni di euro per finanziare 183 interventi prioritari, inseriti in specifici Accordi di Programma Quadro (APQ) sottoscritti nel 2013 tra i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e le Regioni meridionali".

Nel mese di gennaio 2016, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alle Camere la relazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2004/2034, avviata con lettera di messa in mora del 10 dicembre 2015, per non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE.

Si segnala che il comma 814 della legge di stabilità 2016 disciplina nel dettaglio la tempistica e le procedure da porre in essere in caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia. Le misure previste vanno dall'assegnazione agli enti inadempienti di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti richiesti all'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Governo o alla nomina di apposito commissario (la disposizione inserisce i commi 2-*bis,* 2-*ter* e 2-*quater* all'articolo 41 della legge n. 234 del 2012).

Lo stato di attuazione del Piano previsto dal comma 112 della L. 147/2013, che comprende 132 interventi per un costo complessivo di 240,6 milioni (90 dei quali derivanti dal comma 112 citato), è riportato nella tavola 6 di pag. 258 della Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello stato 2015 - Volume II.

L'art. 7 del decreto "sblocca Italia"

Il comma 6 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), al fine di realizzare interventi relativi alle risorse idriche, ha previsto l'istituzione di un ulteriore fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non siano stati assunti atti giuridicamente vincolanti e risultino accertati (sulla base di verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA) oggettivi impedimenti tecnico-progettuali o urbanistici ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Lo stesso comma ha disciplinato in dettaglio la procedura per la revoca delle risorse e per il loro successivo utilizzo. E' stata prevista inoltre l'emanazione di un Dpcm che, in particolare , stabilisca i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.

In proposito si ricorda che l'art. 1, comma 12, lettera b), del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10 , ha integrato il citato comma 6 dell'art. 7, al fine di specificare le necessarie modalità di trasferimento delle risorse revocate. E' stato infatti stabilito che le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo.

Il comma 7 dell'art. 7 del medesimo D.L. 133/2014, per accelerare in particolare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei

sistemi di collettamento, fognatura, e depurazione, oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE, ha consentito di procedere alla nomina fino al 31 dicembre 2014, successivamente estesa dal comma 4 dell'articolo 9 del D.L. 192 del 2014 (cd. D.L. milleproroghe) al 30 settembre 2015, di commissari straordinari da parte del Governo, disciplinandone i poteri.

In merito all'attuazione delle disposizioni del comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alla Camera una nota che dà conto dell'attuazione dell'ordine del giorno n. 9/2629-AR/221, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 ottobre 2014, con cui la Camera ha impegnato l'esecutivo ad attuare le citate disposizioni. In tale nota si legge che "nel mese di novembre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha incontrato i rappresentanti delle regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata e Campania" e vengono indicati, quali impianti per i quali si sono riscontrate le maggiori criticità, quelli nei comuni di Acireale, Misterbianco, Augusta, Monte Tauro e Agnone, nonché dell'isola di Ischia. Per tali interventi la nota sottolinea che "il Ministero dell'ambiente ha avviato le procedure previste dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, valutando anche la nomina di appositi commissari straordinari". Nella seduta dell'11 giugno 2015, in risposta all'interrogazione 5/05774, il rappresentante del Governo ha fornito l'elenco delle procedure di cui al citato comma 7 (potere sostitutivo) attivate dal Ministero dell'ambiente.

Nel documento consegnato dal Ministro dell'ambiente nel corso della sua audizione del 1° marzo 2016 presso l'VIII Commissione della Camera dei deputati, si legge che la procedura prevista dal comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 ha portato, tra l'altro, "alla nomina di appositi commissari straordinari per interventi finanziati con la delibera CIPE n. 60/2012, che interessano le Regioni: Basilicata (6 agglomerati – 8 interventi – importo € 23,7 mln), Campania (4 agglomerati – 4 interventi – importo € 180,332 mln), Calabria (11 agglomerati – 5 interventi – importo € 27,3 mln) e Sicilia (36 agglomerati – 64 interventi € 772,08 mln)".

Con riferimento alle risorse stanziate nella delibera CIPE 60/2012, nella relazione del Ministro dell'ambiente relativa alla procedura d'infrazione n. 2004/2034 (trasmessa al Parlamento nel gennaio 2016), viene ricordato che con tale delibera sono stati destinati oltre un miliardo e 643 milioni di euro al finanziamento di 183 interventi individuati dalle Regioni (tramite specifici accordi di programma quadro sottoscritti nel 2013 tra i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e le Regioni meridionali) e ritenuti dalle stesse prioritari nel settore idrico ed a risolvere le situazioni di maggiore criticità nel Sud del Paese (Basilicata - Calabria - Campania - Puglia - Sardegna - Sicilia). Dei 183 interventi in argomento, 121 interessano agglomerati che sono stati interessati o attualmente ancora coinvolti nella procedura d'infrazione 2004/2034".

Sullo stato degli investimenti per la chiusura del contenzioso europeo in atto si rinvia alla sezione "infrazioni" del "Portale dell'acqua" realizzato dalla struttura di missione "Italiasicura".

L'art. 22, comma 8, del D.L. 113/2016 e l'art. 2 del D.L. 243/2016

Il comma 8 dell' art. 22 del D.L. 113/2016 ha dettato disposizioni finalizzate a disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane, per il cui mancato rispetto la Corte di Giustizia ha emesso due sentenze di condanna nei confronti dell'Italia (sentenza 19 luglio 2012, causa C-565/10 relativa alla procedura di infrazione 2004/2034; sentenza 10 aprile 2014, causa C-85/13 relativa alla procedura di infrazione 2009/2034) ed è altresì stata attivata dalla Commissione europea una nuova procedura di infrazione n. 2014/2059.

Le disposizioni contemplate dal comma 8 intervengono sulle modalità mediante le quali gli attuali commissari, previsti dal comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014,

devono utilizzare le risorse ad essi assegnate (nuovi commi 7- *bis* e 7- *ter* dell'art. 7 del D.L. 133/2014).

Sempre al fine di garantire un rapido adeguamento alle citate sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE , evitando quindi l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, sono state dettate le disposizioni contenute nell'art. 2 del D.L. 243/2016.
Tale norma ha previsto l'affidamento, ad un unico Commissario straordinario del Governo (in sostituzione dei precedenti Commissari nominati con l'art. 7 del D.L. n. 133/2014) dei compiti di coordinamento e realizzazione dei necessari interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue . Lo stesso articolo 2 provvede quindi a disciplinare le funzioni e le prerogative del nuovo Commissario unico (a cui viene affiancata una segreteria tecnica composta da non più di 6 membri), nonché il trasferimento delle funzioni dai Commissari in carica al nuovo Commissario unico.
Nel corso della sua audizione del 18 gennaio 2017 presso la V Commissione (Bilancio) della Camera, il Ministro dell'ambiente - oltre a fare il punto della situazione sullo stato della depurazione in Italia - ha precisato "che il campo di applicazione della norma è limitato ai soli interventi funzionali al superamento delle procedure di infrazione di cui alle cause C-565/10 e C-85/13. Sono esclusi, per il momento, tutti gli altri interventi che interessano gli agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue che sono oggetto del Parere motivato 2014/2059". Informazioni aggiornate in materia sono state fornite dal rappresentante del Governo, nella seduta del 4 luglio 2017, in risposta all'interrogazione 2-01562.
Alla nomina del Commissario, individuato nella persona del prof. Enrico Rolle, si è provveduto con il D.P.C.M. 26 aprile 2017.

Il "fondo investimenti"

L'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 9 miliardi di euro nel triennio 2017-2019 (1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018 e 3.500 milioni di euro per l'anno 2019) e di 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire con appositi D.P.C.M., per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (c.d. fondo investimenti), anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Tale fondo (la cui dotazione è stata rideterminata in seguito alle disposizioni recate dall' art. 25 del D.L. 50/2017) è destinato ad una serie di settori di spesa, tra cui quello delle "infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione".
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 21 luglio 2017 recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese".
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) è intervenuta sul "fondo investimenti" sia modificando le dotazioni finanziarie destinate alle varie finalizzazioni (comma 1166) , sia operando un rifinanziamento del fondo (800 milioni di euro per l'anno 2018; 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033).
Tra i settori di spesa tra cui ripartire le risorse in questione è stato confermato, ai sensi del medesimo comma, quello relativo alle "infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione".

Le norme del "collegato ambientale"

Finalità analoghe, a quelle previste dalle norme succitate, sono perseguite dall' art. 58 della legge n. 221/2015, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, c.d. collegato ambientale) che ha istituito un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione.
Nella stessa legge, l' art. 65 ha modificato l'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserendo il comma 7-bis volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, secondo determinati criteri per il loro trattamento.

Ulteriori disposizioni

Norme finalizzate alla depurazione delle acque sono state inoltre emanate con riferimento ad alcune regioni (Campania e Puglia) in cui erano operative specifiche gestioni commissariali, al fine di consentire, tramite il prolungamento delle medesime gestioni, il completamento degli interventi previsti.
L'art. 3, comma 1, del D.L. 43/2013, in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, ha prolungato la gestione commissariale istituita dall'ordinanza n. 4022 del 9 maggio 2012 e finalizzata all'adeguamento alla normativa vigente degli impianti predetti.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 30 novembre 2014 dall' art. 3 del D.L. 73/2014.
Analoga successione di proroghe ha riguardato la situazione emergenziale in atto nel territorio della Regione Puglia. L'art. 3- *bis,* comma 1, del D.L. 43/2013, ha prorogato la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, in atto nel territorio della Regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 10, comma 3- *ter,* del D.L. 150/20103. Terminata la fase emergenziale, con l' ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 9 maggio 2016, n. 343, sono state dettate le disposizioni per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima regione.

Merita inoltre ricordare la disposizione dettata dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, che integra il testo del comma 6 dell'art. 124 del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) - in base al quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio - prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell'UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

Disposizioni per garantire una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, sono infine contenute nell'art. 17 della legge europea 2017 (L. 167/2017). Tale articolo interviene, al comma 1, sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. Il successivo comma 2 prevede che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo non comportino nuovi o maggiori oneri nè a carico della finanza pubblica, nè a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio. Il comma 3 esclude invece effetti derivanti dalla modifica di cui al comma 1 su quanto disposto dall'art. 92 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree.

Tutela delle acque

Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

In materia di tutela delle acque, un primo intervento è stato operato nell'ambito della legge europea 2013 (L. 97/2013), con particolare riferimento al problema dell' inquinamento delle acque derivante da nitrati di origine agricola.
L'articolo 24 della L. 97/2013 ha introdotto una serie di modifiche al D. Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), al fine di superare le contestazioni nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva quadro sulle acque (n. 2000/60/UE). In particolare, le norme dell'articolo riguardano l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati.
L'articolo 27 della medesima legge ha abrogato l'art. 36, comma 7- *quater,* del D.L. 179/2012, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione è volta a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/UEE,

relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.
L'art. 24 della medesima legge non riguarda solamente il "problema nitrati", ma contiene anche disposizioni di carattere più generale, quali quelle di modifica degli allegati al Codice dell'ambiente e relative ai criteri di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Ulteriori modifiche agli allegati sono state apportate con il D.M. Ambiente 27 novembre 2013, n. 156 (regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri) e con il D.M. Ambiente 15 luglio 2016 (che ha apportato alcune modifiche all' allegato 1 alla parte terza del Codice, in attuazione della direttiva 2014/101/UE).
In attuazione del comma 4-*bis* dell'art. 104 del Codice, introdotto dall'art. 24, comma 1, lettera e), della L. 97/2013, è stato emanato il D.M. Ambiente 2 maggio 2016, n. 100, contenente il regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità.
Si segnala inoltre che il nuovo comma 4-*bis* dell'art. 166 del Codice dell'ambiente (introdotto dall'art. 1, comma 6-*sexies*, del D.L. 136/2013 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 8, lettera a), del D.L. 91/2014) ha previsto l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e delle relative modalità di verifica.
Informazioni sull'attuazione di tale disposizione sono state fornite in risposta all'interrogazione 4-08469, nella seduta del 30 novembre 2017.
Con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), è stata concessa la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE, al fine precipuo di ampliare l'elenco delle cosiddette sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, vale a dire delle sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico e per le quali l'Unione europea stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali. A tal fine la direttiva riscrive l'allegato X della direttiva 2000/60/UE (direttiva quadro sulle acque), che contiene l'elenco delle sostanze prioritarie, introducendovi nuove sostanze, alcune delle quali ritenute pericolose, quali ad esempio diossine-furani (PCDD-PCDF) e perfluorottano sulfonato (PFOS). In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo n. 172/2015.
Un'altra importante direttiva è la direttiva 2014/80/UE che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, al fine precipuo di individuare nuovi criteri per: determinare i livelli di fondo delle sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee; includere i nitriti nell'elenco degli inquinanti per i quali va presa in considerazione la fissazione di valori soglia; riformulare la metodologia in materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Tale direttiva è stata recepita con il D.M. Ambiente 6 luglio 2016.
Come evidenziato in più di un'occasione dal Governo (si vedano in proposito le risposte alle interrogazioni 4-03610, 4-02585, 5-12309 e 4-17353), con il citato D.M. 6 luglio 2016 sono stati individuati i valori soglia per la definizione del «buono stato chimico» delle acque sotterranee, tra cui i valori soglia dei composti perfluorurati PFPeA, PFHxA, Pfbs, Pfoa, Pfos (proprio su tale classe di inquinanti, PFAS, si sono incentrate le interrogazioni citate in precedenza).
Al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, il D.M. 6

luglio 2016 ha previsto l'emanazione di apposite linee guida nazionali. In attuazione di tale previsione, l'ISPRA ha adottato le linee guida per la procedura da seguire per il calcolo dei valori di fondo e le linee guida per la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione degli inquinanti nelle acque sotterranee.
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate ha approvato, nella seduta dell'8 febbraio 2017, la relazione di aggiornamento sull'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della regione Veneto.

Ulteriori disposizioni per la tutela delle acque sono state introdotte dall'art. 17 del D.L. 91/2014, al fine di superare le procedure di infrazione 2013/2290 e 2007/4680 relative alla non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE. In particolare, il comma 2 ha previsto l'individuazione di misure vincolanti per il controllo dell'inquinamento dei bacini idrografici e, se necessario, nei relativi piani di gestione, misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua ovvero stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o registrazione. Il successivo comma 3 rende invece definitivamente integrato nei piani regionali di monitoraggio della qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee il controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi nelle aree protette.
L'articolo 16 della legge europea 2017 (L. 167/2017) ha integrato le disposizioni, dettate dall'art. 78- *sexies* del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, onde pervenire al superamento di alcune criticità evidenziate nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI.

Stato di attuazione della direttiva 2000/60/CE (c.d. direttiva acque)

Utili elementi di informazione sull'attuazione della c.d. direttiva acque sono stati forniti al Senato, dal Ministro dell'ambiente, in data 10 settembre 2015, in risposta all' interrogazione 4-02752. In tale circostanza, il Ministro ha sottolineato che si registra "un ritardo preoccupante da parte di alcune Regioni, in particolare nel Sud Italia, nell'adempimento dei compiti assegnati, ad esempio in materia di monitoraggio dei corpi idrici, analisi delle pressioni e degli impatti, definizione degli obiettivi di qualità, che rischia di pregiudicare la possibilità di una corretta pianificazione a livello distrettuale e, attraverso il meccanismo della condizionalità ex ante in materia di risorse idriche per l'erogazione dei fondi comunitari, di pregiudicare l'accesso ai finanziamenti delle politiche di coesione 2014-2020 per tali Regioni. È necessario, quindi, che le autorità competenti garantiscano un tempestivo adempimento degli obblighi di competenza. Sul versante della governance, si deve constatare la difficoltà che deriva dalla mancata operatività delle autorità di bacino distrettuali, che questo Ministero ha affrontato in varie occasioni, anche attraverso la predisposizione di proposte di legge che sono state sottoposte al vaglio del Parlamento". Una di queste, il c.d. collegato ambientale, è giunto all'approvazione definitiva: la legge n. 221/2015 ha introdotto (all'art. 51) un'articolata disciplina volta prevalentemente alla riorganizzazione dei distretti idrografici , modificando in particolare diversi articoli del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152 del 2006). La norma ha introdotto la definizione di Autorità di bacino distrettuale e di Piano di bacino distrettuale, nonché

la disciplina dell'Autorità di bacino distrettuale; ha stabilito che il Ministero dell'ambiente assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità, avvalendosi dell'ISPRA; ha previsto la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti). Sono stati inoltre ridefiniti i distretti idrografici e differito al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione regionale dei piani di tutela. E' stata assegnata inoltre alle Autorità di bacino, in concorso con altri enti competenti, la predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. Ambiente 25 ottobre 2016 (pubblicato nella G.U. del 2 febbraio 2017), che ha disciplinato l'attribuzione e il trasferimento, alle "nuove" Autorità di bacino distrettuali, del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle "vecchie" autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

In merito all'approvazione dei piani di gestione delle acque previsti dalla direttiva 2000/60/CE, in risposta all' interrogazione 4-13826, il Ministro dell'ambiente, nella seduta del 22 febbraio 2017, ha segnalato che "tutti gli 8 piani di gestione dei distretti idrografici in cui è ripartito il territorio nazionale (distretto del fiume Po delle alpi orientali, dell'Appennino settentrionale, del fiume Serchio, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia) sono stati definitivamente approvati in Consiglio dei ministri lo scorso 27 ottobre ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, e dell'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si evidenzia, a tal proposito, che il Piano di gestione contemplato dalla direttiva 2000/60/Ce europea è il *masterplan* di riferimento in materia di gestione delle risorse idriche e costituisce uno stralcio funzionale (ossia tematico, relativo appunto alla gestione delle acque) del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Di qui la necessità per le regioni di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione dei piani di gestione e la previsione di un aggiornamento dei piani di tutela successivamente all'approvazione dei piani di gestione, secondo le disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la quale, all'articolo 51, ha posticipato al 31 dicembre 2016 l'aggiornamento dei piani regionali di tutela per rendere tale data coerente con l'approvazione dei piani di gestione".

Sul sito del Ministero dell'ambiente è disponibile una apposita sezione dedicata allo stato delle attività e agli elaborati dei piani di gestione.

Le norme in materia di acque contenute nel c.d. collegato ambientale

Nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), sono contenute numerose disposizioni in materia di gestione e tutela delle acque, che incidono anche sulla pianificazione di bacino. Alcune disposizioni sono richiamate anche negli altri paragrafi in relazione ai diversi ambiti tematici.

L' articolo 51, come già rilevato nel paragrafo precedente, ha introdotto un'articolata disciplina volta prevalentemente alla riorganizzazione dei distretti idrografici

L' articolo 52 ha previsto, tra l'altro, che i commissari straordinari, per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all' adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e

depurazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore (attraverso una modifica del comma 7 dell'articolo 7 del D.L. 133/2014).

L' articolo 58 ha previsto, a decorrere dal 2016, l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico, per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (ora ARERA), indicata separatamente in bolletta.

L' articolo 59 ha disciplinato i contratti di fiume, inserendo l'articolo 68-*bis* al D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente).Tali contratti concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

L' articolo 60 ha previsto che l'Autorità, sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa sociale del servizio idrico integrato. In sintesi, tale decreto prevede un quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fissato in 50 litri per abitante al giorno, una tariffa agevolata, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale.

E' previsto, inoltre, che, nel disciplinare il bonus acqua, si dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico-finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto di determinati criteri.

L' articolo 61 ha previsto che l'Autorità adotti - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nell'esercizio dei propri poteri regolatori e sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. - direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, al fine, in particolare, di salvaguardare la copertura dei costi e garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario. Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura.

In attuazione dell'art. 61 è stato emanato il D.P.C.M. 29 agosto 2016, che stabilisce i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua (pari a 50 litri per abitante) necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

L' articolo 62 ha dettato disposizioni relative al sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani (BIM).

In proposito si ricorda la pubblicazione, nella G.U. n. 297 del 22 dicembre 2015, del D.M. Ambiente 30 novembre 2015 recante "Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016".

Con il successivo D.M. Ambiente 21 dicembre 2017 si è provveduto alla determinazione della misura del

sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019.

Ulteriori disposizioni contenute nell'art. 62 sono volte a specificare le condizioni che fanno salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale (articolo 147 del D.Lgs. 152/2006). Tali condizioni riguardano l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella, già prevista, che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
L' articolo 63 ha fatto salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del Capo VIII (*Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua*) della legge, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
L' articolo 65 ha previsto l'assimilazione delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura. Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso (per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate) ove non si ravvisino criticità nel sistema di depurazione.

L'emergenza idrica causata dalla siccità del 2017

Nel mese di luglio 2017 il tema della siccità ha assunto un rilievo di primo piano nell'agenda politica nazionale.
L'impatto della siccità è stato sintetizzato dal rappresentante del Governo che, nella seduta del 14 luglio, in risposta all'interpellanza urgente 2-01877, ha sottolineato " la riduzione della portata del Po, fino a meno 65 per cento in Piemonte; il Lago di Bracciano, con una riduzione della portata drammatica; tra l'altro, il Lago di Bracciano è una delle riserve idriche che viene ampiamente utilizzata da ACEA per distribuire acqua alla Capitale; e, ancora, il fiume Adige, il Tagliamento. Sono moltissime le regioni che hanno chiesto sostegno straordinario: la Toscana, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, la Sardegna, la Campania, la Calabria, il Lazio; il Governo ha accordato lo stato di emergenza alle province di Parma e Piacenza".
Elementi sono stati forniti anche nel corso dell'audizione del Ministro dell'ambiente, svolta nella seduta del 27 luglio 2017 della 13ª Commissione (Ambiente) del Senato.
Il tema della siccità era stato oggetto già in precedenza di interrogazioni rivolte al Governo (si vedano, in particolare, le nn. 5-11622 , 5-11150 , 5-11621 e 3-03001).
Di seguito si dà conto degli stati di emergenza deliberati nel corso dell'estate 2017 e dei risultati dell'indagine conoscitiva sull'emergenza svolta dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera.

Gli stati di emergenza deliberati

Province dell'Emilia-Romagna

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2017 è stato dichiarato, per la durata di 180 giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza. All'attuazione dei primi interventi sono stati destinati 8,65 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Con la successiva ordinanza 21 luglio 2017, n. 468, il presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato e sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi in atto.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza sono stati estesi al territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio-Emilia e di Rimini. All'attuazione dei primi necessari interventi sono stati destinati 4,8 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Con la successiva delibera 22 dicembre 2017 è stata disposta la proroga (di 180 giorni) dello stato di emergenza.
Con l' ordinanza 19 gennaio 2018, n. 497, il Commissario in carica è stato autorizzato a provvedere all'integrazione del piano degli interventi, anche per stralci, nei limiti delle risorse finanziare stanziate dalla delibera del 15 settembre 2017.
Regione Lazio
Con la delibera del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2017 è stato d ichiarato, per la durata di 180 giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio. All'attuazione dei primi interventi sono stati destinati 19 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Con la successiva ordinanza 14 agosto 2017, n. 474, il presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario delegato e sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi in atto.
Con la delibera del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018, lo stato di emergenza è stato prorogato di 180 giorni.
Regione Umbria
Con la d elibera del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2017 è stato dichiarato, per la durata di 180 giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Umbria. All'attuazione dei primi interventi sono stati destinati 6 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Con la successiva ordinanza 19 ottobre 2017, n. 486 , il presidente della Regione Umbria è stato nominato Commissario delegato e sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi in atto.
Con la delibera del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018, lo stato di emergenza è stato prorogato di 180 giorni.
Provincia di Pesaro e Urbino
Con la delibera del Consiglio dei Ministri 2 novembre 2017 è stato d ichiarato, per la durata di 180 giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino. All'attuazione dei primi interventi sono stati destinati 4,8 milioni di euro , di cui euro 2,7 milioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali e 2,1 milioni a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste (di cui all'art. 28 della L.

196/2009).
Con la successiva ordinanza 30 novembre 2017, n. 493, il presidente della Regione Marche è stato nominato Commissario delegato e sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi in atto.
Regione Piemonte
Con la delibera del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico della città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli. All'attuazione dei primi interventi sono stati destinati 9,6 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

L'indagine conoscitiva della Commissione Ambiente della Camera

La Commissione Ambiente della Camera, nella seduta del 18 luglio 2017, ha avviato un' indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla. L'indagine si è conclusa, nella seduta del 20 dicembre 2017, con l'approvazione di un documento conclusivo (contenuto nell' allegato 3 al resoconto della seduta). Nelle conclusioni di tale documento vengono evidenziate le azioni ritenute necessarie per un efficientamento del sistema di gestione delle risorse idriche del Paese. Uno dei temi principali evidenziati è quello degli investimenti. In tale ambito - si legge nelle conclusioni - appare "necessario superare progressivamente il gap infrastrutturale, che riguarda le infrastrutture idriche, in considerazione del ripetersi di periodi di siccità prolungata". A tal fine, secondo la Commissione, andrebbe "valutata l'opportunità di definire, nel breve periodo, un meccanismo di incentivi premiali per la riduzione delle perdite del sistema idrico, che potrebbe avvalersi delle più moderne tecniche di esplorazione per la loro individuazione. Tale meccanismo potrebbe avere un carattere addizionale rispetto agli investimenti dei gestori. Sul medio e lungo termine il sistema pubblico come avvenuto negli ultimi anni deve programmare investimenti destinati a schemi idrici, manutenzione invasi per il recupero della capacità di accumulo della risorsa, costruzione di nuovi invasi, dissalatori e soprattutto per la definizione di interconnessioni destinate a coprire differenze territoriali e a gestire con efficienza uso plurimo delle acque". Gli investimenti, inoltre, sempre secondo la Commissione, dovranno "essere destinati anche all' utilizzo di materiali innovativi e di qualità nella realizzazione delle infrastrutture idriche, tenuto conto che l'indagine conoscitiva ha evidenziato dati relativi alla vetustà delle condotte anche in relazione ai materiali usati per la loro costruzione".
Altri temi considerati nelle conclusioni sono il monitoraggio, la *governance* del settore idrico, la regolazione del servizio da parte dell'ARERA, nonché il risparmio idrico nei settori agricolo e industriale.

Tutela dell'ambiente marino

La modifica e l'attuazione del D.Lgs. 190/2010

L'art. 17, comma 1, del D.L. 91/2014 ha dettato una serie di norme che modificano in più punti la disciplina nazionale per la salvaguardia dell'ambiente marino, contenuta nel D.Lgs. 190/2010 (di attuazione della direttiva 2008/56/CE), al fine di adeguarla ai rilievi europei nell'ambito della procedura d'infrazione 2013/2290. Le modifiche apportate hanno riguardato principalmente i programmi di monitoraggio delle acque (della cui attuazione viene investito il Ministero dell'ambiente, in precedenza incaricato solo della loro elaborazione) e i programmi di misure, nonché la disciplina del Comitato Tecnico, che coordina le attività previste per la tutela e il monitoraggio dell'ambiente marino.
Un'ulteriore modifica da segnalare è quella contemplata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 17, che ha integrato l'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 190/2010 al fine di specificare i parametri che il Ministero dell'ambiente deve considerare nell'emanare, sentita la Conferenza unificata, il decreto che determina i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine.
Tale decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 (D.M. Ambiente 17 ottobre 2014).
Successivamente, con il D.M. 1 1 febbraio 2015, il Ministero dell'ambiente ha approvato (in attuazione degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 190/2010) gli indicatori associati ai traguardi ambientali da raggiungere per il buono stato dell'ambiente marino e i programmi di monitoraggio.
Con il D.P.C.M. 10 ottobre 2017 è invece stato approvato (in attuazione dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 190/2010) il programma di misure relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino.
In risposta alle interrogazioni 3-03320 e 3-03420 è stato ricordato che "nell'ambito dell'attuazione del decreto legislativo n. 190 del 2010, il Ministero dell'ambiente ha avviato nel 2015 un importante programma di monitoraggio nazionale, per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine. Le attività di monitoraggio sono state affidate alle ARPA".
Nel gennaio 2018 è stata trasmessa alle Camere la Relazione (aggiornata al 31 ottobre 2017) sull'attività svolta dal Comitato tecnico per il conseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Doc. CCXXIII, n. 2) .

La pianificazione dello spazio marittimo

In attuazione della delega concessa dalla legge di delegazione europea 2014 (L. 114/2015), il Governo ha presentato alle Camere, per il parere, lo schema di decreto n. 318 per il recepimento della direttiva 2014/89/UE istitutiva di un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

La direttiva n. 2014/89/UE istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine (art. 1).
La direttiva si inserisce nel contesto della direttiva 2008/56/UE, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che costituisce il pilastro della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale coordinato per

raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine. La PMI individua la pianificazione dello spazio marittimo come strumento politico intersettoriale che consente alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero.
La direttiva 2008/56/UE (recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 190/210) stabilisce che, al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, sia applicato l'approccio ecosistemico, che richiede che la pressione collettiva delle attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di non risentire dei cambiamenti indotti dall'uomo. In questo campo opera anche il regolamento (UE) n. 1255/2011, che prevede la concessione di finanziamenti volti a sostenere la pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere.
La direttiva 2014/89/UE prevede che ogni Stato membro sia tenuto ad elaborare ed attuare la pianificazione dello spazio marittimo (art. 4) per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 (contribuire allo sviluppo e alla crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico), in particolare, mediante appositi piani di gestione dello spazio marittimo. Tali piani di gestione dovranno essere stabiliti entro il 31 marzo 2021.

Il testo definitivo del decreto (decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201) è stato pubblicato nella G.U. del 7 novembre 2016.
In base al D.Lgs. 201/2016, la pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri.
I piani di gestione dello spazio marittimo sono elaborati da un apposito Comitato tecnico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Autorità nazionale competente.
In attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto in questione, con il D.P.C.M. 1° dicembre 2017 sono state approvate le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

Altre disposizioni

Ulteriori interventi normativi hanno riguardato:

- le acque di balneazione. L'art. 18 della L. 97/2013 ha riscritto l'art. 13 del D.Lgs. 116/2008, attuativo della direttiva 2006/7/CE sulle acque di balneazione, prevedendo la collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell'UE per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle predette acque;
- gli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale). Il comma 7 dell'art. 13 del D.L. 91/2014 ha stabilito che i limiti di emissione relativi al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» fissati (dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006) per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e in fognatura, non valgono per gli scarichi in mare predetti;
- la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (D.Lgs. 145/2015, di attuazione della direttiva 2013/30/UE).

Le misure contenute nella legge di bilancio 2018

Nella legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) sono contenute numerose disposizioni relative al settore idrico.
I commi 527-530 attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete. In conseguenza dell'ampliamento delle competenze, l'Autorità assume la denominazione di "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).
I commi 516-525 prevedono - per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche - l'adozione, con apposito D.P.C.M., di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico, da aggiornare ogni due anni e articolato in due sezioni: la sezione "invasi" e la sezione "acquedotti" (comma 516). Sono altresì disciplinate le modalità per la definizione delle due sezioni del Piano (relative ad acquedotti e invasi) nonché gli obiettivi che tali sezioni devono perseguire (commi 517-518) e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e di programmazione ai contenuti del Piano nazionale (comma 519). Gli interventi contenuti nel Piano nazionale sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 521).
Nelle more della definizione del Piano nazionale viene prevista l'adozione (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, alla cui realizzazione è destinata una spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 (comma 523).
Sono altresì disciplinati il monitoraggio degli interventi (comma 524) e le procedure da seguire nei casi di inadempienza e di inerzia da parte dei soggetti attuatori (comma 525). Ulteriori disposizioni riguardano le funzioni attribuite all'ARERA (comma 520) e la disciplina del Fondo di garanzia delle opere idriche (comma 522).
I commi 532-536 destinano risorse per lo svolgimento delle funzioni delle autorità di bacino distrettuali e per l'adeguamento della struttura organizzativa di alcune autorità (Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno; Autorità di distretto dell'Appennino meridionale; Autorità di distretto del fiume Po). Autorizzano inoltre l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ad assumere personale e prorogano l'applicazione del contratto collettivo nazionale regioni ed enti locali a favore del personale delle autorità di bacino distrettuali.
I commi 832-834 modificano (con decorrenza 1° gennaio 2018) le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall'art. 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province autonome. Viene inoltre previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle medesime province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché

scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle medesime province per l'emanazione degli atti dell'ARERA.
I commi 904-906 dettano disposizioni per accelerare le procedure di liquidazione dell' EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania), e per la sua sostituzione con un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture idriche, nonché per la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Acquedotto Pugliese.
Il comma 1072 prevede un rifinanziamento del c.d. fondo investimenti (Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'art. 1, comma 140, della legge di bilancio 2017) di complessivi 36,1 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033. Tra i settori di spesa tra cui ripartire le risorse in questione figurano, ai sensi del medesimo comma, le "infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione".

Le derivazioni idroelettriche

Il comma 671 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che lo Stato non sia più legittimato a trattenere le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011, e disciplina la restituzione di tali somme, finalizzandovi le risorse derivanti dagli introiti delle aste relative alle quote di emissione di gas serra nel limite di 12 milioni di euro.
I commi 832-834 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) modificano (con decorrenza 1° gennaio 2018) le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall'art. 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province autonome. Viene inoltre previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle medesime province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data.

Green economy

Nella XVII legislatura il tema della green economy è stato affrontato in sede parlamentare nell'ambito di un'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera. E' stata altresì approvata la legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), che contiene disposizioni per promuovere misure di green economy e in favore di una transizione verso un'economia circolare.

L'indagine conoscitiva sulla green economy

Le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati, nel corso della XVII legislatura, hanno svolto un'indagine conoscitiva sulla *green economy.*
L'indagine si è posta l'obiettivo di fornire un contributo concreto alla formazione di una nuova agenda politica nella quale l'ambiente da vincolo possa diventare opportunità economica immediata e la *green economy* sia posta come orizzonte strategico delle scelte di fondo dell'azione del Governo, nelle politiche di bilancio e in quelle fiscali, nelle politiche per la ricerca e per l'innovazione e in quelle per l'occupazione e la formazione, nelle politiche per la difesa del territorio e in quelle per la promozione di produzioni agroalimentari, nelle politiche per la competitività del sistema industriale e in quelle per gli investimenti infrastrutturali.
Le problematiche ambientali costituiscono, insieme alla necessità di un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, un criterio guida essenziale per il rinnovamento dei modelli produttivi. Occorre quindi - secondo le Commissioni - puntare su una nuova visione del sistema economico fondata su maggiore condivisione, che passa necessariamente attraverso la sostenibilità dello sviluppo. In questa prospettiva occorre puntare su nuove tecnologie, sulle fonti rinnovabili, sull'efficienza energetica, sulla ricerca e sull'innovazione, sulla tutela e sulla promozione del patrimonio naturale e culturale, per riprendere un cammino di sviluppo durevole e sostenibile.
L'indagine si è conclusa con l'approvazione di un documento conclusivo, nella seduta del 18 settembre 2014 in cui sono stati indicati alcuni temi e alcune priorità in grado di sviluppare e accelerare politiche di promozione della *green economy* anche nella prospettiva del semestre di presidenza italiana dell'UE.

Il collegato ambientale

La legge 28 dicembre 2015, n. 221, (cd. collegato ambientale) contiene diverse disposizioni per promuovere misure di *green economy.* La legge detta varie disposizioni in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Merita segnalare in questa sede le disposizioni che riguardano il

possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), quali titoli preferenziali richiesti nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale (art. 17), la sostituzione delle lampade ad incandescenza utilizzate nelle lanterne semaforiche con lampade a basso consumo energetico (art. 20), l'istituzione di uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell' impronta ambientale (art. 21), l'acquisto di prodotti derivanti da materiali "post consumo" riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi (art. 23).
L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate a garantire l'aggiornamento (previsto dall' art. 34, comma 3, del D.Lgs. 152/2006), con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SnSVS), che deve considerare anche gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino.
In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'ambiente ha predisposto una bozza di strategia, che ha sottoposto alla consultazione del pubblico nel marzo del 2017. La versione definitiva della SnSVS, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, è stata deliberata dal CIPE il 22 dicembre 2017. Nel documento approvato viene chiarito che le cinque aree in cui è strutturata (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership) sono a loro volta composte da "un sistema di scelte strategiche declinate in obiettivi strategici nazionali specifici per la realtà italiana e complementari ai 169 target dell'Agenda 2030". Inoltre, per rendere concreto il significato degli obiettivi strategici nazionali, "è stata inserita una selezione di possibili strumenti chiave allo stato disponibili per la loro attuazione".
Ulteriori disposizioni riguardano:
- l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del Comitato per il Capitale Naturale, che ha il compito di predisporre entro il 28 febbraio di ogni anno, un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio (art. 67); il Comitato, istituito con il D.P.C.M. 18 aprile 2016, ha presentato nel mese di maggio 2017 il primo rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia;
In tale ambito, si ricorda inoltre che già da alcuni anni, in attuazione dell'art. 36, comma 6, della L. 196/2009, al bilancio e al rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, sono allegati i c.d. ecobilancio ed ecorendiconto, che espongono le risultanze delle spese ambientali, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione stabilite con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011, secondo schemi e classificazioni coerenti con quelli definiti in ambito europeo per la contabilità delle spese ambientali.
- l'introduzione del catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi (art. 68), la cui prima edizione, pubblicata nel mese di dicembre 2016, ha individuato numerose misure di incentivazione vigenti individuando quelle dannose per l'ambiente.
Si segnala, inoltre, che l'Ufficio di valutazione di impatto del Senato ha pubblicato, nel mese di dicembre 2017, un dossier relativo a " Tasse ambientali e sussidi ambientalmente dannosi".
Per l'analisi delle diverse misure contenute nella legge 221/15 si rinvia alla scheda " Collegato ambientale".

L'economia circolare

Un importante pilastro della *green economy* è la trasformazione dell'attuale sistema economico "lineare" di produzione e consumo (estrai, produci, consuma e getta) in

un nuovo sistema "circolare" (estrai, produci, consuma e riproduci), basato su un modello di sviluppo industriale il cui obiettivo è quello di preservare e mantenere il più a lungo possibile il valore dei prodotti e dei materiali nell'economia, riducendo al contempo la generazione di rifiuti non riciclabili, nonché l'eccessivo consumo di risorse primarie.
Nel quadro della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile, si colloca il tema dell'economia circolare che rappresenta il traguardo identificato a livello europeo, per perseguire gli obiettivi della *green economy* e dello sviluppo sostenibile. In tale ambito si colloca il documento "Verso un modello di economia circolare per l'Italia", sottoposto a consultazione pubblica dal 12 luglio al 18 settembre 2017, e pubblicato nel mese di novembre 2017 dai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico, volto specificatamente alla successiva elaborazione del "Piano di Azione Nazionale sull'Economia Circolare".
La Commissione europea, dopo aver presentato (e successivamente ritirato) un primo pacchetto di misure sull'economia circolare nel corso del 2014, ha presentato il nuovo pacchetto di misure sull'economia circolare in data 2 dicembre 2015. Per un approfondimento sulle iniziative europee in materia di economia circolare si rinvia al tema " L'economia circolare".
Si rinvia inoltre al paragrafo " La gestione e la prevenzione dei rifiuti, l'economia circolare (rifiuti zero) e i dati sulla gestione " del tema "Rifiuti e discariche".

Appalti verdi

Il Green Public Procurement (GPP) viene definito, dalla Commissione europea nella comunicazione COM(2008) 400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore", "un processo mediante cui le pubbliche amministrazioni cercano di ottenere beni, servizi e opere con un ridotto impatto ambientale per l'intero ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere con uguale funzione primaria ma oggetto di procedura di appalto diversa." Tale posizione, ribadita nell'ambito della Strategia Europa 2020 – COM(2010)2020 "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva", nella comunicazione COM(2015) 614, "l'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare", diventa strategica con particolare riferimento alla durabilità e riparabilità dei prodotti acquistati dalle amministrazioni pubbliche. Nel mese di ottobre 2017, la Commissione europea ha pubblicato inoltre la guida "Appalti pubblici per un'economia circolare", per una transizione dagli appalti "verdi" a "circolari", al fine di evitare effetti negativi sull'ambiente e la creazione di rifiuti.
Con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), sono state introdotte diverse disposizioni in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale nei contratti pubblici, che sono state abrogate dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), modificato successivamente dal D.Lgs 56/17 (cd. correttivo) L'articolo 34 del Codice disciplina taluni obblighi in materia di criteri ambientali minimi (CAM), che si applicano per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Si prevede, in particolare, che i criteri ambientali minimi, in particolare i criteri premianti, sono

tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.
Per approfondire i temi inerenti agli acquisti sostenibili nella PA e ai CAM adottati si rinvia a "GPP-Acquisti Verdi" del Ministero dell'Ambiente.

La green economy nella Strategia Energetica Nazionale

Nel settore energetico giocano un ruolo fondamentale le politiche governative di aumento degli investimenti e di incentivi a sostegno delle fonti rinnovabili, congiuntamente ai vari accordi internazionali sui limiti alle emissioni, e dell'efficienza energetica.
La Strategia energetica nazionale (SEN) - documento di programmazione energetica a livello nazionale adottato con decreto ministeriale 10 novembre 2017 - si pone, tra gli altri, l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più sostenibile così da raggiungere gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i traguardi stabiliti nella COP21.
Tra i *target* quantitativi previsti dalla SEN vi è dunque:

- efficienza energetica: riduzione dei consumi finali a 108 Mtep con un risparmio di circa 10 Mtep al 2030;
- riduzione della dipendenza energetica dall'estero dal 76% del 2015 al 64% del 2030 (rapporto tra il saldo import/export dell'energia primaria necessaria a coprire il fabbisogno e il consumo interno lordo), grazie alla forte crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- fonti rinnovabili: 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030 rispetto al 17,5% del 2015; in termini settoriali, l'obiettivo si articola in una quota di rinnovabili sul consumo;
- razionalizzazione del *downstream* petrolifero, con evoluzione verso le bioraffinerie e un uso crescente di biocarburanti sostenibili e del GNL nei trasporti pesanti e marittimi al posto dei derivati dal petrolio;
- decarbonizzazione al 2050 ed una diminuzione delle emissioni del 39% al 2030 e del 63% al 2050 rispetto al dato 1990;
- raddoppiare gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico clean energy: da 222 Milioni nel 2013 a 444 Milioni nel 2021;
- promozione della mobilità sostenibile e dei servizi di mobilità condivisa.

Blue economy e crescita blu

Con il termine *blue economy* vengono oggi indicate due materie diverse, seppur intrecciate. Dal punto di vista normativo, sia a livello nazionale che europeo, con il termine di "economia blu" e "crescita blu" si intende la strategia a lungo termine per sostenere una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo.
La Strategia europea della crescita blu riconosce che i mari e gli oceani rappresentano un motore per l'economia europea, con enormi potenzialità per l'innovazione e la crescita, e rappresenta il contributo della politica marittima integrata al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La cosiddetta "economia blu" impiega 5,4 milioni di persone e genera un valore aggiunto lordo di quasi 500 miliardi di euro l'anno, ma alcuni settori presentano ulteriori margini di crescita. La strategia si concentra su cinque attività specifiche, che sono l'acquacoltura(allevamento di pesci e molluschi), il turismo, la biotecnologia marina, l' energia oceanica e l' estrazione mineraria dai fondali marini.
A livello nazionale, l'articolo 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha previsto che l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile sia integrato con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino.

Si segnala inoltre l'approvazione del D.Lgs n. 201 del 17 ottobre 2016, recante l'attuazione della direttiva 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo,al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine. In linea con le norme dettate dalla direttiva, l'ambito di applicazione del decreto riguarda le acque marine della regione del Mare Mediterraneo.

L'economia circolare

*Nell'ultimo decennio è in atto nell'Unione europea un processo di **transizione energetica** che va di pari passo con la transizione verso un'**economia circolare** in cui si riduce progressivamente la quantità di risorse, materie ed energie impiegate nei processi produttivi, con una riduzione dei livelli di emissioni di biossido di carbonio.*

***L'economia lineare**, al contrario, si basa su un modello che prevede la produzione di un bene, il suo utilizzo e abbandono, comportando un **elevato spreco di risorse con un forte impatto ambientale**.*

*L'UE è all'avanguardia nel settore delle tecnologie verdi. Secondo la Commissione europea, la **produzione di beni e servizi ambientali** (ad es. beni necessari ad impianti di energia rinnovabile, al trattamento dei rifiuti o al controllo dell'ambiente) per unità di prodotto interno lordo è **cresciuta di oltre il 50%** nel corso dell'ultimo decennio e i posti di lavoro connessi all'"economia verde" hanno raggiunto oltre i **4 milioni** di equivalenti a tempo pieno.*

*Ciononostante, **oltre un quarto dei rifiuti urbani** nell'UE è ancora **collocato in discarica** e **meno della metà è sottoposto a riciclaggio o compostaggio**, con differenze significative tra gli Stati membri nel trattamento dei **rifiuti urbani** (che rappresentano circa **il 10% del totale dei rifiuti**), dei **rifiuti di imballaggio** (carta e cartone, vetro, plastica, legno e metallo) e di altri flussi di rifiuti. La politica dell'UE è basata sulla «**gerarchia dei rifiuti**», che prevede il seguente ordine di priorità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio, incenerimento con recupero di energia), smaltimento con conferimento in discarica.*

*Dagli ultimi **dati Eurostat** sulla produzione di rifiuti (maggio 2017), risulta che nel 2014 la **produzione totale di rifiuti** delle attività economiche e domestiche nell'UE-28 ammontava a **2.503 milioni di tonnellate**, dato che costituisce l'importo più elevato registrato nell'UE-28 nel periodo 2004-2014.*

	Total		Mining and quarrying	Manufacturing	Energy	Construction and demolition	Other economic activities	Households
	(million tonnes)	(kg per inhabitant)			(%)			
EU-28	2 502.9	4 931	28.1	10.2	3.7	34.7	14.9	8.3
Belgium	65.6	5 838	0.1	21.7	2.1	40.2	27.3	8.6
Bulgaria (')	179.7	24 872	88.6	:	5.1	0.7	4.0	1.5
Czech Republic	23.4	2 223	1.0	18.8	4.3	40.2	21.8	13.9
Denmark	20.1	3 558	0.1	6.4	5.4	52.6	18.5	17.1
Germany	387.5	4 785	1.9	15.8	2.6	53.3	16.9	9.5
Estonia	21.8	16 587	36.3	20.2	32.6	3.1	5.6	2.2
Ireland (')	15.2	3 285	17.8	:	2.1	12.4	57.6	10.0
Greece	69.8	6 404	67.9	7.0	15.6	0.7	2.3	6.5
Spain	110.5	2 378	16.9	13.4	4.8	18.5	28.3	18.3
France	324.5	4 913	0.7	6.7	0.5	70.2	13.1	8.8
Croatia (')	3.7	879	0.1	:	3.2	16.6	48.9	31.2
Italy	159.1	2 617	0.6	16.7	2.0	32.5	29.5	18.6
Cyprus (')	2.1	2 406	:	:	:	31.0	48.9	20.2
Latvia	2.6	1 315	0.2	9.4	27.8	17.3	18.3	27.1
Lithuania	6.2	2 114	0.4	42.1	1.6	7.0	30.1	18.7
Luxembourg	7.1	12 713	1.8	4.0	0.0	84.5	6.1	3.4
Hungary	16.7	1 688	0.5	16.2	13.9	20.7	31.0	17.7
Malta (')	1.7	3 896	2.2	:	0.2	74.5	13.8	9.3
Netherlands	133.2	7 901	0.1	10.1	1.3	68.1	14.1	6.4
Austria	55.9	6 541	0.1	9.7	0.9	72.1	9.8	7.5
Poland	179.0	4 710	42.3	17.6	12.2	9.5	13.7	4.6
Portugal	14.6	1 402	1.9	17.9	1.2	10.3	36.3	32.3
Romania (')	175.6	8 820	87.0	:	4.0	0.6	6.2	2.2
Slovenia	4.7	2 273	0.2	28.1	13.5	17.4	28.9	12.0
Slovakia (')	8.9	1 636	3.2	:	6.1	15.6	55.4	19.6
Finland	96.0	17 572	65.4	10.7	1.5	17.0	3.7	1.7
Sweden	167.0	17 226	83.2	3.4	1.1	5.3	4.5	2.5
United Kingdom	251.0	3 885	10.5	3.2	1.3	48.0	26.0	11.0

*Nell'UE-28, il **settore delle costruzioni** ha contribuito per il 34,7% del totale nel 2014, seguito dalle **attività estrattive** (28,2%), dalle attività manifatturiere (10,2%), dai servizi nel settore delle acque e dei rifiuti (9,1%) e dalle attività domestiche (8,3%); il restante 9,5% dei rifiuti è stato generato da altre attività economiche, principalmente i servizi (3,9%) e l'energia (3,7%).*

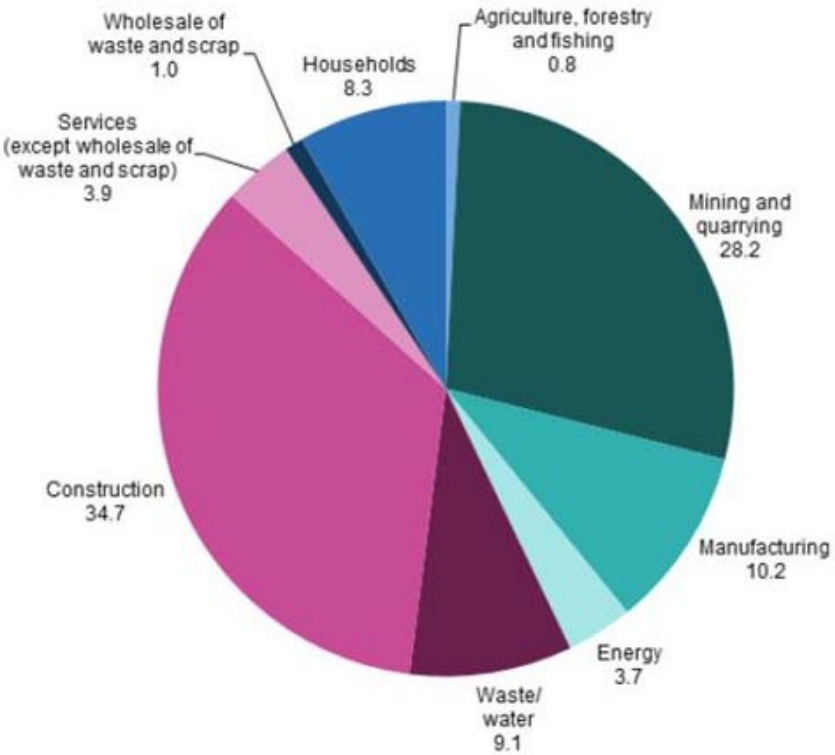

*Per quanto riguarda il **trattamento dei rifiuti**, quasi la metà (**47,4%**) dei rifiuti trattati nell'UE-28 nel 2014 è stata sottoposta a operazioni di smaltimento diverse dall'incenerimento (**collocamento in discarica**). Il **36,2%** dei rifiuti trattati nell'UE-28 nel 2014 è stato destinato a **operazioni di recupero**, diverse dal recupero energetico e dalla colmatazione (per semplificazione indicati come riciclaggio).*

Per colmatazione o backfilling s'intende il "riempimento" in un'operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti.

*Poco più di un decimo (10,2%) dei rifiuti trattati nell'UE-28 è stato destinato alla colmatazione, mentre il resto è stato avviato all'**incenerimento**, sia con **recupero energetico** (4,7%) che senza (1,5%). Tra gli Stati membri dell'UE sono state registrate differenze significative per quanto riguarda l'uso dei diversi metodi di trattamento. Ad esempio, alcuni Stati membri presentano percentuali molto elevate di riciclaggio (Italia e Belgio), mentre altri prediligono il collocamento dei rifiuti in discarica (Bulgaria, Romania, Grecia, Svezia e Finlandia).*

	Total (million tonnes)	Landfill	Incineration	Energy recovery (%)	Backfilling	Recycling
EU-28	2 319.5	47.4	1.5	4.7	10.2	36.2
Belgium	42.8	8.2	4.3	13.6	0.0	73.9
Bulgaria	175.7	97.9	0.0	0.1	0.0	2.0
Czech Republic	19.9	17.3	0.4	5.1	29.1	48.1
Denmark	17.7	21.7	0.0	20.7	0.0	57.6
Germany	370.7	19.2	2.3	10.5	25.3	42.7
Estonia	20.7	65.6	0.0	2.5	11.9	20.0
Ireland	10.0	42.6	0.1	7.2	37.4	12.7
Greece	67.1	88.4	0.0	0.2	8.1	3.2
Spain	103.4	47.9	0.0	3.4	12.6	36.1
France	299.7	29.3	2.0	4.5	10.7	53.6
Croatia	3.5	51.1	0.0	1.4	2.0	45.5
Italy	129.2	16.0	5.2	1.6	0.2	76.9
Cyprus	1.8	58.9	0.0	1.7	25.9	13.5
Latvia	1.9	34.8	0.0	8.7	0.9	55.5
Lithuania	4.5	67.6	0.1	4.1	2.5	25.8
Luxembourg	8.5	38.3	0.0	2.5	16.0	43.3
Hungary	13.7	39.4	0.7	8.9	3.7	47.3
Malta	1.6	28.9	0.4	0.0	37.5	33.3
Netherlands	130.6	45.4	1.0	7.9	0.0	45.7
Austria	53.9	38.6	0.2	6.5	20.1	34.7
Poland	182.4	24.9	0.4	2.7	21.5	50.5
Portugal	9.9	31.8	10.0	3.1	0.0	55.0
Romania	172.2	94.4	0.0	1.3	0.6	3.7
Slovenia	5.4	9.2	0.6	4.9	33.5	51.8
Slovakia	7.1	53.8	0.8	4.4	0.0	40.9
Finland	93.3	80.9	0.5	4.8	0.0	13.8
Sweden	163.3	84.4	0.1	4.7	1.6	9.3
United Kingdom	209.0	41.5	3.6	0.9	10.4	43.6

Il pacchetto sull'economia circolare

Nel 2015 la Commissione europea ha presentato un pacchetto comprendente quattro proposte legislative intese a migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione europea, nel quadro di una transizione verso un' economia circolare.
Il Piano della Commissione propone un approccio integrato che va oltre il *focus* sui rifiuti e comprende azioni per promuovere l'economia circolare in ogni fase della catena del valore, dalla produzione alla riparazione ai prodotti secondari, coinvolgendo tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del consumo. Azioni specifiche riguardano alcune aree identificate come prioritarie: plastica, rifiuti alimentari, materie prime critiche, costruzione e demolizioni, imballaggi, biomassa e prodotti ***bio-based***.
Gli obiettivi previsti sono i seguenti entro il 2030:

- riciclare il 65% dei rifiuti urbani con una proroga di cinque anni per sette Stati membri (Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia) e il 75% dei rifiuti di imballaggio, con obiettivi specifici a seconda dei materiali;
- limitare al 10% lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani.

Lo scorso 18 dicembre 2017 la Presidenza estone ha raggiunto un accordo provvisorio con i rappresentanti del Parlamento europeo sulle quattro proposte legislative del pacchetto. L'approvazione definitiva è prevista entro il primo trimestre del 2018. In generale, il testo concordato fissa obiettivi meno ambiziosi:

- riciclare il 65% dei rifiuti urbani entro il 2035, con due target intermedi per il 2025 (55%) e il 2030 (60%);

- riciclare il 70% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030, con una tappa intermedia nel 2025 con quote diverse secondo i materiali;
- limitare al 10% conferimento di rifiuti urbani in discarica entro il 2035.

Secondo le proiezioni della Commissione europea, con la corretta attuazione di tecniche e misure di sostegno, la quantità di energia recuperata dai rifiuti potrebbe aumentare del 29%.
Le proposte richiedono inoltre agli Stati membri di utilizzare strumenti economici per attuare la gerarchia dei rifiuti, di adottare misure per prevenire la produzione di rifiuti e di garantire la raccolta differenziata dei rifiuti organici.
Sul piano dei risparmi, secondo la Commissione europea, la prevenzione dei rifiuti, la progettazione ecocompatibile, il riutilizzo e misure analoghe possono generare risparmi netti per le imprese europee pari a 600 miliardi di euro, ossia l'8% del fatturato annuo, generando 580.000 nuovi posti di lavoro e riducendo nel contempo l'emissione di gas a effetto serra del 2-4%, pari a 450 milioni di tonnellate per anno.
Nei settori del riutilizzo, della rigenerazione e della riparazione la Commissione rileva che:

- se il 95% dei telefoni cellulari fosse raccolto si potrebbero generare risparmi sui costi dei materiali di fabbricazione pari a oltre 1 miliardo di euro;
- il passaggio dal riciclaggio alla rimessa a nuovo dei veicoli commerciali leggeri potrebbe far risparmiare materiali per oltre 6,4 miliardi di euro l'anno (circa il 15% del bilancio per i materiali) e 140 milioni in costi energetici, riducendo inoltre le emissioni di gas a effetto serra di 6,3 milioni di tonnellate.

La Strategia sulla plastica

Lo scorso mese di gennaio la Commissione europea ha presentato la Strategia sulla plastica volta a migliorare la qualità e la diffusione del riciclaggio e del riutilizzo di materiali plastici, per ridurne la dispersione nell'ambiente e per sganciare la produzione della plastica dai combustibili fossili.
Ogni anno vengono generati in Europa circa 25,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, di cui meno del 30% sono raccolti a fini di riciclaggio. Una percentuale significativa dei rifiuti raccolti è trattata in Paesi terzi, dove possono applicarsi norme ambientali diverse. Allo stesso tempo, le percentuali di smaltimento in discarica (31%) e di incenerimento (39%) dei rifiuti di plastica restano elevate (negli ultimi dieci anni, lo smaltimento in discarica è diminuito, mentre l'incenerimento è aumentato). Secondo le stime riportate dalla Commissione europea, l'economia perde il 95% del valore del materiale plastico da imballaggio (ossia tra 70 e 105 miliardi di euro l'anno) dopo un ciclo di primo utilizzo molto breve.

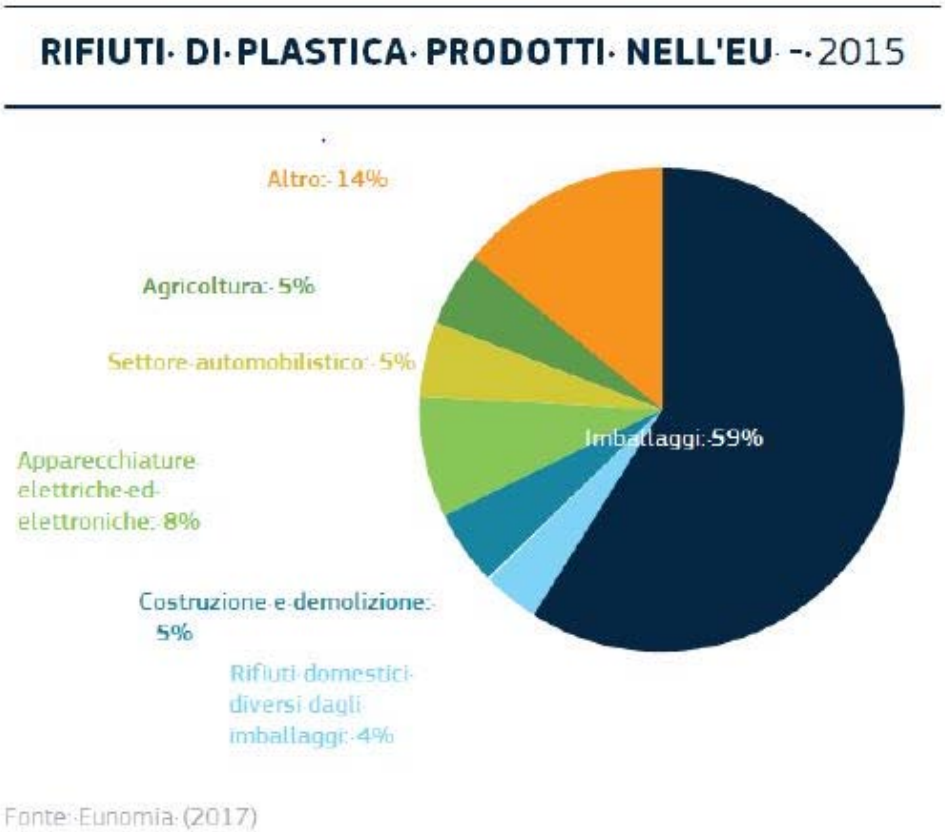

Inoltre, la produzione di plastica e l'incenerimento dei rifiuti di plastica generano complessivamente circa 400 milioni di tonnellate di CO 2 l'anno. Il maggiore ricorso alla plastica riciclata può ridurre la dipendenza dall'estrazione di combustibili fossili per la produzione di plastica e contenere le emissioni di CO2. Secondo le stime riportate dalla Commissione europea, riciclando i rifiuti di plastica di tutto il mondo si potrebbe conseguire un risparmio energetico annuale pari a 3,5 miliardi di barili di petrolio.
Nell'UE ogni anno finiscono negli oceani tra 150.000 e 500.000 tonnellate di rifiuti di plastica. Si tratta di una piccola percentuale dei rifiuti marini a livello mondiale, tuttavia i rifiuti di plastica generati dall'Europa finiscono in zone marine particolarmente vulnerabili, come il Mar Mediterraneo o il Mar Glaciale Artico.

Sostegno finanziario dell'UE all'economia circolare

Finanziamenti della politica di coesione

Per due decenni la politica di coesione dell'UE ha sostenuto l'attuazione delle politiche attinenti all'economia circolare (ad esempio, 6 miliardi di euro per la gestione dei rifiuti nel periodo 2007-2013). Per l'attuale periodo di finanziamento (2014-2020) i nuovi investimenti sono subordinati a determinate condizioni ex-ante, per garantire che siano conformi ai piani di gestione dei

rifiuti predisposti dagli Stati membri per raggiungere i rispettivi obiettivi di riciclaggio. Il sostegno dell'UE in molti ambiti che contribuiscono alla realizzazione di un'economia circolare (innovazione, PMI, economia a basse emissioni di carbonio, protezione ambientale) per il periodo 2014-2020 è pari a 150 miliardi di euro. Per il periodo 2016-2017 sono 730 i milioni di euro nell'ambito dello " SME Instrument", a sostegno dello sviluppo e dell'applicazione di tecnologie e nuovi modelli di business in settori connessi all'economia circolare (es. nanotecnologie da applicare al processo di produzione e ai materiali; biotecnologie per la produzione e la trasformazione di mangimi e alimenti).

Horizon 2020

Il quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 finanzia progetti innovativi a sostegno della transizione verso un'economia circolare. Ad esempio, Horizon 2020 contribuisce con 8,8 milioni di euro al progetto RESYNTEX che dovrebbe elaborare modelli aziendali innovativi di economia circolare per l'industria tessile e chimica. Obiettivo del progetto è dimostrare come evitare l'incenerimento e il collocamento in discarica dei rifiuti tessili attraverso il riciclaggio chimico delle miscele non indossabili in un impianto pilota per il riciclaggio dei tessili da 500 t/anno. La nuova tecnologia di ritrattamento dovrebbe aumentare l'efficienza delle risorse valorizzando i rifiuti tessili trasformati in materia prima utilizzabile nelle industrie del settore, assicurando nel contempo la disponibilità del mercato ad accettare questi materiali.

LIFE

Il programma LIFE ha sostenuto progetti relativi all'economia circolare fin dal 1992, con più di 670 progetti sulla riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, per un totale di più di 1 miliardo di euro di finanziamenti dell'UE. Il nuovo programma LIFE 2014-2020 prevede l'investimento di oltre 100 milioni di euro per più di 80 progetti dell'economia circolare durante i primi due anni.

Le infrastrutture strategiche

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, da ultimo modificato dal decreto "correttivo" d.lgs. 56/2017) ha abrogato la cd. "legge obiettivo" e la disciplina speciale riguardante le infrastrutture strategiche. L'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) 2017 ha anticipato le linee di indirizzo e le strategie per l'individuazione dei fabbisogni infrastrutturali al 2030 sulla base delle quali verrà definita la nuova programmazione. Nel mese di maggio 2017 è stato pubblicato l'ultimo report predisposto nell'ambito dell'attività di monitoraggio sull'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche svolta dal Servizio Studi della Camera. Nel corso della XVII legislatura, diversi interventi normativi hanno riguardato la realizzazione delle infrastrutture strategiche, sia con riferimento all'iter procedurale, anche con finalità di accelerazione, sia con riguardo al finanziamento.Nell'ambito delle varie fonti di finanziamento, si segnala che una quota consistente delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017) è destinata alle infrastrutture.

Il superamento della "legge obiettivo" e il nuovo Codice dei contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, ha previsto l' abrogazione dei commi da 1 a 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo) e della disciplina speciale che ha regolato la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (che era contenuta nel capo IV del titolo III della parte II dell'abrogato decreto legislativo n. 163 del 2006).
Il nuovo Codice provvede a definire una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (artt. 200-203), che è stata modificata, da ultimo, dal d.lgs. 56/17, recante disposizioni integrative e correttive al Codice.
Sono individuati due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP). L'adozione del primo DPP è prevista entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo Codice. Ai fini della prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, si prevede - da parte del Ministero delle infrastrutture - lo svolgimento di una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, all'esito della quale sono proposti gli interventi da inserire nel primo DPP. Ai fini della redazione del Documento pluriennale di pianificazione, sono state approvate dal CIPE il 1° dicembre 2016 le Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di

competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'articolo 15, comma 3, della legge n. 158/2017, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, prevede inoltre che, nell'ambito dei documenti pluriennali di pianificazione, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali.
Per il finanziamento delle infrastrutture prioritarie, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie e la ***project review*** delle opere già finanziate, nonché il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie in cui, in sede di prima applicazione, confluiscono le risorse disponibili nei vari Fondi (tra i quali il Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, il Fondo revoche, ecc.; per le misure riguardanti tali fondi si veda il paragrafo "Le risorse finanziarie per le infrastrutture strategiche tra nuovi fondi e revoche").
Specifiche disposizioni transitorie regolano le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del Codice secondo la disciplina previgente, che sono concluse in conformità a tale disciplina, e i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione, nell'ambito delle procedure di finanza di progetto, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, che sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle nuove norme.
Per quanto riguarda i provvedimenti attuativi del Codice, merita segnalare che è stato adottato il decreto 1 dicembre 2017, n. 560, che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
In attuazione dell'articolo 22, comma 2, del Codice, che ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, dist inte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, è stato infine trasmesso alle Camere l'atto del Governo 494 sul quale l'VIII Commissione (ambiente) della Camera ha espresso il parere nella seduta del 20 febbraio 2018.

Il monitoraggio sul Programma delle infrastrutture strategiche

A partire dal 2004, il Servizio Studi della Camera, per conto della Commissione ambiente, svolge una costante attività di monitoraggio sull'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, che si traduce nella presentazione di rapporti annuali alla medesima Commissione.
A partire dal 2010 è stata avviata una collaborazione con l'Autorità

nazionale anticorruzione (a cui sono state trasferite le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) con l'obiettivo di svolgere una ricostruzione dello stato di attuazione delle opere rientranti nel Programma deliberate dal CIPE e di monitorare nel tempo lo stato di avanzamento dei lavori.
Nel corso del 2017 sono stati pubblicati report riguardanti l'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche e i contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha, tra l'altro, abrogato la "legge obiettivo". Il primo report contiene l'aggiornamento sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, con dati al 31 dicembre 2016. Il costo del Programma, aggiornato al 31 dicembre 2016, ammonta a 278,2 miliardi. Il 32% del costo del Programma, pari a 89,6 miliardi, è relativo alle 25 opere prioritarie, che, sulla base delle indicazioni dell'Allegato al DEF 2016, dovrebbero confluire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP), mentre il restante 68%, pari a 188,6 miliardi, è riconducibile a opere non prioritarie inserite nell'11° Allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del DEF 2013, approvato con la delibera CIPE 26/2014, la cui analisi è rilevante per la presenza di interventi deliberati dal CIPE e di lavori in corso.
L'ultimo report analizza le risorse disponibili, alla data del 31 maggio 2017, per le infrastrutture strategiche, che ammontano complessivamente a 151,5 miliardi di euro. L'aggiornamento delle disponibilità è prevalentemente riconducibile all'attuazione del Piano operativo infrastrutture, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è stato adottato con la delibera CIPE 54/2016 ed allegato alla delibera stessa.
Rispetto al monitoraggio dei dati al 31 dicembre 2016, il costo complessivo del Programma si riduce di circa 400 milioni (da 278,2 miliardi a 277,8 miliardi), mentre le disponibilità aumentano di 5,6 miliardi (da 145,9 miliardi a 151,5 miliardi) determinando un incremento della copertura finanziaria (dal 52,5% al 54,5%). L'articolazione dei dati per livello di priorità degli interventi evidenzia per la realizzazione delle opere prioritarie disponibilità per un ammontare di 65,6 miliardi di euro, che consentono una copertura finanziaria pari al 72,8% (era il 71,5% nella rilevazione precedente) del relativo costo, che è pari a 90,2 miliardi.
Per consultare tutti i rapporti e tutte le schede delle opere deliberate dal CIPE e concernenti gli itinerari ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina, che sono contenute nel sistema SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche) si rinvia alla relativa pagina sul sito web della Camera.

L'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche

A partire dal 2003, il Governo trasmette al Parlamento informazioni circa lo stato di attuazione della "legge obiettivo" in un allegato ai documenti programmatici di economia e finanza (cd. "Allegato infrastrutture").
In allegato al Documento di economia e finanza (DEF) 2015, è stato trasmesso l' ultimo aggiornamento del PIS. L'allegato, partendo dall'analisi dei flussi di domanda riguardanti il trasporto dei passeggeri e delle merci e della dotazione infrastrutturale italiana, identifica le linee strategiche nazionali in materia di trasporti che

rappresentano il riferimento per le politiche del settore.
Alla luce di tali indirizzi, l'allegato riporta un elenco di venticinque opere prioritarie del Programma delle infrastrutture strategiche del costo di 70.936 milioni di euro, di cui 47.999 disponibili.Tali opere, secondo quanto precisa l'allegato, sono state selezionate sulla base di una valutazione di coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali, dello stato di avanzamento e della possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.
L'allegato è stato aggiornato con il documento approvato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015. Sull'Allegato al DEF 2015 si è svolta la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
L'allegato al DEF 2016 denominato " Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica" conferma il predetto elenco delle opere prioritarie e riporta gli obiettivi programmatici e le misure adottate o in corso in materia di infrastrutture e trasporti.
Da ultimo, l' allegato al DEF 2017, denominato "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture", anticipa le linee di indirizzo e le strategie per l'individuazione dei fabbisogni infrastrutturali al 2030 sulla base delle quali verrà definita la nuova programmazione infrastrutturale, che confluirà nel primo DPP. Nella prospettiva dell'adozione del primo DPP, l'allegato al DEF 2017 contiene già una prima elencazione dei programmi e degli interventi prioritari riguardanti ferrovie, strade e autostrade, città metropolitane, porti e interporti, aeroporti, ciclovie, nell'ambito dei quali rientrano talune infrastrutture strategiche.

L'attività deliberativa del CIPE

L'attività di approvazione da parte del CIPE, per quanto riguarda l'avanzamento progettuale e finanziario, è decisiva per l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori e per la stipula dei contratti.
Da ultimo, nella seduta del 22 dicembre 2017 - secondo quanto si apprende dai comunicati ufficiali - sono state adottate, tra l'altro, deliberazioni riguardanti le infrastrutture.

Le risorse finanziarie per le infrastrutture strategiche tra nuovi fondi e revoche

Al finanziamento delle infrastrutture strategiche concorrono più fonti di finanziamento come analizzato in dettaglio nei rapporti sull'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche. Negli ultimi anni sono stati, infatti, istituiti nuovi fondi e sono state riprogrammate le risorse esistenti anche in conseguenza dell'operatività di alcuni meccanismi di revoca delle risorse stanziate.
La riprogrammazione ha innanzitutto interessato il Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo a opere di interesse strategico istituito dall' articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di adeguare la programmazione alle effettive disponibilità di bilancio determinatesi per effetto delle riduzioni operate da alcuni provvedimenti. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare con la procedura relativa ai lotti costruttivi (disciplinata dall'art. 2, commi da 232 a 234, della L.

191/2009) e ai contratti di programma con RFI S.p.A.
Sono stati, inoltre, disciplinati i criteri e le modalità per la revoca di una serie di finanziamenti statali a valere sulle risorse della "legge obiettivo" assegnate dal CIPE entro il 31 dicembre 2008, nonché la loro destinazione al cd. Fondo revoche e la loro finalizzazione (art. 32, commi 2-7, del D.L. 98/2011). L'attenzione verso la definizione di meccanismi di revoca, allo scopo di una migliore utilizzazione delle risorse, è dimostrata dall' ampliamento della platea dei finanziamenti revocabili in quanto si consente la possibilità di revocare i finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2010 (comma 79 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 e art. 13, comma 8, del D.L. n. 145/2013).
L' articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 ha inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni, dal 2013 al 2017, la cui finalità è quella di consentire la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (cd. Fondo "sblocca cantieri"). Il Fondo è volto a finanziare una serie di interventi che comprendono non solo infrastrutture strategiche, ma anche interventi di manutenzione del territorio e per la sua messa in sicurezza, inclusi interventi di piccola dimensione (programma interventi ANAS e RFI e programma 6000 Campanili). Le risorse del Fondo sono state integralmente assegnate mediante decreti interministeriali e delibere del CIPE. E' lo stesso D.L. 69/2013, per un verso, a disciplinare i criteri generali di revoca prevedendo che il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità del Fondo determini la revoca del finanziamento comunque assegnato (comma 11 dell'articolo 18) e, per l'altro, a stabilire la finalizzazione delle risorse revocate (comma 11- *bis* dell'articolo 25).
Il predetto Fondo è stato rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 133 del 2014 (cd. "Sblocca Italia"), che ha destinato 3.851 milioni di euro per il periodo 2014-2020 con la seguente articolazione temporale: 26 milioni di euro per il 2014; 231 milioni di euro per il 2015; 159 milioni di euro per il 2016; 1.073 milioni di euro per il 2017; 2.066 milioni di euro nel 2018; 148 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il fondo è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche indicate nella norma. Il rifinanziamento del fondo è destinato a una serie di interventi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 in prevalenza ricompresi nelle infrastrutture strategiche L'assegnazione delle risorse è demandata a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei termini fissati dalle lettere a), b) e c) del comma 2 per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determina la revoca del finanziamento assegnato. Le risorse revocate sono attribuite prioritariamente a una serie di opere elencate nel comma 6 del citato articolo 3 del decreto legge n. 133 del 2014. Con il D.L. 78 del 2015, articolo 13-*quater*, sono stati prorogati di due mesi, dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015, i termini per la cantierabilità degli interventi di cui alle suddette lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 133/2014 (cd. "sblocca Italia) finanziati a valere sulle risorse del medesimo articolo 3.
Nella legge di stabilità 2014 (comma 6) è stata determinata la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al ciclo di

programmazione 2014-2020 nella misura complessiva di 54.810 milioni. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, in via prevalente per la realizzazione di grandi reti infrastrutturali, secondo la chiave di riparto: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Per quanto concerne la programmazione delle risorse per il ciclo di programmazione 2014-2020 da parte del CIPE, si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 703-706, legge n. 190/2014) ha introdotto disposizioni che hanno innovato i principali elementi di ***governance*** e di procedura, con conseguente abrogazione delle analoghe disposizioni vigenti.
Con il D.L. 78/2015, all'art. 1, comma 8, lett. b), sono state escluse dal patto di stabilità interno dei comuni sede di città metropolitane le spese sostenute per opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche, allegato al DEF 2015, a valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti.
Specifiche norme hanno riguardato talune infrastrutture in conseguenza dell'attività di *project review*. L' articolo 47, comma 6, del D.L. 50/2017 dispone che il CIPE provveda, previa revoca di risorse a valere sulle delibere richiamate nella norma, alla revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono.
L' articolo 47, comma 9, del D.L 50/2017 autorizza le attività propedeutiche all'avvio dei lavori relativi alla sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione nelle more del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla sezione transfrontaliera dell'opera e ai fini dell'avvio della realizzazione dell'opera stessa con le modalità previste dalla legge n. 1/2017, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Francia e Italia per l'avvio dei lavori. L'art. 3, comma 1, di tale legge, prevede la realizzazione dell'opera, per successivi lotti costruttivi non funzionali, con le modalità previste dall'art. 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Con la delibera del CIPE del 7 agosto 2017 è stata autorizzata la realizzazione per lotti costruttivi e all'avvio del 1° e del 2° lotto costruttivo.
Per quanto riguarda l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 147 del 2013 (che ha autorizzato risorse per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia) e quelle assegnate all'ANAS s.p.a. per l'adeguamento di alcuni tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 133 del 2014), che, a seguito dell'attività di *project review* non risultino più necessarie al completamento dei progetti, devono essere destinate dall'ANAS s.p.a. a interventi di miglioramento infrastrutturale della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS s.p.a. e connessa con l'itinerario Salerno – Reggio Calabria (art. 16-quater D.L. 97/2017). Si prevede, inoltre, che le risorse, in precedenza utilizzate per il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in attuazione delle

deliberazioni adottate dal CIPE, siano destinate ad integrazione delle risorse già stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS 2016-2020 (art. 49, comma 12-bis, D.L. 50/2017).
Da ultimo, il comma 140 della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Il Fondo, oltre ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, viene istituito anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Sulla base del riparto delle risorse disposto con il D.P.C.M. 21 luglio 2017, sono stati destinati 19.351 mlioni di euro a interventi nei settori riguardanti trasporti, viabilità e mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, nonché 2.645 milioni di euro a infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione. In tale ambito, sulla base della documentazione depositata nel corso dell'audizione del Ministero dell'economia e delle finanze presso le Commissioni bilancio (V e 5 ª) di Camera e Senato (nel corso della seduta del 27 giugno 2017), si prevede: il finanziamento del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (di cui all'art. 202 del Codice dei contratti pubblici), nonché di interventi relativi alla rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma RFI, parte investimenti, all'ammodernamento della rete viaria nazionale, relativamente a interventi di competenza di ANAS, al sostegno del trasporto pubblico locale e al completamento del sistema Mo.S.E.
Il Fondo è stato rifinanziato dal comma 1072 della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) di complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Le norme del D.L. 133/2014 ("sblocca Italia") in materia di infrastrutture strategiche

Il principale intervento in materia di infrastrutture strategiche operato con il decreto-legge 133/2014 (c.d. sblocca Italia) è senz'altro il rifinanziamento del c.d. Fondo sblocca cantieri (in proposito si rinvia al paragrafo "Le risorse finanziarie tra nuovi fondi e revoche") disposto dal comma 1 dell'articolo 3, che ha stanziato 3.851 milioni di euro per il periodo 2014-2020 (il fondo è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante l'utilizzo di disponibilità derivanti dalle revoche indicate nella norma) destinati a una serie di interventi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 e in prevalenza ricompresi nelle infrastrutture strategiche. Il D.L. 133/2014 prevede che il mancato rispetto dei termini fissati per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determina la revoca del finanziamento assegnato. Le risorse revocate sono attribuite prioritariamente a una serie di opere elencate nel

comma 6 del citato articolo 3 del D.L. 133/2014.
Oltre a tali norme, il D.L. 133/2014 contiene specifiche disposizioni volte a intervenire sulla realizzazione di alcune opere pubbliche.
In primo luogo, si prevede la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, di cui sono definiti compiti e poteri, e la previsione di disposizioni finalizzate all'accelerazione delle procedure di acquisizione degli atti di assenso (commi 1-8 dell'articolo 1). Le disposizioni per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina (comma 9 dell'articolo 1). L'articolo 1, comma 1138 , della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2020 l'incarico di Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari.
Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, la conferma del finanziamento destinato alla riqualificazione della strada provinciale n. 46 Rho-Monza e l'assegnazione definitiva alla società ANAS S.p.A. delle risorse finanziarie per il completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", nonché l'erogazione diretta ad ANAS delle risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera CIPE 62/2011 a fronte dei lavori già eseguiti (comma 8).
L'articolo 4, ai commi da 1 a 4, prevede alcune misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e delle opere inserite nell'Elenco-anagrafe nazionale delle opere incompiute (istituito dall'art. 44- *bis* del D.L. 201/2011).
Il decreto contiene, infine, misure destinate ai porti e agli aeroporti.

Il partenariato pubblico-privato e i nuovi strumenti di finanziamento

Le misure approvate nel corso della XVII legislatura prima del Codice dei contratti pubblici

Nel corso della legislatura sono state approvate alcune misure per rendere operative le agevolazioni per la realizzazione delle infrastrutture mediante contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) e consentirne l'applicazione a un novero più ampio di opere.
La modifica più importante è la riduzione dapprima da 500 a 200 milioni di euro (art. 19, comma 3, del D.L. 69/2013) e successivamente da 200 milioni di euro a 50 milioni di euro del valore dell'opera infrastrutturale al di sopra del quale viene concesso il credito d'imposta - a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa - in caso di realizzazione mediante contratti di partenariato pubblico-privato (art. 11 del D.L. 133/2014). Il credito d'imposta è cumulabile con l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario dell'opera. Nel complesso le due misure non potranno

superare il 50 per cento del costo dell'investimento. Le due misure sono alternative alla "defiscalizzazione" prevista dall'articolo 18 della legge n. 183 del 2011, consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto, misura che è di fatto divenuta operativa con la pubblicazione della delibera del CIPE 1/2013, con cui sono stati definiti i requisiti, i criteri e le modalità di applicazione di tale disciplina.
Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 69 del 2013 è intervenuto sulla disciplina fiscale dei ***project bond***, al fine di rendere strutturali le agevolazioni fiscali ad essi applicabili, vale a dire la deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato, ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, per le garanzie (e le operazioni ad esse correlate) rilasciate in relazione all'emissione. L'articolo 13 del decreto legge n. 133 del 2014 ha ulteriormente modificato la normativa riguardante i *project bond* relativamente al sistema delle garanzie prestate e al regime fiscale; a tale ultimo riguardo, si rende permanente l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.

Il partenariato pubblico privato nel nuovo Codice dei contratti

Il nuovo Codice dei contratti pubblici dedica il titolo I della parte IV (articoli 180-191) alla disciplina dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP) definiti come contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto con i quali una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Il D.Lgs. "correttivo" n. 56/2017 ha modificato la disciplina riguardante le concessioni e il PPP, anche allo scopo di incentivare il ricorso a tali istituti.
Nei contratti di PPP, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'a llocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera (come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa*)*, bbb*)* e ccc*),* del Codice). Sulla base di una modifica apportata dal decreto correttivo, è stato precisato che il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.
L'equilibrio economico finanziario (come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff*)*), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi e, ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse

pubblico. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Prima delle modifiche introdotte dal decreto correttivo, per il contributo pubblico era stato fissato un importo massimo pari al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo.
Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.
Nell'ambito dei contratti di PPP rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione di partenariato in materia di opere o servizi che presentino le caratteristiche precedentemente indicate.
Con la finanza di progetto (*project financing*), si prevede di affidare una concessione ponendo a base di gara un progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. A differenza della disciplina previgente l'articolo 183 del nuovo Codice disciplina due procedure a seconda che si tratti della realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ovvero di proposte, che gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione.
Ulteriori disposizioni contenute nel Titolo I della Parte IV del decreto legislativo n. 50 del 2016, mutuate dalla disciplina previgente, riguardano, tra l'altro, l'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte della società di progetto aventi scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità (*project bond*), la locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (cd. *leasing* immobiliare pubblico), il contratto di disponibilità, nonché il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, che non assolvono più a funzioni di pubblico interesse, a titolo di corrispettivo totale o parziale.
Trovano, infine, collocazione nella disciplina dei contratti di PPP le disposizioni in materia di baratto amministrativo o partenariato sociale (articolo 190), in base al quale i cittadini possono realizzare interventi di valorizzazione del territorio, in cambio di riduzioni o esenzioni di tributi, e di sussidiarietà orizzontale (articolo 191) nell'ambito delle quali si consente ai comuni di affidare in gestione ai cittadini la manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di

origine rurale e a gruppi di cittadini organizzati di formulare agli enti locali proposte operative per la realizzazione di opere di interesse locale.
Si segnala, infine, che il Codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici (art. 20). Si veda, in proposito, la delibera n. 763 del 16 luglio 2016 dell'ANAC.

Ulteriori stanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche

Gli stanziamenti della legge di stabilità 2014

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha previsto specifiche autorizzazioni di spesa imputate al biennio 2014-2015 per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria - tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso (comma 69), della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, (comma 96), nonché per consentire la prosecuzione e il completamento dei lavori del sistema MO.S.E. (comma 71).
Ulteriori stanziamenti sono stati previsti per la realizzazione di specifiche tratte ferroviarie, e precisamente della tratta Cancello–Frasso Telesino (comma 74) e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario Alta velocità Roma-Napoli, nonché per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione della tratta Bologna-Lecce (comma 80). Per le tratte dell'Alta Velocità Brescia-Verona-Padova della linea Milano-Venezia e Apice-Orsara e Frasso Telesino–Vitulano della linea Napoli-Bari, oltre a uno stanziamento di spesa dal 2015 al 2029, si stabilisce che gli interventi siano realizzati con la tecnica dei lotti costruttivi non funzionali, autorizzando il CIPE a deliberare sui relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie per il finanziamento di un primo lotto di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.
La legge di stabilità ha infine stanziato risorse per la manutenzione straordinaria della rete stradale (comma 40) e della rete ferroviaria (comma 44). E' stato inoltre, ampliato il novero degli interventi finanziabili nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A. finanziato nell'ambito del D.L. 69/2013 (comma 42).

Gli stanziamenti della legge di stabilità 2015

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) interviene sulle risorse finanziarie da destinare a opere infrastrutturali attraverso i rifinanziamenti, i definanziamenti e le rimodulazioni operati dalla Tabella E. I commi da 229 a 231 hanno definito, inoltre, la strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017, articolata in due assi di intervento: manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale; sviluppo degli investimenti relativi a grandi infrastrutture. Al

fine di garantire la continuità dei lavori di alcune tratte, autorizzate o in corso di autorizzazione con la procedura dei c.d. lotti costruttivi (prevista dai commi 232-234 dell'art. 2 della legge n. 191/2009) si prevede che il CIPE possa approvare i progetti preliminari delle opere, anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa, ed i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10% del costo complessivo delle opere. La norma riguarda le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Terzo valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano-Genova, nonché le tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero. Ulteriori disposizioni sono volte ad autorizzare un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016 per l'avvio dei lavori sulla tratta ferroviaria Andora - Finale Ligure (comma 240) e a ridurre di 3 milioni di euro per il 2015 l'autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia (comma 360). Si prevede, infine, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 al 2031, finalizzato prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del piano economico e finanziario (comma 299).

Gli stanziamenti della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nella Tabella E, interviene su una serie di autorizzazioni di spesa concernenti singole infrastrutture per le quali si dispongono aumenti, riduzioni, ovvero rimodulazioni (si vedano, tra gli altri, gli interventi riguardanti la linea ferroviaria Torino-Lione, la Metropolitana di Torino, la piattaforma d'altura del Porto di Venezia, nonché il contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A. e le risorse relative al contratto di programma con RFI).
Viene inoltre previsto un rifinanziamento di 200 milioni di euro per il 2018 dell'autorizzazione di spesa relativa al contratto di programma con RFI.
Si prevede, inoltre, nelle more della stipulazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., il trasferimento alla medesima società delle risorse già destinate alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione (comma 678).
Ulteriori disposizioni riguardano la disciplina e le risorse del contratto di programma ANAS (commi da 868 a 874), confluite in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7002), pari complessivamente a circa 10,2 miliardi di euro.

Gli stanziamenti della legge di bilancio 2018

La legge di bilancio 2018, oltre al rifinanziamento del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (in proposito si rinvia al paragrafo "Le risorse finanziarie per le infrastrutture strategiche tra nuovi fondi e revoche"), prevede per il triennio 2018-2020, l'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (commi 853-862). E' incrementato di 10 milioni di

euro, a decorrere dal 2018, il Fondo destinato ai piccoli comuni per il finanziamento di una serie di interventi ambientali e infrastrutturali.
Per quanto riguarda il sostegno degli investimenti è altresì prevista l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per la progettazione degli enti locali con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinato al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche (commi 1079-1084).
Sono inoltre previste disposizioni:
- per assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019 (commi 375-388) e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (comma 876);
- per il rapido completamento delle opere, anche accessorie, concernenti la società Quadrilatero Umbria Marche S.p.A. attraverso la concessione ad ANAS SPA di un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 (comma 1164) ;
- per il finanziamento di interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia per una spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 (comma 852);
- per il completamento delle opere riguardanti il progetto "Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia – Variante alla SS 1 Aurelia", attraverso la concessione ad ANAS S.p.A. di un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 1169);
- per la realizzazione di opere di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 "Antica di Cassano", Lotto 1, secondo stralcio prevedendo uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione di tali interventi, a valere sulle disponibilità del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (comma 562).
In materia infrastrutturale rileva, inoltre, l'adozione di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico (commi 516-525) e l'autorizzazione di una spesa di 120 milioni per il 2018 e di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la realizzazione di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (commi 1076-1078).

La nuova disciplina del contraente generale

Gli articoli da 194 a 199 del nuovo Codice degli appalti recano la disciplina del contraente generale (*general contractor*) con il quale il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. L'istituto del contraente generale è stato introdotto con la disciplina delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Il nuovo codice ora prevede espressamente che all'affidamento unitario a contraente generale si possa far ricorso sia nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari

(articolo 200, comma 2, lettera b), sia nella locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 187.
Le principali differenze rispetto alla normativa previgente riguardano innanzitutto la direzione dei lavori a cui il contraente generale non provvede più. Si prevede, infatti, che il soggetto aggiudicatore nomina il direttore dei lavori e i collaudatori e assicura un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente generale. Il divieto di attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale, negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, è, peraltro, divenuto operativo già a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge delega.
Quanto alle procedure di aggiudicazione, la scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. Sulla base di una modifica inserita dal decreto "correttivo" n. 562017, le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro.
Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo, mentre la disciplina previgente faceva riferimento al progetto preliminare, e l'aggiudicazione dei contratti avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Si segnala, infine, che con il D.M. 7 dicembre 2017 sono stati definiti le modalita' e i limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessita' affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

La semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi

Il DPR 12 settembre 2016, n. 194, in attuazione dell'articolo 4 della legge delega di riforma delle amministrazioni pubbliche (L. 124/2015), reca norme per la semplificazione e l' accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.
La semplificazione ed accelerazione è attuata attraverso due strumenti: la riduzione dei termini dei procedimenti e l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio in caso di mancato rispetto dei termini.
I procedimenti interessati sono quelli che hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'esercizio delle attività compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Per l' individuazione dei progetti cui applicare le disposizioni di accelerazione, si procede in una prima fase alla segnalazione alla Presidenza del Consiglio di una serie di progetti, che spetta agli enti territoriali entro il 31 gennaio di ciascun anno. La Presidenza del Consiglio può comunque, entro il 28 febbraio, segnalare ulteriori progetti.
In una seconda fase, entro il 31 marzo, si procede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, all'individuazione "in concreto" dei singoli progetti cui si applicano le disposizioni di semplificazione ed accelerazione.
Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell'opera, lo stabilimento dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini ordinari.
In caso di inutile decorso del termine, eventualmente ridotto, il Presidente del Consiglio può sostituirsi direttamente all'amministrazione inadempiente, adottando i relativi atti, oppure, previa delibera del Consiglio dei ministri, può delegare il potere sostitutivo ad un diverso soggetto, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento .
Viene poi disciplinato l'esercizio del potere sostitutivo nei casi in cui l'intervento coinvolga le competenze delle regioni e degli enti locali.
Il coinvolgimento degli enti territoriali è comunque escluso nel caso in cui " sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera".
Quando non sussiste un preminente interesse nazionale e l'intervento coinvolge esclusivamente o in misura prevalente il territorio di una regione o di un comune o città metropolitana, il Presidente del Consiglio di regola delega all'esercizio del potere sostitutivo il Presidente della regione o il sindaco.
Negli altri casi, quando l'intervento coinvolge le competenze delle regioni e degli enti locali la determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo è rimessa a una previa intesa in sede di Conferenza unificata (ferma restando l'esclusione nei casi di sussistenza di un preminente interesse nazionale).

Mobilità sostenibile

Nella XVII legislatura sono state adottate varie disposizioni in materia di mobilità sostenibile (tra le quali l'articolo 5 della L. 221/2015, nonché le misure previste nelle tre leggi di bilancio 2016, 2017 e 2018). Una specifica attenzione è stata destinata alla mobilità ciclistica, anche attraverso la destinazione di risorse al sistema nazionale delle ciclovie turistiche e, da ultimo, con l'approvazione della legge n. 2/2018, recante disposizioni per la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

Le misure previste dal collegato ambientale per la mobilità sostenibile

L'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha destinato, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra (ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30).
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. n. 208 del 20 luglio 2016 (p ubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) con cui è stato stato approvato il programma sperimentale di mobilità sostenibile. La ripartizione delle risorse disponibili e l'individuazione degli enti locali beneficiari sono state disciplinate dal decreto n. 282 del 2017 del Ministero dell'ambiente.
L'articolo 5 ha previsto altresì l'assegnazione, alla regione Emilia-Romagna, di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del tracciato dismesso dell'asse ferroviario Bologna-Verona. Viene inoltre considerato sempre indennizzabile l'infortunio c.d. in itinere qualora si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro, nonché prevista l'emanazione di apposite linee guida per favorire l' istituzione nelle scuole della figura del ***mobility*** manager.

Le misure previste dalle manovre per gli anni 2016, 2017 e 2018

Le norme della legge di stabilità 2016

Oltre alla misure in materia di mobilità ciclistica contenute nel comma 640 (di cui si dà conto nel paragrafo "Mobilità ciclistica"), si segnala, tra le norme contenute nella

legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), il comma 866 che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all'acquisto diretto nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta.

Ai sensi del comma 866, sul Fondo sono affluite le risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti (in Tabella E della legge 190/2014), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e sono stati assegnati, sempre in base al comma 866, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

Per il differimento (al 1° gennaio 2017) dell'applicabilità delle disposizioni di tale comma 866 è intervenuto l' art. 7, comma 11-*quater*, del D.L. 210/2015. In attuazione del comma 866 sono stati emanati due decreti ministeriali di riparto dei fondi (D.M. 10 giugno 2016, n. 209, e D.M. 28 ottobre 2016, n. 345), nonché il D.M. 23 gennaio 2017, n. 25, di individuazione di modalità innovative e sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, in particolare per le persone a mobilità ridotta.

Le norme della legge di bilancio 2017

L'articolo 1, commi 613-615, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) istituisce un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo istituito dal citato comma 866 della legge di stabilità 2016 (nella misura di 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033), estendendone le finalità.

Il Piano strategico in questione è destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa europea. Nell'ambito del piano si prevede inoltre un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Finanziamenti per la mobilità sostenibile sono altresì previsti dal comma 140, che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 dal comma 1072 della legge di bilancio 2018), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 21 luglio 2017 recante " Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo

infrastrutturale del Paese". In base a tale decreto, al settore "trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie" sono destinati complessivamente circa 19,4 miliardi di euro n el periodo 2017-2032.

Le norme della c.d. manovrina (D.L. 50/2017)

L'articolo 22, comma 5- *quinquies*, del D.L. 50/2017, prevede la possibilità per i comuni, d'intesa con la regione e sentito il competente Sopraintendente ai beni culturali, di adottare delibere per regolare l'accesso e la circolazione nei centri storici di veicoli elettrici e di velocipedi, che siano utilizzati a fini turistici. La disposizione riguarda esclusivamente i veicoli (ad esempio i risciò) che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino almeno tre persone compreso il conducente.
L'art. 52 del medesimo decreto, invece, interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del succitato comma 640 della legge di stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
In particolare vengono aggiunte all'elenco delle ciclovie finanziabili le seguenti: ciclovia del Garda; ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia; ciclovia Sardegna; ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia); ciclovia Tirrenica; ciclovia Adriatica.
Il successivo art. 52-bis stabilisce che tra i contenuti essenziali del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (istituito dall'art. 17-septies del D.L. 83/12) sia prevista anche l'identificazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica, pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione.
L'art. 27, comma 12- *ter*, lett. a) e b), modifica il comma 866 della legge di stabilità 2016 succitato, prevedendo che il Fondo sia finalizzato all'acquisto diretto "anche" (anziché "ovvero") tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; aggiunge poi alle finalità del Fondo (acquisto, noleggio e riqualificazione elettrica dei mezzi) il miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi. Viene inoltre previsto che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che attua le disposizioni fissate dal comma 866 individui modalità "anche" sperimentali e innovative per l'attuazione delle stesse (nella previgente formulazione invece le modalità sperimentali ed innovative erano contenuto essenziale del decreto).

Le norme della legge di bilancio 2018

La legge di bilancio 2018 (comma 71) ha previsto la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, per ciascuno degli anni 2019-2033 (cioè delle risorse stanziate dal comma 613 della legge di stabilità 2017, che hanno incrementato il Fondo istituito dal comma 866 della legge di stabilità 2016), a progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad

alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

Il recepimento della Direttiva "Dafi" su i combustibili alternativi

La Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI) è stata recepita nella normativa nazionale con il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257.
Essa, con il fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, fissa:

- i requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i Quadri strategici nazionali degli Stati membri;
- le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

Obiettivo della direttiva è lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi per il trasporto, che sono individuati in: elettricità, gas naturale e idrogeno. Ciascun tipo di propellente è oggetto di una previsione normativa relativa alla sua distribuzione.
Per l' elettricità, attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico: ciò in modo da assicurare che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in zone densamente popolate o nelle reti stabilite tra Stati membri. Il numero di tali punti di ricarica è stabilito tenendo conto - tra l'altro - del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020 (indicato nei rispettivi quadri strategici nazionali) nonché delle migliori prassi e raccomandazioni formulate dalla Commissione.
La creazione di punti di rifornimento di idrogeno è invece prevista non prima del 2025, mentre per il gas naturale la rete di rifornimento per il trasporto marittimo dovrà essere sviluppata per il 2030. Il trasporto pesante su strada potrà invece fare conto sulla realizzazione di un adeguato numero di impianti di rifornimento entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri dovranno rendere disponibili informazioni circa l'ubicazione dei punti di distribuzione, in modo non discriminatorio.Per il Gpl non vengono indicate date o obiettivi ma misure per l'uniformità della diffusione della rete.
Nel D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, l'articolo 18 stabilisce che le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione

carburanti esistenti, prevedono l' obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità *self service*.
Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
Inoltre, per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle emissioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
In ambito autostradale, gli obblighi sopra detti sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e GNL garantendo un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti.
Il D.Lgs. introduce inoltre la possibilità di aprire nuovi impianti di distribuzione monoprodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, nonché di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata. In tale ambito, è stato emanato il D.M. 3 agosto 2017 (G.U. 290/17), finalizzato all'individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonche' degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
Per il vettore elettrico, entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere garantito un numero adeguato di punti di ricarica per la circolazione urbana e suburbana (articolo 4 del D.Lgs. di recepimento). Entro il 31 dicembre 2025, è realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per l' idrogeno accessibili al pubblico, da sviluppare gradualmente, tenendo conto della domanda attuale e del suo sviluppo a breve termine (articolo 5) Entro il 31 dicembre 2025, nei porti marittimi deve essere poi realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la navigazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TENT (entro il 2030 per la navigazione in acque interne) (articolo 6).
Il Quadro stratgico nazionale per l'attuazione degli obiettivi sopra descritti è allegato al D.Lgs. n. 257/2016 (Allegato III). A sostegno della realizzazione degli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale, il medesimo D.Lgs.prevede altresì

che - con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata, siano adottate le linee guida per la redazione dei Piani urbani per la mobilita' sostenibile-PUMS (art. 3, comma 7, lettera c) . L'adozione di tali linee guida è avvenuta con D.M. 4 agosto 2017 (pubblicato nella G.U. del 5 ottobre 2017).

Le iniziative del Ministero dell'ambiente

Il "protocollo antismog"

Il 30 dicembre 2015 il Ministero dell'ambiente, la Conferenza delle Regioni e l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI) hanno sottoscritto un "protocollo d'intesa per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica".
In termini di risorse economiche, l'art. 2 del Protocollo ha previsto l'impegno del Ministero dell'ambiente:

- a contribuire fino all'importo massimo di 12 milioni di euro, per gli anni 2015-2016, all'attuazione delle prime misure di sostegno e sussidio finanziario per l'utenza del trasporto pubblico;
- a precisare, in collaborazione con le Regioni ed i Comuni, le attività suscettibili di finanziamento e a qualificare i fondi di sua competenza. In particolare vengono richiamati i 35 milioni stanziati dal collegato ambientale (art. 5) e i 50 milioni provenienti dal c.d. Fondo Kyoto e destinati alla realizzazione di reti di ricarica elettrica, nonché ulteriori risorse relative ad interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Il tavolo sulla mobilità sostenibile

Nel mese di giugno 2016, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato istituito un tavolo tecnico finalizzato a raccogliere e analizzare il punto di vista di diversi stakeholder del settore e ad avviare una prima discussione sul tema dello sviluppo sostenibile della mobilità. Al tavolo di lavoro, denominato Tavolo per la mobilità sostenibile, hanno partecipato i principali portatori di interesse del settore della mobilità, associazioni ambientaliste e di consumatori, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali (tra cui il Ministero dell'ambiente) e locali, nonché istituzioni di ricerca.
I contenuti del dibattito sono stati raccolti all'interno di un documento intitolato " Elementi per una roadmap della mobilità sostenibile - Inquadramento generale e focus sul trasporto stradale", diffuso nel maggio 2017 insieme ad un elenco di raccomandazioni.

Altre iniziative

In risposta all'interrogazione 3/02131, il sottosegretario all'ambiente ha ricordato (nella seduta del 10 marzo 2016) che, nell'ottica di favorire la realizzazione di un

sistema efficiente e moderno di mobilità sostenibile, sono state attivate due iniziative volte a favorire un'ampia partecipazione e condivisione dei processi decisionali. In primo luogo, l'istituzione dell' Osservatorio nazionale sulla ***sharing mobility***, voluto dal Ministero e supportato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, che ha consentito il coinvolgimento e la consultazione dei diversi soggetti, a vario titolo, coinvolti nel diffuso sistema della *sharing mobility* nazionale. In secondo luogo, all'interno del già ricordato procedimento che sta portando all'elaborazione del decreto attuativo della norma contenuta nel citato articolo 5 della legge n. 221 del 2015, il cosiddetto "collegato ambientale", il Ministero ha coinvolto rappresentanti degli Enti locali, delle regioni, oltre che di altri Dicasteri cointeressati, al fine di attivare un processo al cui termine ci sia piena condivisione delle iniziative da cofinanziare e degli strumenti da utilizzare, nell'ottica del miglioramento del sistema della mobilità in ambito urbano attraverso un uso efficiente delle risorse. Nel dicembre 2010 è stato istituito dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, anche il Tavolo tecnico sulla mobilità sostenibile richiesto dal Ministero dell'ambiente al fine di avviare un confronto tra gli altri Ministeri ed i Comuni sulle politiche di mobilità urbana sostenibile e ciò al fine di individuare le priorità politiche dei comuni nello specifico settore della mobilità urbana e condividere le modalità atte a valutare l'efficacia degli interventi da attuare. I risultati del Tavolo sono stati divulgati in occasione della "Conferenza Nazionale sulla mobilità sostenibile", tenutasi a Catania nel giugno 2015" (v. pag. 26 del rapporto di fine anno, 2015, della Conferenza Stato-Città).

L'attività parlamentare

Nella seduta del 27 gennaio 2016, la Commissione VIII (Ambiente) della Camera ha svolto l' audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle possibili strategie per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la mobilità sostenibile, tra le quali si segnala la c.d. cura del ferro, con particolare riguardo alle esigenze del trasporto regionale .
Numerose audizioni sono state poi svolte dalle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici) e 13ª (Territorio) del Senato, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1015 sui temi della mobilità sostenibile.
Il tema della mobilità sostenibile è stato oggetto anche della risoluzione 6-00223 (che, tra l'altro, impegna il Governo a sostenere le iniziative volte a regolamentare a livello europeo e a promuovere il *car sharing* e il *car pooling*) e delle mozioni 1-01091 e abbinate, approvate nella seduta del 15 febbraio 2016 dell'Assemblea della Camera, concernenti iniziative in materia di mobilità urbana, extraurbana e ferroviaria.

Mobilità elettrica

In materia di mobilità elettrica, nella XVII legislatura si è provveduto a dare attuazione alle disposizioni approvate nel corso della legislatura precedente.
E' stato infatti approvato il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2014), ai sensi dell'

articolo 17-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, da attuare attraverso la stipula di accordi di programma approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza unificata.
Il Piano dà priorità nel breve periodo (1-2 anni) all'infrastrutturazione delle aree urbane, per ampliare l'attenzione sulle aree extraurbane e autostradali nel medio-lungo periodo (3-5 anni), anche con la dotazione di punti di ricarica veloce, sia in ambito pubblico che presso i distributori di carburante.
Con il D.M. 7 novembre 2014 (pubblicato nella G.U. del 10 marzo 2015) si è provveduto all'assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome, a valere sul Fondo di cui al comma 8 del succitato articolo 17- *septies*.
Provvedimenti più recenti in materia sono stati adottati dal CIPE, che nella seduta del 23 dicembre 2015 ha approvato l' aggiornamento annuale del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica succitato, e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, che con il decreto 1° dicembre 2015, n. 219 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell'11 gennaio 2016) ha approvato il Regolamento relativo al sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1.

Con il D.M. Ambiente 2 febbraio 2016, n. 65 è stato integrato l'elenco dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul c.d. Fondo rotativo di Kyoto (istituito dall'articolo 1, comma 1110, della L. 296/2006), al fine di includervi quello delle "infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile".

Mobilità ciclistica

La mobilità ciclistica è stata oggetto di particolare attenzione nel corso della XVII legislatura. In primo luogo è stata approvata la legge 11 gennaio 2018, n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", avente ad oggetto la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell'attività turistica (su cui si veda l'apposito focus).
Sono stati inoltre parallelamente assegnati fondi per la realizzazione di un sistema di ciclovie turistiche individuando alcuni interventi prioritari che sono stati già oggetto di finanziamento.

I fondi per la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche

Il comma 640 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto che siano destinati 17 milioni di euro per l'anno 2016, e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina. Si prevede in particolare l'indicazione di tre interventi prioritari (ciclovia del Sole Verona-Firenze; ciclovia VenTo Venezia Torino; Grab Roma). E' inoltre

considerato un ulteriore itinerario da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), così come individuato dalla delibera CIPE, 1° febbraio 2001, nel progetto Basilicata". Il successivo comma 644 individua la copertura finanziaria per gli interventi di cui al predetto comma 640.
La successiva legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 144 e 145) ha incrementato le risorse assegnate alla realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche. In particolare è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse sono destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Il 4 maggio 2016 il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha presentato il *masterplan* per dare vita ad una rete infrastrutturale italiana delle ciclovie turistiche.
Il 27 luglio 2016 sono stati siglati i primi tre protocolli d'intesa tra il MIT e le otto regioni per la progettazione e la realizzazione delle prime ciclovie turistiche nazionali previste dalla legge di Stabilità 2016. I protocolli sono stati concordati con le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Campania, Puglia e Basilicata. I tre protocolli d'intesa riguardano la progettazione e la realizzazione della Ciclovia Ven-To, da Venezia (VE) a Torino (TO) (siglato tra Mit, Mibact e Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte); Ciclovia del Sole, da Verona (VR) a Firenze (FI) (siglato tra Mit, Mibact e Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana); Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) (siglato tra Mit, Mibact e Regioni Campania, Basilicata e Puglia). Il 21 settembre 2016 è stato poi sottoscritto il protocollo d'intesa per il "GRAB", il Grande Raccordo Anulare delle Bici, tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Sindaco di Roma Capitale, che dà il via al percorso amministrativo per la progettazione e la realizzazione delle opere relative alla ciclovia della Capitale.
Con la direttiva ministeriale n. 133/2017 sono stati finanziati con 4,77 milioni di euro i progetti di fattibilità tecnica ed economica di queste quattro ciclovie turistiche. Il finanziamento è stato disposto per procedere rapidamente alla realizzazione dei percorsi ritenuti prioritari, in attesa della proposta del gruppo di lavoro istituito con decreto n. 85 del 14/3/2017, riguardante gli standard ed i requisiti omogenei che dovranno avere le ciclovie turistiche. Gli interventi saranno finanziati a valere sugli stanziamenti delle leggi di bilancio 2016 e 2017, pari a complessivi 370 milioni di euro e l'apertura dei cantieri è prevista nel 2018. La direttiva assegna a ciascun ente capofila le risorse, tenendo conto del costo stimato dei progetti, secondo la complessità dei percorsi. Le risorse assegnate sono le seguenti:

- Ciclovia del Sole, Bologna-Firenze, costo stimato 61,65 milioni di euro, assegnati per il progetto di fattibilità tecnica ed economica 1,06 milioni di euro;
- Ciclovia Vento, Venezia-Torino, costo stimato 129,70 milioni di euro, assegnati 2,75 milioni di euro;
- Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, costo stimato 106,51 milioni di euro, assegnati per il progetto di fattibilità tecnica ed economica 814 mila euro;
- Grab, Grande raccordo anulare delle bici, di Roma, costo stimato di 14,88 milioni di euro, assegnate risorse per 146 mila euro per il progetto di

fattibilità tecnica ed economica.

L'articolo 52 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha da ultimo integrato la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Vengono aggiunte all'elenco delle ciclovie finanziabili le seguenti:

- ciclovia del Garda;
- ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro – Venezia;
- ciclovia Sardegna;
- ciclovia Magna Grecia(Basilicata, Calabria, Sicilia);
- ciclovia Tirrenica;
- ciclovia Adriatica.

La legge n. 221 del 2015 ha inoltre assegnato alla regione Emilia Romagna un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il recupero a scopi ciclopedonali del tracciato dismesso della tratta ferroviaria Bologna Verona nell'ambito del corridoio europeo Eurovelo 7.

Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni

L' art. 39 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) ha modificato alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, attraverso una serie di modifiche alle disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2012 che li aveva introdotti istituendo un programma triennale di incentivazione per l'acquisto di tutte le tipologie di veicoli aziendali (autovetture, veicoli commerciali, ciclomotori, motocicli e quadricicli), purché destinati all'esercizio di impresa o ad uso pubblico e a condizione che venisse rottamato un veicolo obsoleto, della stessa categoria, avente almeno 10 anni di anzianità, ovvero anche senza rottamazione ma nel caso di acquisto di veicoli aventi emissioni particolarmente basse (< 95g/km).
Il Fondo per l'erogazione degli incentivi (previsto dall'art. 17-*undecies* del D.L. 83/2012), in conseguenza della modifica operata dal comma 222 della L. 190/2014, non ha più risorse a partire dal 2015. L'ultimo decreto di riparto, relativo all'esercizio 2014, è contenuto nel D.M. Sviluppo economico 3 aprile 2014.

Agevolazioni fiscali per i veicoli ecologici

Nella legislazione vigente sono previste esenzioni o riduzioni della tassa automobilistica (bollo auto) per i veicoli elettrici, per quelli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, e per quelli con alimentazione ibrida. Si ricorda che sulla materia la competenza legislativa spetta alle Regioni, pertanto tali agevolazioni non sono uniformi su tutto il territorio nazionale.
L'articolo 20 del DPR n. 39 del 1959 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) prevede l'esenzione dal bollo per cinque anni per gli

autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico. Molte Regioni prevedono, per il periodo successivo al quinquennio di esenzione, la riduzione del bollo per gli autoveicoli elettrici a un quarto di quello previsto per i veicoli a benzina (mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero) .
Per gli autoveicoli omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, molte Regioni prevedono la riduzione della tassa automobilistica a un quarto di quella prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Per le autovetture ibride (a doppia alimentazione benzina/metano o GPL, ovvero benzina/elettrica o idrogeno) alcune Regioni prevedono una esenzione limitata nel tempo (tre o cinque anni), altre Regioni prevedono una riduzione del bollo che va calcolato in base alla sola potenza del motore termico e non a quella complessiva del veicolo. Alcune Regioni, infine, prevedono una esenzione per un limitato periodo a favore degli autoveicoli sui quali viene installato un impianto per l'alimentazione a GPL o metano.

Politiche abitative

Nel corso della XVII legislatura, sono state adottate disposizioni volte, da un lato, al sostegno delle locazioni e dei mutui sulla prima casa e, dall'altro, all'alienazione, al recupero e alla razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). Tra i provvedimenti più rilevanti si segnala il D.L. 47/2014. Ulteriori disposizioni in materia di politiche abitative sono contenute nel D.L. 133/2014 e nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

Sfratti

L'art. 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall'art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 412, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012).

Il campo di applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013

La proroga ha riguardato gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni elencati dall'art. 1, comma 1, della L. 9/2007, cioè:

- comuni capoluoghi di provincia;
- comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- comuni ad alta tensione abitativa, individuati dalla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87 e dal relativo allegato.

La proroga in esame è stata disposta in favore delle c.d. fasce deboli della popolazione. La norma si riferisce infatti ai conduttori per i quali si verificano tutte le seguenti condizioni (anch'esse elencate dall'art. 1, comma 1, della L. 9/2007):

- reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;
- presenza, nel nucleo familiare, di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66%;
- non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

La proroga disposta dal D.L. 192/2014

Sulla proroga degli sfratti è intervenuto l' art. 8, comma 10-*bis*, del D.L. 192/2014 (c.d. decreto milleproroghe, convertito dalla legge n. 11/2015), che ha dettato una disposizione finalizzata a consentire il passaggio da casa a casa ai soggetti

interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013.
Per tali soggetti e per la finalità indicata, il citato comma 10-*bis* ha consentito al giudice dell'esecuzione - nelle more dell'attuazione, per l'anno 2015, del riparto delle risorse del "Fondo nazionale locazioni" e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 29 giugno 2015 (120° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 192/2014) - di disporre, su richiesta della parte interessata, la sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio.
Come evidenziato nel paragrafo "I fondi a sostegno delle locazioni", il riparto delle risorse stanziate per il 2015 sul "Fondo nazionale locazioni" è stato effettuato con il D.M. 29 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 6 marzo 2015. L'art. 1, comma 2, di tale decreto prevedeva che una quota non superiore al 25% delle risorse ripartite fosse destinata a dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della L. 9/2007 (di cui si è dato conto in precedenza) sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.

I fondi a sostegno delle locazioni

In materia di contenimento del disagio abitativo, con l' art. 6 del D.L. 102/2013 sono state introdotte, tra l'altro, disposizioni volte:

- al rifinanziamento, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, del Fondo nazionale per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998), per il quale, prima dell'emanazione del decreto-legge, non vi era alcuno stanziamento di bilancio per il triennio 2012-2014 (comma 4). Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione;
- a intervenire sulla questione della cosiddetta "morosità incolpevole" degli inquilini in difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa di difficoltà temporanee, con l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (comma 5). Tali risorse potevano essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che avessero avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. E' stata prevista l'assegnazione prioritaria delle risorse del Fondo alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine è stato previsto che le Prefetture adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

L' art. 1 del D.L. 47/2014 ha rifinanziato entrambi i fondi suddetti, aumentando:

- di 100 milioni di euro gli stanziamenti del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per il biennio 2014-2015;
- di 225,92 milioni di euro le risorse del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per il periodo 2014-2020.

Il riparto tra le regioni delle risorse destinate ai fondi suddetti è stato operato con i seguenti decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- con il D.M. 12 febbraio 2014 (G.U. n. 121 del 27-5-2014) ed il D.M. 4 settembre 2014 (G.U. n. 234 del 8-10-2014) sono stati ripartiti i 100 milioni di euro destinati nel 2014 al "fondo locazioni" (vedi tabella complessiva del riparto, allegata al secondo dei due decreti), mentre con il D.M. 29 gennaio 2015 sono stati ripartiti i 100 milioni di euro stanziati per il 2015;
- con il decreto 14 maggio 2014 (adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato nella G.U. n. 161 del 14-7-2014) sono stati ripartiti i 20 milioni destinati dal D.L. 102/2013 al fondo "morosità incolpevole" per l'anno 2014. Con il successivo decreto 5 dicembre 2014 sono stati ripartiti i 15,73 milioni di euro destinati al medesimo fondo, per l'anno 2014, dal D.L. 47/2014. Le risorse stanziate per l'anno 2015 (pari a 32,7 milioni di euro) sono state ripartite con il decreto 19 marzo 2015 (pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2015). Per il 2016, con il D.M. 30 marzo 2016 (pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2016, n. 172) sono state ripartite risorse per 59,73 milioni, e, per il 2017, con il D.M. 1° agosto 2017, 11,1 milioni di euro.

Il D.L. 47/2014 è intervenuto anche sulla disciplina che regola il funzionamento di questi due fondi, con una serie di modifiche che riguardano le iniziative finanziabili e le procedure per il riparto, nonché la stipula delle convenzioni e le modalità di erogazione dei contributi (art. 2, commi 1 e 1- *ter*).
Sull'utilizzo delle risorse e i futuri intendimenti del Governo, elementi di informazione sono stati forniti in risposta alle interrogazioni 5-07650 (contenente anche dati sul Programma di recupero ex articolo 4 del decreto-legge n. 47 del 2014 per il quale si rinvia al paragrafo Le norme in materia di politiche abitative contenute nel D.L. 47/2014 e il programma di recupero degli alloggi di ERP *),* 5-07463 , 4-04084 , 4-09742 e 5-12082.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto l'assegnazione al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, stabilendo, altresì, che al medesimo Fondo nazionale possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Con un decreto del Ministero delle infrastrutture, da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse (commi 20-22).
La legge di bilancio 2018 (commi 23 e 24) è, inoltre, intervenuta sulla disciplina della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti " fuori sede", prevedendo che per il 2017 e il 2018 il requisito della

distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia, ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. A regime l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una provincia diversa da quella di residenza.
In tale ambito, si ricorda l'emanazione del decreto 16 gennaio 2017 recante i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge.

I fondi per la prima casa

Con l'art. 6 del D.L. 102/2013 sono state introdotte, tra l'altro, disposizioni:

- volte al rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (istituito dall'art. 2, comma 475, della legge n. 244 del 2007 – finanziaria 2008) nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (comma 2). Il comma 2, come modificato dal comma 51 dell'art. 1 della L. 147/2013 (stabilità 2014), consente altresì l'introduzione, senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, di particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose;
- che intervengono sulla disciplina e sulle risorse del Fondo (istituito dal comma 3-*bis* dell'art. 13 del D.L. 112/2008, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù) per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  In particolare, il comma 3 dell'art. 6 del D.L. 102/2013 ha esteso, a decorrere dall'anno 2014, la platea dei beneficiari del Fondo in questione ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico (di cui all'articolo 1 della L. 92/2012) ed ha incrementato la dotazione del medesimo Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013 è stato pubblicato il decreto 24 giugno 2013, n. 103, che ha modificato la disciplina del Fondo contenuta nel decreto interministeriale 17 dicembre 2010, n. 256.
Il comma 48 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.
A tale nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3- *bis,* del D.L. 112/2008, che continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, previsti dal medesimo comma 48,

lettera c).
In attuazione della citata lettera c) è stato emanato il decreto interministeriale 31 luglio 2014 (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014), con cui è stata definita dettagliatamente la disciplina del nuovo Fondo di garanzia "prima casa".

Le misure in materia di politiche abitative adottate prima del D.L. 47/2014

Prima del decreto-legge n. 47/2014, le principali misure in materia di politiche abitative sono state dettate dall' art. 6 del D.L. 102/2013 e hanno riguardato il sostegno alle locazioni (v. paragrafo "I fondi a sostegno delle locazioni") e i fondi per la "prima casa" (v. paragrafo "I fondi per la prima casa").
Con l'art. 6, comma 1 del D.L. 102/2013 sono state inoltre disposte misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l' intervento della Cassa depositi e prestiti, mentre l'art. 4 è intervenuto sulla disciplina della cosiddetta " cedolare secca" introdotta dal D.Lgs. 23/2011, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone "concordato", l'aliquota dal 19% al 15% a decorrere dall'anno di imposta 2013. Sulla misura della cedolare secca è successivamente intervenuto l'art. 9 del D.L. 47/2014, che l'ha ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017 e l'art. 1, comma 16, della legge di bilancio 2018 (L. 205/17) che ha prorogato tale riduzione al biennio 2018-2019.
Prima del D.L. 102/2013, con l'art. *52* del D.L. 69/2013 (c.d. decreto del fare), tra l'altro, è stata stabilità l 'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di crediti dello Stato iscritti a ruolo.
L'art. 4, comma 8- *bis,* del D.L. 150/2013 è invece intervenuto, con una disposizione di proroga, sul programma di edilizia residenziale per i dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (v. paragrafo "Il Programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata").

Il Programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata

L'art. 4, comma 8- *bis,* del D.L. 150/2013 ha prorogato di 3 anni (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016) il termine per la ratifica degli accordi di programma, finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (avviato dall'art. 18 del D.L. 152/1991). Successivamente, l' articolo 9, comma 9 del D.L. n. 244 del 2016 ha prorogato tale termine fino al 31 dicembre 2017, e l'art. 1, comma 879, della legge di bilancio 2018 , fino al 31 dicembre 2019 (L. 205/17).
L' elenco degli interventi con accordi di programma ratificati al 31 dicembre 2007 e di possibile rilocalizzazione, entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del citato comma 8-*bis,* anche in regioni confinanti ed esclusivamente in comuni capoluogo di provincia, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (della

pubblicazione è stata data notizia con un comunicato pubblicato nella G.U. n.193 del 21-8-2014).
Ulteriori disposizioni, relative agli alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono contenute nel D.L. 47/2014 al fine di disciplinare i casi e le condizioni per cui è consentito, all'assegnatario di tali alloggi, di continuare ad usufruire degli alloggi medesimi o di acquistarli prima dei termini (commi 1- *bis* e 1- *ter* dell'art. 3).
L'art. 10, comma 10- *ter,* del medesimo decreto-legge detta invece norme per consentire l'utilizzo, per la realizzazione di alloggi sociali, di aree o diritti edificatori che dovevano servire per la costruzione di alloggi, nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, ma per i quali non si è avuta una copertura finanziaria.
Il successivo articolo 10- *bis* prevede alcuni casi di revoca dei finanziamenti del Programma straordinario di edilizia residenziale destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e disciplina il riutilizzo delle risorse.
Con il D.M. 8 maggio 2014, n. 185 sono state apportate modifiche ed integrazioni al precedente D.M. 10 maggio 2002, n. 215, con il quale sono stati stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione ed i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di cui all'articolo 18 del D.L. 152/1991.

Le norme in materia di politiche abitative contenute nel D.L. 47/2014 e il programma di recupero degli alloggi di ERP

Le misure previste dal D.L. 47/2014

Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, ha introdotto una serie di norme in materia di politiche abitative. Un primo gruppo di disposizioni ha riguardato il settore delle locazioni. Tra esse rientrano quelle dettate dagli articoli 1 e 2 e relative al "fondo locazioni" e al "fondo morosità incolpevole" (v. paragrafo "I fondi a sostegno delle locazioni"), nonché altre disposizioni tra cui, in particolare, quelle dettate dall'art. 9 relativamente alla c.d. cedolare secca (pari al 10% per il quadriennio 2014-2017 e pari al 15% a regime dal 2018).
Successivamente, l'art. 1, comma 16, della legge di bilancio 2018 (L. 205/17) ha prorogato la cedolare "secca" al 10% anche per gli anni 2018 e 2019.
Un secondo gruppo di disposizioni del D.L. 47/14 (artt. 3-4) è finalizzato ad accelerare il processo di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) e a concedere contributi per l'acquisto di tali alloggi, nonché a consentire l'emanazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di ERP, finanziato con risorse provenienti da precedenti finanziamenti che vengono revocati. A tale fine sono stati emanati due decreti ministeriali, il D.M. 24 febbraio 2015, recante le p rocedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e il D.M. 16 marzo 2015, recante i criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (vedi *infra*).

Ulteriori misure riguardano gli alloggi sociali e gli alloggi destinati ai dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (artt. 6, 7, 8, 10 e 10- *bis*), altre sono volte a contrastare l' occupazione abusiva di immobili (art. 5).

Il comma 235 della legge di stabilità 2015 e l'art. 14 del D.L. 185/2015

Il comma 235 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha previsto uno stanziamento pluriennale per l'attuazione del suddetto Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili. A tali fini, è stata autorizzata una spesa, complessivamente di 130 milioni di euro per il periodo 2015-2018, per:

- 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017;
- 40 milioni di euro per l'anno 2018.

Lo stesso comma 235 ha previsto che alle citate risorse si aggiungono ulteriori 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche delle risorse per interventi non avviati nei termini previsti, disposte dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 145 del 2013 (cd. "Destinazione Italia"), nel limite dei seguenti importi: 34,831 milioni per l'anno 2014; 6,277 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 30,277 milioni per l'anno 2018; 39,277 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 33,019 milioni per l'anno 2021; 24,973 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2022-2024.

Al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di ERP, anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, l'art. 14 del D.L. 185/2015 ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro, per l'anno 2015, da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi dell'art. 4 del D.L. 47/2014.
Si ricorda inoltre che per gli interventi relativi all' edilizia pubblica, è previsto uno stanziamento a favore del Ministero delle infrastrutture pari a 424 milioni di euro per il periodo 2017-2032, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (D.P.C.M. 21 luglio 2017, emanato ai sensi dell 'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 , legge di bilancio 2017).

Disposizioni di attuazione

In attuazione delle succitate disposizioni sono stati emanati il decreto interministeriale 24 febbraio 2015 recante "Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica" (in G.U. n. 115 del 20 maggio 2015), attuativo dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. 47/2014, nonché il decreto interministeriale 16 marzo 2015 recante "Criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (pubblicato nella G.U. n. 116 del 21 maggio 2015), attuativo dell'art. 4, comma 1, del D.L. 47/2014 (che dispone l'articolazione del programma secondo le seguenti due linee di intervento: (a) interventi di non rilevante entita' di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento; b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio).

Le disposizioni del decreto del 16 marzo 2015 sono state integrate dal decreto 12 ottobre 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2015) recante "Ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati", a sua volta modificato dal decreto 30 marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n. 126 del 31 maggio 2016).
Successivamente con il decreto 5 ottobre 2016 (G.U. 289/16), sono state assegnate e ripartite le risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, quale anticipazione per l'annualità 2017 e con il decreto 21 dicembre 2017 sono stati r imodulati gli interventi di linea a) e di linea b).
Sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono consultabili i dati relativi all'attuazione del Programma di recupero per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Secondo quanto affermato dal rappresentante del Governo, nella seduta dell'VIII Commissione (Ambiente) del 7 settembre 2017 in risposta all'interrogazione 5-12082 in merito all'attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di proprietà di comuni ed ex IACP, "ad oggi risultano trasferite per gli interventi di linea a) risorse per euro 57.217.991,30, che rappresentano pressoché il totale delle risorse programmate dalle regioni per il recupero dei primi 4480 alloggi. Per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (linea b) va segnalato che la legge di finanziamento ipotizzava un arco temporale di messa a disposizione delle risorse assegnate per tali iniziative dal 2014 al 2024, che risultava non coerente con la necessità di dare immediate risposte al disagio abitativo. Per tale motivo la quasi totalità delle risorse, con la legge di bilancio 2016, sono state accorpate a valere sul periodo 2014-2018. È auspicabile che anche i residui fondi distribuiti temporalmente dal 2019 al 2024 (22,48 milioni) possano essere accorpati in una unica annualità (2019). Ad oggi risultano avviati 3282 alloggi (conclusi 405) su un totale di 20.766".

Ulteriori disposizioni

Le norme in materia di politiche abitative contenute nel decreto c.d. sblocca Italia

Il decreto-legge 133/2014 (c.d. sblocca Italia) ha introdotto alcune novità in materia di politiche abitative. In particolare l'art. 19 ha disposto l' esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso, mentre l'art. 21, al fine di incentivare gli investimenti in abitazioni in locazione, ha previsto una deduzione dal reddito del 20% a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio a destinazione residenziale di nuova costruzione e invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge o oggetto di ristrutturazione. Per l'applicabilità della deduzione viene richiesto, tra l'altro, che l'immobile sia destinato alla locazione con un canone non superiore a quello concordato per una durata minima di 8 anni e che tale periodo abbia carattere continuativo. In attuazione di quanto disposto da tale norma, è stato adottato il decreto 8 settembre 2015 .
Occorre ricordare inoltre l'art. 23, che disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, quella dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. ***rent to buy***), e l'art. 26, che reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione

degli immobili pubblici inutilizzati, con priorità di valutazione per i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica (ERP), da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
L'ERP rientra inoltre tra le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza e prioritariamente, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL (art. 27).

Le misure in materia di politiche abitative nella legge di stabilità 2016

Nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) sono contenute numerose disposizioni in materia di politiche abitative.
Tali norme riguardano in gran parte aspetti di natura fiscale, quali ad esempio le agevolazioni fiscali per gli immobili locati a canone concordato (commi 53-54), per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (comma 58) e per gli enti di edilizia popolare (commi 89-90). Per una trattazione completa delle disposizioni di carattere fiscale relative agli immobili si rinvia al tema " Tassazione immobiliare".
Le norme contenute nel comma 59 intervengono sulla disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo, al fine di: prevedere l' obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni; consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine; ancorare la determinazione da parte del giudice (nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione) del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente. Lo stesso comma 59 detta una disposizione finalizzata a chiarire la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione *ex lege,* per mancata o parziale registrazione del contratto (*ex* articolo 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. 23/2011).
I commi 76-84 disciplinano invece gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.
In particolare, il comma 76 chiarisce che, con il contratto di ***leasing immobiliare***, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare. Sono altresì disciplinati, tra l'altro, dai commi 78-81: le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; nonché la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici e le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione. La disciplina fiscale applicabile è invece presente nei successivi comma 82-84 la cui applicazione cessa dal 1° gennaio 2021.

Vengono infine previste disposizioni per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (commi 974-978), di cui si dà conto nel paragrafo " Le politiche di riqualificazione urbana" del tema " Urbanistica".

Protezione civile

Nel corso della XVII legislatura, è stata modificata la disciplina degli stati di emergenza e delle ordinanze di protezione civile, del finanziamento degli interventi e dello svolgimento delle attività di allertamento, monitoraggio e coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile. Un intervento complessivo di riordino è stato operato con l'approvazione del Codice della protezione civile.

Il riordino del sistema di protezione civile

La legge delega

Con l'approvazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante il riordino e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, è stato delegato il Governo all'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.
La legge n. 30 del 2017 elenca gli ambiti oggetto della delega, prevedendo che i relativi decreti delegati assicurino il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto della legge nonché la loro coerenza terminologica, specificando che con i medesimi decreti si provvede altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto delle delega medesima. Sono demandati inoltre ai citati decreti delegati la definizione dei criteri da seguire per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, di eventuali modifiche e integrazioni dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Codice della protezione civile

In attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 30/2017, è stato approvato il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile.
Il provvedimento, che consta di 50 articoli, disciplina la definizione e le finalità del Servizio nazionale della protezione civile (artt. 1-7) e le funzioni del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri soggetti istituzionali (artt. 8-12). Disposizioni specifiche sono dedicate al coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative (elencate nell'art. 13), alla convocazione del Comitato operativo nazionale della protezione civile (art. 14) e in merito all'adozione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 15).
Il Codice individua diverse tipologie dei rischi di protezione civile (art. 16), disciplina il sistema di allertamento del Servizio nazionale (art. 17) e la pianificazione di protezione civile (art. 18), nonché le modalità di partecipazione della comunità

scientifica al Servizio nazionale (art. 19) e l'individuazione dei centri di competenza (art. 21). In particolare, l'articolo 23 disciplina la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria nel caso di eventi emergenziali, che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, e l'articolo 24 disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Con l'articolo 25 si disciplina la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile e con l'articolo 26 si dispone con riguardo alle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale. L'articolo 27 contiene disposizioni in materia di apertura, gestione e chiusura delle contabilità speciali, mentre l'articolo 28 è volto a individuare le misure da adottare sotto forma di agevolazioni, contributo e forme di ristoro in favore dei soggetti e delle attività danneggiati. Un consistente gruppo di norme disciplina la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile (artt. 31-42). Le misure e gli strumenti finanziari per l'esercizio delle attività di protezione civile riguardano il preesistente Fondo per la protezione civile, la cui operatività è focalizzata sullo svolgimento di attività di previsione e prevenzione (art. 43), il Fondo per le emergenze nazionali (art.44) e il Fondo regionale di protezione civile (art.45).
Da ultimo, sono dettate disposizioni transitorie, di coordinamento, e finali, volte anche ad abrogare talune norme, come la legge 225/92, ed a precisare che l'attuazione delle norme previste avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (artt.47-50).

Il Servizio nazionale della protezione civile

Il Servizio nazionale della protezione civile è stato istituito e disciplinato dalla legge 225/92, oggetto di riforma nel corso della XVI legislatura ad opera dapprima del D.L. 225/10, le cui disposizioni (art. 2, commi dal 2- *quater* al 2- *octies*) sono state dichiarate parzialmente incostituzionali con la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2012 - e, successivamente, dal D.L. 59/2012.
Le innovazioni principali introdotte dal D.L. 59/2012 hanno riguardato l'introduzione di un nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze, la fissazione della durata degli stati di emergenza, la procedura per l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria, le gestioni commissariali e l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per fronteggiare calamità per cui sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza.
Nella XVII legislatura , sono state modificate alcune disposizioni del D.L. 59/2012 (ad opera dell'articolo 10 del decreto-legge 93/2013), riguardanti la deliberazione dello stato di emergenza, le ordinanze di protezione civile, la durata dello stato di emergenza e il finanziamento degli interventi, in particolare, con l'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali, e, a seguito dell'approvazione della legge delega n. 30 del 2017, è stato emanato il Codice della protezione civile (D. Lgs n. 1 del 2018), che tra l'altro ha disposto l'abrogazione della legge 225/92.

Le attività di allertamento, il comitato operativo di protezione civile e il subentro alla scadenza dello stato di emergenza

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di allertamento, monitoraggio e coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile, l'art. 3, comma 7, del D.L. 4/2014 ha riconosciuto, per il triennio 2013-2015, integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile indicate dalla norma, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015). La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 590, della legge n. 208 del 2015) ha previsto che, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle suddette attività, nonché l'adempimento degli impegni derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, continuano a produrre effetti le disposizioni in materia di riconoscimento delle integrazioni al trattamento economico accessorio di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 1, comma 12- *ter*, del D.L. 192/2014 (c.d. decreto milleproroghe), ha prorogato al 31 dicembre 2015 - con oneri a carico dei bilanci regionali - le disposizioni (di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 2010) che consentono alle Regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga ovvero la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile.

Con l'art. 2, comma 1- *septies*, del D.L. 74/2014 sono stati destinati 6 milioni di euro al finanziamento delle attività del sistema di allertamento nazionale, relativamente all'esercizio finanziario 2014, ripartiti dal D.P.C.M. 13 maggio 2015. In tale ambito, l'articolo 39 del D.L. 189 del 2016 ha previsto inoltre uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Si ricorda inoltre che la legge di bilancio 2018 (commi 549-561 della legge 205/17) ha previsto la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, e l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo".

Con il D.P.C.M. 8 agosto 2013 (pubblicato nella G.U. n. 244 del 17 ottobre 2013) si è invece provveduto alla nuova costituzione e alla definizione di nuove modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile (tale Comitato, ai sensi dell'art. 5, comma 3- *ter*, del D.L. 343/2001, si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso). Con il D.P.C.M. 9 agosto 2016, che ha modificato la costituzione e le modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile, il suddetto D.P.C.M. 8 agosto 2013 è stato abrogato, mentre con il D.P.C.M. 10 febbraio 2017 sono stati nominati i componenti del Comitato operativo della protezione civile.

Si ricorda inoltre che il comma 422 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha previsto il subentro, da parte del le amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile e grandi eventi.

Le norme del Codice della protezione civile

Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, che rappresentano le componenti del Servizio nazionale di protezione civile (art. 4), provvedono alle attività di servizio civile, secondo le competenze e i propri ordinamenti. Tali soggetti possono stipulare convenzioni, sia con le strutture operative (elencate all'articolo 13) sia con altri soggetti pubblici.
Alle strutture operative (Vigili del fuoco, Forze armate, Forze di polizia, enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e Consiglio nazionale delle ricerche, strutture del Servizio sanitario nazionale, volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, Associazione della Croce rossa italiana e Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale), come individuate dall'articolo 13, risulta affidato lo svolgimento delle varie attività inerenti al sistema di protezione civile previste dal Codice. Le Regioni e le Province autonome, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali.
Per quanto riguarda i Sistemi di allertamento della protezione civile, l'art. 17 conferma l'articolazione territoriale (sistema statale e regionale) e le componenti previste per il governo e la gestione del sistema di allerta. In particolare, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, viene prevista l'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento (comma 3). Viene inoltre confermata (dal comma 4) la disciplina relativa all'uso delle frequenze utilizzate per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici. Viene altresì prevista la ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate e di quelle concesse a titolo gratuito, nonché previsto (dal comma 5) un meccanismo di silenzio-assenso per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento.
Il Comitato operativo nazionale della protezione civile risulta disciplinato dall'articolo 14, che conferma il ruolo di coordinamento e prevede che esso possa essere convocato non solo al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza e, altresì, in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero.

Sul subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti alla scadenza dello stato di emergenza, l'art. 24, comma 6, che riproduce il disposto del comma 422 della legge n. 147/2013 (abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera n), disciplina il subentro delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nei procedimenti giurisdizionali pendenti, già facenti capo ai commissari delegati, alla scadenza dello stato di emergenza.

Gli eventi emergenziali e lo stato di emergenza

L'art. 10 del decreto-legge 93/2013 ha modificato l'art. 5 della legge 225/1992, al fine di prevedere che la deliberazione dello stato di emergenza per le fattispecie da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari provvede anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie e l'integrazione di tali risorse mediante ulteriori deliberazioni. L'autorizzazione di spesa necessaria a garantire le risorse individuate dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza è stata imputata alle risorse del nuovo Fondo per le emergenze nazionali. La durata massima dello stato di emergenza (fissata a 90 giorni dal D.L. 59/2012), è stata allungata fino a 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni. E' stata introdotta una differente tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile in deroga, adottate nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari.

Il Codice della protezione civile, all'articolo 7, distingue diversi tipi di eventi emergenziali, ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, riprendendo la tripartizione prevista dalla normativa previgente. In particolare, le emergenze, che sono connesse con eventi calamitosi naturali o derivanti dalla attività umana, sono individuate sulla base della rilevanza locale, regionale o nazionale e degli interventi con cui possono essere fronteggiate.
Nello specifico, si distinguono tre tipologie di eventi emergenziali connesse con eventi calamitosi di origine naturale o antropica: emergenze di rilievo locale, che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (lettera a); emergenze di rilievo regionale che - per loro natura o estensione - comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa (lettera b); emergenze di rilievo nazionale che, in ragione della loro intensità o estensione, devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (lettera c).
La predetta tipizzazione degli eventi riprende la normativa previgente, prevista dall'art. 2 della legge 225/92, quanto alla loro natura, intensità o estensione, nonché agli interventi con cui possono o devono fronteggiati. Risulta innovativa la precisazione riguardante il rilievo territoriale (locale, regionale e nazionale)

dell'evento emergenziale e il carattere straordinario dei mezzi e poteri che sono necessari per fronteggiare le emergenze regionali.

In merito al quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, l'art. 23 del Codice disciplina il provvedimento di dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza, da adottarsi con l'emanazione di un D.P.C.M, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile.
La deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, disciplinata dall'art. 24 del Codice, prevede rispetto all'articolo 5 della legge n. 225/92:

- la definizione di un primo stanziamento da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal Dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno;
- l'individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento.

La dichiarazione dello stato di emergenza non può superare in termini temporali i 12 mesi più 12 (in luogo dei 6 mesi più 6 previsti dalla precedente normativa).
Per quanto riguarda l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, l'art. 25 del Codice, che conferma in gran parte la disciplina previgente, volta a regolare l'attuazione degli interventi da effettuare a seguito di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, prevede altresì, oltre all'obbligo di trasmissione alle Regioni o Province autonome interessate, la possibilità di intervenire in ordine all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo all'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento per fronteggiare le necessità più urgenti.
Al fine di favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale, l'articolo 26 del Codice disciplina i contenuti dell'ordinanza che deve essere emanata almeno 30 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale (non 10 giorni prima, come stabiliva la normativa previgente), prevedendo in particolare che la stessa sia finalizzata al proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.

Le misure finanziarie per gli interventi di protezione civile

I Fondi per la protezione civile

Il Fondo per le emergenze nazionali è stato istituito dall'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge n. 225 del 1992, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 93 del 2013, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile - per la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza.
Conseguentemente, il Fondo di protezione civile, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, è stato destinato a finanziare le attività di previsione e prevenzione, nonché il funzionamento istituzionale del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio.

Le disposizioni del Codice della protezione civile

L'articolo 43 ridenomina il Fondo di protezione civile in "Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione", al fine di determinare la destinazione delle risorse del fondo, per le attività di previsione e prevenzione. Le risorse assicurate dal Dipartimento della protezione civile sono iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 44 specifica che l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali è finalizzata agli interventi conseguenti ad emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi sia di origine naturale, sia derivanti da attività umane, che richiedano interventi immediati con mezzi e poteri straordinari, da impiegare durante periodi di tempo limitati e predefiniti, per i quali è stata emanata la dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 45 dispone che il Fondo regionale di protezione civile, iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di rilievo regionale. Per la disciplina dei criteri di riparto, delle modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché delle relative attività di monitoraggio, è prevista l'approvazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d'intesa con la Conferenza Unificata.
Si ricorda che il Fondo regionale di protezione civile è stato istituito dall'articolo 138, commi 16 e 17, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per l'anno 2001). In base alla norma istitutiva, il Fondo aveva lo scopo di finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali diretti a fronteggiare esigenze urgenti per calamità naturali, nonché di potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, alimentato da un contributo statale, subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Tale Fondo è stato rifinanziato per il periodo 2005-2007 dall'art. 19-sexies del D.L. 266/04 e per il 2008 dall'art. 25 del D.L. 159/07 (D.P.C.M. 24 luglio 2009 - G.U. 245/09).
La disciplina sulla apertura delle contabilità speciali per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile e il trasferimento delle risorse finanziarie alle contabilità medesime è contenuta nell'art. 27, che, in particolare, introduce, rispetto alla normativa previgente contenuta nell'art. 5 delle legge 225/92, disposizioni in merito alle modalità di trasferimento alle contabilità speciali delle risorse previste, a

carico del Fondo per le emergenze nazionali, e al versamento di ulteriori risorse che dovessero essere disponibili, provenienti dalle regioni e dagli enti locali e dal Fondo di solidarietà dell'UE.

I finanziamenti concessi a seguito di eventi calamitosi

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite massimo di 1.500 milioni di euro concessi dalle banche a valere sul *plafond* messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422 e 423). Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (commi 424-427). Le modalità attuative dei commi da 422 a 428, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 423, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Con la delibera del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016) sono state attuate le disposizioni dettate dai suddetti commi 422-428 della legge di stabilità 2016. In allegato alla delibera è disponibile l'elenco delle situazioni di emergenza per le quali la ricognizione dei fabbisogni è stata completata e trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile. L'ammontare complessivo dei fabbisogni risultanti da tale elenco è pari a 804,7 milioni di euro per i privati e a 889,6 milioni di euro per le attività produttive.
I commi da 429 a 431 della legge di stabilità 2016 prevedono, inoltre, che in caso di tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali ed imprevedibili, alla ripresa dei versamenti non si applicano sanzioni, interessi e oneri accessori relativamente al periodo di sospensione. Inoltre, alla ripresa dei versamenti, può essere concessa una rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Una analoga rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza può essere concessa anche per i tributi non sospesi né differiti ai contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi. A tali fini è istituito un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi.
Si differisce, infine, il termine entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015, fissandolo al 29 febbraio 2016, nonché il termine per presentare domanda al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (comma 454).

Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti

L'articolo 4 del D.L. 113 del 2016 ha istituito il Fo ndo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019 da attribuirsi ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Con i D.P.C.M. del 4 novembre 2016 (G.U. 284/16) e dell'8 agosto 2017 (G.U. 226/17) sono state ripartite, per l'anno 2016 e per l'anno 2017, le risorse del suddetto Fondo, mentre con il decreto 14 febbraio 2017 (G.U. 46/17) è stato pubblicato il certificato per l'ottenimento da parte dei comuni per l'anno 2017 di un contributo a seguito di contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti.
Successivamente, l'articolo 42, comma 3-bis, del D.L. 50/17 ha modificato la disciplina concernente l'assegnazione delle risorse del suddetto Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, stabilendo che le richieste dei comuni per l'assegnazione delle risorse del Fondo siano soddisfatte per un massimo del 90% delle stesse (invece dell'80%). Si prevede, conseguentemente, che, nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.
In tale ambito, la legge di bilancio 2018 (commi 768-770 della legge n. 205/17) ha previsto l'inserimento tra le spese detraibili al 19 per cento dall'IRPEF dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni. Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La protezione civile europea

L'attuale organizzazione del sistema di protezione civile a livello europeo è basata sul Meccanismo Europeo di Protezione Civile, uno strumento dell'Unione Europea nato per rispondere tempestivamente ed in maniera efficace alle emergenze che si verificano su un territorio interno o esterno all'Unione, attraverso la condivisione delle risorse di tutti gli Stati membri.
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il Meccanismo Unionale di Protezione Civile adottato il 17 dicembre del 2013, con la decisione n. 1313/2013/UE. Tale atto riforma il Meccanismo europeo di protezione civile istituito con decisione del Consiglio del 23 ottobre 2001.
In attuazione della citata decisione è stata emanata la decisione 16 ottobre 2014, n. 762, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni

2004/277/UE/Euratom e 2007/606/UE/Euratom.
L' articolo 27 della legge europea 2014 (legge n. 115 del 2015), al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo unionale di protezione civile, denominato Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE , ha autorizzato l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo specificamente formati. A tale fine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, ferma restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano gravi motivi, è autorizzato ad attivare e coordinare le citate risorse previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
Il 23 novembre 2017 la Commissione europea ha presentato una comunicazione sul rafforzamento della capacità operativa dell'UE nella gestione delle catastrofi, abbinata ad una proposta di modifica della decisione 1313/2013/UE.
La proposta della Commissione si articola attorno a due filoni d'azione complementari:

1. rafforzare le capacità di risposta europee: rescEU

- si prevede l'introduzione di una riserva di risorse UE per gli interventi di protezione civile (RescEU), che comprenderà, ad esempio, aerei antincendio e sistemi di pompaggio dell'acqua, i quali andranno ad integrare le capacità nazionali. Tutti i costi di rescEU saranno interamente coperti da finanziamenti UE e la Commissione assicurerà i controllo operativo delle risorse, decidendo quando e come mobilitarle;
- in parallelo, la Commissione aiuterà gli Stati membri a rafforzare le loro capacità nazionali, finanziando l'adattamento, la riparazione, il trasporto e i costi di esercizio delle risorse di cui dispongono (attualmente vengono coperti soltanto i costi di trasporto). Le risorse andrebbero a far parte di un insieme condiviso destinato agli interventi urgenti a disposizione del Pool europeo della protezione civile, da mobilitare in caso di catastrofe;

2. potenziare la prevenzione e la preparazione alle catastrofi

- gli Stati membri sono invitati a condividere le proprie strategie nazionali di prevenzione, in modo da poter individuare collettivamente le eventuali lacune e porvi rimedio;
- si prevede il consolidamento delle sinergie e della coerenza con le politiche dell'UE che si occupano di prevenzione, quali la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, i Fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo di solidarietà, le normative ambientali (ad esempio, i piani di gestione delle alluvioni e le soluzioni basate sull'ecosistema).

Infine, la proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per ridurre i tempi di invio dell'assistenza di primo soccorso.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie occorre ricordare che, a partire dal 2002, l'Unione europea si è dotata di uno specifico canale di finanziamento: il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Il Regolamento (CE) n. 2012/2002, istitutivo del Fondo, è stato modificato e integrato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.
Si segnala inoltre il Regolamento (UE) n. 2016/369, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione, che stabilisce il quadro entro cui può essere concesso un sostegno di emergenza dell'UE attraverso misure specifiche adeguate alla situazione economica in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo in atto o potenziali.

Rifiuti e discariche

Nel corso della XVII legislatura, la normativa in materia di rifiuti è stata più volte modificata attraverso una serie di disposizioni che hanno inciso su diversi profili della materia e su specifiche tipologie di rifiuti, anche al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella europea.
Tra le varie norme approvate, da segnalare quelle contenute nella legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), così come le norme sugli inceneritori dettate dal c.d. decreto sblocca-Italia e le disposizioni per la bonifica delle discariche abusive, nonché quelle per il riavvio del SISTRI.

La gestione e la prevenzione dei rifiuti, l'economia circolare (rifiuti zero) e i dati sulla gestione

Il programma di prevenzione

In attuazione dell'art. 29 della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), che prevede che gli Stati membri adottino programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013, il Ministero dell'ambiente ha emanato il decreto direttoriale 7 ottobre 2013 di adozione e approvazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR). Il PNPR fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010:

- riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL;
- riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL;
- riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL.

La citata norma contenuta nell'art. 29 della direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con l'art. 180, comma 1- *bis*, del D.Lgs. 152/2006, che ha altresì previsto che il Ministero dell'ambiente presenti alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. In attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'ambiente ha presentato le relazioni recanti l' aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti aggiornate al 2014, 2015 e 2016 (Doc. CCXXIV).

Verso un'economia circolare a "rifiuti zero"

La prevenzione dei rifiuti rappresentava una delle finalità perseguite dal pacchetto di misure sull'economia circolare, adottato dalla Commissione europea nel luglio 2014, al cui interno, in particolare, era contenuta la comunicazione "Verso un'economia circolare: un programma a zero rifiuti per l'Europa" (COM(2014)398), su cui la Commissione Ambiente del Senato ha approvato, nella seduta del 19 novembre

2014, la risoluzione Doc. Senato XVIII, n. 80.
La Commissione Juncker, successivamente al suo insediamento, ha ritirato la proposta, annunciando, al contempo, di volerla sostituire entro la fine del 2015 con un'altra vertente sulla stessa materia.
Nel corso del processo di elaborazione del nuovo pacchetto sull'economia circolare, il 25 giugno 2015 la Commissione europea ha organizzato una consultazione pubblica, nell'ambito della quale la 13 ª Commissione (Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato h a inviato alla Commissione europea la risoluzione Doc. Senato XXIV n. 51 , approvata il 30 luglio 2015, a conclusione dell'esame assegnato in materia di rifiuti (Atto n. 580).
Il nuovo pacchetto di misure sull'economia circolare è stato presentato il 2 dicembre 2015 in una seduta plenaria del Parlamento europeo dal Vicepresidente Katainen.
Tale nuovo pacchetto (i cui contenuti sono sintetizzati nel comunicato stampa della Commissione UE del 2 dicembre 2015) è composto dalla comunicazione "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015) 614 fin), con annesso cronoprogramma, accompagnata da proposte legislative per la revisione delle seguenti direttive europee:

- direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE – proposta COM(2015) 595;
- direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio 1994/62/CE – proposta COM(2015) 596;
- direttive sui rifiuti da apparecchiature elettriche e ed elettroniche, pile, accumulatori e veicoli fuori uso (direttive 2012/19/UE, 2006/66/CE e 2000/53/CE – proposta COM(2015) 593;
- direttiva sulle discariche 1999/31/CE – proposta COM(2015) 594.

Le Commissioni VIII e 13 ª di Camera e Senato hanno svolto numerose audizioni nel corso dell'esame del pacchetto sull'economia circolare. In particolare la 13 ª Commissione (Ambiente) del Senato ha effettuato una consultazione pubblica, terminata con l'approvazione, nella seduta del 14 giugno 2016, della risoluzione Doc. Senato XVIII, n. 134. L'esame dell'VIII Commissione (Ambiente) della Camera si è invece concluso nella seduta del 20 dicembre 2016, con l'approvazione di una serie di pareri sugli atti del pacchetto.
Ulteriori audizioni sono state svolte dalla 13a Commissione del Senato sulla comunicazione "Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare" (COM (2017) 34 def.) nonché sulla relazione della Commissione europea sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare (COM (2017) 33 definitivo). Successivamente, la Commissione Ambiente del Senato ha approvato la risoluzione 7-00336.

Vista la complessità e la rilevanza dell'economia circolare sul "Sistema Paese", il Ministero dell'ambiente ha avviato, nel mese di giugno 2017, una consultazione pubblica sul tema per elaborare un documento condiviso e partecipato. A tal fine il Ministero ha pubblicato il documento "Verso un modello di economia circolare per l'Italia" che ha l'obiettivo di fornire un inquadramento generale sull'economia circolare e di sviluppare una strategia italiana in materia. Su tale

documento si è svolta l'audizione del Ministro dell'ambiente presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nel corso della seduta del 28 novembre 2017.

La tematica "rifiuti zero" è stata altresì oggetto di un disegno di legge di iniziativa popolare (Atto Camera n. 1647) che è stato esaminato dalla Commissione Ambiente della Camera, senza tuttavia giungere all'approvazione.

La riduzione degli sprechi

In linea con gli obiettivi enunciati dal Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) e, a livello europeo, dal pacchetto sull'economia circolare, il Parlamento ha approvato la legge 19 agosto 2016, n. 166, con cui sono state dettate disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Tra gli obiettivi della legge figurano infatti quello di contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, e quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal PNPR e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS) previsto dal medesimo PNPR, nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica.
Per tali finalità la legge (che è stata modificata in più punti dal comma 208 dell'art. 1 della L. 205/2017) prevede, tra l'altro, misure preventive (anche di carattere finanziario) in materia di riduzione degli sprechi e la riduzione dei rifiuti alimentari; la distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale; nonchè disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. Sono altresì previste riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.
Con il D.M. 3 gennaio 2017, in attuazione della legge 166/2016, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi.
Con il successivo decreto 29 dicembre 2017 è stato definito il p rogramma annuale contro gli sprechi per l'anno 2017, a valere sulle risorse del citato fondo.
Si segnala altresì la pubblicazione da parte dell'ISPRA, nel novembre 2017, del rapporto Spreco alimentare: un approccio sistemico per la prevenzione e la riduzione strutturali.

Lo stato attuale del sistema di gestione dei rifiuti: i rapporti dell'ISPRA e dell'ANCI

Nel corso del 2016 e del 2017 l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha diffuso l'aggiornamento annuale dei seguenti rapporti, che forniscono una visione di dettaglio dei dati relativi alla gestione dei rifiuti sul territorio nazionale:

- il rapporto rifiuti urbani 2017, che fornisce dati relativi a produzione e raccolta

differenziata dei rifiuti urbani e loro successiva gestione, nonché alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e al sistema tariffario;
- il rapporto rifiuti speciali 2017, che fornisce dati relativi alla produzione e alla gestione di tali rifiuti.

Utili informazioni sono altresì disponibili nel 7° Rapporto su raccolta differenziata e riciclo pubblicato nel gennaio 2018 dall'ANCI, in collaborazione con il CONAI, nonché nel rapporto L'Italia del riciclo 2017 della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.
Un'analisi sintetica dello stato attuale del sistema di gestione dei rifiuti e della relativa *governance* è stata fornita, dal Ministro dell'ambiente, in risposta alle interrogazioni 4-15605 e 4-14775.

Le norme in materia di rifiuti dettate dallo schema di riforma dei servizi pubblici locali (SPL) e l'ARERA

In attuazione della L. 124/2015 (recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") è stato presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo, Atto del Governo (A.G.) n. 308 (c.d. testo unico SPL), le cui norme incidevano sulla disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti limitatamente alle modalità di affidamento. Tale schema non è però stato adottato definitivamente e, nel frattempo, è scaduta la delega per la sua emanazione.
S i ricorda inoltre che l'art. 2 dello schema prevedeva l'espressa inclusione dei servizi afferenti al ciclo dei rifiuti tra i servizi a rete e, conseguentemente, il successivo art. 16 provvedeva ad attribuire all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, già svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La denominazione dell'AEEGSI era quindi conseguentemente modificata in "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)".
L'istituzione dell'ARERA è stata successivamente disposta dai commi 527-530 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).
Con la deliberazione 4 gennaio 2018, n. 1 dell'Autorità sono state dettate disposizioni per l'avvio delle necessarie attività funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuiti all'ARERA dai commi citati.

Le norme in materia di rifiuti e discariche contenute nel collegato ambientale

Numerose norme che incidono sulla disciplina dei rifiuti sono contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. collegato ambientale), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13.
Per una analisi sintetica di tali norme si rinvia alla scheda Collegato ambientale.

Inceneritori

Il decreto legislativo n. 46/2014

In attuazione della delega di cui alla legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013), il Governo ha emanato il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 che, nel recepire la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (c.d. direttiva IED, sostitutiva della precedente disciplina IPPC sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ha trasferito all'interno del cd. Codice ambientale le norme sull'incenerimento di rifiuti, che in precedenza erano collocate in un atto normativo separato (D.Lgs. 133/2005). Si prevede che l'adeguamento degli impianti di incenerimento e coincenerimento esistenti alle nuove norme avvenga entro il 10 gennaio 2016 (art. 237- *duovicies* del nuovo titolo III-***bis*** del Codice ambientale).
Al fine di pervenire ad un recepimento completo della direttiva 2010/75/UE e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8978/16/ENVI (aperto proprio per notificare al Governo italiano l'incompleta attuazione della direttiva), l'art. 18 della legge europea 2017 (L. 167/2017) ha previsto, tra l'altro, una serie di modifiche alle disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti contenute nel Titolo III-*bis* alla parte quarta del Codice ambientale e nei relativi allegati.

L'articolo 35 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia)

L'articolo 35 del D.L. 133/2014 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati in grado di garantire l'autosufficienza a livello nazionale, di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, nonché di limitare il conferimento di rifiuti in discarica. Per tali finalità è stata prevista l'emanazione, entro il 10 febbraio 2015 (cioè entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione), di un D.P.C.M. che, sentita la conferenza Stato-Regioni, deve individuare gli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo di trattamento di tali rifiuti (comma 1).
I commi 3, 4 e 5 definiscono le caratteristiche prestazionali (richiamando la formula di efficienza indicata dalla nota 4 del punto R1 dell'allegato C alla parte IV del Codice ambientale; tale nota è stata poi riscritta dal D.M. Ambiente n. 134/2016, recante " Regolamento concernente l'applicazione del fattore climatico CFF alla formula per l'efficienza del recupero energetico dei rifiuti negli impianti di incenerimento", pubblicato nella G.U. del 20 luglio 2016) e i parametri di funzionamento degli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare. In particolare viene previsto che, ove possibile, gli impianti siano autorizzati a saturazione del carico termico. I successivi commi 6 e 7 disciplinano il trattamento, in tali impianti di recupero energetico, di

rifiuti provenienti da altre regioni, stabilendo che esso può avvenire solo per la disponibilità autorizzata che residua dopo il soddisfacimento del fabbisogno regionale e dietro versamento di un contributo determinato dalla Regione nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Si prevede, inoltre, la riduzione dei termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità (comma 8) e l'applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini fissati (dai commi 3 e 5) per la verifica degli impianti e l'adeguamento delle autorizzazioni, nonché dei nuovi termini abbreviati delle procedure autorizzative (previsti dal comma 8). Per un commento approfondito delle norme citate v. scheda relativa all'art. 35 tratta dal dossier.

Dopo il parere formulato dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 20 gennaio 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha infine adottato, in data 4 febbraio 2016, il proprio parere sullo schema di decreto attuativo dell'art. 35, comma 1, del D.L. 133/2014.
In ragione del ritardo nell'emanazione del decreto attuativo, sono state svolte numerose interrogazioni parlamentari finalizzate a chiedere informazioni sull'iter del decreto medesimo (5-06942 e 3-01887 negli ultimi mesi del 2015; 4-09936, 4-12863 e 5-09431 nell'estate 2016).
Il decreto attuativo (D.P.C.M. 10 agosto 2016) è stato pubblicato nella G.U. del 5 ottobre 2016. Tale decreto provvede all'individuazione, a livello nazionale:

- della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio (quantificata nella tabella A in 5,9 milioni di tonnellate annue (t/a));
- della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati autorizzati, ma non ancora in esercizio (quantificata nella tabella B in 665.650 t/a);
- del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati (quantificato nella tabella C in 1,8 milioni t/a).

  In ragione di tale fabbisogno viene prevista la realizzazione di 8 nuovi impianti di incenerimento sul territorio nazionale, collocati nelle seguenti regioni: Umbria (con una capacità di 130.000 t/a); Marche (190.000 t/a); Lazio (210.000 t/a); Campania (300.000 t/a); Abruzzo (120.000 t/a); Sardegna (101.000 t/a) e Sicilia (in cui sono previsti 2 impianti, con una capacità complessiva di 690.000 t/a). Viene altresì previsto il potenziamento di 70.000 t/a per gli impianti della regione Puglia e di 20.000 t/a per la Sardegna. In risposta all'interrogazione 4/12094, il Ministro dell'ambiente ha sottolineato che "con la auspicata realizzazione delle ulteriori 1,8 milioni di tonnellate di incenerimento, l'Italia raggiungerebbe una percentuale di incenerimento rispetto al rifiuto urbano prodotto pari al 26 per cento perfettamente in linea con la nuova proposta legislativa della Commissione europea".

In risposta all' interrogazione 4/03558, il Ministro dell'ambiente, nella seduta del 2 agosto 2017, ha ricordato come "l'attuale tasso di incenerimento in Italia non risulti affatto adeguato a chiudere il ciclo dei rifiuti, come evidenziato dalla Corte di giustizia europea che ha condannato l'Italia a pagare 40.000 euro al giorno fino alla realizzazione di una capacità di incenerimento aggiuntiva pari a 1.190.000 tonnellate per la sola gestione dei rifiuti in Campania (sentenza della Corte di giustizia

europea, terza sezione,16 luglio 2015). L'aumento contenuto (meno di 2 milioni di tonnellate) della capacità, previsto dal predetto decreto, non ostacola in alcun modo lo sviluppo futuro delle misure di prevenzione, della raccolta differenziata né tantomeno il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo del 2020 e degli obiettivi più ambiziosi posti dal nuovo pacchetto sull'economia circolare. Infatti, tale limitato fabbisogno residuo è stato calcolato tenendo conto esclusivamente della frazione residua del rifiuto a valle di tutte le azioni di prevenzione e di una raccolta differenziata elevatissima (tra il 65 ed il 70 per cento a seconda delle regioni), idonea a supportare anche i futuri aumenti delle percentuali di riciclo dei rifiuti urbani".
In risposta all' interrogazione 4/13745, nella seduta del 30 novembre 2017 lo stesso Ministro ha altresì evidenziato che "con la auspicata realizzazione delle ulteriori 1,8 milioni di tonnellate di incenerimento, l'Italia raggiungerebbe una percentuale di incenerimento rispetto al rifiuto urbano prodotto pari al 26 per cento, perfettamente in linea con la nuova proposta legislativa della Commissione che prevede una percentuale di riciclaggio del 65 per cento, una percentuale di discarica pari al 10 per cento e quindi implicitamente una percentuale di incenerimento pari al 25 per cento".

Occorre inoltre ricordare che l a Corte costituzionale, con la sentenza n. 244/2016, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune regioni nei confronti dell'art. 35 del D.L. 133/2014.

Le norme del collegato ambientale su inceneritori ed ecotassa

Norme in materia di inceneritori, dal punto di vista del loro assoggettamento alla c.d. ecotassa (la cui disciplina è dettata dai commi 24 e seguenti dell'art. 3 della L. 549/1995), sono contenute negli articoli 34 e 35 della legge n. 221/2015. Tali disposizioni sono infatti finalizzate, tra l'altro, ad estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ad assoggettare al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20%, in ogni caso, tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.
Le disposizioni della citata legge n. 549/1995 sono state successivamente integrate dal comma 531 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). Tale comma prevede di destinare una quota parte del gettito proveniente dall'ecotassa, dovuto alle regioni, ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto; ciò, per la realizzazione di una serie di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.

Attività parlamentare

Oltre all'intensa attività conoscitiva volta ad ottenere informazioni sull'iter e sugli effetti del decreto attuativo dell'art. 35 del D.L. 133/2014 (v. supra), si segnala la risoluzione Doc. Senato XXIV, n. 66, approvata dalla Commissione Ambiente del Senato, nella seduta del 2 novembre 2016, a conclusione dell'esame dell'Affare

assegnato n. 302, sulle problematiche ambientali connesse alla realizzazione di impianti di trattamento a caldo di rifiuti, anche con riferimento agli impianti di pirogassificazione e di pirolizzazione.

Discariche

La bonifica delle discariche abusive

Nella legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) è stata inserita una norma che ha lo scopo di pervenire alla chiusura del contenzioso in atto a livello europeo per l'esistenza, nel territorio italiano, di numerose discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche (elementi in proposito sono stati forniti dal Governo in risposta all'interrogazione 5-07544).
L'art. 1, comma 113, ha disposto a tal fine l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di un Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, con una dotazione complessiva di 60 milioni di euro (30 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015).
La dotazione del fondo è aumentata di 30 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018) dal comma 839 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015). Lo stesso comma 839 prevede che il Ministero dell'ambiente provveda alla pubblicazione nel sito internet istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati.

Le finalità del comma 113 sono state riprese dall' articolo 22 del D.L. 113/2016 . I commi 1-7 di tale articolo prevedono, infatti, disposizioni volte a far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014 (relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077), al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. A tal fine, la norma prevede la revoca delle predette risorse (comma 1), disciplina il loro trasferimento nella contabilità speciale commissariale (commi 2 e 3), regola gli adempimenti del commissario straordinario (commi 5 e 6) e consente alle amministrazioni locali e regionali di contribuire alla messa a norma delle discariche con proprie risorse (comma 7). Nel corso della sua conversione in legge, il decreto è stato integrato, tra l'altro, con alcune modifiche ai commi 5 e 6, volte a rendere più stringenti e ad estendere gli adempimenti informativi del Commissario, che devono essere resi anche alle commissioni parlamentari competenti. Sempre al fine di garantire la massima trasparenza, è stata prevista la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente dei dati e degli elementi di informazione relativi alle attività conseguenti al contenzioso europeo in atto (comma 7- *ter*). Ulteriori disposizioni per il finanziamento delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2077 sono contenute nel comma 7-*bis*.

Con un comunicato stampa datato 29 dicembre 2016, il Ministero dell'ambiente ha dato notizia dell'avvenuta nomina del Commissario unico per le discariche abusive, nella persona di Donato Monaco, generale di brigata del Corpo Forestale dello Stato. L'incarico è stato poi affidato (con la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, pubblicata nella G.U. n.109 del 12 maggio 2017) al generale Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri.

Informazioni sull'avanzamento delle opere di bonifica sono state fornite dal Ministro dell'ambiente in risposta ad alcune interrogazioni svolte nei mesi di novembre e dicembre 2016 (4-11400, 4-10851 e 4-13481), nonché in risposta ad ulteriori atti di sindacato ispettivo svolti nel corso del 2017 (2-01668 e 3-03093). In particolare il Ministro ha indicato un indirizzo internet ove reperire le informazioni di dettaglio. Tale indirizzo è stato tuttavia modificato: l'elenco delle discariche ancora oggetto di infrazione, le sanzioni comunicate dalla Commissione europea, nonché gli stati di attuazione delle bonifiche delle singole discariche sono ora disponibili nella pagina "Discariche abusive" del sito web del Ministero dell'ambiente.

Con un comunicato del 22 novembre 2017, il Ministero dell'ambiente ha reso noto che i l Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, ha "disposto il commissariamento di 22 discariche abusive in sei Regioni italiane oggetto di infrazioni europee, per le quali da tempo sono scaduti i termini delle diffide" e che tali siti si aggiungono ai "51 già oggetto dell'attività commissariale, per i quali occorrono urgenti operazioni di messa in sicurezza permanente o di bonifica".

Merita inoltre soffermarsi sulla questione del potere di rivalsa dello Stato per i pagamenti eseguiti dall'Italia per le sanzioni inflitte dalla sentenza del 2 dicembre 2014. A fronte di tali pagamenti infatti, in virtù del comma 813 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), il Ministero dell'economia e delle finanze può attivare "il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse" (nuovo comma 9- *bis* dell'art. 43 della L. n. 234/2012). In data 24 marzo 2016 il Governo ha informato la Conferenza Stato-Regioni relativamente alla quantificazione degli oneri finanziari e sull'attivazione della citata procedura di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili. Successivamente il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto a notificare con apposita nota indirizzata alle Regioni e agli Enti locali interessati l'attivazione della procedura di rivalsa. In risposta, la Conferenza delle Regioni ha approvato, in data 26 maggio 2016, un documento che esprime la posizione delle Regioni in cui viene manifestata la "contrarietà rispetto alle determinazioni assunte".

Norme sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica e sui trattamenti necessari

Un'altra norma resasi necessaria per porre fine al contenzioso in sede europea è la circolare emanata dal Ministero dell'ambiente in data 6 agosto 2013, la cui principale finalità è quella di chiarire quali siano i trattamenti necessari per il conferimento dei rifiuti in discarica e, in particolare, stabilire che nelle discariche non dovrà più essere conferito il cosiddetto "tal quale", anche se sottoposto a tritovagliatura.

Sempre in tema di ammissibilità dei rifiuti in discarica, vale la pena ricordare il D.M. Ambiente 24 giugno 2015 (che ha modificato il decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica).
Al fine di superare le criticità interpretative derivanti dalla lettura dell'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, emerse successivamente alle modifiche introdotte dal D.M. 24 giugno 2015, il Ministero dell'ambiente ha emanato la circolare n. 17669 del 14 dicembre 2017.

Si segnalano anche le norme relative al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti, urbani e speciali, con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003.
Il termine di entrata in vigore di tale divieto è stato nuovamente prorogato dall'art. 10, comma 1, del D.L. 150/2013, fino al 31 dicembre 2014, successivamente fino al 31 dicembre 2015, dall'art. 9, comma 1, del D.L. 192/2014 (c.d. decreto milleproroghe 2015, convertito con la legge n. 11/2015), e poi fino al 29 febbraio 2016 dall'art. 8, comma 3, del D.L. 210/2015 (c.d. decreto milleproroghe 2016). Sulla norma oggetto di proroga è intervenuto l 'a rt. 46 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), che ha previsto l' abrogazione del divieto.

Un'altra disposizione contenuta nel c.d. collegato ambientale è infine quella recata dall' art. 48, che ha previsto l'individuazione, da parte dell' ISPRA , dei criteri tecnici da applicare per stabilire quando non ricorre la necessità di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica.
In attuazione di tale disposizione sono state emanate, nel dicembre 2016, le linee guida dell'ISPRA intitolate "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28 Dicembre 2015 n. 221".
Con circolare del 21 aprile 2017, n. 5672, il Ministero dell'ambiente ha affermato la non vincolatività per le imprese di tali criteri definiti dall'ISPRA e la necessità del loro recepimento con apposito decreto ministeriale (integrativo del D.M. 27 settembre 2010), in linea con quanto anticipato, nella seduta del 30 marzo 2017, in risposta all'interrogazione 5-10990. Come sottolineato dal Ministro dell'ambiente, in risposta all' interrogazione 4/16936, nella seduta del 6 ottobre 2017, i citati criteri Ispra individuano "l'IRDP quale parametro utile a garantire l'avvenuta stabilizzazione dei rifiuti biodegradabili e di conseguenza la possibilità di essere allocati in discarica".

Le emergenze rifiuti e le attività illecite

Nel corso della XVII legislatura sono state emanate numerose disposizioni per disciplinare la gestione dei rifiuti in alcune regioni in cui è stato dichiarato in passato lo stato di emergenza e nelle quali permangono criticità gestionali. Per una rassegna delle misure emanate per la gestione ed il superamento delle situazioni di criticità esistenti nel territorio nazionale (Calabria, Campania, Lazio e Sicilia) si rinvia all'approfondimento "Le emergenze rifiuti".

Per quanto riguarda il fenomeno delle attività illecite, si segnala che con l'approvazione della legge 7 gennaio 2014, n. 1 è stata istituita, analogamente a quanto avvenuto nelle quattro legislature precedenti, la Commissione

parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Tra i numerosi documenti approvati dalla "Commissione rifiuti" nel corso della XVII legislatura si segnalano le relazioni territoriali relative a Liguria, Veneto, Sicilia, Lazio, Campania e Toscana, nonché la relazione conclusiva approvata nella seduta del 28 febbraio 2018.

Si ricorda altresì che l' apparato sanzionatorio previsto dal cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) per contrastare smaltimenti e traffici illegali di rifiuti è stato recentemente potenziato dalla legge n. 68/2015, che ha introdotto, nel codice penale, ulteriori fattispecie, aventi natura di delitto, incentrate sulla produzione di un danno all'ambiente (si rinvia, in proposito, al tema "Nuovi reati").
Informazioni sulla verifica dell'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, sono contenute nella relazione approvata, nella seduta del 23 febbraio 2017, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Doc. XXIII, n. 26).

Al fine di contrastare le spedizioni transfrontaliere illegali di rifiuti, in attuazione del regolamento (UE) n. 660/2014 (che ha modificato il regolamento europeo sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e previsto l'obbligo per gli Stati membri di elaborare uno o più piani di ispezione), il Ministero dell'ambiente ha emanato il D.M. 22 dicembre 2016, intitolato "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento" e pubblicato nella G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017.
Si segnala, riguardo alla materia in questione, che la succitata Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ha approvato, nelle sedute del 14 e 28 febbraio 2018, la relazione su aspetti critici e fenomeni illeciti nel traffico transfrontaliero di rifiuti, nonché la relazione sul fenomeno delle «navi dei veleni» e dei traffici internazionali di rifiuti negli anni '80 e '90.

La tassa rifiuti

Per una trattazione delle norme relative alla tassazione dei rifiuti approvate nel corso della legislatura, si rinvia al tema " Tassazione immobiliare".
Si segnala che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nella seduta del 14 febbraio 2018, ha approvato una "Relazione sull'applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti" (Doc. XXIII, n. 41).

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Il riavvio del SISTRI e il doppio binario fino al 2019

Se la XVI legislatura si è chiusa con la sospensione del SISTRI fino al 30 giugno 2013, la XVII legislatura si è aperta con il D.M. 20 marzo 2013 che ha stabilito i

termini di riavvio progressivo del Sistri per consentirne la messa a regime da marzo 2014.
Prima di tale data è intervenuto l' art. 11 del D.L. 101/2013, che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del SISTRI, circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo. L'articolo ha fissato, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI, dettato norme per l'applicazione delle sanzioni, per la semplificazione del sistema medesimo, nonchè norme relative ai rapporti con la società concessionaria del sistema e per l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio (successivamente istituito con il D.M. Ambiente 1 luglio 2016; alla nomina del Presidente del citato tavolo tecnico si è poi provveduto con il D.M. Ambiente 12 luglio 2016).
Successivamente la normativa in questione è stata oggetto di una serie di interventi (operati dai decreti-legge nn. 150/2013, 192/2014, 210/2015, 244/2016, nonché dal comma 1134 della L. 205/2017) volti, per lo più:

- ad estendere il c.d. doppio binario, cioè il periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (vale a dire gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI). In base all'ultima proroga, disposta dal comma 1134 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), il termine di chiusura del "doppio binario" è fissato alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018;
- e a prorogare il termine iniziale per l'applicazione delle sanzioni SISTRI.
  Relativamente alle sanzioni relative al SISTRI, il comma 3 dell'art. 9 del D.L. 192/2014, nel modificare l'art. 11 del D.L. 101/2013, ha escluso dalla proroga citata l'applicazione delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo 260-*bis* del D.Lgs. 152/2006). Successivamente, l'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 210/2015 (c.d. decreto milleproroghe 2016), ha disposto il dimezzamento delle citate sanzioni fino al termine di chiusura del "doppio binario".

La concessione del servizio

Con il D.L. 91/2014 sono state introdotte norme volte a disciplinare la chiusura dei rapporti con l'attuale concessionario e l'affidamento, mediante gara, ad un nuovo concessionario.
E' stato quindi fissato al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo, l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo (il termine citato è stato prorogato più volte, l'ultima delle quali dal comma 1134 della legge di bilancio 2018, fino al 31 dicembre 2018).
In particolare, a ll'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati (sino al medesime

termine, anch'esso prorogato fino al 31 dicembre 2018), previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data.

Tali disposizioni sono state integrate dall'art. 8, comma 1 lettera b-*bis*), del D.L. 210 del 2015, che ha stabilito che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista, la somma di 10 milioni di euro annui per il periodo 2015-2016 (nonché, in virtù delle citate proroghe fino al 31 dicembre 2018, anche per gli anni 2017 e 2018). Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.

L'unica differenza, rispetto al periodo 2015-2016 è che, per gli anni 2017 e 2018, viene precisato che l'importo deve essere corrisposto nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso degli anni 2017 e 2018.

Sulle procedure per l'affidamento della nuova concessione del SISTRI è intervenuto anche l'art. 35, comma 10, del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), consentendo al Ministero dell'ambiente di avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle relative procedure.

Si ricorda in proposito che il bando di gara è stato pubblicato il 26 giugno 2015. Con un comunicato pubblicato il 4 agosto 2016 sul sito web della Consip è stata data notizia dell'avvenuta aggiudicazione al raggruppamento di imprese Almaviva S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Agriconsulting S.p.A. In seguito la Consip ha proceduto all'annullamento in autotutela e, in data 1° febbraio 2017, ad una nuova aggiudicazione, sempre in favore del RTI costituendo tra Almaviva s.p.a. mandataria e Telecom Italia s.p.a. e Agriconsulting s.p.a. mandanti. Il Tar del Lazio, chiamato a esprimersi sulla legittimità di tale nuova aggiudicazione, ha rinviato al 9 maggio 2018 l'udienza di merito.

Il nuovo "testo unico" SISTRI

L'art. 14, comma 2, del D.L. 91/2014, ha previsto la semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Al fine di addivenire a tale semplificazione, ai sensi dell'articolo 188- *bis*, comma 4- *bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato emanato il D.M. 30 marzo 2016, n. 78, che tra l'altro ha abrogato il D.M. 52/2011 (cd. testo unico del SISTRI).

In vista dell'adozione di tale decreto di semplificazione, il comma 9 dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10 ha provveduto ad abrogare il secondo periodo del comma 2 dell'art. 11 del D.L. 101/2013, che prevedeva l'emanazione (mai avvenuta) di un decreto del Ministro dell'ambiente per la disciplina delle modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, ad una serie di soggetti individuati dalla norma.

Ulteriori norme relative al SISTRI

Ulteriori disposizioni relative al SISTRI si rinvengono nel D.L. 91/2014, che (all'art. 10, comma 12- *bis*) contiene una disposizione (cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 15 gennaio 2015) volta a consentire l' interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al

territorio campano.

Si ricorda che con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).

Un'ulteriore disposizione contenuta nel D.L. 91/2014, contemplata dal comma 8-*bis* dell'art. 14, consente agli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi di sostituire il registro di carico/scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario.

Degno di nota è anche il D.M. 24 aprile 2014, con cui il Ministero dell'ambiente ha dettato una serie di norme finalizzate, in particolare, a disciplinare le modalità di applicazione a regime del SISTRI per le attività di trasporto intermodale nonché a specificare le categorie di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.

Ulteriori norme, contenute nel comma 1135 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), sono finalizzate a disciplinare i contributi SISTRI. In particolare sono dettate disposizioni per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI (nuovo art. 194- *bis,* commi 4-6, del Codice dell'ambiente, di cui al D.Lgs. 152/2006).

La semplificazione digitale degli adempimenti tradizionali

Il comma 1135 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) detta disposizioni finalizzate a consentire di effettuare in formato digitale gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti (nuovo art. 194-*bis,* commi 1-3, del Codice dell'ambiente).

Viene altresì consentito al Ministero dell'ambiente (sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere) di predisporre, con proprio decreto, il formato digitale degli adempimenti citati.

E' inoltre consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti anche mediante posta elettronica certificata.

Attività conoscitiva e di indirizzo

Per quanto riguarda l' attività parlamentare di indirizzo e controllo, oltre alle numerose interrogazioni (tra cui si ricordano in particolare le interrogazioni 5-06943 e 4-13331 e 5-12144), si ricorda l'approvazione, avvenuta nella seduta del 17 giugno 2015 della Commissione VIII (Ambiente), della risoluzione 8-00119, con la quale si è impegnato il Governo a valutare una riduzione del contributo annuale di iscrizione al SISTRI nonché a fornire indicazioni operative da impartire a Consip nell'ambito delle succitate procedure per l'affidamento della nuova concessione del SISTRI.

Informazioni sul SISTRI sono state fornite periodicamente al Parlamento mediante la relazione sul funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Doc. CCXXI). L'ultima di tali relazioni, aggiornata al 30 giugno 2017, è stata trasmessa alle Camere nel mese di agosto 2017.

Il punto sulla gestione amministrativa della "vicenda SISTRI" è stato invece fornito

dalla relazione della Corte dei conti allegata alla delibera n. 4/2016/G del 7 giugno 2016.

La disciplina di utilizzo del combustibile da rifiuti (CSS)

Nel passaggio tra la XVI e la XVII legislatura sono stati emanati due decreti ministeriali volti a disciplinare l'utilizzo del CSS al di fuori della normativa sui rifiuti. Dapprima il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 marzo 2013), ha stabilito i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*) del CSS (modalità di produzione e condizioni per l'utilizzo), successivamente il D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato nella G.U. del 2 aprile 2013) ha modificato l'allegato X della parte quinta del cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) al fine di includere il "CSS *end of waste*" (cioè prodotto secondo i criteri del D.M. 22/2013) nell'elenco dei combustibili utilizzabili negli impianti di combustione, quali ad esempio gli impianti termoelettrici e i cementifici.
Sul tema dell'utilizzo del CSS nei cementifici e sulle implicazioni del D.M. 22/2013 entrambi i rami del Parlamento hanno svolto un'intensa attività di indirizzo. Si ricorda, in particolare, alla Camera, l'approvazione della mozione 1-00193 (discussa congiuntamente alle mozioni nn. 1-00030, 1-00188, 1-00189, nel corso della seduta del 22 ottobre 2013) e, al Senato, nella seduta del 12 settembre 2013, della mozione n. 1-00135.
Non è invece stato emanato, a tutt'oggi, il regolamento sull'utilizzo del CSS in cementifici soggetti al regime dell'autorizzazione integrata ambientale su cui l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha espresso parere contrario nella seduta dell'11 febbraio 2013 (per approfondimenti si veda il fascicolo completo dell'atto del Governo n. 529 della XVI legislatura).

Informazioni sull'applicazione del D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 sono contenute nel Primo rapporto annuale pubblicato dal Comitato di Vigilanza e Controllo istituito dall'art. 15 del medesimo decreto.

Materiali da scavo e rifiuti estrattivi

Le norme del c.d. decreto del fare (D.L. 69/2013)

Con il decreto-legge n. 69 del 2013 è stata modificata la disciplina che consente l' utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti, chiarendo i casi in cui si applicava il D.M. 161/2012, con cui sono stati stabiliti i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati come sottoprodotti e non come rifiuti.
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge, il D.M. 161/2012 si applicava solamente nell'ambito di attività o opere soggette a VIA (valutazione di impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).
Negli altri casi la normativa da rispettare era quella dettata dai commi 1-4 dell'art. 41 -*bis* del D.L. 69/2013.
Tale disciplina alternativa si applicava quindi ai piccoli cantieri (vale a dire quelli la cui produzione non superasse i 6.000 metri cubi di materiale, che comunque erano già esclusi dall'applicazione del D.M. 161/2012 in virtù di una specifica disposizione contenuta nell'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006), nonché ai cantieri di grandi

dimensioni non assoggettati né a VIA né ad AIA.
Ulteriori esclusioni per l'applicazione del D.M. 161/2012 sono state introdotte dal D.L. 69/2013 e riguardano le ipotesi disciplinate dall'art. 109 (vale a dire: materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; inerti, materiali geologici inorganici e manufatti; materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri; fondali marini movimentati durante l'attività di posa in mare di cavi e condotte). Inoltre il D.M. 161/2012 non si applicava, fino al 31 dicembre 2014, nei territori di Emilia, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 (art. 17- *bis* del D.L. n. 74/2012).
Ulteriori disposizioni sui materiali da scavo sono state dettate dai commi da 3 a 3- *ter* dell'art. 41 del D.L. 69/2013 per modificare le regole di utilizzo delle matrici materiali di riporto (per le quali viene prevista la sottoposizione a test di cessione onde escludere rischi di contaminazione) e per consentire l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse o esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie, di interventi sui terreni (es. reinterri, riempimenti, rilevati, miglioramenti ambientali, ecc.).
Con la circolare n. 15786 del 10 novembre 2017 , il Ministero dell'ambiente ha fornito chiarimenti interpretativi con riferimento alla disciplina delle matrici materiali di riporto ed all'utilizzo che di tali materiali possono farsi anche in considerazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 120/2017.

L'art. 8 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia)

L'art. 8 del D.L. 133/2014, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i princìpi e criteri direttivi dettati dalle lettere da a) a d- *ter*) del comma 1 del medesimo articolo. Tra i citati criteri si ricordano quello dettato dalla lettera a- *bis*), che prevede che il nuovo regolamento stabilisca specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, nonchè quello di cui alla lettera d- *bis*), che richiede la razionalizzazione e la semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati.
Il comma 1- *bis* del medesimo articolo dispone che la proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni e prevede che il Ministero dell'ambiente pubblichi entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
In attuazione di tali disposizioni il Ministero ha svolto la citata fase di consultazione ed ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto n. 269 nel marzo 2016. Il regolamento è stato poi adottato con il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
In data 14 novembre 2017, il Consiglio del SNPA (Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito dalla L. 132/2016) ha approvato il documento n. 20/2017 recante le "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee", adeguato alle norme del citato regolamento.
Con la circolare n. 15786 del 10 novembre 2017, il Ministero dell'ambiente ha fornito chiarimenti interpretativi con riferimento alla disciplina delle matrici materiali di riporto ed all'utilizzo che di tali materiali

possono farsi anche in considerazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 120/2017.

Rifiuti estrattivi

In materia di rifiuti estrattivi, l'art. 20 della legge 97/2013 (legge europea 2013), ha apportato diverse modifiche al decreto legislativo n. 117/2008 (di recepimento della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive), al fine di risolvere le criticità evidenziate da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della citata direttiva.
In tema di rifiuti delle industrie estrattive si segnala anche l'emanazione del D.M. 16 aprile 2013 (pubblicato nella G.U. n. 171 del 23-7-2013) con cui, in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 117/2008, sono state definite le modalità per la realizzazione dell' inventario nazionale delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente.

Le norme del collegato ambientale su materiali litoidi e lapidei

Alle disposizioni citate si sono aggiunte quelle introdotte dalla legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale).
L'articolo 28 è intervenuto sul succitato regolamento n. 161/2012, al fine di sopprimere, con una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, nella definizione di "materiali da scavo" il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).
L'articolo 53 ha stabilito che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pile ed accumulatori

La nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 49/2014

In attuazione della delega di cui alla legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013), il Governo ha emanato il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di recepimento della direttiva 2012/19/UE, che riscrive la previgente disciplina dei RAEE contenuta nel D.Lgs. 151/2005, che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione degli articoli che rappresentano la base giuridica della normazione di dettaglio.
Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 49/2014 riguardano:

- l'inclusione nei RAEE domestici dei c.d. RAEE *dual use* (vale a dire i rifiuti di

AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi);

- l'introduzione del ritiro "uno contro zero" per i RAEE di piccolissime dimensioni, che si affianca al ritiro "uno contro uno" di RAEE equivalenti, già previsto dalla normativa previgente e confermato dal d.lgs. 49/2014;
- l'introduzione di obiettivi più severi di raccolta differenziata dei RAEE (decorrenti dal 2016) e di maggiori percentuali di RAEE da recuperare e riciclare (decorrenti dal 15 agosto 2015).

Nella seduta del 3 aprile 2014, la 13 ª Commissione (Ambiente) del Senato, preso atto che il decreto n. 49 "non tiene tuttavia conto della maggior parte dei rilievi e delle osservazioni rese dalla Commissione in sede consultiva", ha approvato la risoluzione Doc. XXIV, n. 24, con cui ha ribadito le osservazioni già formulate ed impegnato il Governo a darne attuazione, anche nell'ambito dell'adozione dei decreti attuativi previsti dal medesimo decreto n. 49.

Al decreto n. 49 si accompagna il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Gli allegati di tale decreto n. 27 sono stati modificati dal D.M. Ambiente 25 luglio 2014, emanato in attuazione delle direttive delegate 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE, che hanno modificato, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'articolo 19 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 è stato modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2016, n. 124. Si segnala, altresì, l'emanazione del D.M. Ambiente 3 marzo 2017 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle AEE, che ha apportato alcune modifiche all'allegato IV del D.Lgs. 27/2014. Ulteriori disposizioni dovranno essere adottate per il recepimento della d irettiva 2017/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE.

Modifiche al D.Lgs. 49/2014 (RAEE) e al D.Lgs. 188/2008 (pile)

Alcune puntuali modifiche al decreto n. 49 sono state apportate dal comma 4- *bis* dell'articolo 13 del D.L. 91/2014, che ha novellato in più punti l'articolo 10 del citato decreto legislativo, che disciplina i sistemi collettivi per la gestione dei RAEE. Le modifiche sono volte a: assicurare la libertà dell'adesione al sistema collettivo; disciplinare la forma dei contratti stipulati e lo statuto-tipo; garantire la capacità finanziaria minima e la regolarità fiscale e contributiva dei sistemi collettivi; prevedere obblighi di rappresentanza di quote di mercato.
Si segnala inoltre l' art. 21 della legge 97/2013 (legge europea 2013), che ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo n. 188/2008 (di recepimento della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti), al fine di risolvere le criticità evidenziate da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della direttiva.
Con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 è stata infine recepita la direttiva 2013/56/UE (che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio) e che ha modificato in più punti il citato D.Lgs. n. 188 del 2008.

In particolare è stato soppresso: il comma 2 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 188 del 2008, che esclude le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso dal divieto di immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a *)*, del d.lgs. 188/2008); la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3, che esclude le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili dal divieto di immissione sul mercato di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b *)*, del d.lgs. 188/2008). Tali soppressioni vanno lette congiuntamente con le disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 in base ai quali:
- l'esclusione delle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso dal divieto di immissione sul mercato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 188/2008 si applica fino al 1° ottobre 2015;
- l'esclusione delle pile e degli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili dal divieto di immissione sul mercato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 188 del 2008, si applica fino al 31 dicembre 2016.

L'attuazione del D.Lgs. 49/2014

In attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 49/2014 sono stati emanati i seguenti provvedimenti attuativi:

- D.M. Ambiente 31 maggio 2016, n. 121, contenente il regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di RAEE di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto (attuativo dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. 49/2014);
- D.M. Ambiente 10 giugno 2016, n. 140, con cui è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE (attuativo dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 49/2014);
- D.M. Ambiente 17 giugno 2016, che disciplina le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE (attuativo dell'art. 41, comma 5, del D.Lgs. 49/2014);
- D.M. Ambiente 25 luglio 2016, recante "Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" (attuativo dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. 49/2014);
- D.M. Ambiente 9 marzo 2017, n. 68, recante "Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche" (attuativo dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 49/2014);
- D.M. Ambiente 13 dicembre 2017, n. 235, recante "Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" (attuativo dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 49/2014).

Informazioni sull'attuazione dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 49/2014 (che prevede l'emanazione, da parte del Ministro dell'ambiente, di criteri e modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e delle relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea), sono contenute nella risposta, fornita nella seduta del 3 marzo 2016, all' interrogazione 3-02432. Il citato comma 4 è stato modificato dal comma 122 dell'art. 1 della legge a nnuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) al fine, tra l'altro, di consentire l'emanazione del decreto attuativo "anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità" definite a livello europeo.

Le norme del collegato ambientale

Ulteriori disposizioni in materia di RAEE e di rifiuti di pile e accumulatori sono previste dagli articoli 41 e 43 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale).
Tra le varie disposizioni contenute nell'art. 43 si segnalano quelle volte a disciplinare la riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe connesse all'attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo). Viene altresì stabilito che, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che deve determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dalla normativa vigente contenuta nel D.Lgs. 49/2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito. Viene inoltre chiarito, riguardo all'obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo alla certificazione EMAS. Tale ultima disposizione accoglie l'invito formulato dall'VIII Commissione (Ambiente) con l'approvazione, avvenuta nella seduta del 10 giugno 2015, della risoluzione n. 8-00116.
Riguardo ai rifiuti di pile a accumulatori, l'articolo 43 precisa, all'interno del Codice dell'ambiente, che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188/2008, di attuazione della disciplina dell'UE.
L'articolo 41 detta invece disposizioni per una corretta gestione del "fine vita" dei pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale, immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.

Rifiuti di imballaggio, beni in polietilene, oli e relativi consorzi

Imballaggi e shopper

Uno dei primi provvedimenti emanati nel corso della XVII legislatura in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio è stato il D.M. Ambiente 22 aprile 2014, che ha

specificato, con esempi illustrativi, i criteri che definiscono cosa sia o cosa non sia "imballaggio" ai sensi della normativa. Con tale decreto è stata data attuazione alla direttiva 2013/2/UE, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Con l'art. 11, comma 2- *bis,* del cd. decreto-legge competitività (D.L. 91/2014) è stato invece dato il via all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall'art. 2, comma 4, del D.L. 2/2012, per la commercializzazione:

- di sacchi per l'asporto merci (***shopper***) monouso realizzati con polimeri non conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002 (dal titolo "Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi");
- nonché di shoppers riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate dal decreto interministeriale 18 marzo 2013 (dal divieto di commercializzazione, secondo quanto stabilito da tale decreto, sono esclusi i sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri).

Ulteriori disposizioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio sono dettate dall'art. 23 della L. 115/2015 (legge europea 2014), che contiene una serie di modifiche puntuali alla relativa disciplina nazionale (contenuta negli articoli 217-226 di cui si compone il titolo II della parte quarta del D.lgs. 152/2006, c.d. Codice ambientale) al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2123, relativi al non corretto recepimento della c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE). In particolare il comma 1, lettera a), n. 2), dell'art. 23 introduce una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del cd. Codice dell'ambiente e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE (nuovo comma 3- *bis* dell'articolo 217 del D.lgs. 152/2006). Si tratta di una norma che, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Commissione europea, consente di recepire l'articolo 18 della direttiva imballaggi, rubricato "Libertà di immissione sul mercato", che prevede il divieto per gli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della medesima direttiva.
L'adozione dell'articolo 23, che ha di fatto comportato la non applicazione delle misure dettate dal D.L. 2/2012, ha consentito la chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2123, avvenuta in data 19 novembre 2015.
L'articolo 23 ha inoltre stabilito che sono fatte salve le ipotesi di deroga previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo. La finalità di tale precisazione sembra essere quella di considerare gli effetti del recepimento della direttiva 2015/720/UE che ha apportato una serie di modifiche alla c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE) al fine di promuovere la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
La direttiva 2015/720/UE consente, infatti, agli Stati membri di adottare misure - anche sotto forma di restrizioni alla commercializzazione in deroga all'articolo 18

della direttiva imballaggi - necessarie per assicurare una riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero.
Il recepimento della direttiva 2015/720/UE è stato previsto e disciplinato dalla legge di delegazione europea 2015 (L. 170/2016) che, all'art. 4, ha stabilito criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, per il recepimento della direttiva, concessa in virtù dell'inserimento della direttiva medesima nell'elenco di cui all'allegato B della medesima legge.
In attuazione di tale delega è stato presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 357), su cui l'VIII Commissione (Ambiente) ha espresso parere favorevole, con osservazioni, nella seduta del 20 dicembre 2016. Tale schema di decreto non è tuttavia mai stato emanato. Le disposizioni in esso contenute sono però state trasposte nell'art. 9-*bis* del D.L. 91/2017.
Tali disposizioni prevedono - secondo quanto puntualizzato nella circolare del Ministero dell'ambiente del 4 gennaio 2018 - un doppio regime:

- una disciplina "che mantiene un divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggiore spessore e introduce formalmente il c.d. pricing (cioè il divieto di distribuzione a titolo gratuito di tali borse e l'obbligo di evidenziarne il prezzo di vendita nello scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite, *n.d.r.*) già ampiamente praticato dagli operatori del settore su base volontaria dal 2012;
- un insieme di norme che introduce gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2018, restrizioni alla commercializzazione delle buste di plastica ultraleggere che si concretizzano attraverso il divieto delle buste ultraleggere non ecologiche e prevede, anche per detta tipologia di buste, il c.d. pricing".

Consorzi imballaggi

Con il D.M. 26 aprile 2013 è stato approvato lo schema-tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi. In seguito alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4675, 4676 e 4677 del 24 settembre 2015, che hanno annullato parzialmente il citato decreto, il Ministero dell'ambiente, di concerto con quello dello sviluppo economico, ha emanato il D.M. 2 4 giugno 2016 (su cui sono intervenute le correzioni apportate dal D.M. Ambiente 3 maggio 2017). Con il successivo D.M. Ambiente 23 novembre 2017 è stato approvato lo statuto del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA).
Disposizioni in materia di consorzi sono contenute nella legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017). L'articolo 1, comma 120, di tale provvedimento ha modificato in più punti la disciplina relativa alle modalità da seguire, da parte dei produttori di imballaggi, per il riconoscimento del sistema autonomo alternativo all'adesione al CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi) o a uno dei c.d. consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio. In particolare, viene sospeso l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale CONAI a seguito del riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema (lettere a) e b) del comma 120).

Informazioni sull'entità del contributo sono state fornite dal Ministro dell'ambiente in risposta all' interrogazione 4/16672.
Si provvede, inoltre, ad escludere il CONAI dalla procedura di riconoscimento dei c.d. sistemi autonomi, prevedendo l' affidamento delle relative competenze all'ISPRA (lettera c) del comma 120), senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 121).

Occorre ricordare che il CONAI è stato oggetto di un'attività istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (avviata nel luglio 2014), che si è conclusa con la deliberazione n. 25609 (pubblicata a pag. 8 del bollettino AGCM del 21 settembre 2015) che, tra le varie misure previste, ha reso obbligatori, per CONAI e COREPLA, gli impegni presentati all'Autorità da tali Consorzi, nonché la presentazione, da parte dei consorzi medesimi, di una relazione annuale dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti, dando conto, tra l'altro, "delle eventuali istanze di riconoscimento di sistemi autonomi di gestione dei rifiuti da imballaggio in plastica speciali presentate al Ministero e dell'esito delle stesse".
Informazioni sul riconoscimento di sistemi autonomi sono state fornite dal Ministro dell'ambiente in risposta all' interrogazione 4/00916, nel corso della seduta del 3 febbraio 2017, nonché con il documento (disponibile sul sito del Ministero) preparato per l'audizione svolta nella seduta del 19 aprile 2017 presso la 13 ª Commissione del Senato.

Beni in polietilene

Disposizioni relative ai beni in polietilene sono state dettate dai decreti-legge cd. competitività (D.L. 91/2014) e sblocca Italia (D.L. 133/2014). Con l'art. 14, comma 8, lett. b- *quinquies*), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, è stata modificata la definizione di beni in polietilene la cui gestione è affidata al Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (POLIECO). Tale definizione è stata successivamente abrogata dall'art. 35, comma 12, lett. a), del D.L. 133/2014. Le successive lettere b) e c) ed il comma 13 hanno dettato ulteriori disposizioni relative al POLIECO.
Con il D.M. Ambiente 29 luglio 2016, pubblicato nella G.U. del 16 agosto 2016, è stato a pprovato lo schema tipo dello Statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

Consorzi degli oli usati e degli oli e grassi vegetali ed animali esausti

Con il D.M. Ambiente 22 giugno 2016 (pubblicato nella G.U. dell'8 luglio 2016) è stato approvato lo schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.
Con il D.M. Ambiente 7 dicembre 2016 (pubblicato nella G.U. del 24 dicembre 2016) è stato invece approvato lo schema di statuto-tipo per il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Lo statuto del Consorzio è stato poi approvato con il D.M. Ambiente 7 novembre 2017.

Le norme della L. 154/2016 (c.d. collegato agricolo)

La legge 28 luglio 2016, n. 154 reca alcune disposizioni in materia di consorzi.
L'art. 10 ha disciplinato il "contributo ambientale" dovuto al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti). In particolare il comma 1 ne prevede la determinazione, a decorrere dall'anno 2017, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti.
In materia è intervenuto i l comma 2- *quater* dell'art. 12 del D.L. 244/2016, che ha differito al secondo semestre 2017 l'inizio dell'operatività della nuova disciplina del contributo ambientale dovuto al CONOE.
L'art. 11 è intervenuto, invece, in materia di consorzi e sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla parte IV del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). Il comma 1 ha previsto, in particolare, che le imprese agricole, singole o associate, quando obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta in questione attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono. Il comma 2 prevede che le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai c.d. consorzi imballaggi. Il comma 3 interviene sugli aspetti sanzionatori.

Il "plasmix"

Nel mese di ottobre 2017 la Commissione VIII (Ambiente) della Camera ha iniziato l'esame, senza tuttavia concluderlo, della proposta di legge n. 4502, recante " Incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (plasmix e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli".
La proposta di legge introduce, tra l'altro, una definizione normativa di "plasmix", che viene identificato nell'insieme "di plastiche eterogenee incluse negli imballaggi post-consumo e non recuperate come singoli polimeri, che si usa per produrre granuli da riciclo a base poliolefinica, ovvero tutti gli imballaggi in plastiche che non sono né bottiglie né flaconi".
Le finalità della citata proposta sono state riprese dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) , che riconoscono un credito d'imposta del 36 per cento alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi o da selezioni di rifiuti urbani residui.
La tematica del "plasmix" è stata oggetto anche di interrogazioni parlamentari. In particolare si ricorda l' interrogazione 4/07915.

Il "vuoto a rendere"

L'articolo 39 del collegato ambientale (L. 221/2015) ha introdotto, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-*bis* del D.Lgs.

152/2006).
La disciplina delle modalità della sperimentazione e la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione sono state demandate ad un apposito regolamento ministeriale. Tale regolamento attuativo è stato emanato con il D.M. Ambiente 3 luglio 2017, n. 142 (pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2017).

La relazione sui consorzi e il mercato del riciclo approvata dalla "Commissione rifiuti"

Nella seduta del 30 gennaio 2018, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato la relazione sui consorzi e il mercato del riciclo, che non riguarda solamente i consorzi degli imballaggi e degli oli (minerali e vegetali), ma anche il sistema RAEE, i pneumatici ed altri soggetti.
Nelle conclusioni di tale relazione viene sottolineato che, pur non ravvisando la necessità di individuare un unico modello cui uniformare le diverse figure consortili, "il grado di diversità riscontrato appare eccessivo" e che "la frammentazione normativa rende scarsamente leggibile la disciplina dei consorzi ed è parallela a una disomogeneità che si estende dagli aspetti organizzativi a quelli di gestione economico-finanziaria. Appare auspicabile che il legislatore intervenga per garantire una uniformazione dei criteri minimi cui devono conformarsi i sistemi collettivi, in una logica di efficienza e trasparenza del sistema e nel rispetto dei principi previsti a livello europeo con riferimento alla responsabilità estesa del produttore". Nelle medesime conclusioni è stato evidenziato "un deficit di effettività della disciplina dei consorzi derivante dall'assenza, o grave insufficienza, dei controlli sui sistemi collettivi e sulla loro attività", nonché il problema della "fuoriuscita illecita di materia dal circuito del riciclo".

Rifiuti radioattivi

Il recepimento delle direttive Euratom

In materia di rifiuti radioattivi gli interventi normativi più rilevanti f inora registrati nel corso della XVII legislatura sono rappresentati dai decreti di recepimento delle direttive dell'Euratom.
Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, si è provveduto al recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, istitutiva di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tra le principali novità introdotte dal testo:
- l'istituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), che diventa così l'autorità di regolamentazione del settore (sulle procedure per addivenire alla piena operatività dell'ISIN ha riferito il sottosegretario all'ambiente, in risposta all'interrogazione 5-10714);
- e la previsione di un Programma nazionale, che avrebbe dovuto essere definito entro il 31 dicembre 2014, per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento (la mancata trasmissione di tale programma all'UE ha comportato l'avvio della procedura d'infrazione n.

2016/2027).
In attuazione dell'art. 5 del D.Lgs. 45/2014 è stato emanato il Decreto interministeriale 7 agosto 2015 (adottato dai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico) in materia di classificazione dei rifiuti radioattivi.

In attuazione della direttiva 2014/87/Euratom, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, è stato emanato il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137.

La localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi

Riguardo al tema della localizzazione del Deposito nazionale previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 31/2010, presso la Camera si è svolta un'intensa attività di indirizzo e controllo, di cui vale la pena segnalare soprattutto la risoluzione n. 8-00032 e le numerose interrogazioni, in risposta alle quali il Ministro dell'ambiente ha illustrato lo stato dell'iter che dovrà portare alla pubblicazione della CNAPI (Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione) e indicato i passi che restano da compiere per giungere alla localizzazione del citato Deposito (sul punto sono state svolte, nel corso del 2016, le interrogazioni nn. 4/04705, 4/10665 e 3-02449).
Occorre inoltre ricordare la predisposizione, da parte dell'ISPRA, nel corso del 2014, della Guida Tecnica n. 29, " Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività".

Ulteriori questioni e provvedimenti normativi

Si segnala che la materia dei rifiuti radioattivi è stata oggetto d'esame della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che nella seduta del 1° ottobre 2015 ha approvato una "Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse" (Doc. XXIII, n. 7), nonché la relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nelle attività sanitarie (Doc. XXIII, n. 40), approvata nella seduta del 14 febbraio 2018.
Utili elementi di informazione sono altresì contenuti nella Relazione della Corte dei conti sulla gestione della Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.A.) relativa all'esercizio 2016, allegata alla Determinazione del 25 gennaio 2018, n. 7.

Oltre alle norme di recepimento delle direttive Euratom, nel corso della XVII legislatura è proseguita l'emanazione (prevista dall'art. 4, comma 1-*bis*, del D.L. 314/2003) dei decreti di riparto annuale dei contributi a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (le quote relative al 2012 sono state ripartite con la delibera CIPE 10 novembre 2014, n. 65, mentre il riparto relativo al 2013 è stato operato dalla delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 75). Il riparto dei contributi previsti per l'anno 2014 è avvenuto invece con la delibera 10 luglio 2017, n. 61.

Ulteriori disposizioni contenute nella legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) riguardano l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un fondo per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane (comma 536). La dotazione del fondo è pari a 15 milioni di euro (5 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020).
Vengono altresì dettate disposizioni finalizzate allo smantellamento del reattore Ispra-1, situato nel complesso del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (Varese), in recepimento di quanto stabilito nell'Accordo tra il Governo Italiano e la Comunità Europea dell'Energia Atomica del 27 novembre 2009 (commi 537-542). In particolare tale compito viene attribuito alla Sogin S.p.A. e vengono disciplinati i necessari adempimenti amministrativi e la copertura degli oneri.

Sfalci e potature

Nella XVII legislatura gli sfalci e le potature sono stati oggetto di due diversi interventi.
Un primo intervento è stato operato con il D.L. 91/2014 con riferimento alla combustione di tali materiali. Tale decreto ha infatti considerato normali pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso. Viene altresì esclusa l'applicazione delle sanzioni riguardanti la combustione illecita di rifiuti per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato (comma 8, lettere b) e b- *sexies*), dell'art. 14).
Un secondo intervento è stato operato dall' art. 41 della legge n. 154/2016, che ha modificato l'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina i casi di esclusione dalla disciplina dei rifiuti, al fine di ampliare (mediante riscrittura della lettera f) le esclusioni previste per gli sfalci e le potature. Per un esame più approfondito delle modifiche rispetto al testo previgente del citato art. 185 e dei suoi effetti si rinvia alla scheda " Le norme in materia di rifiuti contenute nella legge n. 154/2016 (cosiddetto collegato agricolo)".

Classificazione dei rifiuti

Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha adottato:
- il regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE (recepito nell'ordinamento nazionale dall'allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

In estrema sintesi, il regolamento (UE) n. 1357/2014 contiene le nuove indicazioni europee necessarie all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo da H1 a H15 con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15. Con il regolamento (UE) n. 2017/997 sono state modificate le disposizioni relative alla caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico".

- e la decisione 2014/955/UE, la quale ha modificato la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti (recepito nell'ordinamento nazionale dall'allegato

D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) provvedendo, in particolare, alla riscrittura di tale elenco.

Tali disposizioni europee, essendo contenute in atti che hanno diretta applicazione nell'ordinamento nazionale, sono entrate in vigore alla data prevista negli atti citati, vale a dire il 1° giugno 2015 (le modifiche operate dal regolamento (UE) n. 2017/997 invece, per quanto disposto dall'art. 2 del medesimo provvedimento, saranno applicate a decorrere dal 5 luglio 2018).
Prima dell'entrata in vigore delle predette disposizioni europee, con il D.L. 91/2014 (lettera b- *bis*) del comma 5 dell'art. 13) è stata inserita, all'inizio dell'allegato D alla parte quarta del cd. Codice dell'ambiente, una premessa (articolata in sette paragrafi, numerati da 1) a 7)) che ha introdotto ulteriori disposizioni sulla classificazione dei rifiuti e sulle modalità per stabilire la pericolosità del rifiuto, entrate in vigore (per espressa previsione del comma 5-bis dell'art. 13 del medesimo decreto-legge) decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia a far data dal 18 febbraio 2015.
Poiché l'introduzione di tali disposizioni ha suscitato una serie di problemi applicativi e di compatibilità con la normativa europea, le stesse sono state soppresse dall' art. 9 del D.L. 91/2017 e sostituite da un richiamo alle predette regole europee.
Il nuovo testo della citata premessa all'allegato D, risultante dalla modifica operata dal D.L. 91/2017, si limita quindi a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dai regolamenti (UE) n. 1357/2014 e n. 2017/997.

Si ricorda, infine, che disposizioni sulla classificazione dei rifiuti sono state dettate anche da l comma 9- *ter* dell'art. 7 del D.L. 78/2015 . Tale norma prevede una disposizione transitoria per l' attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 "ecotossico" (rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica.
Si prevede, in particolare, che tale caratteristica venga attribuita secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9-M6 e M7. La norma è esplicitamente finalizzata a favorire la corretta gestione dei centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti.

Ulteriori questioni

Sottoprodotti ed ***end of waste***

Con il comma 4 dell' art. 13 del D.L. 91/2014 sono state introdotte disposizioni volte ad assoggettare alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti europei, che fissano le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste* - EOW), e a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria (MPS) da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i predetti regolamenti. Tali disposizioni sono inserite attraverso

due nuovi commi, 8- *quater* e 8- *sexies*, all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). Ulteriori disposizioni recate dal comma 4 attengono, per un verso, all'applicazione delle procedure semplificate anche al mero controllo dei rifiuti, per verificare se soddisfino i criteri dell'EOW (comma 8- *sexies* dell'art. 216) e, per l'altro, all'utilizzo dei rifiuti contemplati dall'"elenco verde" del Regolamento UE n. 1013/2006 negli impianti industriali in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (comma 8- *septies* dell'art. 216).
Il successivo comma 4- *ter* consente invece l'utilizzo di materie prime secondarie per recuperi ambientali, rilevati, sottofondi e piazzali.

Con il D.M. Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 sono stati adottati "Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti". Al fine di chiarirne i profili interpretativi ed operativi e consentirne un'uniforme applicazione è stata emanata la circolare 30 maggio 2017, n. 7619.

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti

In materia si segnala, più che la disposizione introdotta al comma 8, lettera b- *quater*) dell'art. 14 del D.L. 91/2014 (che modifica l'articolo 188, comma 3, lettera b), del D.Lgs 152 del 2006, stabilendo che la provincia è l'unico soggetto competente anche a ricevere la documentazione relativa al trasporto transfrontaliero di rifiuti), l'adozione, con D.M. Ambiente 22 dicembre 2016, del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/UE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

Fanghi di depurazione

La tematica dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è stata oggetto sia di un disegno di legge esaminato ma non approvato dalla Commissione Ambiente del Senato (Atto Senato n. 2323), sia di una proposta di risoluzione da parte della Commissione Ambiente della Camera (n. 7-00925). Nel corso dell'esame di tali provvedimenti le Commissioni hanno svolto numerose audizioni.
La materia è stata altresì oggetto di una serie di interrogazioni. In particolare, in risposta all' interrogazione 4/13953, il Ministro dell'ambiente ha fornito una ricostruzione della normativa e delle principali criticità, mentre nello svolgimento dell' interrogazione 5/12891 è stato trattato il tema della presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nei fanghi da utilizzare in agricoltura.

Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi

L'articolo 30 del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015) ha previsto, per i produttori iniziali o i detentori dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvedono al loro trattamento, un obbligo di consegna a determinati soggetti e ha stabilito, altresì, che non si applica alla raccolta e al trasporto di tali rifiuti il regime semplificato che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesima attività in forma

ambulante.
Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nell'art. 1, commi 123-124, della legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) che prevedono, rispettivamente, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente, finalizzato alla definizione di modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, e l'individuazione da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali di modalità semplificate volte all'iscrizione degli esercenti l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. Ambiente 1 febbraio 2018, recante " Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi".

Ricognizione degli impianti di recupero della frazione organica

L'art. 35 del D.L. 133/2014 (c.d decreto-legge sblocca Italia) contiene non solo disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete efficiente di termovalorizzatori (di cui si è detto nel paragrafo "Inceneritori"), ma anche disposizioni finalizzate ad una ricognizione degli impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).
Il comma 2 dell'art. 35 ha previsto l'emanazione, entro l'11 maggio 2015 (cioè entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.), di un D.P.C.M. finalizzato alla ricognizione dell'offerta esistente e all'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della FORSU raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.
Fino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno così determinato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10% della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.
A tale norma è stata data attuazione con il D.P.C.M. 7 marzo 2016.

Gli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti

A fronte del ripetersi di episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha svolto un approfondimento d'inchiesta al termine del quale ha approvato, nella seduta del 17 gennaio 2018, una Relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti.
Il tema è stato oggetto anche di alcuni atti di sindacato ispettivo svolti dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera. Si ricordano le interrogazioni 5/12146 e 4/16260.

Ulteriori disposizioni

Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti, introdotte durante la XVII legislatura, e che

sono contenute nel D.L. 91/2014 riguardano: l'utilizzo dei materiali derivanti da operazioni di dragaggio (lettera b- *ter*) del comma 8 dell'art. 14), la miscelazione dei rifiuti speciali e degli oli usati (art. 14, commi 8- *quater* e 8- *quinquies*); l'integrazione della disciplina del contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso (art. 8- *bis*) e i rifiuti militari (art. 13, comma 5, lettera a), e comma 6). Nel medesimo decreto-legge è inoltre contenuta una norma (all'art. 14, comma 8, lettera b- *bis*)) secondo cui non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.
Il comma 8- *bis* dell'art. 7 del D.L. 133/2014 riguarda invece l'esclusione, dalla normativa sui rifiuti, dei sedimenti spostati nell'ambito delle pertinenze idrauliche.
Con l'articolo 11, comma 16- *bis*, del D.L. 78/2015 è stata invece modificata la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di "produttore di rifiuti", "raccolta" e "deposito temporaneo" riportate, rispettivamente, nelle lettere f), o) e bb) del comma 1 dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente). Tale comma 16- *bis* reca un contenuto identico a quello dell'art. 1 del D.L. 92/2015, abrogato dalla legge di conversione del D.L. 78/2015.

Le norme in materia di rifiuti contenute nella legge di bilancio 2018

Nella legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) sono contenute numerose disposizioni in tema di rifiuti.
Il comma 122 istituisce un fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con una dotazione di 100.000 euro per il 2018. Inoltre, elenca le finalità cui devono essere destinate tali risorse, tra cui si ricorda quella della raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti.
I commi 543-548 dettano disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. cotton fioc, in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. A tali finalità è destinata una quota del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, la cui dotazione relativa al 2018 viene incrementata di 250.000 euro; vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione - con decorrenze differenziate - per i succitati prodotti, nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici.
Il comma 1120, lett. a), proroga al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se

appartengono o sono appartenuti a comunità montane) e quindi, in particolare, della raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e della riscossione dei relativi tributi, essendo questa una delle funzioni fondamentali contemplate dalla normativa (art. 14, comma 27, D.L. 78/2010).

Si tratta di una proroga, adottata più volte nel corso della XVII legislatura (con i decreti-legge nn. 147/2013, 192/2014, 210/2015 e 244/2016) di una disposizione dettata nel corso della legislatura precedente (art. 19, comma 1, lettera e), del D.L. 95/2012).

La lettera ***e***) del comma 1120 dispone invece una proroga, sempre fino al 31 dicembre 2018, dell'Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ulteriori disposizioni riguardano la proroga del SISTRI (commi 1134-1135), la tassazione relativa ai rifiuti e alle discariche (commi 38 e 531), il riciclaggio delle plastiche miste (commi 96-99) e i rifiuti radioattivi (commi 536-542). Per un commento si rinvia ai corrispondenti paragrafi del presente tema.

Terremoti

Nella XVII legislatura, sono stati adottati numerosi provvedimenti per fronteggiare l'emergenza determinata dagli eventi sismici che, a partire dal 24 agosto 2016, hanno colpito i territori dell'Italia centrale (regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo). Diversi provvedimenti sono stati, altresì, adottati per i territori colpiti dai due terremoti avvenuti, rispettivamente, in Abruzzo nel 2009 e in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012. Ulteriori disposizioni hanno riguardato i territori colpiti da eventi sismici antecedenti al terremoto in Abruzzo, nonché dagli eventi sismici verificatisi nel 2012 in Basilicata e in Calabria, nel 2013 in Toscana e nell'isola di Ischia nel 2017.

Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale

A seguito del verificarsi degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, i cui effetti sono stati estesi ad altri territori in conseguenza del reiterarsi degli eventi sismici nel 2016 e nel mese di gennaio 2017.
La durata dello stato di emergenza è stata prorogata, da ultimo, fino al 28 febbraio 2018 (dall'art. 16- *sexies,* comma 2, del D.L. 91/2017) e di ulteriori centottanta giorni con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018.
Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici sono state adottate numerose disposizioni contenute in provvedimenti d'urgenza (D.L. 189/2016, D.L. 8/2017, D.L. 244/2016, D.L. 50/2017, D.L. 91/2017, D.L. 148/2017) e nelle ultime leggi di bilancio (L. 232/2016 e L. 205/2017). Sono state adottate misure per la ricostruzione pubblica e privata, ma anche misure destinate al sistema produttivo e agli enti territoriali, nonché in materia di legalità e trasparenza. Una rassegna dettagliata delle disposizioni emanate nel corso della XVII legislatura è disponibile nel focus " Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale - Quadro normativo".
Ulteriori disposizioni sono state dettate con le ordinanze emanate dal Dipartimento della protezione civile e dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, (vedi nel focus "Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale - Le ordinanze emanate").
Sul tema della ricostruzione, una analisi delle risorse e delle politiche di intervento è contenuta nel dossier dell'Ufficio valutazione di impatto del Senato " Terremoti. L'Aquila, Reggio-Emilia, Centro Italia: politiche e risorse per ricostruire il Paese".

Sisma del 2009 in Abruzzo

Nella XVII legislatura, sono state adottate numerose disposizioni per i territori della

regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. I provvedimenti, per lo più contenuti in decreti legge e nelle leggi di bilancio, hanno riguardato, tra l'altro, l'esclusione dal patto di stabilità interno, la ricostruzione degli immobili pubblici e privati, la sospensione di adempimenti fiscali e previdenziali, nonché la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dalle demolizioni degli edifici pericolanti o inagibili.
Si ricorda che, a seguito del verificarsi degli eventi sismici del 2009, è stato adottato il decreto-legge 39/2009; successivamente, il D.L. 195/2009 ha introdotto una serie di disposizioni per l'avvio della fase post emergenziale e il D.L. 83/2012 ha previsto un'articolata disciplina per la chiusura della gestione dell'emergenza (p er un esame dei principali provvedimenti approvati nella XVI legislatura si rinvia al tema "Il terremoto in Abruzzo" presente nella documentazione di inizio della XVII legislatura).
Si segnala, altresì, che il Senato con la delibera del 1 0 novembre 2016 ha previsto l' Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, che tuttavia nel corso della XVII legislatura non è stata costituita .
Di seguito, si richiamano le principali disposizioni emanate nella XVII legislatura in favore dei territori colpiti dal sisma del 2009.

Il decreto-legge 43/2013 e la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013)

L 'articolo 6- *quinquies* del D.L. 43/2013 ha previsto una deroga al patto di stabilità , per l'anno 2013, a favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici per interventi di ripresa delle attività e di attuazione dei piani per la ricostruzione. L'articolo 7 ha, inoltre, disposto misure economiche per l'assistenza abitativa e le funzioni istituzionali territoriali per circa 65 milioni di euro, nonché la proroga e/o il rinnovo di contratti di lavoro (prorogati anche per gli anni 2014 e 2015 dall'art. 4, commi 13 e 14, del D.L. n. 101 del 2013, modificato dall'art. 1, comma 348, della legge n. 147 del 2013 – legge di stabilità 2014).
L'articolo 7- *bis* del D.L. 43/2013 ha consentito l'erogazione di contributi a favore della ricostruzione di immobili privati per un importo di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2019. I commi 254 e 255 della legge n. 147 del 2013 e la tabella E allegata hanno disposto il rifinanziamento del citato articolo 7-*bis* del decreto legge n. 43/2013 , nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (Delibera CIPE n. 23/2014).
L'articolo 8 del D.L. 43/2013 ha previsto disposizioni per la rimozione delle macerie, con oneri pari a circa 11 milioni di euro, e misure a favore delle Forze armate inerenti a compiti di vigilanza e sicurezza per il 2013, per una spesa pari a 2,2 milioni di euro.
Per la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani , il comma 350 della legge di stabilità 2014 ha assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.

I decreti-legge 16/2014, 90/2014 e 133/2014

Nel corso del 2014, a distanza di cinque anni dall'evento sismico avvenuto nel 2009 in Abruzzo, il Governo ha emanato tre distinti decreti-legge contenenti specifiche misure volte ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità nei confronti del comune dell'Aquila, per gli esercizi 2013-2014 (articolo 20, comma 1 del D.L. 16/2014, modificato dall'art. 10, comma 12- *decies,* del D.L. 192/2014), a non applicare per l'anno 2014 le riduzioni derivanti dalla ***spending review***, nei confronti della provincia, del comune dell'Aquila e degli altri comuni del "cratere" (articolo 20, comma 2, del D.L. 16/2014), a rinviare l'obbligo di centralizzare le procedure per i contratti pubblici da parte delle amministrazioni impegnate nella ricostruzione delle località colpite dal sisma (articolo 23- *ter,* comma 2, del D.L. 90/2014), a rifinanziare l'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la ricostruzione di immobili privati, per 250 milioni per l'anno 2014 (articolo 4, comma 8, D.L. 133/2014, cd. "sblocca Italia").
Rilevano, inoltre, le seguenti misure previste sempre nell'articolo 4 del D.L. 133/2014 riguardanti: la garanzia dello Stato a favore di finanziamenti bancari per la ricostruzione privata ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni (comma 8-*bis*), la proroga delle locazioni per nuclei familiari con disabili o in disagio economico-sociale fino all'anno 2016 (comma 8- *ter*), l'obbligo per gli assegnatari degli alloggi del Progetto Case e MAP del pagamento del canone concessorio e delle spese di manutenzione ordinaria (comma 8- *quinquies*).

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014)

Nel solco dei provvedimenti fin qui esaminati, anche la legge di stabilità del 2015 ha previsto diversi interventi nei territori interessati dal sisma, al fine di:
- definire il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (comma 435);
- ridurre del 50 per cento il concorso alla prevista riduzione dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni colpiti dal sisma (comma 436, per le successive modifiche vedi *infra* il D.L. 78 del 2015 e la legge di stabilità 2016);
- prevedere la possibilità per il CIPE di finanziare - a valere sulle risorse previste per la ricostruzione privata - anche i servizi di natura tecnica (comma 437) e di assistenza qualificata (con la delibera 69/17 sono state a ssegnate risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per le annualità 2017-2018);
- prevedere l'utilizzo di siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere in cui siano disponibili aree per il trattamento del rifiuto, per una corretta rimozione delle macerie, la vigilanza da parte delle pubbliche amministrazioni affinché i materiali siano raggruppati in categorie omogenee e trasportati verso siti di recupero e smaltimento autorizzati, il monitoraggio di tali operazioni per i suddetti materiali da parte degli Uffici Speciali per la ricostruzione, nonché per i materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma (commi 438-440);
- prevedere l'utilizzo del deposito localizzato nella cava ex Teges in località Pontignone- Paganica- Comune dell'Aquila, per lo smaltimento delle macerie, nonché per il ripristino ambientale delle discariche comunali, autorizzare la

rimodulazione dei fondi previsti ai decreti commissariali n. 49/2011 e n. 114/2012 concernenti la realizzazione del polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivati dal crollo degli edifici pubblici e privati (commi 441-442);
- prevedere l'assegnazione ai comuni delle economie di spesa, ottenute dalla differenza tra il contributo concesso e la spesa effettiva sostenuta, per gli interventi per la ricostruzione di immobili privati (commi 443 e 444);
- prevedere un contributo straordinario per la stabilità dell' equilibrio finanziario, per l'esercizio 2015, nel limite complessivo di 21 milioni di euro, da ripartirsi tra il comune dell'Aquila, gli altri comuni del cratere e la provincia dell'Aquila (commi 446 e 447);
- disporre l' esenzione dalla TASI per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero, a partire dal 2015, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi (commi 448 e 449);
- autorizzare il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro stipulati sulla base della normativa emergenziale, al fine dl completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila (comma 445).
La tabella E allegata alla legge di stabilità 2015 ha previsto, inoltre, un rifinanziamento di complessivi 2,2 miliardi per il triennio 2015-2017 e di 2,9 miliardi di euro per il triennio 2018-2020 (pari a complessivi 5,1 miliardi di euro per il periodo 2015-2020), in favore dell'autorizzazione di spesa derivante dall'art. 7- *bis* del D.L. 43/2013 per interventi per la ricostruzione di immobili privati (assegnati con la delibera 58/2017, pubblicata nella G.U. 238/17).

Il decreto-legge n. 78 del 2015

L' articolo 11 del decreto-legge 78/2015 ha disposto una serie di misure volte a sostenere la ricostruzione privata e pubblica, nonché l'assegnazione di contributi.
Una prima serie di disposizioni si è concentrata sulle modalità di svolgimento delle attività riguardanti i lavori di ricostruzione privata. I commi 1 e 3 sono intervenuti sulla disciplina dei contratti stipulati tra privati per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione, al fine di disciplinare gli elementi e le informazioni che tali contratti devono contenere. In merito ad alcune figure coinvolte nei lavori di ricostruzione, il comma 2 ha stabilito che il direttore dei lavori non deve avere rapporti con le imprese affidatarie dei lavori, mentre il comma 4 ha previsto l'assunzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio da parte degli amministratori di condominio, dei rappresentanti legali dei consorzi e dei commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie alle attività di riparazione o ricostruzione. I commi 5 e 5-bis hanno disciplinato in particolare le certificazioni di conclusione lavori, le sanzioni e penali per ritardo nei lavori di ricostruzione. Ulteriori disposizioni contenute nei commi 6 e 7 hanno riguardato il subappalto per le lavorazioni nella categoria prevalente e le fattispecie di risoluzione dei contratti .
Un secondo ambito di intervento ha riguardato i contributi, e segnatamente:

l'assegnazione al comune dell'Aquila di un contributo straordinario per la ricostruzione di 8,5 milioni di euro per il 2015 (comma 15); l'estensione ai centri storici delle frazioni del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del Cratere del contributo disposto, per le abitazioni private, anche con un solo proprietario, non adibite ad abitazione principale, distrutte o danneggiate dal sisma (comma 7-*bis*); una autorizzazione da parte dei comuni in merito alla richiesta di eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo (comma 7-*ter)*. In tale ambito, rileva anche quanto stabilito dal comma 8 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i contributi destinati alla ricostruzione privata e quanto previsto dal comma 1- *bis* che, al fine di continuare a sostenere la stabilità finanziaria dei territori colpiti dal sisma, ha stabilito l' esenzione totale dalla riduzione dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni terremotati, modificando in tal senso il comma 436 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 2014).

Successivamente, l' art. 14, comma 12-bis, del D.L. n. 244 del 2016 (cd. proroga termini), ha previsto l'attribuzione ai comuni colpiti da eventi sismici (2009, 2012 e 2013) di cui al citato comma 436, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 1 della L. n. 190 del 2014 di un contributo compensativo secondo importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al decreto legge medesimo.

Una terza serie di misure ha riguardato l'avvio di una programmazione pluriennale volta al risanamento edilizio, del tessuto sociale ed economico dei territori colpiti dal sisma, da realizzarsi, principalmente, con un programma di sviluppo (comma 12), da finanziarsi attraverso la destinazione di risorse contenute nell'articolo 7- *bis* del D.L. 43/2013 (vedi per l'assegnazione delle risorse la delibera n. 49 del 2016 e la delibera n. 70/2017) .

Ulteriori disposizioni hanno riguardato:

- la predisposizione di programmi pluriennali a favore di interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati (comma 9), inclusi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico (delibera n. 48 del 10 agosto 2016); in tale ambito è stata emanata la delibera 60/17 (pubblicata nella G.U. 234/17) per l'a ssegnazione di risorse per il settore ricostruzione pubblica - *Social Housing* interventi "Edilizia Economica e Popolare" - piano annuale 2017, per 35,2 milioni di euro (di cui euro 19,2 milioni per interventi di competenza del Provveditorato interregionale alle OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna e per 16 milioni di euro per interventi di competenza dell'ATER de L'Aquila);
- la previsione in base alla quale l e attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici ecclesiastici sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti pubblici e per la scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione i competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assumono veste di "stazione appaltante" (comma 11-*bis*);
- la possibilità per il comune dell'Aquila di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato anche per gli anni 2016 e 2017 (comma 14-*ter*).

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015)

Anche la legge di stabilità per il 2016 ha previsto interventi in larga parte volti a modificare misure già previste, per il completamento della ricostruzione degli immobili privati ed ecclesiastici, a sostegno della stabilità finanziaria degli enti locali e dei contratti di lavoro.

In particolare, il comma 340 è intervenuto sulle norme di cui al comma 11- *bis* dell'art. 11 del D.L. 78/2015, che disciplinano i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli altri edifici di culto finanziati con risorse pubbliche, al fine di consentire che tutti i predetti interventi siano considerati lavori pubblici ai sensi della normativa vigente, nonché di specificare che le funzioni di stazione appaltante sono assunte dagli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per gli interventi riferiti a edifici di culto che sono qualificati come beni culturali, e dagli uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche per i lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici di culto la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Il comma 457 ha esteso all'anno 2016 l' esenzione dalla riduzione dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale.

Il comma 432 ha autorizzato i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, mentre, con i commi 434 e 435, è stata prevista la possibilità di prorogare per un ulteriore triennio (2016-2018) la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali per la ricostruzione. Successivamente, l 'articolo 14, comma 9-*bis*, del D.L. 244 del 2016 - con l'inserimento del comma 433-***bis*** alla legge di stabilità 2016 - ha prorogato al biennio 2017-2018 il periodo di applicazione dei suddetti contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per il comune dell'Aquila e di 1,2 milioni per i comuni del cratere. In tale ambito, si ricorda che l'articolo 14, comma 7-***bis*** del D.L. 244 del 2016 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, del D.L. 83/2012 dai comuni dell'Aquila e del cratere sismico, in deroga a quanto previsto in via generale dalla normativa vigente, mentre l'articolo 46-***quinquies*** del D.L. 50/17 è intervenuto sul trattamento economico del personale assunto per gli uffici speciali per la ricostruzione.

L'articolo 3 del D.L. 113/2016 e gli interventi recati dal D.L. 244/2016 e dal D.L. 8/2017

L'articolo 3 del D.L. 113/2016 ha assegnato un contributo straordinario complessivo di 18,5 milioni di euro per l'anno 2016 (commi 1 e 2) in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico.

Con il comma 1- *bis,* lettera a), dell'art. 3 del D.L. 113/16, è stata integrata la disciplina prevista dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 39/2009, relativa alla concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione dell'abitazione principale distrutta (o dichiarata inagibile o danneggiata) dal sisma o per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva, al fine di disciplinare il trasferimento dei diritti nei casi di acquisto di abitazioni sostitutive.

Successivamente, l'a rticolo 3, comma 1-*decies,* del D.L. 8 del 2017 è intervenuto, al fine di limitare l'acquisto dell'abitazione equivalente in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, solo all'interno dello stesso comune, (l a disciplina prevista dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 39/2009 stabiliva che l'intervento dovesse essere realizzato nell'ambito dello stesso comune, solamente nel caso della ricostruzione del'immobile).
Il comma 1- *bis,* lettera b), dell'art. 3 del D.L. 113/16, ha modificato invece l'ultimo periodo del comma 5- *bis* dell'art. 14 del D.L. n. 39/2009, al fine di disporre l' inapplicabilità di tutte le agevolazioni previste dall'art. 3 del medesimo D.L. n. 39/2009 (e non solo delle agevolazioni consistenti nella concessione di contributi a fondo perduto) agli edifici civili privati dichiarati beni culturali o di particolare interesse paesaggistico, ricostruiti a valere sulle risorse stanziate dal comma 1 del medesimo art. 14 del D.L. 39/09, per il finanziamento dei piani di ricostruzione dei centri storici.
L'a rticolo 2, comma 3-*bis* del D.L. 8/2017 ha consentito inoltre ai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da l'Aquila di includere nei piani di ricostruzione previsti per i centri storici diversi interventi di riqualificazione riguardanti gli spazi pubblici e la rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici.
L'art. 3 , comma 1- *quater,* del D.L.113/16 ha abrogato gli ultimi due periodi del comma 5 dell'art. 67- *quater*, del D.L. 83/2012, al fine di disciplinare le modalità per usufruire delle agevolazioni previste dal medesimo comma per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate nei centri storici, distrutte o danneggiate. Anche il comma 1- *ter* dell'art. 3 del D.L. 113/16 è intervenuto in merito alle disposizioni dell'art. 67- *quater*, del D.L. 83/2012, limitatamente alle disposizioni del comma 2, lettera a), riguardanti gli interventi singoli o in forma associata effettuati da privati aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, al fine di prevedere, tra l'altro, la sostituzione del comune al privato inadempiente.
L'art. 3, comma 2- *bis*, del D.L. 113/16, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, ha previsto la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico, sul proprio sito *web*, delle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai contributi straordinari concessi dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del D.L. 113/16 (pari a complessivi 18,5 milioni di euro per il 2016) e dei risultati conseguiti.
Relativamente a tali contributi straordinari, l'art. 14, comma 7, del D.L. 244/2016 e l'art. 18, comma 5-bis, del D.L. 8/17 hanno disposto, integrando l'art. 3 del D.L. 113/2016, un ulteriore contributo per il 2017, pari a complessivi 14,5 milioni di euro. Con la delibera 59/17 (pubblicata in G.U. 225/17) sono stati assegnati 41,5 milioni di euro (somma risultante dagli stanziamenti previsti, dall' art. 11, comma 15 del D.L. 78/15, per 8,5 milioni di euro per il 2015, e dall'art. 3 del D.L. 113/16, e successive modificazioni, per 33 milioni di euro per il biennio 2016-2017) ripartiti secondo le annualita' 2015, 2016 e 2017.

L'art. 2-bis del D.L. 148/2017 e la legge di bilancio 2018 (L.

205/17)

L'articolo ***2-bis*** del D.L. 148/17 ha disciplinato, tra l'altro, diverse proroghe, riguardanti il personale impiegato (commi 30 e 35-38), nonché le procedure di affidamento degli interventi per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario (comma 31).

In particolare, si differisce al 2023 (in luogo del 2021) il termine a decorrere dal quale il personale assunto a tempo indeterminato dal comune dell'Aquila e dai comuni del cratere, eventualmente risultante (a seguito dell'esperimento delle relative procedure concorsuali) in sovrannumero, è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti (comma 30). Sono prorogate al 31 dicembre 2020 alcune disposizioni vigenti in materia di assunzioni e contratti a tempo determinato del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione (commi da 35 a 37), mentre i comuni del cratere sono autorizzati a prorogare o rinnovare per gli anni 2019 e 2020, in deroga alla normativa vigente, i contratti stipulati con il personale assunto, ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza 3771/09 (comma 38).

L'art. 2-bis ha previsto, inoltre, la soppressione, a decorrere dal 1° maggio 2018, degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni, con il trasferimento delle relative competenze all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (comma 32), l'istituzione di una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (comma 33), un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi, nei centri storici dei comuni del cratere diversi dall'Aquila (commi 39-40), e l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali (comma 34).

La legge di bilancio 2018 (L. 205/17) prevede, modificando l'art. 3 del D.L. 113/16, per l'anno 2018, un contributo straordinario di 10 milioni di euro, a favore del Comune dell'Aquila (comma 709), l'estensione del contributo di 500.000 euro, previsto per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, ed un ulteriore contributo di 2 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila (comma 710).

Con una modifica al comma 32 dell'articolo 2-bis del D.L. 148/17, si proroga, dal 1° maggio 2018 al 1° luglio 2018, la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione (comma 711) e, con una modifica al comma 38 dell'art. 2-bis del D.L. 148/17, si estende ad una serie di ordinanze (3784/09, 3803/09, 3808/09, 3881/10, 3923/11) la proroga o il rinnovo, per gli anni 2019 e 2020, in deroga alla normativa vigente, dei contratti del personale assunto a tempo determinato dai comuni del cratere (comma 712).

Viene altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024, per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato " Maxxi L'Aquila" (comma 713).

E' prorogata agli anni 2018 e 2019 l'applicabilità della disposizione, disposta dal comma 14 dell' articolo 4 del D.L. 101/13 , che consente al comune dell'Aquila di

prorogare o rinnovare i contratti del personale a termine , in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, e comunque entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui a valere sulle disponibilità in bilancio (comma 715). Si proroga inoltre al 31 dicembre 2019 la validità delle graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure di reclutamento straordinarie di personale a tempo indeterminato, autorizzate per fronteggiare la ricostruzione (comma 716). Con una modifica all' articolo 17-bis del D.L. 8/17, si differisce di un anno, dall' 11 aprile 2020 all'11 aprile 2021, l'applicazione del regolamento riguardante la rideterminazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all' assistenza ospedaliera, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio (D.M. 2 aprile 2015, n. 70) (comma 1152).

Sisma del maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

Nel corso della XVII legislatura, in conseguenza del sisma che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia, e Veneto, nei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono state approvate diverse misure per il superamento dello stato di emergenza, per lo più contenute in provvedimenti d'urgenza e in norme di carattere finanziario.
A tali disposizioni si sono aggiunte inoltre le misure previste in conseguenza degli eventi alluvionali del mese di gennaio 2014 e delle trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014, che hanno interessato alcuni comuni dell'Emilia Romagna già colpiti dal sisma del 2012.
Per approfondire le disposizioni emanate nella XVI legislatura per il terremoto 2012 si rinvia al tema "Il terremoto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto" contenuto nel dossier di inizio della XVII legislatura.

La sospensione dei termini degli adempimenti tributari e non tributari

La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), al comma 359, ha autorizzato l'impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa.
La legge di bilancio 2018 (comma 758) ha incrementato di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 la dotazione del Fondo per la ricostruzione, istituito dall'art. 2 del D.L. 74/2012.
Il D.L. n. 4 del 2014 (articolo 3) ha previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, i cui termini scadevano nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 (Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla; San Felice sul Panaro, comuni già coinvolti dal sisma del maggio 2012).
I commi da 662 a 664 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) hanno esteso dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine ultimo entro il quale i

fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esentati dal pagamento dell'IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Tale termine prima prorogato al 31 dicembre 2016 (art. 13, comma 4, del D.L. 78/2015) è stato, successivamente prorogato, con il comma 6- *bis* dell'articolo 14 del D.L. 244 del 2016, al 31 dicembre 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (commi 722-724 della L.205/17) fino al 31 dicembre 2018. In particolare, con il D.M. del 3 maggio 2017, sono stati rimborsati i comuni del minor gettito IMU, derivante dall'esenzione per gli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma, per 17,2 milioni di euro (per ciascuno degli anni 2015 e 2016) e con il D.M. del 21 dicembre 2017, per 16,2 milioni di euro, per l'anno 2017.
In tale ambito, è intervenuto l'articolo 11 comma 3-quater del D.L. n. 210 del 2015, che ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 e dagli eventi atmosferici del 2014, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, o ad attività economiche svolte nei medesimi edifici, ottengono, a domanda, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Successivamente, il suddetto termine è stato prorogato, dal comma 6-*quater* dell'articolo 14 del D.L. 244 del 2016, al 31 dicembre 2017, e dalla legge di bilancio 2018 (comma 726 della L. 205/17) al 31 dicembre 2018.

Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

L' articolo 3-***bis*** del D.L. n. 95 del 2012 ha previsto che i contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 74/2012 sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro.
L'articolo 11, comma 11-quater, del D.L. n. 76 del 2013 ha precisato che sono assistiti da garanzia statale non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. La norma chiarisce, inoltre, che il limite massimo di 6 miliardi è riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.
Il comma 358 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha esteso l'applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari, mentre il comma 366 ha ampliato l'ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione.
L'articolo 43-***ter*** del D.L. 50/17 ha consentito ai Presidenti delle Regioni di stipulare mutui per il finanziamento degli interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici, nonché di opere di urbanizzazione nei

centri storici ed urbani. Per gli interventi in questione i Presidenti di Regione, in qualità di Commissari delegati, possono essere autorizzati a stipulare mutui di durata massima venticinquennale, nei limiti di spesa di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nel rispetto dei limiti delle disponibilità annue derivanti dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 – il cui comma 6 prevede una spesa fino a 450 milioni annui dal 2013 per le misure in materia di credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione per i territori in questione. Successivamente, la legge di bilancio 2018 (comma 718 della L.205/17) ha sostituito il citato art. 43-ter del D.L. 50/17 attribuendo ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle regioni colpite la facoltà di stipulare tali mutui, aumentando inoltre il limite massimo di spesa complessiva previsto da 200 a 350 milioni di euro.
In merito ai finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (previsti dal citato articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012), l'articolo 3, comma 1-*ter,* del D.L 8 del 2017, per i lavori affidati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, ha previsto che l'istituto di credito prescelto eroghi i contributi direttamente alle imprese subappaltatrici ovvero ai fornitori con posa in opera.
In tale ambito, l'articolo 42, comma 3-***ter***, del D.L. 50/17 ha modificato i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 3 del D.L. 8/17, al fine di prevedere che tali contributi siano erogati, tra l'altro, a tutti i fornitori, e non solo a quelli con posa in opera.
L'articolo 3, comma 1-sexies, del D.L. 8 del 2017 ha previsto inoltre il divieto di recupero di contributi per la ricostruzione, concessi con le suddette modalità del finanziamento agevolato, nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012.

Finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi e premi

Il D.L. n. 150 del 2013 (articolo 2, comma 8) ha prorogato di un anno - rispetto alla durata massima originariamente prevista - il periodo per la restituzione del debito per quota capitale, relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma.
Il D.L. n. 4 del 2014 (articolo 3-bis) ha successivamente previsto che tale restituzione "può essere differita [...] per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originaria". Successivamente, con il D.L. n. 74 del 2014 (articolo 1, comma 9- *ter)* è stato previsto un differimento, fino a 12 mesi, della suddetta sospensione relativa al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi .
Con il D.L. n. 192 del 2014 (articolo 10, commi 11- *ter* e 11- *quater*) è stata prevista una ulteriore sospensione del pagamento dovuto, per la restituzione del debito per quota capitale, per un periodo non superiore a 12 mesi, per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti per provvedere al pagamento dei

tributi, dei contributi e dei premi sospesi.
Da ultimo, l'articolo 6, comma 1 del D.L. n. 113 del 2016 ha differito il pagamento della rata dei suddetti finanziamenti: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

Finanziamento per imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente

Nella legge di stabilità per il 2014 è stata prevista la concessione di contributi economici per le imprese che realizzino o abbiano realizzato investimenti produttivi nelle aree colpite dagli eventi sismici (comma 361) ed è stato differito al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità, ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma (comma 360) .
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2014, ai territori interessati dal sisma è stata estesa la disciplina delle "zone a burocrazia zero" (art. 2, comma 4, D.L. 150/2013). Successivamente, l'art. 11, comma 1- *ter* del D.L. 192/2014 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2015. L'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - disposta dall'articolo 8 comma 7 del D.L. n. 74 del 2012 e oggetto di diverse proroghe - finalizzata ad accedere alle previste incentivazioni, sia per gli impianti realizzati che in fase di realizzazione, è stata prorogata al 30 settembre 2016 (dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 210 del 2015).
Il D.L. 78/2015 (articolo 13, comma 5) ha esteso la possibilità di richiedere i finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, mentre il comma 1 dell'articolo 13 ha consentito al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione di destinare tra gli altri interventi fino a 205 milioni di euro per la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, e di servizi, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie e di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.
L'articolo 12 del D.L. 78/2015 ha inoltre istituito una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Il D.L. 244 del 2016 (art. 14, comma 12- *quinquies*) ha esteso, modificando l'articolo 12 del D.L. 78/15, ai periodi di imposta dal 2015 al 2019, le esenzioni previste per specifiche imposte (statali, regionali e municipali), in base a determinati importi e, con l'aggiunta del comma 7 -*bis* all'articolo 12 del D.L. 78/15, ha stabilito, in relazione ai periodi di imposta dal 2017 al 2019, l'entità delle risorse a disposizione per usufruire dell'agevolazione concessa alle imprese (6 milioni di euro per il 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli 2018 e 2019).
La legge di bilancio 2018 (comma 759) ha prorogato anche per

l'anno 2019 l'applicazione delle disposizioni (dettate dal comma 14 dell'art. 10 del D.L. 83/2012) secondo cui, sulla base di apposita convenzione, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma. Tale convenzione era stata già prorogata dal D.L n. 210 del 2015 (art. 11, comma 2-ter) per due anni, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018.
Con la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) sono state introdotte inoltre le seguenti misure:
- l'estensione alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma del finanziamento derivante dal bilancio dell'INAIL (comma 442);
- la destinazione, per la messa in sicurezza (anche attraverso ricostruzione), delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti, di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2016 (3,5 milioni di euro alla Lombardia e 1,5 milioni di euro al Veneto) (comma 443);
- l'istituzione di una Zona franca urbana nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia (commi 445-453). In particolare, tale disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 dall'art. 46-sexies del D.L. 50/17 e fino al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2018 (commi 719-721 L. 205/17).
Il D.L. 113 del 2016 (articolo 6, comma 4-*bis)* ha esteso l'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga (provincia di Brescia) , ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici accaduti; mentre con il comma 4-*ter* del medesimo art. 6 è stato previsto che i 5 milioni di euro stanziati per il 2016 dalla legge di stabilità 2016, vengano destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese.

I provvedimenti per gli Enti locali

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno:
- è stato previsto per il 2013 (articolo 6-quinquies D.L. 43/2013,) per il 2014, (articolo 1, commi 354-355, della legge di stabilità 2014) un allentamento degli obiettivi del patto per i comuni e le province di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del maggio 2012;
- l'articolo 13, comma 3, del D.L. 78/2015 ha previsto la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni della regione Emilia Romagna interessati dal sisma del 2012, nel limite complessivo di 20 milioni per il 2015;
- il comma 441 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha escluso per il 2016 dal saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali delle regioni e degli enti locali, le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro (12 milioni per l'Emilia-Romagna; 1,5 milioni per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto).
La legge di stabilità 2015 (comma 435, della legge 190 del 2014) ha definito il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione

del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mentre il comma 436 ha disposto l'applicazione, nella misura del 50% della riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e per i comuni di Ferrara, Mantova.

Successivamente, l'art. 11, comma 1-bis, del D.L. 78/2015 ha stabilito l' esenzione dalla suddetta riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i suddetti comuni, prorogata anche per l'anno 2016 dal comma 457 della legge di stabilità 2016. L ' art. 14, comma 12-bis, del D.L. n. 244 del 2016 (cd. proroga termini), ha previsto l'attribuzione ai comuni colpiti da eventi sismici (2009, 2012 e 2013) di cui al comma 436, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 di un contributo compensativo secondo importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al decreto legge medesimo.

L'articolo 14, comma 1, del D.L. 244/2016 ha modificato il comma 492 della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) che disciplina i criteri di priorità nell'assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari, al fine di dare priorità agli investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, e finanziati con avanzo di amministrazione o operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma di spesa.

Per quanto riguarda i mutui concessi agli enti locali per la ricostruzione:

- è stato posticipato di due anni il pagamento delle rate per gli anni 2013 e 2014 (comma 356 legge di stabilità 2014 e comma 504 legge di stabilità 2015);
- è stato posticipato di due anni il pagamento delle rate scadenti nell'anno 2015 (comma 503 della legge di stabilità 2015);
- sono stati prorogati di due anni (cioè fino al 2018) i termini di pagamento delle rate dei mutui in scadenza nel 2016 (comma 456 della legge di stabilità 2016 e comma 5-bis dell'art. 14 del D.L. 244 del 2016), e fino al 2019 dalla legge di bilancio 2018 (commi 729-732 L. 205/17).

La legge di bilancio 2018 (comma 762 della L. 205/17) ha previsto che, entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 74/2012, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato, per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui disposto per gli anni 2013-2016.

E' stata autorizzata la proroga per il triennio 2015- 2017 della deroga - già prevista per il triennio 2012-2014 dall'articolo 3- *bis,* comma 8, del D.L. n. 95/2012 - ai fini dell' assunzione, da parte dei comuni e delle loro unioni, di personale con contratti di lavoro flessibile, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale (art. 1, comma 367, legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 7, comma 9-quinquies del D.L. 133/2014).

Il D.L. 148/17 (art. 2-bis, comma 42) ha previsto inoltre che le amministrazioni presso cui il personale ha prestato servizio possano bandire, nel triennio 2018-2020, comunque in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi

a concorso, a condizione che si tratti di lavoratori che hanno prestato attività, in forza di uno o più contratti flessibili, per almeno 3 anni continuativi.
E' stata disposta, inoltre, a decorrere dal 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, per i comuni colpiti, l'applicazione dei vincoli alla spesa di personale (art. 1, comma 557, legge finanziaria 2007 - legge 27 dicembre 2006, n. 296) con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011, e la non applicazione dei vincoli assunzionali (articolo 9, comma 28, D.L. 78/2010), a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza (art. 11, comma 4-ter, del D.L. 90/2014).
L' articolo 3- ***bis*** del D.L. 113/2016 ha prorogato i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione, ed ha autorizzato l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per gli anni 2017 e 2018, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Successivamente la legge di bilancio 2018 (comma 760) ha esteso tale proroga all'anno 2019, autorizzando per tali assunzioni anche la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.
La legge di bilancio 2018 (comma 764 della L. 205/17) ha previsto inoltre che il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, possa destinare fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per il rimborso dei costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti.
E' stato previsto inoltre che l' acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici, con ricorso a centrali di committenza (articolo 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs 163/2006) non venga applicata agli enti pubblici impegnati nella ricostruzione dei territori colpiti (art. 23-ter, D.L. 90/2014 e comma 550 della legge di stabilità 2015).
La legge di stabilità 2015 (comma 544 della legge n. 190 del 2014) ha prorogato fino al 31 dicembre 2015, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6-*sexies* , comma 3, del D. L. 43/2013. Tale termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2016, dal comma 439 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 2015), al 31 dicembre 2018 , dal comma 9 dell'articolo 14 del D.L. 244/16 e al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2018 (comma 761 della L. 205/17).

Ulteriori disposizioni della legge di stabilità 2016 hanno consentito:
- ai presidenti delle Regioni, tra l'altro, di destinare, nell'ambito dei c.d. piani di ripristino degli immobili pubblici danneggiati, una quota delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali e per gli interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi (comma 438);
- l'uso e il trasferimento gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica o uffici pubblici, delle

relative aree di sedime e pertinenziali, nonché dei prefabbricati modulari abitativi (comma 439).

La ricostruzione degli immobili e del patrimonio pubblico, artistico e culturale

Per velocizzare la ricostruzione degli immobili dei territori colpiti, sono stati previsti alcuni importanti interventi:

- il versamento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – operanti in qualità di Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza di tutte le risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare per la ricostruzione dei territori (articolo 6, comma 5-bis, D.L. 43/2013);
- la proroga della verifica di sicurezza degli edifici (articolo 6, comma 5-ter, D.L. 43/2013);
- l'applicazione della disciplina che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza sugli edifici di attività produttive nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, alle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, pari o superiore a 6 (art. 6-quater D.L. 43/2013);
- l'incremento del 20% della superficie degli immobili industriali, agricoli e zootecnici (articolo 6-ter D.L. 43/2013);
- la detassazione dei contributi, indennizzi e risarcimenti, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per gli immobili abitativi e ad uso produttivo (articolo 6-novies D.L. 43/2013).

E' stata disposta inoltre la predisposizione di piani organici comunali per la ricostruzione e riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani nei territori interessati dal sisma (legge di stabilità 2014, commi 369-373).
Per favorire la ripresa della normale attività didattica, sono state esentate le università che hanno sede nei territori colpiti dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva (comma 368 legge di stabilità 2014).
Il D.L. 78/2015 (articolo 13, comma 1) ha consentito al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare, tra gli altri, interventi fino a 205 milioni di euro per la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato. Successivamente, l'articolo 21-bis del D.L. n. 8 del 2017 ha esteso tale concessione a tutte le finalità indicate agli articoli 3 e 4 del D.L. n. 74/2012.
Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato la spesa di 190 milioni per l'esercizio 2016, per il completamento delle attività connesse al

processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell'Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia) (comma 440) e la spesa di 70 milioni di euro per il 2016, per il completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata nel territorio della Lombardia colpito dal sisma (comma 444).
L'articolo 6,comma 2 del D.L. 113 del 2016 ha previsto inoltre che i Commissari delegati alla ricostruzione provvedano alla rideterminazione dell'entità dell'aiuto di Stato e alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto alle decisioni della Commissione europea .
La legge di bilancio 2018 (comma 763 della L. 205/17) prevede l'avvio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (identificati dal codice CER 17.09.04 e rimossi) derivanti da attività di costruzione e demolizione entro tre anni dall'assegnazione del codice CER di cui all'allegato D, parte IV, del Codice dell'ambiente.

Perimetrazione dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Il D.L. 148/17 (art. 2-bis, comma 43) dispone che, a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale venga ridotto a 30 Comuni.
Si tratta dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.
I Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione.
Il D.L. 148/17 (art. 2-bis, comma 44) stabilisce inoltre la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza dello stato di emergenza.
Si ricorda che la norma citata (art. 1, co. 3, D.L. 74/2012) aveva previsto che lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 fosse prorogato fino al 31 maggio 2013. Tale termine è stato poi oggetto di successivi interventi legislativi: l'art. 6, comma 1, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, l'art. 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, l'art. 13, comma 01, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, il comma 2-bis dell'art. 11. del D.L. 30/12/2015, n. 210, laddove si è previsto il termine del 31 dicembre 2018.

Terremoti di minore entità o avvenuti prima del 2009

Nella XVII legislatura sono state approvate diverse norme a favore di territori colpiti da eventi sismici antecedenti al terremoto avvenuto in Abruzzo n el 2009 a cui si sono aggiunti provvedimenti per le regioni Basilicata e Calabria per il terremoto del 26 ottobre 2012, per la regione Toscana a causa dei danni provocati dal terremoto

del mese di giugno 2013 nei territori di Lucca e Massa Carrara, e per alcuni comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

Valle del Belice 1968

L'art. 11, comma 11-ter del D.L. 76/2013 ha previsto un programma, definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di interventi per provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit, derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice, colpiti dal terremoto del 1968. Per la realizzazione del programma è previsto l'impiego, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, riprogrammate con successiva delibera CIPE n. 6 del 28 gennaio 2015.

La 13 ª Commissione (Ambiente) del Senato - a conclusione dell'esame dell'Affare assegnato n. 684 sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del social housing - ha approvato, nella seduta del 2 novembre 2016, la risoluzione Doc. Senato XXIV, n. 67.

Sicilia 1990

La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014) ha riconosciuto, tra l'altro, ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia (province di Catania, Ragusa e Siracusa), che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall' articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che gli stessi abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

I soggetti beneficiari sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea. E' prevista inoltre la validità delle istanze di rimborso se presentate entro il termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248. Pertanto si attribuisce il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1° marzo 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Il D.L. 91/17 (art. 16- *octies),* modificando il comma 665 della L. 190/14, ha incluso tra i soggetti che hanno diritto al rimborso i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Con il Provv 26 settembre 2017, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, sono state stabilite le modalità e le procedure di esecuzione del rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma.

Marche e Umbria maggio 1997

Nel decreto legge n. 210 del 2015 l'articolo 1, comma 10-quater, autorizza la regione Umbria e i comuni interessati a stipulare contratti di lavoro per completare le attività di ricostruzione per il triennio 2016-2018, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni.

Molise 2002

L'art. 6- *bis* del D.L. 43/2013 e il comma 353 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) hanno previsto l'esclusione dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno di risorse per il sisma 2002 del Molise, rispettivamente per 15 milioni di euro per l'anno 2013 e per 5 milioni di euro per l'anno 2014. Da ultimo, il comma 665 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha stabilito, tra l'altro, anche per l'anno 2015 l'esclusione dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno di risorse per complessivi 5 milioni di euro.

Basilicata e Calabria 2012

Per consentire il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, il comma 256 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha autorizzato la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, escludendo i relativi pagamenti dal patto di stabilità nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma, il comma 351 ha inoltre esteso i contributi previsti all' articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro. Con il D.P.C.M. del 30 aprile 2015 sono state r ipartite le risorse previste ai commi 256 e 351.

Lucca e Massa Carrara 2013

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara è stato dichiarato per novanta giorni lo stato di emergenza, c on la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013. Tale delibera ha previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro per i primi interventi, integrato per 1,3 milioni di euro dall'art. 1, comma 1, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013.
Con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013, la durata dello stato di emergenza è stata estesa per ulteriori novanta giorni, prorogati di altri centottanta giorni da due delibere del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2013 e del 18 aprile 2014. Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 183 del 25 luglio 2014 la regione Toscana è subentrata quale amministrazione pubblica

competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento.
Per l'avvio degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza di edifici pubblici e privati e delle infrastrutture danneggiate, l'art. 1, comma 347, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stanziato 5 milioni di euro - a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali, istituito dal comma 346 della medesima legge di stabilità 2014, con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 - disposti con delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, mentre l'art. 1, comma 1, della deliberazione 30 giugno 2014, ha previsto ulteriori 16 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Per Lucca e Massa Carrara, il comma 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha previsto per il 2015 l'applicazione della riduzione prevista dal comma 435 del Fondo di solidarietà comunale nella misura del 50%. Tale misura è stata estesa anche al 2016 dal comma 457 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Successivamente, l'art. 14, comma 12-bis, del D.L. n. 244 del 2016 (cd. proroga termini), prevede l'attribuzione per i comuni colpiti da eventi sismici (2009, 2012 e 2013) di cui al comma 436, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 di un contributo compensativo secondo importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al decreto legge medesimo.

Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia 2017

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia è stato dichiarato con il D.P.C.M. del 22 agosto 2017 l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari e con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento. Successivamente, con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 è stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni.
Con l'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, che ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico, è stato nominato un commissario delegato della giunta della Regione Campania, al fine di predisporre un piano degli interventi urgenti, da sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo del dipartimento della protezione civile e di assegnare contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata.
Con l'ordinanza n. 480 dell'8 settembre 2017 sono state previste misure volte a consentire la tempestiva ripresa dell'attività scolastica, in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e alla sospensione dei mutui.
Con l'ordinanza n. 483 del 25 settembre 2017 sono state previste ulteriori misure finalizzate all'assistenza alla popolazione, ad assicurare il presidio militare del territorio colpito e a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi.
L'art. 2 del D.L. 148/17 ha previsto una serie di interventi per la ricostruzione e la

ripresa economica dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia.
In particolare, risulta prorogata al 30 settembre 2018 il termine finale di sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari, che devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018 (comma 5-bis).
In merito si ricorda che l'articolo 1, comma 5, del D.M. del 20 ottobre 2017 (pubblicato in G.U. 252/17) aveva disposto la sospensione dei suddetti termini nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017 nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, che l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 148/17 ha inoltre esteso anche al comune di Forio.
Si prevede inoltre che i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, che ne hanno dichiarato l'inagibilità totale o parziale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES e sono considerati esenti dall'IMU e dalla TASI fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque fino all'anno d'imposta 2018 (comma 5- *ter).*
Sono altresì stanziati, 30 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni per l'anno 2020, al fine di favorire interventi per la ricostruzione (comma *6-ter*) e, a l fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi (comma *6-sexies).*
La legge di bilancio 2018 ha disposto il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento, non ancora effettuato, delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 (comma 733) ed ha sospeso, fino al 31 dicembre 2018, il pagamento delle rate dei mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito ai privati per gli immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili (comma 734).
Sono previste inoltre assunzioni a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all' articolo 19 del D.Lgs. 81/15, per i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, rispettivamente, nel limite di 4 e 6 unità (comma 752).
Nello stato di previsione del MEF è istituito altresì un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 765).
Nel corso dell'audizione del 20 settembre 2017 svolta presso l'VIII Commissione Ambiente, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha presentato la relazione sullo stato dell'attività del Dipartimento, illustrando, tra l'altro, l'attività effettuata nelle zone colpite dal sisma dell'isola di Ischia 2017 (vedi, l' allegato 2 (Ischia - Sisma del 21 agosto 2017 - Attività di censimento del danno e rilievo dell'agibilità); e l' allegato 3 (Rapporto di attività inerenti alla gestione emergenziale connessa con gli eventi sismici nel territorio dell'isola di Ischia).

Principali norme vigenti di prevenzione sismica

L'aggiornamento della normativa antisismica

L'aggiornamento della normativa antisismica - rimasta ferma, per quanto riguarda la classificazione delle zone sismiche al 1984 e, in relazione alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, al 1996 - è stato operato nel corso delle legislature XIV-XV con due provvedimenti fondamentali: l' ordinanza n. 3274 del 2003, che ha provveduto alla classificazione sismica dell'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità (a cui ha fatto seguito l'approvazione della "mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale" operata con l'ordinanza n. 3519/2006), e il nuovo testo unico sulle norme tecniche delle costruzioni , approvato con il D.M. 14 gennaio 2008 (sostitutivo del precedente D.M. 14 settembre 2005). L'applicazione di tali norme tecniche (in virtù dell'art. 1- *bis* del D.L. 39/2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009, in conformità con quanto previsto dalla risoluzione 8-00039 approvata l'8 aprile 2009.

Si ricorda altresì la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" e il D.M. 31 luglio 2012 di approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici.

In tale ambito, con il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dal D.M. 7 marzo 2017, n. 65, sono state emanate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Nella XVII legislatura è stato emanato il D.M. 17 gennaio 2017 che ha aggiornato e sostituito le precedenti norme tecniche per le costruzioni contenute nel citato D.M. 14 gennaio 2008.

Il Fondo per la prevenzione del rischio sismico

Un'ulteriore norma recata dal D.L. 39/2009 in tema di prevenzione sismica è quella dettata dall'art. 11, che ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro per 7 anni (dal 2010 al 2016). L'attuazione della disposizione citata è stata affidata al Dipartimento per la protezione civile, che nel corso degli anni ha emanato ordinanze e decreti. Gli ultimi provvedimenti adottati in proposito sono l' ordinanza 9 maggio 2016, n. 344 e il decreto 21 giugno 2016 finalizzati al riparto delle risorse relative all'annualità 2015. Le risorse, ripartite tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, sono destinate, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico. Con il D.M. 9 marzo 2017 sono stati erogati circa 120 milioni di euro in favore delle regioni, in attuazione della citata ordinanza 9 maggio 2016, n. 344.

Ulteriori disposizioni

Ulteriori norme finalizzate al miglioramento antisismico degli edifici sono altresì contenute in diversi provvedimenti emanati nel corso degli anni. A titolo di esempio

si ricordano le norme per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; per una disamina di tali norme si rinvia al tema web riguardante l' edilizia scolastica.
In tale ambito, sono altresì da considerare le norme previste dall'art. 20-bis del D.L. 8/17, modificato dall' art. 11-ter, comma 3, del D.L. n. 91/17 ,che ha destinato alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi, eventuali, interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'art. 1, commi 161 e 165, della L. 107/2015 , come accertate con il D.M. 8 agosto 2017 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (pari a 105,1 milioni di euro), di cui almeno il 20% deve essere destinato agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016 e del 2017.
Qui la pagina dedicata alle verifiche sismiche sulle scuole e agli interventi di adeguamento strutturale e antisismico presente sul sito del Dipartimento della Protezione civile.
Si ricordano altresì le norme dell'art. 9 del D.L. 133/2014 che ha qualificato come interventi di "estrema urgenza", considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, una serie di interventi, tra cui quelli volti alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'adeguamento alla normativa antisismica, ed introdotto, per l'avvio di tali interventi di importo inferiore alla soglia comunitaria, procedure accelerate.
Con l'art. 41-bis D.L. 50/17, modificato dall'art. 17-quater del D.L. 148/17, è stato istituito un Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico , che prevede, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, l'assegnazione ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza n. 3519 del 28 aprile 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017 (ripartizione effettuata con il D.M. 13 dicembre 2017, pubblicato in G.U. 300/17). Per gli anni 2018 e 2019 i contributi sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

L' articolo 1, commi 2-3, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) disciplina, tra l'altro, le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione antisismica. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di

imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.
Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (per il passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85% (in caso di passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato, nel caso dei condomini, per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è dell'80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.
Inoltre, se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell'80%, sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1", mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, l'acquisto dell'immobile nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro (art. 46-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50). Le suddette detrazioni s ono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (art. 1, comma 3, lett. b), n. 2), legge di bilancio 2018 - L. 205/2017)

L'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per un totale di oltre 47,5 miliardi, destinato al finanziamento degli investimenti in una serie di settori di spesa, tra i quali la " prevenzione del rischio sismico", a cui sono destinati 5.239 milioni di euro per il periodo 2017-2032, per effetto del riparto previsto nel D.P.C.M. 21 luglio 2017. Con la legge di bilancio 2018 (commi 1072 e 1075, L. 205/17) il Fondo è stato rifinanziato per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033.

Lavori parlamentari

Nei mesi di settembre e ottobre 2017, la 13 ª Commissione del Senato ha svolto una serie di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2734 (recante "Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale"), che si propone di dare seguito agli impegni presi dal Governo con l'approvazione della mozione n. 1/00707 (testo 3).

Tutela dagli inquinamenti

Nel corso della XVII legislatura, è stata modificata la disciplina in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Ulteriori interventi hanno riguardato gli impianti termici civili, la qualità dei combustibili e dei carburanti, nonché il completamento della disciplina, di derivazione europea, per la tutela dell'ozono stratosferico. In materia di inquinamento acustico, sono state adottate disposizioni finalizzate ad assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale con quella europea. In materia di elettrosmog occorre evidenziare l'emanazione delle linee guida per l'applicazione dei vigenti limiti di emissione.

Inquinamento atmosferico

Qualità dell'aria

La riduzione dell'inquinamento atmosferico e, quindi, il miglioramento della qualità dell'aria che ne deriva, viene perseguito, a livello di Unione europea, mediante un'articolata strategia basata sostanzialmente su tre pilastri:
I - il controllo delle emissioni in atmosfera direttamente derivanti dalle sorgenti convogliate e diffuse, fisse e mobili, attuato attraverso la fissazione di valori limite per gli inquinanti propri delle diverse sorgenti emissive (impianti industriali e impianti termici civili), nonché tramite il miglioramento delle caratteristiche di qualità dei combustibili e dei carburanti;
II - il monitoraggio della qualità dell'aria ambiente, finalizzato alla graduale riduzione delle concentrazioni di taluni inquinanti aerodispersi, con particolare riferimento alle aree più densamente popolate;
III - la fissazione di decrescenti "tetti nazionali" di emissione per taluni inquinanti.

Per perseguire gli obiettivi indicati, nel dicembre 2013 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure, legislative e non, di cui fanno parte, in particolare una comunicazione recante il programma europeo per la qualità dell'aria (COM(2013)918) e due proposte di direttive che intervengono sul primo e sul terzo pilastro summenzionati: una proposta di direttiva per la limitazione delle emissioni originate da impianti di combustione medi (poi approvata come direttiva 2015/2193/UE; v. *infra*) ed una proposta di direttiva per la riduzione delle emissioni nazionali di alcune sostanze inquinanti (c.d. nuova direttiva NEC, acronimo dell'inglese "National Emission Ceiling", ovvero "tetto alle emissioni nazionali", approvata come direttiva 2016/2284/UE, v. *infra*).
Relativamente al secondo pilastro, invece, nel citato programma europeo non viene ritenuto "necessario rivedere adesso la direttiva sulla qualità dell'aria ambiente. L'azione dovrebbe piuttosto incentrarsi sulla conformità alle norme vigenti in materia di qualità dell'aria al più tardi entro il 2020 e sull'utilizzo della direttiva rivista sui limiti

nazionali di emissione per ridurre le emissioni inquinanti da qui al 2030. Queste riduzioni delle emissioni, a loro volta, ridurranno le concentrazioni di fondo in tutta Europa, determinando importanti benefici per la sanità pubblica e gli ecosistemi".

Di seguito si dà conto della normativa nazionale adottata nel corso della XVII legislatura (e della corrispondente normativa europea da cui è scaturita) nell'ambito del primo e del terzo pilastro.
L'analisi contenuta nel presente paragrafo non considera gli atti di normazione secondaria, a meno che non siano attuativi di disposizioni europee.

Emissioni in atmosfera e qualità di combustibili e carburanti

La XVII legislatura è stata caratterizzata da numerosi interventi di modifica e integrazione delle disposizioni della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), ove è contenuta la disciplina in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Gli interventi più rilevanti e corposi sono stati operati con i seguenti provvedimenti:

- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, attuativo della delega recata dagli artt. 1-3 della L. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013), adottato al fine di recepire le norme della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (c.d. direttiva IED).
  Con tale direttiva sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali, tra cui la direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (cioè quelli con potenza termica nominale pari o superiore a 50MW), la direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) e le direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE, relative all'industria del biossido di titanio.
  Il decreto legislativo 46/2014 ha quindi provveduto, tra l'altro, a modificare le norme di recepimento delle direttive 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV), contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché a modificare e trasporre nella nuova Parte V-*bis* del cd. Codice dell'ambiente, le disposizioni di recepimento della direttiva sull'industria del biossido di titanio contenute nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 100.
  Lo stesso decreto n. 46/2014 ha riscritto le sezioni 1-5 della parte II dell'allegato II alla parte V del Codice dell'ambiente, che stabiliscono i limiti di emissione per i grandi impianti di combustione in relazione a ossidi di zolfo (SO_2) e di azoto (NOx), carbonio (CO) e polveri. Ha inoltre introdotto nel testo del cd. Codice dell'ambiente l'allegato I alla Parte V-*bis* del Codice al fine di recepire i limiti di emissione contenuti nell'Allegato VIII della direttiva e relativi alle attività che producono biossido di titanio;
- il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, contenente norme per il recepimento della direttiva 2015/2193/UE relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, in attuazione della delega concessa dall'art. 17 della L. 170/2016.
  La citata direttiva (parte del c.d. pacchetto europeo sulla qualità dell'aria, di cui

si è detto poc'anzi) stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO_2), ossidi di azoto (NO_x) e polveri, al fine di ridurre le emissioni e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO). Le norme si applicano agli impianti di combustione medi, cioè quelli aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW.
La gran parte delle disposizioni necessarie al recepimento delle norme della direttiva è contenuta nel numero 3) della lettera g) dell'articolo 1 del decreto n. 183/2017, che inserisce nel testo del Codice dell'ambiente il nuovo articolo 273-*bis* che disciplina, appunto, i medi impianti di combustione, disciplinandone in particolare le procedure autorizzative e i limiti di emissione (anche rinviando agli allegati alla parte V del Codice, come modificati dal decreto n. 183).

Ulteriori interventi hanno riguardato gli impianti termici civili.
Numerose disposizioni in materia sono contenute nel citato D.Lgs. 183/2017, che in particolare introduce una disciplina specifica per i medi impianti termici civili (vale a dire quelli di potenza pari o superiore a 1 MW).
Si ricordano altresì le norme dettate per gli impianti termici civili dall'art. 11, commi 7, 9, 10 e 11, del D.L. 91/2014 e dall'art. 73 della L. 221/2015.
Le disposizioni dettate dall'art. 11 del D.L. 91/2014 sono finalizzate a disciplinare il rispetto degli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, le caratteristiche tecniche degli impianti e gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di installazione degli impianti alle autorità competenti (commi 7-9-11). Si introduce, inoltre, una disciplina transitoria per l'adeguamento degli impianti termici civili che erano assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, "purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento" (comma 10).
L'art. 73 della L. 221/2015 detta invece disposizioni riguardanti i requisiti tecnici e costruttivi.

Per quanto riguarda la qualità dei combustibili e dei carburanti, i principali interventi normativi sono stati effettuati, nel corso della XVII legislatura, con i seguenti provvedimenti:

- il D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112, attuativo della delega recata dalla legge 96/2013 (legge di delegazione europea 2013), adottato al fine di recepire la direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino;
- il D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, attuativo della delega recata dagli artt. 1 e 16 della L. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015), adottato al fine di recepire:
  - la direttiva (UE) 2015/652, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;
  - e la direttiva (UE) 2015/1513, che modifica la direttiva 98/70/CE e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni;

il D.M. Ambiente 8 aprile 2016, n. 99, con cui sono state recepite le disposizioni delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE e nella direttiva 2009/126/CE, relativa al recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

- il D.M. Infrastrutture e trasporti 17 aprile 2014, con cui è stata recepita la direttiva 2012/46/UE, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

Si ricorda inoltre che con il D.M. Ambiente 31 maggio 2016 è stata istituita, presso il Ministero dell'ambiente, la Commissione per l'esame delle proposte di integrazione e di aggiornamento dell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006, che disciplina i combustibili consentiti negli impianti disciplinati dalla citata parte V e le relative caratteristiche merceologiche.

Un cenno merita altresì la disposizione dettata dal numero 8) della lettera f) dell'art. 1 del D.Lgs. 183/2017, che introduce un nuovo articolo del cd. Codice dell'ambiente (art. 272- *bis*) che consente alle regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.
Tali misure possono configurarsi, tra l'altro, secondo la norma, in valori limite di emissione (espressi in concentrazione) per le sostanze odorigene, nonché in prescrizioni impiantistiche e di specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche.
Si tratta di una norma volta a colmare l'assenza di una normativa nazionale specifica in materia, demandando alle regioni la relativa disciplina.
Si fa notare che, in mancanza di una disciplina specifica della materia, la Corte di cassazione ha più volte (si veda in particolare la sentenza della III Sezione penale, n. 2240 del 18 gennaio 2017) affermato che "anche nel caso in cui un impianto sia munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in caso di produzione di «molestie olfattive» il reato di getto pericoloso di cose è, comunque, configurabile, non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori".

Tetti alle emissioni nazionali

Con la legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), il Governo è stato delegato al recepimento della direttiva 2016/2284/UE (c.d. nuova direttiva NEC).
Tale nuova direttiva, che ha sostituito la precedente direttiva 2001/81/CE, con cui erano stati dettati i "tetti nazionali" a cui conformarsi entro il 2010:
- stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni atmosferiche antropogeniche degli Stati membri, relativamente al biossido di zolfo (SO_2), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH_3), e particolato fine ($PM_{2,5}$), da attuare a partire dal 2020;
- impone l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e il monitoraggio e la comunicazione in merito ai suddetti inquinanti e ai loro effetti. Viene altresì previsto che gli Stati membri trasmettono i loro primi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento

atmosferico alla Commissione entro il 1° aprile 2019. In via transitoria viene consentito, fino al 31 dicembre 2019, che possano essere osservati i tetti nazionali già stabiliti dalla precedente direttiva 2001/81/CE.

Le iniziative per l'emergenza smog

Al fine di superare l'emergenza smog, soprattutto con riferimento alla situazione di criticità nell'area della Pianura Padana, il Ministero dell'ambiente ha avviato, nel corso della XVII legislatura, una serie di iniziative, a partire dall'accordo di programma per il Bacino Padano siglato il 19 dicembre 2013. Successivamente, in data 30 dicembre 2015, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'ambiente, la Conferenza delle Regioni e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per definire ed attuare misure omogenee su scala di bacino per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria e la riduzione di emissioni di gas climalteranti, con interventi prioritari nelle città metropolitane. Il 9 giugno 2017 è stato poi sottoscritto un nuovo accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e le Regioni del Bacino Padano maggiormente interessate dalle problematiche di qualità dell'aria, in cui sono state inserite una serie di ulteriori misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico.
La tematica dell'emergenza smog è stata anche oggetto di un disegno di legge esaminato (ma non concluso) dalla 13 ª Commissione del Senato (Atto Senato n. 2277, recante "Norme straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria a tutela della salute e dell'ambiente nella Pianura Padana") e costantemente all'attenzione del Parlamento, che ha svolto sull'argomento numerose interrogazioni (tra le più recenti si segnalano le interrogazioni nn. 4-11409, 4-15431 e 5-12545).

Tutela dello strato di ozono

Nel corso della XVII legislatura sono state dettate alcune disposizioni volte a completare la disciplina, di derivazione europea, per la tutela dell'ozono stratosferico.
Con il D.Lgs. 13 settembre 2013, n. 108, è stata dettata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Nel mese di aprile del 2015 il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alle Camere un documento (Doc. XXVII, n. 21) contenente la relazione sul monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo ed il rapporto sullo stato di attuazione della legge recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Tale seconda relazione è stata aggiornata con il Doc. XXVII, n. 28, trasmesso alle Camere nel mese di ottobre 2016.

Inquinamento acustico

Nell'evoluzione della normativa in materia di inquinamento acustico registrata nel corso della XVII legislatura, un ruolo centrale è stato svolto dalle disposizioni finalizzate ad assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale con quella europea.

Si ricorda, in estrema sintesi, che a livello nazionale la materia dell'inquinamento acustico è regolata dalla legge quadro n. 447/1995 e dai relativi provvedimenti di attuazione, nonché dal D.Lgs. 194/2005, con cui è stata recepita la d irettiva 2002/49/CE sul rumore ambientale. La difficoltà di coordinare le nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 194/2005 con l'impianto normativo esistente ha di fatto inficiato l'applicazione pratica delle citate norme di recepimento. Ciò ha portato l'UE ad aprire una procedura di infrazione (n. 2013/2022) nei confronti dello Stato italiano.

Per l'indicata finalità di armonizzazione, l'art. 19 della L. 161/2014 (legge europea 2013- *bis*), come novellato dall'art. 76 della L. 221/2015 (che ha prorogato il termine di scadenza della delega), ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

In attuazione di tale disposizione di delega sono stati emanati due decreti legislativi (entrambi pubblicati sulla G.U. del 4 aprile 2017):

- il D.Lgs. 41/2017, principalmente finalizzato a modificare le norme dettate dal D.Lgs. 262/2002, con cui è stata recepita la direttiva 2000/14/CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine operatrici e delle attrezzature funzionanti all'aperto, al fine di renderle maggiormente aderenti alle disposizioni della direttiva medesima;
- il D.Lgs. 42/2017, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico". Tale decreto è finalizzato: a garantire il completo recepimento della Direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale; ad avviare il percorso di adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 598/2014, istitutivo di nuove norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione; nonché ad assicurare il rispetto della tempistica prevista dalla direttiva 2015/996/UE, riguardante "metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE".

Un ulteriore intervento di adeguamento, seppur di carattere puntuale, è stato operato con il D.M. Infrastrutture e trasporti 29 dicembre 2014 con cui - in attuazione della direttiva 2014/38/UE - è stato precisato che la progettazione e l'esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di rumore (da esso emesso) né nelle aree in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria né nella cabina del macchinista.

Si ricorda altresì l'art. 25, comma 11- *quater*, del D.L. 69/2013, con cui sono state dettate disposizioni volte ad includere nella disciplina sull'inquinamento acustico le emissioni sonore derivanti dalle attività delle aviosuperfici (cioè di quelle aree idonee alla partenza e all'approdo di aeromobili) che non appartengano al demanio aeronautico, nonché le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Elettrosmog

Le linee guida per l'applicazione dei limiti di emissione

I limiti di emissione

La legge quadro n. 36/2001 disciplina la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM). In attuazione di tale legge è stato emanato il D.P.C.M. 8 luglio 2003, con cui sono stati fissati i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti nella popolazione dovuti all'esposizione ai CEM generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, cioè quelli generati, principalmente, dagli impianti di diffusione radiotelevisiva e dalle stazioni radio base per la telefonia mobile.
L'art. 14, comma 8 del D.L. 179/2012, ha introdotto, alle lettere a), b), c) e d), una serie di disposizioni integrative della normativa dettata da tale D.P.C.M. e previsto l'emanazione di linee guida per consentirne l'applicazione.

Le linee guida emanate nella XVII legislatura

In attuazione del citato comma 8, nel corso della XVII legislatura, sono state emanate (sulla base delle modalità di emanazione definite dall'art. 11, commi 6 e 6-*bis*, del D.L. 91/2014) le seguenti linee guida, funzionali all'applicazione del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

- linee guida relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono alle agenzie ambientali i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore, adottate con il D.M. Ambiente 2 dicembre 2014;
- linee guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, adottate con il D.M. Ambiente 5 ottobre 2016;
- linee guida relative alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, adottate con il D.M. Ambiente 7 dicembre 2016.
  Si fa notare che il riferimento alle pertinenze esterne con dimensioni abitabili è stato introdotto, nel testo del citato comma 8 dell'art. 14 del D.L. 179/2012, dall'art. 6, comma 5, del D.L. 133/2014.

Organi e strumenti per il controllo e la prevenzione dell'elettrosmog

Nell'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione dalle esposizioni a CEM, relativa all'anno 2016 e trasmessa alle Camere nel mese di ottobre 2017 (Doc. CXLVIII n. 4), si legge che l'insediamento del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico (istituito dall'art. 6, comma 1, della L. 36/2001) è avvenuto il 4 agosto 2015.
Con il D.M. Ambiente 13 febbraio 2014 è stato invece i stituito (in attuazione dell'art. 7 della L. 36/2001) il Catasto nazionale delle sorgenti dei CEM e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente. Successivamente, con il D.M. Ambiente 31 marzo 2017, si è provveduto alla definizione delle modalità di inserimento, nel citato catasto, di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni.

Ulteriori disposizioni

L'articolo 64 della legge 221/2015 (c.d. collegato ambientale) prevede che i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione, o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile, si devono fare carico degli oneri sostenuti dalle agenzie ambientali per l'effettuazione dei controlli previsti dalla L. 36/2001.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Ambiente 14 ottobre 2016, con cui si è provveduto all'adozione di un tariffario nazionale relativo alla definizione del contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli per l'installazione di apparati radioelettrici.

Si segnalano, infine, il D.Lgs. 80/2016, con cui sono state recepite le disposizioni della direttiva 2014/30/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, nonché il D.Lgs. 159/2016 di attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Urbanistica

Nella XVII legislatura, sono state adottate misure volte alla riqualificazione delle aree urbane. Il tema della rigenerazione urbana è stato, inoltre, affrontato, anche attraverso diversi progetti di legge volti al contenimento del consumo di suolo. Con l'approvazione della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 sono state previste, infine, misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

Le politiche di riqualificazione urbana

La centralità dei sistemi urbani nel governo del territorio

Le città e i sistemi urbani hanno una centralità strategica nel contesto di una nuova visione delle politiche per il territorio, che coniuga l'innovazione con le esigenze di riqualificazione, rigenerazione e messa in sicurezza, riduzione del consumo del suolo e valorizzazione del patrimonio esistente.
Le tematiche legate alla riqualificazione urbana sono state affrontate sia nell'ambito della normativa nazionale, sia a livello di legislazione regionale, considerato che sono riconducibili alla materia del "governo del territorio" attribuita alla competenza concorrente di Stato e regioni .
Oltre alle misure a livello nazionale, merita altresì ricordare che la programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 aveva già inserito le città tra le azioni prioritarie, nell'ottica di implementare un approccio integrato allo sviluppo urbano che superasse la frammentazione e la settorialità degli interventi in tale ambito, e che nella nuova programmazione 2014-2020 il tema degli interventi nei sistemi urbani acquisisce nuova centralità.
Il tema della rigenerazione urbana è contemplato inoltre anche nei provvedimenti sul consumo del suolo e sul riuso del suolo edificato, che sono stati esaminati nel corso della XVII legislatura (si rinvia in proposito al paragrafo "Il consumo di suolo").
In tale ambito, rileva inoltre quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50 del 2016), attraverso gli interventi di sussidiarietà orizzontale (art. 189) per la gestione negli enti locali di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, e il baratto amministrativo (art. 190) per la stipula, con delibera comunale, di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale per la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade.
Di seguito si dà conto delle principali misure adottate a livello nazionale nel corso della XVII legislatura.

Programmi di interventi nei comuni (dal programma 6.000 campanili a "Cantieri in comune")

Il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha disciplinato il c.d. programma 6.000 campanili, successivamente rifinanziato, che ha previsto la destinazione di contributi statali a favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), e a favore delle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti:

- per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, compresi gli interventi per l'adozione di misure antisismiche;
- per la realizzazione e manutenzione di reti viarie e delle infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o delle reti telematiche di nuova generazione (NGN) e Wi-fi;
- per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio.

Con il D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) il proseguimento del programma 6.000 campanili è stato inquadrato all'interno di un nuovo e più ampio programma, denominato "Cantieri in comune ", avviato con l'art. 3, comma 2, lettera c), e comma 3, del D.L. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) e a cui sono stati destinati complessivamente 500 milioni di euro, ripartiti tra i filoni di intervento dal decreto interministeriale 28 gennaio 2015.
Secondo la tabella di riparto contenuta nel citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2015, 100 milioni sono stati destinati al proseguimento del programma 6.000 campanili, ulteriori 100 milioni per un nuovo programma "progetti di interventi" previsto dal comma 3 dell'art. 3 del D.L. 133/2014, mentre 200 milioni di euro sono stati assegnati dalla delibera CIPE 38/2015. Per un approfondimento relativo all'attuazione di tali disposizioni e al riparto delle risorse si rinvia alla scheda web dal titolo "Il Programma 6.000 campanili e le risorse del decreto "sblocca Italia" per le opere nei piccoli comuni" e alla pagina web del Governo "Programma Cantieri in Comune".

Le misure previste dalla legge di stabilità 2015

I commi 431-434 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) hanno previsto la predisposizione un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, costituito da progetti presentati dagli enti locali e valutati da un Comitato *ad hoc* e l'istituzione di un Fondo per l'attuazione del suddetto Piano da destinare all'attuazione degli interventi previsti, con una dotazione complessiva di 200 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017). Lo stesso comma 431 ha fissato il termine per la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte dei comuni interessati, dei citati progetti di riqualificazione e demandato la definizione delle modalità attuative ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede Conferenza unificata). Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo, l'art. 9, comma 7, del D.L. 78/2015 ha prorogato al 30 novembre 2015 il termine, previsto dal comma 431, per l'invio da parte dei comuni dei progetti di riqualificazione in questione.
Successivamente, con il D.P.C.M. 15 ottobre 2015 (recante "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", pubblicato nella G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015), sono state definite, in attuazione del comma 431, le modalità e la procedura di presentazione dei progetti, la documentazione da allegare ai progetti, nonché i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato.
La delibera CIPE n. 73/2017 ha disposto l'assegnazione di 90 milioni di euro (20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2018-2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.
Nella legge di stabilità 2015 (comma 271) è stato inoltre disposto che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 (c.d. Piano città), prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione è demandata alle regioni.

Le misure previste dalla legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha disciplinato l'istituzione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi da 974 a 978).
Per il finanziamento del programma viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 (comma 978).
In particolare, le disposizioni, che ricalcano quanto sopra previsto dal "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", è diretto ai comuni maggiori, al fine di di realizzare interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, il potenziamento della mobilità sostenibile, lo sviluppo di pratiche di inclusione sociale, l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, culturali, educativi e didattici (comma 974). Con il D.P.C.M. 25 maggio 2016 è stato emanato il bando (comma 976) con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti ed è stato istituito il "Nucleo di valutazione" dei medesimi progetti.
Successivamente, è stato emanato il D.P.C.M. 6 dicembre 2016 recante l'a pprovazione della graduatoria del citato programma straordinario (pari a 120 progetti, per un onere complessivo pari a circa 2.061 milioni di euro, di cui sono stati finanziati i progetti dal numero 1 al numero 24 con le risorse previste dal comma 978 della legge di stabilità 2016, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le risorse successivamente disponibili); con il D.P.C.M. 16 febbraio 2017 (integrato poi dal D.P.C.M. 16 giugno 2017) sono state rimodulate le

percentuali di finanziamento previste dai due D.P.C.M. del 25 maggio 2016 e del 6 dicembre 2016.

Le misure previste dalle leggi di bilancio 2017 e 2018

La legge di bilancio 2017 (commi 140-142, L. 232/16) ha istituito il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, destinato tra l'altro al finanziamento degli investimenti in edilizia pubblica e per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Il D.L. n. 50 del 2017 (art. 25, comma 1) ha previsto, per l'anno 2017, che una quota del Fondo, per un importo pari a 400 milioni di euro, per le medesime finalità previste, venga attribuita alle Regioni a statuto ordinario, che sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a circa 132 milioni di euro.
La legge di bilancio 2017 (comma 141) ha previsto altresì la destinazione di ulteriori risorse, con l'emanazione di una delibera del CIPE, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del citato Programma straordinario, ad integrazione delle risorse specificatamente previste nel Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale (vedi L. 208/15, comma 978). Conseguentemente, con la delibera CIPE n. 2/2017 (modificata dalla delibera CIPE 72/2017) sono stati assegnati, a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, 761,32 milioni di euro, in favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, (individuati dal citato D.P.C.M. 6 dicembre 2016 e non risultati finanziati); con il D.P.C.M. 29 maggio 2017 (G.U. 148/17) si è inoltre provveduto ad un primo riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, d estinando 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento degli interventi inseriti nel Programma straordinario (pari a 800 milioni di euro per il periodo 2017-2019).
Le rimanenti risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2017 (comma 140) sono state successivamente ripartite con il D.P.C.M. 21 luglio 2017 , assegnando all'edilizia pubblica risorse pari a 5.675 milioni di euro, di cui 424 milioni di euro per il MIT, per il periodo 2017-2032, e ad investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia risorse pari a 186,5 milioni di euro per il periodo 2017-2032.
La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 601) ha integrato anche il Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città (di cui all'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 83 del 2012) di 7 milioni di euro per il 2017.

La legge di bilancio 2018 (commi 1072 e 1075, L. 205/17) ha rifinanziato il citato Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del

Paese per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033 e ha istituito (commi 1079-1084), presso il MIT, il Fondo per la progettazione degli enti locali, la cui dotazione finanziaria è quantificata in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, ed è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.
Si prevede inoltre una riduzione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al citato Fondo per gli investimenti (di cui al comma 140 della L. 232/2016), relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie (istituito dall'art. 202, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016).
Il Fondo per la progettazione degli enti locali si aggiunge al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche nelle zone a rischio sismico (istituito dall'art. 41- *bis* del D.L. 50/2017).

La legge di bilancio 2018 (commi 853-862) ha inoltre previsto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni che non risultano beneficiare delle risorse connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", (comma 974, L. 208/15), l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. Il comma 862 incrementa di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (vedi il paragrafo sulla "La legge sui piccoli comuni e sui centri storici") . Nel decreto 29 gennaio 2018 del Ministero dell'interno sono stati presentati il m odello di certificato, le modalita' e i termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2018, dei contributi previsti per i comuni.

Ulteriori disposizioni

Si ricorda infine che l'art. 6 del D.L. 185 del 2015 ha disposto tra gli interventi previsti per il Giubileo di Roma 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari, con priorità per la mobilita', il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016.

L'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Con la deliberazione della Camera dei deputati del 27 luglio 2016 è stata istituita l a Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza

e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, volta, in particolare, alla verifica dello stato del degrado e del disagio delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare riferimento alla diversa struttura urbanistica e alla densità spaziale delle periferie, alla composizione sociale della popolazione dei quartieri periferici, alle realtà produttive presenti nei territori delle periferie e ai tassi di occupazione e disoccupazione e di lavoro precario, alle forme di marginalità e di esclusione sociale, all'offerta formativa complessiva, alle diverse tipologie produttive e di servizi, alla distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e alla situazione della mobilità, nonché alla presenza di migranti. Nella seduta del 14 dicembre 2017 la Commissione ha approvato la relazione finale (Doc. XXII-bis, n. 19) sull'attività svolta. Di seguito il link ai resoconti stenografici delle audizioni svolte.

Il consumo di suolo

Dopo che inizialmente le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) avevano avviato l'esame delle proposte nn. 948 e 902, nel mese di marzo 2014 le stesse Commissioni riunite hanno deliberato l'abbinamento, alle citate proposte, delle proposte n. 1176 e n. 1909, nonché del disegno di legge del Governo "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato" (Atto Camera n. 2039), adottando un testo base, poi approvato dalla Camera il 12 maggio 2016 e trasmesso al Senato (A.S.2383), su cui il Senato ha svolto una serie di audizioni.
Il progetto di legge, che non è stato approvato, persegue la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo. Il progetto di legge prevede:

- l'elencazione delle definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della legge concernenti: il consumo di suolo, la superficie agricola, naturale e seminaturale, l'impermeabilizzazione, l'area urbanizzata, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale (art. 2);
- l'introduzione di una procedura per definire la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale ed i criteri per ripartirla a livello locale (art. 3);
- la delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione degli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale (art. 5);
- l'istituzione di un registro dove iscrivere i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali ai criteri dettati dall'art. 3 (art. 9);
- la disciplina dei compendi agricoli neorurali (art. 6);
- il divieto di mutamento di destinazione d'uso per i terreni agricoli che hanno ricevuto aiuti dell'UE, previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione (art. 7);
- misure di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con priorità (nella concessione di finanziamenti statali e regionali) per gli interventi di

rigenerazione urbana nei comuni iscritti nel succitato registro (art. 8; la priorità del riuso del suolo è altresì perseguita dalle disposizioni dell'art. 4).

La materia del contenimento del consumo di suolo è stata oggetto anche di una serie di proposte di legge abbinate esaminate dalla sola Commissione VIII (Ambiente). Si tratta delle proposte di legge n. 70 e abbinate (nn. 150, 392, 1050, 1128 e 1322).
Si ricorda inoltre che le competenti Commissioni parlamentari, soprattutto nell'ambito dell'esame delle citate proposte di legge (A.C. 70 e abbinate; A.C. 2039 e abbinate), hanno svolto una serie di audizioni.

La legge sui piccoli comuni e sui centri storici

Nella XVII legislatura è stata approvata la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.
La legge contiene misure che riguardano i piccoli comuni, definiti come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, finalizzate tra l'altro al sostegno dello sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale e culturale, nonché alla promozione dell'equilibrio demografico di tali territori. Si prevede inoltre la possibilità di istituire centri multifunzionali di servizi ai cittadini e l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 (in cui, per gli anni 2017 e 2018, confluiscono altresì le risorse, pari a un milione di euro annui, per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», di cui all'art. 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016). A decorrere dall'anno 2018, il Fondo in questione è stato incrementato di 10 milioni di euro annui dalla legge di bilancio 2018 (comma 862 - L. 205/17). Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, è prevista la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale.
La legge 158/17 prevede inoltre la possibilità che i piccoli comuni individuino, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Per approfondire le ulteriori misure previste si rinvia alla scheda "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni".

Ulteriori disposizioni in materia di urbanistica

Nel corso della XVII legislatura, numerose disposizioni in materia di urbanistica sono state introdotte nell'ambito di provvedimenti di urgenza. In particolare, si tratta di misure di carattere puntuale comprese in pacchetti di norme aventi come finalità precipua la semplificazione in materia edilizia.
E' il caso ad esempio del comma 3- *bis* dell'art. 30 (rubricato "Semplificazioni in materia edilizia") del D.L. 69/2013, che ha prorogato di 3 anni il "termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012".
Più numerose le disposizioni di carattere urbanistico contenute nell'art. 17 (rubricato "Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia") del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia). Si citano, tra le altre, la lettera b) del comma 1, che ha introdotto la definizione di " interventi di conservazione". La norma stabilisce che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta.
Rilevante è altresì la disposizione di cui alla lettera q) del comma 1, che introduce la disciplina del permesso di costruire convenzionato, nonché le norme dettate dai successivi commi 3 e 4, che prevedono che la legislazione regionale assicuri l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione, da parte degli stessi, dei piani (urbanistici) attuativi, e che consentono l'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica (art. 28 della L. 1150/1942) o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

Ulteriori disposizioni sono contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) e vanno dall'art. 22 (che modifica l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale) all'art. 74, che disciplina l' espropriabilità dei beni gravati da uso civico.
In tale ambito l' articolo 9 della legge n. 154 del 2016 prevede norme per favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, cioè delle somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza.

Da ultimo, è stata approvata la legge 20 novembre 2017, n. 168, che reca norme in materia di domini collettivi. L'art. 3, comma 6, di tale legge specifica che, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi

civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

Valutazioni e controlli ambientali

Le norme in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), contenute nella parte seconda del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) sono state interessate da numerose modifiche nel corso della XVII legislatura. In particolare, la disciplina in materia di VIA, già interessata da modifiche volte ad adeguarla alla normativa europea e a superare la procedura di infrazione 2009/2086 (art. 15 del D.L. 91/2014), è stata oggetto di un'ampia riscrittura, operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE.
Nel corso della XVII legislatura, è stata inoltre approvata la legge n. 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente.

I soggetti competenti

Il D.lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale) ha uniformato e razionalizzato la normativa per la valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Il Ministero dell'ambiente e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a seconda delle diverse tipologie di progetti, sono le autorità a cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio.
Il Sistema delle agenzie ambientali svolge un ruolo rilevante nel sistema delle valutazioni ambientali, sia attraverso il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti dei procedimenti, sia attraverso pareri e valutazioni tecniche. Inoltre il Sistema, sulla base di quanto disposto dal Dlgs 152/2006, svolge un'attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di piani e programmi e delle opere approvate. Il ruolo del Sistema è stato potenziato in conseguenza dell'approvazione della legge n. 132/2016.

Valutazioni ambientali

La disciplina in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di derivazione europea, è contenuta nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice

dell'ambiente). Tale disciplina è stata oggetto di numerose modifiche puntuali, avvenute nella prima parte della XVII legislatura. La maggior parte delle modifiche è però stata superata, o comunque rivisitata, nell'ambito della riforma complessiva della disciplina, operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE.
Di seguito, quindi, si dà conto degli aspetti salienti della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017, limitando l'analisi delle modifiche puntuali succitate a brevi cenni, nonché dei provvedimenti da cui essa è scaturita.

Le novità della direttiva 2014/52/UE

La direttiva 2014/52/UE - che ha modificato la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (c.d. direttiva VIA) e a cui gli Stati membri devono conformarsi entro il 16 maggio 2017 - è entrata in vigore il 15 maggio 2014 e risulta composta da cinque articoli e da un allegato. Lo scopo principale delle modifiche recate dalla direttiva 2014/52/UE è rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (*smart regulation*) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza statale (considerando 3).
Le principali novità riguardano:
- la possibilità di fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale;
- l'obbligo per il committente di fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre valutazioni effettuate in base a normative europee diverse dalla direttiva 2014/52/UE;
- la separazione funzionale tra autorità competente e committente, per evitare i conflitti d'interesse;
- le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive;
- le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato elettronico.

La delega per il recepimento

La delega al Governo per il recepimento della direttiva 2014/52/UE è stata concessa dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) che, all'art. 14, ha altresì dettato una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega stessa.
In particolare, la lettera a) dell'art. 14 ha previsto la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione delle procedure di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale.
Si tratta questo di un obiettivo che è stato esplicitato nel corso dell' audizione svolta presso la Commissione bicamerale per la semplificazione amministrativa il 27 gennaio 2016 .

Il decreto delegato n. 104/2017

In attuazione della delega, è stato adottato il d ecreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104.
Si tratta di un decreto di 27 articoli, prevalentemente volti a modificare o sostituire gli articoli della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152 (c.d. Codice dell'ambiente, d'ora in avanti Codice) in cui è contenuta la disciplina nazionale della valutazione di impatto ambientale.

I nuovi procedimenti di VIA

Il D.Lgs. 104/2017 non si è limitato a trasporre nell'ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2014/52/UE ma, in accoglimento dei criteri dettati dalla legge delega (in particolare quello contenuto nella citata lettera a), orientato alla "semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale"):

- ha modificato il procedimento di VIA (artt. 12-14). La nuova disciplina si applica, in maniera diretta, solamente ai procedimenti di VIA di competenza statale. Infatti, qualora un progetto sia sottoposto a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità alle norme in materia di VIA dettate dal cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). Viene altresì previsto che il procedimento di VIA di competenza regionale si svolga con le modalità del provvedimento autorizzatorio unico regionale (disciplinato dal nuovo art. 27-*bis* del Codice, introdotto dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 104/2017);
- ha introdotto, nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, un nuovo procedimento, alternativo a quello ordinario, attivabile su richiesta del proponente e che consente di concentrare in un unico provvedimento (denominato "provvedimento unico in materia ambientale", d'ora in poi indicato nel seguito con l'acronimo PUA) tutti i titoli abilitativi o autorizzativi in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale (art. 16, comma 1). Per garantire una valutazione coordinata dei vari titoli abilitativi e autorizzativi e la loro confluenza in un unico provvedimento autorizzatorio viene utilizzato lo strumento della conferenza di servizi decisoria.

I casi in cui deve essere attivato il procedimento di VIA sono disciplinati dall'art. 6, comma 7, del Codice (come riscritto dall'art. 3 del D.Lgs. 104/2017).
L'ambito di applicazione risulta determinato anche dalle modifiche e dalle abrogazioni operate, sul testo degli allegati, dagli artt. 22 e 26 del decreto legislativo n. 104, considerato che l'attivazione della procedura di VIA riguarda essenzialmente i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del Codice (che contengono, rispettivamente, gli elenchi dei progetti sottoposti a VIA statale e regionale), nonché quelli per i quali la procedura di *screening* si è conclusa con una valutazione dell'autorità competente che ritiene che dal progetto possano derivare impatti ambientali significativi e negativi.

Occorre segnalare che con il D.Lgs. 104/2017 si è provveduto a ricondurre nell'ambito del Codice dell'ambiente le disposizioni che, in precedenza, erano state dettate dal D.Lgs. 127/2016 (recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi) al fine di regolamentare il caso di progetti sottoposti a VIA, per la realizzazione dei quali sono necessari autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati.
Il D.Lgs. 127/2016, nel riscrivere l'art. 14 della L. 241/1990, aveva infatti previsto, in tali casi, lo svolgimento obbligatorio della conferenza di servizi prevista dalla previgente normativa sulla VIA, facendo della conferenza di servizi il luogo necessitato, e non più facoltativo, di acquisizione di tutti gli atti d'assenso necessari. Le nuove norme introdotte dal D.Lgs. 127/2016 avevano inoltre configurato la conferenza di servizi per progetti sottoposti a VIA come una conferenza decisoria e stabilito altresì di lasciare "ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale".
Le disposizioni suddette sono state oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 104/2017.
In particolare, nella riscrittura del succitato comma 4 dell'art. 14 della L. 241/1990 è stato chiarito che la disposizione si riferisce ai soli progetti sottoposti a VIA regionale e, per tali progetti, è stato fatto rinvio alla conferenza di servizi decisoria disciplinata dal nuovo art. 27-*bis* del Codice dell'ambiente e finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Merita ricordare che modifiche agli allegati, in parte superate dalle norme del D.Lgs. 104/2017, sono state dettate, prima di tale decreto, con l'art. 4-*bis* del D.L. 145/2013, dall'art. 8, comma 2, del c.d. collegato ambientale (L. 221/2015), nonché dal comma 1 dell'art. 15 del D.L. 91/2014.

La verifica di assoggettabilità alla VIA (c.d. fase di screening)

L'art. 3 del D.Lgs. 104/2017 ha modificato il comma 6 dell'art. 6 del Codice, al fine di elencare i casi in cui occorre effettuare lo screening di VIA. Per la medesima finalità sono stati modificati gli allegati alla parte seconda del Codice e, in particolare, è stato introdotto un nuovo allegato II- *bis* che elenca i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza statale.

La maggior parte dei progetti elencati nel nuovo allegato II- *bis* riguarda progetti in precedenza contemplati dall'allegato IV (che elenca i progetti soggetti a *screening* di VIA regionale) e sono quindi trasferiti alla competenza statale.
In base alle nuove disposizioni dettate dall'art. 3 del D.Lgs. 104/2017, la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per i progetti elencati negli allegati II-bis (di competenza statale) e IV (di competenza regionale) in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. Ambiente 30 marzo 2015.
Con il richiamo al citato decreto ministeriale, l'art. 3 del D.Lgs. 104/2017 ha mantenuto nella legislazione nazionale i criteri previsti dalle norme introdotte nella prima parte della legislatura (dapprima con l'art. 23 della legge europea 2013, vale a dire la legge n. 97/2013, poi sostituito dall'art. 15 del D.L. 91/2014) al fine di migliorare il recepimento delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE e superare così il contenzioso europeo che si era instaurato (procedura di infrazione 2009/2086).
In attuazione delle norme in questione, infatti, è stato emanato il D.M. Ambiente 30 marzo 2015 con cui sono state approvate le linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. In seguito all'emanazione di tale decreto, il Ministero dell'ambiente ha diramato un comunicato per dare notizia della chiusura, da parte dell'UE, della procedura di infrazione 2009/2086.
Si fa notare che l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 104/2017, ha previsto l'aggiornamento delle citate linee guida adottate con il D.M. 30 marzo 2015.
Si fa altresì notare che l'articolo 3 del D.Lgs. 104/2017 contempla due ulteriori casistiche in cui è necessario procedere alla fase di screening e che riguardano:
- i progetti sottoposti a VIA (cioè quelli elencati nell'allegato II alla parte seconda del Codice), qualora servano esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non

siano utilizzati per più di due anni;
- le modifiche o le estensioni dei progetti sottoposti a VIA o a screening di VIA (cioè tutti i progetti elencati negli allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del Codice), la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III (relativi, rispettivamente, ai progetti sottoposti a VIA statale e VIA regionale).

Il pre-screening

Il nuovo comma 9 dell'art. 6 del Codice (introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 104/2017) introduce l'istituto del pre-screening stabilendo che il proponente, ove presuma che le modifiche o le estensioni dei progetti specificati non producano impatti ambientali significativi e negativi, possa chiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite liste di controllo, una valutazione preliminare volta ad individuare la "eventuale procedura da avviare" (verifica di assoggettabilità a VIA o direttamente la VIA).
L'art. 25 del medesimo decreto n. 104 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, l'individuazione dei contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle citate liste di controllo. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto 3 agosto 2017, n. 239.

La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

L'art. 6 del D.Lgs. 104/2017 ha modificato l'articolo 8 del Codice, che disciplina la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS.
Si prevede che, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvalga di un nuovo organismo: un Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e formato da trenta unità di personale pubblico con requisiti di professionalità ed esperienza.
L'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e del Comitato tecnico istruttorio sono demandati ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente.
Nel disciplinare il numero dei Commissari, l'art. 6 del D.Lgs. 104/2017 prevede che essi siano 40, confermando quindi quanto stabilito in precedenza dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.L. 91/2014 (ora abrogato), che aveva ridotto il numero dei componenti della Commissione da 50 a 40.

Le nuove linee guida dell'Unione europea

In seguito alle modifiche della disciplina sulla VIA intervenute con la direttiva 2014/52/UE, la Commissione europea ha pubblicato, nel mese di novembre 2017, linee guida sulla VIA riguardanti, in particolare, le procedure di *screening* (verifica di assoggettabilità a VIA) e di *scoping* (definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale), nonché la predisposizione dello studio di impatto ambientale.

Ulteriori norme in materia di valutazioni ambientali

Oltre alle norme finalizzate al perfezionamento dell'attuazione della direttiva 2011/92/UE e al recepimento della direttiva VIA 2014/52/UE (di cui si è dato conto nel paragrafo precedente) , nel corso della XVII legislatura sono state emanate

numerose disposizioni riguardanti specifici aspetti incidenti sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Norme di semplificazione e/o accelerazione delle procedure sono state dettate, al di fuori della disciplina contenuta nel Codice dell'ambiente, dal comma 1 dell'art. 8 del collegato ambientale (L. 221/2015), che è intervenuto sulle procedure delle autorizzazioni ambientali di una serie di interventi assoggettati a VIA e riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, nonché l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Si ricorda altresì l'art. 35, comma 8, del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia), secondo cui si considerano perentori i termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di VIA e AIA degli inceneritori.

Norme in materia di pubblicità delle procedure di VIA e VAS sono state inserite negli articoli 15 e 16 del D.L. 91/2014. In particolare il comma 5- *bis* dell'art. 16 è volto ad assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame di piani o programmi non assoggettati alla VAS.

Ulteriori disposizioni sono state dettate dai commi 807-809 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), relativamente al l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'ambito della programmazione relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013, qualora risultino necessari l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di VIA o VAS.

Una disposizione in materia di valutazione ambientale è stata inoltre dettata dal comma 4- *bis* dell'art. 12 del D.L. 91/2014 che, ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione delle procedure, prevede che le autorità ambientali componenti la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.

Cenni sull'attuazione data a tale disposizione sono contenuti a pag. 8 del Rapporto 2015 sull'attuazione della VAS in Italia (aggiornato con il Rapporto 2016).

Autorizzazioni ambientali

Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Le norme del decreto legislativo 46/2014 e relative disposizioni di attuazione

Relativamente alla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'intervento più rilevante nel corso della legislatura è sicuramente il riordino operato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, attuativo della delega conferita dal Parlamento con la legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), per l'esercizio della quale l'articolo 3 ha previsto princìpi e criteri direttivi specifici.

Con il D.Lgs. 46/2014 sono state infatti apportate numerose modifiche alla disciplina dell'AIA contenuta nel cd. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), al fine di recepire le norme della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED), sostitutiva della precedente disciplina IPPC sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Al fine di facilitare l'attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell'ambiente ha emanato in più occasioni circolari contenenti linee di indirizzo sulle modalità applicative della medesima (i testi di tali circolari sono contenuti nella sezione "Normativa" del sito *web* AIA).

Si ricorda, in particolare, la circolare del Ministero dell'ambiente n. 22295 del 27 ottobre 2014 che, riguardo al raddoppio della durata dell'AIA disposto dal nuovo testo dell'art. 29- *octies* del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dal D.Lgs. 46/2014), ha chiarito (alla lettera d) del punto 3) che tale disposizione si applica a tutte le autorizzazioni in vigore alla data dell'11 aprile 2014.

Tra le novità apportate dal decreto n. 46/2014 in materia di AIA si segnala la disciplina relativa alla presentazione della " relazione di riferimento".

I commi 9- *quinquies*, 9- *sexies* e 9- *septies* dell'art. 29- *sexies* del cd. Codice dell'ambiente, introdotti dal D.Lgs. 46/2014, contengono disposizioni finalizzate a prevenire o eliminare eventuali contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione (in linea con le norme dell'art. 22 della direttiva IED).

In particolare viene disposto che le condizioni dell'AIA, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, siano finalizzate a garantire che il gestore, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta all'autorità competente la relazione di riferimento, prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente (comma 9- *quinquies*).

I commi 9- *sexies* e 9- *septies* hanno invece previsto l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente per stabilire le modalità per la redazione della relazione di riferimento e dei criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie.

In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati il D.M. Ambiente n. 272 del 13 novembre 2014, successivamente modificato dal D.M. n. 141 del 17 luglio 2015 ed il D.M. Ambiente 26 maggio 2016, successivamente modificato dal D.M. Ambiente 28 aprile 2017 (i testi di tali decreti sono contenuti nella sezione "Normativa" del sito *web* AIA).

Si ricorda altresì l'emanazione del D.M. Ambiente 17 ottobre 2016, n. 228 che disciplina la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 29-*quattuordecies* del D.Lgs. 152/2006, nonché del D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 (Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-*bis* della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*).

Si segnalano inoltre le norme contenute nell'articolo 11, comma 16- *ter*, del D.L. 78/2015, che ha modificato il comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 46/2014, relativo alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'AIA, al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle

more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali.

Con riferimento alla conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame ed aggiornamento dei provvedimenti di AIA di competenza del Ministero dell'ambiente, lo stesso Ministero ha emanato la direttiva n. 274 del 16 dicembre 2015, al fine di codificare alcune buone prassi operative sperimentate negli ultimi anni (anche il testo di tale direttiva è contenuto nella sezione "Normativa" del sito *web* AIA).

Ulteriori disposizioni

Disposizioni di carattere puntuale relative all'AIA sono state introdotte nell'ambito di diversi provvedimenti.
E' il caso dell'art. 13, comma 7, del D.L. 91/2014 (che riguarda i limiti di emissione relativi al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» degli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA e la possibilità di derogarvi qualora le "conclusioni sulle BAT" prevedano livelli di prestazione non compatibili con tali valori) o dell 'art. 35, comma 8, del D.L. 133/2014 (secondo cui si considerano perentori i termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di VIA e AIA degli inceneritori previsti dal comma 1 del medesimo articolo).
L'articolo 9- *bis* del D.L. 192/2014 (c.d. milleproroghe) ha previsto che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 continui ad operare nelle proprie funzioni fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con un successivo decreto.
Al fine di pervenire ad un recepimento completo della direttiva 2010/75/UE e, conseguentemente, superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8978/16/ENVI (aperto proprio per notificare al Governo italiano l'incompleta attuazione della direttiva), l'art. 18 della legge europea 2017 (L. 167/2017) ha previsto, tra l'altro, una serie di modifiche alla disciplina dell'AIA, dettata dalla parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Nel corso della XVII legislatura, è stato completato l'iter normativo, avviato nella precedente legislatura, relativo all'istituzione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA).
In attuazione dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - che al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le piccole e medie imprese (PMI) e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle PMI e degli impianti non soggetti ad AIA - è infatti stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato nella G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) che ha istituito l'autorizzazione unica ambientale (AUA), sostitutiva di 7 preesistenti autorizzazioni ambientali.
Successivamente il Ministero dell'ambiente ha emanato la circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801/Gab, al fine di facilitare la corretta applicazione del nuovo regolamento. Con il decreto interministeriale 8 maggio 2015 (pubblicato nella

G.U. n.149 del 30 giugno 2015) è stato invece adottato il modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA.

Il riordino delle agenzie ambientali

La legge n. 132/2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, ed è intervenuta sulla disciplina dell'ISPRA. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento sono finalizzati, secondo quanto prevede espressamente la norma, ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica (art. 1).

Le funzioni del Sistema

Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha la funzione di attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che rappresentano i livelli qualitativi e quantitativi delle attività – che svolge il Sistema - che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale (art. 2).
La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 9).
In sintesi, i compiti attribuiti al Sistema sono i seguenti: il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; attività di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico scientifico per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze degli altri enti previste dalla normativa vigente; attività di supporto nell'individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale (art. 3).
L'art. 14 demanda ad un apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema.

La disciplina dell'ISPRA

L'ISPRA, dotato di autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale (art. 4).

All'ISPRA sono, altresì, trasferite le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente per i quali era stato avviato un procedimento di riordino (art. 5)
I componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato (art. 4, comma 6); rispetto alla normativa vigente, si ha quindi un prolungamento di un anno della durata degli organi. Sono specificati i requisiti professionali e morali del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e talune incompatibilità (articolo 8).
L'art. 11 affida all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET i cui dati sono divulgati liberamente e la cui accessibilità è pienamente garantita.

Le funzioni delle agenzie ambientali

Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'art. 10, e adeguano le leggi regionali istitutive delle agenzie alle previsioni della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
Le agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando le tariffe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo.

Attività parlamentare

L'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, nella seduta del 26 luglio 2017, ha approvato la risoluzione 7/01315, con la quale ha sollecitato il Governo, tra l'altro, ad adottare i provvedimenti attuativi della legge e ad assumere iniziative per prevedere stanziamenti di fondi adeguati per garantire il corretto funzionamento del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e il conseguente assolvimento delle funzioni previste dalla legge, con particolare riferimento al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali;